CAMERA DEI DEPUTATI N. 2112

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

Presentato il 23 ottobre 2024

TOMO I

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

Relazione illustrativa ..... *Pag.* 1

Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2025-2027 ..... » 3

Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2025-2027 ..... » 29

Capitolo III. Le note integrative al bilancio ..... » 53

Capitolo IV. *Budget* economico 2025-2027 ..... » 61

Capitolo V. Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio » 79

Relazione tecnica ..... *Pag.* 183

Parte I (Sezione I del disegno di legge) ..... » 185

Parte II (Sezione II del disegno di legge) ..... » 341

Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2025-2027 ..... » 356

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025-2027 ..... » 359

Allegato conoscitivo alla relazione tecnica: Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente ..... » 397

TOMO II

Disegno di legge

Articoli ..... *Pag.* 1

Allegati ..... » 197

Tabelle A e B ..... » 221

Quadri generali riassuntivi ..... » 225

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata ..... *Pag.* 3

Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 25

Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ..... » 235

Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 281

Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ..... » 325

Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ..... » 367

Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ..... » 411

Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno ..... » 447

Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ..... » 523

Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..... » 569

Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ..... » 647

Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa ..... » 681

Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ..... » 747

Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della cultura ..... » 781

Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute ..... » 835

Tabella n. 16 – Stato di previsione del Ministero del turismo ..... » 869

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2025-2027

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2025-2027

PAGINA BIANCA

Premessa

Onorevoli deputati,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027 interviene a pochi mesi dall'approvazione della riforma delle regole di governance economica europea. La riforma è entrata in vigore il 30 aprile 2024 e comprende:

- Reg. (UE) 2024/1263, che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 e riforma il braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita;
- Reg (UE) 2024/1264, che modifica il regolamento (CE) 1467/97 e riforma il braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita;
- Direttiva (UE) 2024/1265, che modifica la Direttiva 2011/85/UE sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

I due regolamenti, che riformano il braccio preventivo e quello correttivo del Patto di stabilità e crescita, sono direttamente applicabili agli Stati membri, mentre le modifiche alla Direttiva 85/2011 dovranno essere recepite entro il 31 dicembre 2025.

In sintesi, con particolare riferimento alla riforma del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, le principali novità riguardano il rafforzamento della programmazione e della sorveglianza nel medio lungo termine e una modifica delle variabili obiettivo rilevanti. L'elemento centrale nel nuovo assetto della governance europea è la previsione di un Piano fiscale strutturale a medio termine (Piano) per ciascun Paese, da presentare entro il 30 aprile, su un orizzonte di 4/5 anni, a seconda della durata della legislatura nazionale, in cui viene programmato un sentiero di spesa netta, che diviene l'unico indicatore utilizzato ai fini della sorveglianza di bilancio.

La spesa netta da indicare nel Piano è valutata in termini di tasso di crescita annuo della spesa primaria netta nominale definita come spesa complessiva delle AP, contabilizzata secondo i criteri previsti dalla contabilità nazionale (SEC 2010), al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sulle entrate (DRM - *Discretionary revenue measures*), delle spese finanziate da fondi UE e della rispettiva quota di cofinanziamento, della componente ciclica della spesa per sussidi di disoccupazione e delle misure *one-off*.

La traiettoria di spesa programmata in fase di presentazione del Piano non è modificabile, salvo il verificarsi di situazioni quali il sopravvenire di circostanze oggettive - al momento non meglio specificate dalla riforma - che ne impediscano l'attuazione o l'insediamento di un nuovo Governo. Sono previste due clausole di salvaguardia, una generale e una nazionale, attivabili dal Consiglio previa raccomandazione della Commissione, che consentono di deviare dal percorso della spesa primaria netta, rispettivamente in caso di recessione economica nell'area euro ovvero di eventi eccezionali al di fuori del controllo dello Stato con effetti rilevanti sulle finanze pubbliche. In sede di prima applicazione il Piano 2024-2029 è stato presentato alle Camere il 27 settembre 2024, approvato con apposite risoluzioni parlamentari il 9 ottobre 2024 e successivamente trasmesso alle Autorità europee. Esso prevede un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029. In questo contesto, l'impostazione della politica di bilancio rimane prudente in modo da garantire nel medio periodo una stabile riduzione dello *stock* di debito pubblico e al contempo, tramite l'utilizzo degli spazi fiscali risultanti tra l'andamento del saldo nominale primario e quello a legislazione vigente e il reperimento di nuove risorse, finanziare interventi selettivi per il rafforzamento delle politiche per la famiglia e il sostegno dei redditi medio bassi, per le prestazioni sociali e per migliorare la qualità e l'offerta del servizio sanitario nazionale.

La riforma della *governance* economica europea richiederà il necessario allineamento del quadro normativo contabile interno. In particolare, occorrerà adeguare sia la legge 24 dicembre 2012, n.

243 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione” che la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”. Il presente disegno di legge di bilancio, pertanto, pur considerando le nuove regole di governance economica introdotte a livello unionale, è presentato secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto giuscontabile.

Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2025-2027 – COMPETENZA

(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027					
			2025		2026		2027	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)
ENTRATE								
Tributarie	608.932	621.147	643.330	-7.705	655.351	-11.698	672.169	-12.035
Extra Tributarie	78.386	89.923	84.619	1.963	81.200	908	79.716	1.108
Altre	249	1.150	345	0	346	0	348	0
Entrate finali	**687.567**	**712.220**	**728.293**	**-5.742**	**736.897**	**-10.789**	**752.233**	**-10.927**
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	659.610	664.761	669.818	3.129	664.631	9.201	665.668	16.163
Interessi	96.917	97.589	106.268	58	111.202	341	115.937	734
Spese in conto capitale	129.892	150.593	139.528	-725	124.050	-813	113.816	3.508
Spese finali	**886.419**	**912.944**	**915.615**	**2.462**	**899.883**	**8.729**	**895.421**	**20.405**
Rimborso prestiti	**328.668**	**316.801**	**283.775**	**0**	**331.220**	**0**	**304.109**	**0**
RISULTATI DIFFERENZIALI								
Risparmio pubblico	**-69.209**	**-51.281**	**-48.138**	**-8.929**	**-39.283**	**-20.331**	**-29.719**	**-27.824**
Saldo netto da finanziare	**-198.852**	**-200.724**	**-187.321**	**-8.204**	**-162.986**	**-19.518**	**-143.188**	**-31.332**
Avanzo primario	**-101.935**	**-103.134**	**-81.053**	**-8.146**	**-51.784**	**-19.177**	**-27.251**	**-30.598**
Ricorso al mercato	**-527.519**	**-517.524**	**-471.097**	**-8.204**	**-494.206**	**-19.518**	**-447.296**	**-31.332**

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Tavola I.1.b- Previsione Disegno di legge di bilancio 2025-2027 - CASSA

(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027					
			2025		2026		2027	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)
ENTRATE								
Tributarie	587.859	602.063	620.096	-7.705	632.181	-11.686	649.037	-12.007
Extra Tributarie	64.767	76.673	66.857	1.963	63.389	915	61.802	1.125
Altre	233	1.134	341	0	343	0	344	0
Entrate finali	**652.860**	**679.870**	**687.294**	**-5.742**	**695.913**	**-10.771**	**711.183**	**-10.882**
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	670.932	675.366	685.638	3.129	676.061	9.201	675.436	16.168
Interessi	96.917	97.587	106.070	58	112.030	341	116.662	734
Spese in conto capitale	135.029	158.506	143.697	1.475	127.638	1.087	110.707	4.808
Spese finali	**902.878**	**931.459**	**935.405**	**4.662**	**915.728**	**10.629**	**902.804**	**21.709**
Rimborso prestiti	**328.668**	**319.072**	**283.775**	**0**	**331.220**	**0**	**304.109**	**0**
RISULTATI DIFFERENZIALI								
Risparmio pubblico	**-115.222**	**-94.217**	**-104.755**	**-8.929**	**-92.520**	**-20.313**	**-81.258**	**-27.784**
Saldo netto da finanziare	**-250.018**	**-251.588**	**-248.111**	**-10.404**	**-219.815**	**-21.400**	**-191.621**	**-32.592**
Avanzo primario	**-153.101**	**-154.002**	**-142.040**	**-10.346**	**-107.786**	**-21.059**	**-74.959**	**-31.858**
Ricorso al mercato	**-578.685**	**-570.660**	**-531.886**	**-10.404**	**-551.036**	**-21.400**	**-495.730**	**-32.592**

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2025-2027. Saldo netto da finanziare

(in milioni di euro)

	MANOVRA		
	2025	2026	2027
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-5.742	-10.789	-10.927
VARIAZIONE NETTA SPESE	2.462	8.729	20.405
- variazione netta spesa corrente	*3.187*	*9.542*	*16.897*
- variazione netta spesa capitale	*-725*	*-813*	*3.508*
SALDO FINALE	-8.204	-19.518	-31.332

Il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione e costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica attestano il saldo netto da finanziare a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2025 ammontano a circa 728 miliardi, 737 miliardi nel 2026 e 752 miliardi nel 2027. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2025 ammontano invece a circa 916 miliardi, 900 miliardi nel 2026 e 895 miliardi nel 2027.

I principali interventi previsti nell'ambito della manovra di finanza pubblica sono diretti in larga misura alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, ad interventi in favore delle famiglie numerose e al sostegno della genitorialità, al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, al rifinanziamento del servizio sanitario nazionale e al potenziamento degli investimenti pubblici e privati.

Con riguardo alla riduzione della pressione fiscale si rende strutturale sia l'accorpamento, già previsto per l'anno in corso, su tre scaglioni delle aliquote IRPEF (circa 4,8 miliardi nel 2025, 5,5 miliardi nel 2026, 5,2 miliardi dal 2027), sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti. Con riferimento a tale ultima misura si è esteso, rispetto all'anno 2024, l'ambito di applicazione ai redditi fino a 40.000. In particolare, per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si è riconosciuto a tal fine un *bonus*. Per i soggetti che, invece, hanno un reddito complessivo dai 20.000 a 40.000 euro è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro che varia in relazione all'ammontare del reddito complessivo. Nel complesso questo intervento ammonta a circa 13 miliardi annui dal 2025.

Viene ridotta dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva sui premi di produttività per il periodo 2025-2027 (circa 0,16 miliardi annui nel triennio di riferimento) e si prevedono agevolazioni fiscali per i servizi e le provvidenze riconosciuti dalle imprese ai propri dipendenti c.d. *welfare aziendale* (0,69 miliardi nel 2025 e 0,76 miliardi nel 2026 e 0,71 nel 2027).

A favore della natalità è previsto un contributo *una tantum* pari a mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (0,33 miliardi nel 2025 e 0,36 miliardi dal 2026). A decorrere dal 2025 è istituito un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d'età del figlio più piccolo; dal 2027, per le madri con tre o più figli l'esonero contributivo spetta fino al compimento del diciottesimo anno d'età del figlio più piccolo. L'esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore

all'importo di 40.000 euro annui (circa 0,2 miliardi dal 2025 al netto degli effetti fiscali). Sono rafforzati i congedi parentali e il *bonus* destinato a supportare il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, anche prevedendo l'esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell'accesso al suddetto beneficio delle somme relative all'assegno unico universale (complessivamente circa 0,29 miliardi nel 2025, 0,42 miliardi nel 2026 e 0,6 miliardi nel 2027).

In ambito sociale si rifinanziano: il fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta "Dedicata a te" (0,5 miliardi nel 2025), il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (50 milioni a decorrere dal 2025), il fondo di garanzia per la prima casa (0,13 miliardi nel 2025, 0,27 miliardi annui nel 2026 e 2027), il fondo per le non autosufficienze (circa 0,28 miliardi nel periodo 2025-2027) e quello per le politiche in favore delle persone con disabilità (0,2 miliardi nel biennio 2026-2027).

Nel settore previdenziale, a completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare gli effetti dell'inflazione registrati negli anni 2022 e 2023 e in attesa di un potenziamento delle misure strutturali vigenti a favore dei pensionati in condizioni disagiate, si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l'aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, con décalage della percentuale di incremento in 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e in 1,3 per l'anno 2026 (circa 0,47 miliardi nel biennio 2025-2026). Vengono prorogate al 2025 le misure per l'accesso anticipato alla pensione per i soggetti che presentino contemporaneamente almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi "Quota 103" e l'"Ape sociale" con riferimento ad alcune fattispecie, e si estende l'ammissione al beneficio "Opzione donna" anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024. Queste misure valgono complessivamente circa 1,7 miliardi nel triennio 2025-2027.

Nell'ambito delle politiche per il lavoro, con lo scopo di mitigare il divario nell'occupazione e favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese si istituisce un apposito fondo di bilancio (con una dotazione complessiva di circa 9,1 miliardi nel periodo 2025-2029). È prorogata, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato (oltre 1,3 miliardi annui nel periodo 2026-2028).

Per favorire gli investimenti privati si autorizzano risorse per il 2025 destinate a finanziare l'attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (1,6 miliardi nel 2025). Sono incrementate le dotazioni di bilancio della misura agevolativa c.d. nuova Sabatini (0,4 miliardi nel 2025, 0,1 miliardo nel 2026 e 0,4 miliardi annui nel triennio 2027-2029). Sono inoltre previsti 0,22 miliardi annui per il periodo 2027-2029 finalizzati alla concessione di contributi per il completamento degli interventi concernenti le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture a banda ultra-larga nelle zone bianche del territorio nazionale.

Altre risorse sono previste per il rafforzamento degli investimenti pubblici realizzati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (complessivamente 24 miliardi dal 2027 al 2036) e per il potenziamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (circa 1,27 miliardi nel periodo 2027-2036).

Nel pubblico impiego si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030 (con oneri aggiuntivi per il bilancio statale pari a circa 1,2 miliardi nel 2025, 2,8 miliardi nel 2026, 4,6 miliardi nel 2027, 6,1 miliardi nel 2028, 8 miliardi nel 2029 e 10,2 miliardi a decorrere dal 2030).

Il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale è incrementato per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030 destinati al potenziamento dell'offerta e della qualità dei servizi e al rinnovo dei contratti collettivi nazionali del relativo personale.

Tra gli interventi a beneficio degli Enti territoriali si segnala l'incremento del fondo di solidarietà comunale (56 milioni nel 2025, 0,11 miliardi nel 2026, 0,17 miliardi nel 2027, 0,22 miliardi nel 2028 e importi crescenti fino a 0,31 miliardi dal 2030) e del fondo per il trasporto pubblico locale (0,12 miliardi nel 2025).

In materia di sicurezza e protezione civile rilevano il rifinanziamento - a carattere permanente - del fondo per la partecipazione alle missioni internazionali (1,27 miliardi nel 2025 e 1,57 miliardi dal 2026), del fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione (1,5 miliardi nel 2027 e 1,3 miliardi annui dal 2028).

La manovra di bilancio, tenuto conto dell'utilizzo degli spazi fiscali di finanza pubblica compatibili con il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, reperisce ulteriori risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti. Queste risorse sono ottenute principalmente attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).

Contribuiscono, inoltre: l'utilizzo dei fondi per interventi in materia fiscale (circa 5,6 miliardi nel 2025, 4,9 miliardi annui nel 2026 e 2027), alimentati anche dalle maggiori entrate permanenti derivanti dall'adempimento spontaneo; la destinazione alla copertura finanziaria del Fondo aree svantaggiate del Paese, alla proroga al 2025 del credito d'imposta ZES, nonché a quota parte dell'incremento della capacità di spesa del Fondo sviluppo e coesione le risorse derivanti dagli effetti della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea che hanno disposto la sospensione dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate c.d. decontribuzione Sud (5,5 miliardi nel 2025, 3,3 miliardi nel 2026 e 3,4 miliardi nel 2027); il concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali, attraverso le misure di regolazione finanziaria con le Autonomie speciali, la rimodulazione dei finanziamenti ad essi assegnati per spese di investimento e la definizione del contributo alla manovra da parte di ciascun comparto (con effetti sul bilancio dello Stato pari a circa 1,6 miliardi nel 2025, 0,3 miliardi nel 2026 e 1,2 miliardi nel 2027).

Concorrono sul versante delle entrate il maggior gettito atteso dalla revisione della disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA (circa 3,4 miliardi nel biennio 2025-2026), le entrate derivanti dalla modifica della disciplina del versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027), dalle misure sulla rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027), nonché le maggiori entrate connesse alla dimensione espansiva della manovra di bilancio. Rilevano, infine, le entrate previste dalla lotta all'evasione fiscale, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento).

In termini di composizione della spesa, al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (quest'ultimi troveranno solo in corso di esercizio una puntuale destinazione[1]), il 23,4 per cento degli stanziamenti (208,9 miliardi) è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e ad altre forme di sostegno, prevalentemente assegnati alla missione 25 "Politiche previdenziali" (120,8 miliardi). Una quota pari al 17,9 per cento è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (160,1 miliardi), mentre agli affari economici è destinato il 15,5 per cento delle risorse (138,3 miliardi). La spesa per i servizi istituzionali e generali assorbe il 14,1 per cento del totale (125,9 miliardi) e quella per i servizi pubblici generali il 9,8 per cento (87,4 miliardi), in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi). La spesa per interessi rappresenta

[1] Le somme stanziate nel 2025 per il rimborso del debito (Titolo III) e per i fondi da ripartire ammontano complessivamente a 305,6 miliardi che rappresentano il 25,5 per cento degli stanziamenti complessivi del disegno di legge di bilancio. La composizione della spesa commentata e rappresentata nella figura I.1 rappresenta quindi il 74,5 cento degli stanziamenti complessivi del disegno di legge di bilancio.

l'11,9 per cento del totale (106,3 miliardi) mentre il 6,7 per cento degli stanziamenti è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per le politiche di loro competenza (59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe lo 0,8 per cento del totale considerato con stanziamenti per circa 7 miliardi (vedi Figura I.1 e relativa legenda che illustra l'aggregazione delle missioni del bilancio dello Stato tra le principali aree di spesa[2]).

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2025, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)

(valori percentuali)

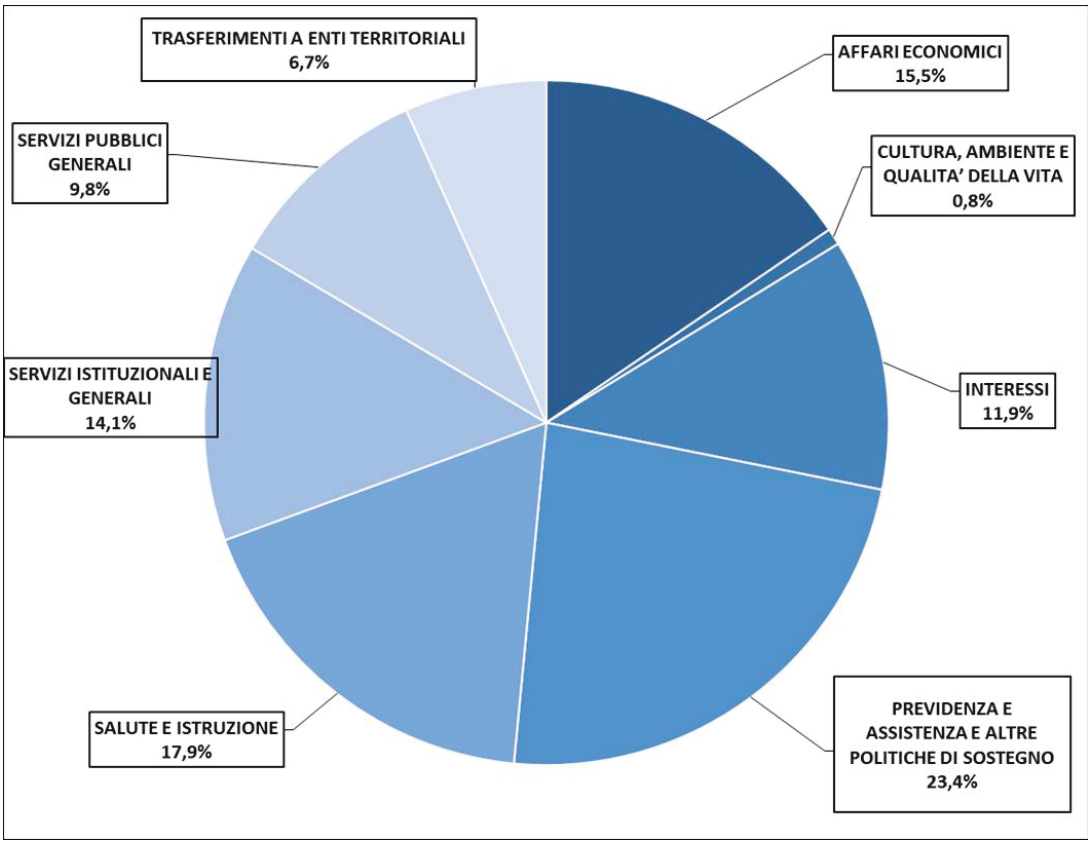

[2] Al fine di offrire una rappresentazione sintetica dell'allocazione delle risorse del bilancio tra le principali aree di spesa, gli stanziamenti del bilancio sono stati raggruppati in otto aggregati in base alle missioni. Le aree "Salute e istruzione", "Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno", "Servizi pubblici generali", "Servizi istituzionali e generali", "Affari economici e ricerca" e "Cultura, ambiente e qualità della vita" corrispondono ai principali ambiti di intervento dell'operatore pubblico. A queste si aggiungono i "Trasferimenti agli enti territoriali" per il finanziamento delle loro attività. Infine, gli "Interessi" rappresentano gli oneri per il servizio del debito pubblico

Legenda Figura I.1

SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)	AFFARI ECONOMICI (3)
Ordine pubblico e sicurezza	Ricerca e innovazione
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo
Soccorso civile	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Comunicazioni
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Politiche previdenziali	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)	**SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI**
Istruzione scolastica	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle AAPP
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
	INTERESSI (5)
Giovani e sport	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI (4)**
Programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Giustizia", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(2) Nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Istruzione scolastica", sono state inserite le pertinentile risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità " provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" dal programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.

(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" – data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE. Per lo stesso motivo nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE sono state inserite anche le pertinenti risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 è articolato in **34 missioni** e **178 programmi**. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i **programmi**, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa[3], costituiscono le **unità di voto parlamentare** e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche.

I programmi di spesa sono suddivisi in **azioni**[4]. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono **724**, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

I **programmi** e le **azioni** tengono conto del processo di riorganizzazione che ha interessato nel corso del 2024 numerosi Ministeri, incidendo sulla numerosità dei centri di responsabilità amministrativa e sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa.

Tavola I.3 Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	15	15	15	15
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	105	112	118	120	109	94
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	*21*	*21*	*21*	*20*	*20*	*21*	*21*	*21*	*21*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	175	177	181	183	180	178
Azioni										716	718	713	705	710	721	719	717	724
di cui azioni Spese di personale per il programma										*138*	*138*	*139*	*138*	*140*	*145*	*148*	*145*	*145*

Nel 2025 sono confermati i **15 stati di previsione della spesa**, mentre si riducono i **centri di responsabilità amministrativa** (CDR) che passano da 109 a 94, con un decremento complessivo di 15 unità. Su tale riduzione incide il profondo processo di riorganizzazione che ha interessato due dicasteri (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della cultura) che hanno visto il passaggio da un modello organizzativo per direzioni generali coordinate dal segretariato al modello organizzativo dipartimentale[5], mentre per il Ministero della difesa è stato introdotto un nuovo centro di responsabilità[6].

Rispetto alla legge di bilancio precedente, il **numero dei programmi** del disegno di legge di bilancio 2025-2027 **diminuisce complessivamente di 2 unità**, per la soppressione di 6 programmi e l'istituzione di 4 nuovi programmi. I **programmi di nuova istituzione** sono i seguenti:

Missione Politiche per il lavoro

- programma *26.13 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro*

Missione Istruzione scolastica

- programma *22.20 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole*

[3] I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri (ex-articolo 21 della legge n. 196 del 2009), al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

[4] Articolo 25-bis della legge n. 196 del 2009.

[5] Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali passa da 12 CDR (Gabinetto, Segretariato generale e 10 Direzioni generali) a n. 4 CDR (Gabinetto e 3 Dipartimenti). Il Ministero della cultura passa da n. 13 CDR (Gabinetto, Segretariato generale e 11 Direzioni generali) a n. 5 CDR (Gabinetto e n. 4 Dipartimenti).

[6] È stata istituita la Direzione nazionale degli armamenti e conseguentemente aumenta di un'unità il numero dei CDR del Ministero della difesa che passano da 8 a 9.

Missione Difesa e sicurezza del territorio
- programma *5.10 Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare*

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
- programma *21.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero*

Vengono invece **soppressi i seguenti programmi**:
Missione Politiche per il lavoro
- programma *26.7 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo*
- programma *26.9 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro*
- programma *26.11 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*

Missione Ricerca e innovazione
- programma *17.4 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali*

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
- programma *21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*
- programma *21.19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale*

Nel 2025 aumenta il **numero delle azioni** che passano da 717 a 724 con **un incremento complessivo di 7 unità**.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza. Sempre a fini meramente conoscitivi, la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche.

L'articolazione del nuovo bilancio riflette altresì spostamenti di singoli capitoli di spesa tra programmi, determinando **variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione** per fornire una migliore rappresentazione o cambiamenti di natura gestionale della spesa. Per lo stesso motivo, vi sono stati spostamenti di capitoli di spesa tra azioni nell'ambito dello stesso programma. Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute, come risultanti dal presente disegno di bilancio, è fornita di seguito per gli stati di previsione oggetto di riorganizzazione.

Per il **Ministero dell'economia e delle finanze**, nell'ambito della missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma *1.1 Organi costituzionali* acquisisce le spese per viaggi ferroviari e aerei su territori nazionali dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (azione 1.1.5 "Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali"); in precedenza tali risorse erano collocate nel programma *4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale* della missione L'Italia in Europa e nel mondo (azione 4.11.1 "Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale").

Per il **Ministero delle imprese e del made in Italy**, nella missione Competitività e sviluppo delle imprese vi sono ricollocazioni tra programmi di spesa che quindi risultano nel 2025 modificati nel contenuto. Tali ricollocazioni concludono il processo di riorganizzazione che ha interessato il Ministero a inizio 2024[7] con notevole impatto sulla struttura per missioni e programmi già registrato con la precedente legge di bilancio 2024-2026.

Il programma *11.13 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa* acquisisce nel 2025 le risorse relative alle attività connesse al rispetto della convenzione sulle armi chimiche e quelle del Fondo per la valorizzazione della ricerca industriale e

[7] DPCM n. 173 del 2023 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'impresa e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", entrato in vigore il 16 dicembre 2023.

dello sviluppo sperimentale (azione 11.13.5 "Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica"); in precedenza tali risorse erano collocate nel programma *11.14 Interventi in materia di difesa nazionale* (azione 11.14.2 "Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa"). Al contempo, nel 2025 il programma *11.13* cede le risorse da destinare alla Fondazione centro italiano di ricerca per *l'automotive* al programma *11.15 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie* (azione 11.15.2 "Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati"). Quest'ultimo programma a sua volta acquisisce le risorse da destinare alla Fondazione Enea tech e Biomedical (azione 11.15.2 "Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati"), in precedenza nel programma *11.7 Incentivazione del sistema produttivo* (azione 11.7.2 "Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese").

Per il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**[8], nell'ambito della missione Politiche per il lavoro, risulta istituito il nuovo *programma 26.13 "Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro"*, che assorbe le risorse di due programmi che vengono contestualmente soppressi, il programma *26.9 "Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro"* e il programma *26.11 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*. Il nuovo programma *26.13* si compone pertanto delle seguenti azioni:

- azione 26.13.1 "Spese di personale per il programma" dove confluiscono le spese di personale dei due programmi soppressi *26.9* e *26.11*;
- azione 26.13.2 "Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro", che acquisisce parte delle risorse dell'ex azione 26.9.1 mantenendone la denominazione);
- azione 26.13.3 "Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro", che acquisisce parte delle risorse dell'ex azione 26.11.2 mantenendone la denominazione, nonché le risorse da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro dall'ex azione 26.9.1);
- azione 26.13.4 "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali", che acquisisce interamente l'ex azione 26.11.3 mantenendone la denominazione, nonché le risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative dall'ex azione 26.11.2).

Nell'ambito della stessa missione Politiche per il lavoro, risulta inoltre soppresso il programma *26.7 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo*. Le relative risorse sono confluite in parte nel programma 26.10 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" (stessa missione) e in parte nel programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* (missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche). In particolare:

- il programma *26.10* acquisisce l'ex azione 26.7.3 "Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo" recante le risorse da trasferire all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP (nel 2025 l'azione cambia quindi il codice in 26.10.3 mantenendo la denominazione originaria);
- il programma *32.3* acquisisce le spese di personale per il programma dell'ex azione 26.7.1 (che si collocano nell'azione 32.3.1 "Spese di personale per il programma"), nonché le spese dell'ex azione 26.7.2 "Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle

[8] DPCM n. 230 del 2023 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

politiche sociali e coordinamento amministrativo" (che trovano collocazione nell'azione 32.3.3 "Gestione comune dei beni e servizi").

Il programma *32.3* acquisisce inoltre nell'azione 32.3.3 le risorse da assegnare all'Agenzia del Demanio per il pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso, conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare; in precedenza, tali risorse erano collocate nel programma 26.12 "Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale" (azione 26.12.2 "Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro").

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, nell'ambito della missione L'Italia in Europa e nel mondo, vi è un cambiamento nella collocazione delle spese per interventi relativi all'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza che nel 2025 sono allocate per il programma *4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale* (azione 4.14.2 "Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione") spostate dal programma *4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale* (azione 4.6.3 "Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi"), in conseguenza dell'assegnazione di tali risorse alla gestione del centro di responsabilità Segreteria Generale dove è stata istituita l'Unità per l'innovazione tecnologica e la sicurezza cibernetica[9].

Per il **Ministero dell'istruzione e del merito**, i cambiamenti che si registrano nel 2025 a livello di unità di voto sono conseguenti al passaggio di specifiche competenze tra centri di responsabilità amministrativa del dicastero[10]. In particolare, è stata introdotta un'unità di voto nell'ambito della missione Istruzione scolastica. Si tratta del nuovo programma *22.20 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole*, attribuito al centro di responsabilità Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale e composto dalle seguenti azioni:

- azione 22.20.1 "Spese di personale per il programma";
- azione 22.20.2 "Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica" che acquisisce l'intera azione 22.8.7 (ora soppressa) del programma *22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica* conseguentemente ridenominato nel 2025 in *Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio* (in precedenza tali competenza erano difatti attribuite al centro di responsabilità Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione).

In tal senso, una ricollocazione si osserva anche nel programma *22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione* che acquisisce nel 2025 l'azione 22.8.8 "Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica" del citato programma *22.8* (ora soppressa). L'azione cambia codice in 22.1.5 mantenendo la denominazione originaria.

Il **Ministero della difesa** è stato interessato da una riorganizzazione dell'Area tecnico-amministrativa attraverso la creazione della Direzione nazionale degli armamenti di nuova istituzione[11]. Ne consegue che nella missione Difesa e sicurezza del territorio è stato creato il nuovo programma *5.10 Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare*, che riceve risorse dal programma *5.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.* Il nuovo programma è articolato in sette nuove azioni, compresa quella relativa alle spese di personale per il programma, ovvero:

---

[9] Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del DPCM n. 163 del 2023 recante "Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95."

[10] In attuazione del DPCM n. 208 del 2023 recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito".

[11] DPCM n. 99 del 2024 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

- azione 5.10.2 “Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale” riceve risorse dall’azione 5.6.4 “Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale”;
- azione 5.10.3 “Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare” dall’azione 5.6.6 “Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare”;
- azione 5.10.4 “Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice” dall’azione 5.6.7 “Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice”;
- azione 5.10.5 “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate” dall’azione 5.6.8 “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate”;
- azione 5.10.6 “Ricerca tecnologica nel settore della difesa” che riceve tutte le risorse e la denominazione dall’azione 5.6.10;
- azione 5.10.7 “Gestione e assistenza del personale” che riceve risorse dall’azione 5.10.11.

Inoltre, sempre nella missione Difesa e sicurezza del territorio il programma *5.6* cambia denominazione in *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali* (in precedenza denominato *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*), così come cambiano denominazione le seguenti azioni:

- azione 5.6.4 che diventa “Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale” (in precedenza denominata “Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell’Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale”);
- azione 5.6.7 che diventa “Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice” (in precedenza denominata “Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale”)
- azione 5.6.8 che diventa “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate” (in precedenza denominata “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell’area tecnico amministrativa e tecnico-industriale”);
- azione 5.6.11 che diventa “Gestione e assistenza del personale” (in precedenza era denominata “Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale”).

L’azione 5.6.10 “Ricerca tecnologica nel settore della difesa”, invece, è soppressa.

Per il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, si osservano nel 2025 alcune ricollocazioni di interventi tra programmi di spesa della missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca in relazione ai programmi *9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* e *9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*. In particolare, si segnalano le seguenti modifiche nel contenuto dei programmi:

- il programma *9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* include le risorse per il finanziamento delle misure agevolative dell’autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo e il rilascio di garanzie per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole e della pesca, attraverso l’ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, oltre che le risorse del fondo per l'innovazione in agricoltura e del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura (nell’azione 9.6.3 “Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano”), precedentemente allocate nel programma *9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (azione 9.2.3 “Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura”). In senso inverso, si spostano nel programma 9.2 dal programma *9.6* (azione 9.6.3 “Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della

cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano") le risorse destinate a università ed enti di ricerca quale contributo per il finanziamento di progetti speciali per lo sviluppo di nuove tecnologie per il contrasto alle fitopatie e altre patologie (nell'azione 9.2.5 "Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie") e quelle del Fondo per sostenere le iniziative dei Comuni per infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, monticazione, alpeggio e altre pratiche tradizionali locali (nell'azione 9.2.7 "Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame").
Il contenuto del programma risulta inoltre modificato in relazione a quanto descritto nel punto successivo.

- il programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* include le risorse per la corresponsione dell'indennità di anzianità al personale appartenente all'ex ASSI da parte dell'INPS (nell'azione 32.3.2 "Gestione del personale"), precedentemente allocate nel programma *9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* (azione 9.6.5 "Interventi a favore del settore ippico").

Per il **Ministero della cultura**, interessato da un processo di riorganizzazione amministrativa, si registra il passaggio dal modello organizzativo del segretariato generale al modello organizzativo dipartimentale, con la finalità di migliorare l'esercizio delle funzioni del Ministero e renderne più agevole l'esercizio[12]. Nella definizione dell'articolazione del bilancio in missioni, programmi e azioni, si rappresenta quanto segue.

Risultano soppressi i seguenti tre programmi:

- *17.4 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali*;
- *21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale;*
- *21.19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale.*

Risulta introdotto il nuovo programma *21.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero* (missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici) composto dalle seguenti azioni:

- azione 21.21.1 "Spese di personale per il programma";
- azione 21.21.2 "Promozione del patrimonio materiale e immateriale all'estero e attività internazionali connesse con l'UNESCO" ricevente le risorse provenienti dal soppresso programma *21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale* (azione 21.14.2 "Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei" e azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale").

Il programma *21.15 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale* è stato ridenominato (in precedenza denominato *Tutela del patrimonio culturale*) e vede l'introduzione di una nuova azione e il coinvolgimento nella ricollocazione di risorse fra programmi. La nuova azione 21.15.11 "Coordinamento tecnico e amministrativo" riceve risorse dal soppresso programma *21.14* (azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale") e dal programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* (azione 32.3.3 "Gestione comune dei beni e servizi"). In merito alla ricollocazione di risorse si evidenzia che:

- l'azione 21.15.2 "Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio", l'azione 21.15.6 "Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali" e l'azione 21.15.7 "Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza" ricevono risorse dal

[12] DPCM n. 57 del 2024 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance"*.

soppresso programma *21.14* (azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale")

- l'azione 21.15.6 "Salvaguardia, valorizzazione e interventi per i beni e le attività culturali" cede risorse al programma *21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (azione 21.10.5 ridenominata in "Promozione del libro e della cultura, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore", in luogo di "Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore").

Sono inoltre interessati da una ricollocazione di risorse, a parità di denominazione, i seguenti programmi:

- *21.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo* con l'azione 21.2.7 "Promozione dello spettacolo dal vivo" ricevente risorse dal soppresso programma *21.14* (azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale");
- *21.6 Tutela dei beni archeologici* con l'azione 21.6.2 "Tutela e salvaguardia dei beni archeologici" ricevente risorse dal soppresso programma *21.19* (azione 21.19.2 "Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza")*;*
- *21.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici* con l'azione 21.9.2 "Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico" e l'azione 21.9.3 "Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico" riceventi risorse dal soppresso programma *17.4* (rispettivamente dall'azione 17.4.3 "Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale" e dall'azione 17.4.2 "Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali");
- *21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* con l'azione 21.10.3 "Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario" *e* la nuova azione 21.10.6 "Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali" riceventi risorse dal soppresso programma *17.4* (azione 17.4.3 "Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale"). La nuova azione 21.10.6 riceve risorse, inoltre, dall'azione 17.4.5 "Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali". L'azione 21.10.5 ridenominata "Promozione del libro e della cultura, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore" (in luogo di "Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore") riceve risorse dal soppresso programma *21.14* (azione 21.14.2 "Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei") e dal programma *21.15 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale* (azione 21.15.6 "Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali");
- *21.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio* con:
    - l'azione di nuova istituzione 21.12.6 "Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale" ricevente risorse dal soppresso programma *17.4* (azione 17.4.3 "Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale"), dalle due azioni soppresse 21.12.2 "Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo" e 21.12.3 "Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale", dal soppresso programma *21.14* (azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale") e dal soppresso programma *21.19* (azione 21.19.2 "Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza")
    - la azione di nuova istituzione 21.12.7 "Studi e ricerca nel settore del restauro, della conservazione, della catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali degli Istituti

centrali" ricevente risorse dall'ex programma *17.4* (azione 17.4.2 "Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali", azione 17.4.3 "Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale" e azione 17.4.5 "Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali");
  - l'azione di nuova istituzione 21.12.8 "Coordinamento tecnico e amministrativo" ricevente risorse dal programma 21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (azione 21.20.2 "Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione");
- *21.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale con:*
  - l'azione 21.13.2 "Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale" ricevente risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 "Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale") e dall'ex programma 21.14 (azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale");
  - l'azione 21.13.4 "Coordinamento e funzionamento del sistema museale" ricevente risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.2 "Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali", azione 17.4.5 "Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali"), dal programma 21.10 le risorse per le spese per il funzionamento della biblioteca e complesso monumentale dei Girolamini (azione 21.10.3 "Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario") e dall'ex programma 21.14 (azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale");
  - l'azione di nuova istituzione 21.13.5 "Coordinamento tecnico e amministrativo" recante le risorse per la realizzazione di progetti sperimentali per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché la digitalizzazione;
- *21.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane:* l'azione 21.16.2 "Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del *design* e della moda" riceve risorse dal soppresso programma *21.14* (azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale");
- *21.18 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo* con:
  - l'azione 21.18.3 "Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo" riceve risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 "Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale").
  - la azione di nuova istituzione 21.18.4 "Coordinamento tecnico e amministrativo" recante le risorse per la realizzazione di progetti sperimentali per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché la digitalizzazione;
- *21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze* con l'azione 21.20.2 "Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione" ricevente risorse dal soppresso programma *21.14* (azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale").

Nella missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche *il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* modifica il proprio contenuto: l'azione 32.3.3 "Gestione comune dei beni e servizi" riceve risorse dal soppresso programma *17.4* (azione 17.4.2 "Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali", azione 17.4.3 "Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale", azione 17.4.4 "Attività di

formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale") e dal soppresso programma *21.14* (azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale"); la nuova azione 32.3.4 "Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale" riceve risorse dal soppresso programma *17.4* (azione 17.4.3 "Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale").

Rimangono invece invariati nel contenuto e nella denominazione il programma *21.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale* e il programma *32.2 Indirizzo politico*.

Per il **Ministero della salute**, nell'ambito della missione Tutela della salute, il programma *20.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie* acquisisce nel 2025 le risorse per i rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri (azione 20.14.2 "Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA"); in precedenza tali risorse erano collocate nel programma *20.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali* (azione 20.15.3 "Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale"). Al contempo, il programma *20.15* nel 2025 acquisisce le risorse per spese di acquisto attrezzature, apparecchiature non informatiche, mobilio e dotazioni librarie, in precedenza collocate nel programma *20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure* (azione 20.1.2 "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute"). Tali ricollocazioni rientrano tra gli effetti della radicale riorganizzazione che ha interessato il dicastero a inizio 2024[13] con un considerevole impatto sulla struttura per missioni e programmi registrato con la precedente legge di bilancio 2024-2026.

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti, le tavole riportano i risultati della riclassificazione delle singole unità gestionali (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari passati, allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2025-2027[14].

[13] DPCM n. 196 del 2023 "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", entrato in vigore il 3 gennaio 2024.

[14] Ulteriori indicazioni sulla metodologia di stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono disponibili nell'area della pubblicazione "La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato" al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/

Tavole sintetiche del disegno di legge di bilancio integrato 2025-2027

Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2025-2027 - ENTRATE DI COMPETENZA

(in milioni di euro)

	2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027								
			2025			2026			2027		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB
ENTRATE TRIBUTARIE	**608.932**	**621.147**	**651.034**	**-7.705**	**643.330**	**667.048**	**-11.698**	**655.351**	**684.204**	**-12.035**	**672.169**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	329.144	344.645	365.504	-10.002	355.502	374.512	-13.070	361.442	384.757	-14.044	370.713
Tasse e imposte sugli affari	227.762	224.736	233.523	2.242	235.765	239.550	1.317	240.867	245.448	1.954	247.401
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.752	33.689	33.615	55	33.671	34.442	55	34.498	35.241	55	35.297
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.245	11.303	11.428	0	11.428	11.508	0	11.508	11.507	0	11.507
Tasse e imposte su attivita' di gioco	7.029	6.774	6.964	0	6.964	7.036	0	7.036	7.251	0	7.251
EXTRATRIBUTARIE	**78.386**	**83.895**	**82.656**	**1.963**	**84.619**	**80.292**	**908**	**81.200**	**78.608**	**1.108**	**79.716**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.500	3.400	3.300	0	3.300	3.600	0	3.600	3.800	0	3.800
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.572	1.649	1.754	0	1.754	1.753	0	1.753	1.752	0	1.752
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.309	1.325	2.317	233	2.550	1.377	233	1.610	1.126	0	1.126
Entrate di tipo finanziario	11.357	10.368	10.211	0	10.211	10.419	0	10.419	10.702	0	10.702
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.076	17.312	19.527	0	19.527	19.564	0	19.564	19.583	0	19.583
Entrate da contributi versati allo Stato	9.291	10.559	8.838	4	8.841	8.725	4	8.728	8.418	4	8.421
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.395	9.196	9.379	1.676	11.055	9.096	622	9.717	8.728	1.054	9.783
Partite che si compensano nella spesa	600	590	605	0	605	605	0	605	605	0	605
Altre entrate extratributarie	24.286	29.496	26.725	50	26.775	25.153	50	25.203	23.895	50	23.945
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**249**	**399**	**345**	**0**	**345**	**346**	**0**	**346**	**348**	**0**	**348**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	12	0	12	12	0	12	12	0	12
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	234	384	333	0	333	334	0	334	336	0	336
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	**687.567**	**705.441**	**734.035**	**-5.742**	**728.293**	**747.686**	**-10.789**	**736.897**	**763.161**	**-10.927**	**752.233**

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2025-2027 - ENTRATE DI CASSA
(in milioni di euro)

	2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027								
			2025			2026			2027		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB
ENTRATE TRIBUTARIE	**587.859**	**602.063**	**627.801**	**-7.705**	**620.096**	**643.867**	**-11.686**	**632.181**	**661.044**	**-12.007**	**649.037**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	321.073	337.532	355.524	-10.002	345.522	364.581	-13.064	351.517	374.857	-14.030	360.827
Tasse e imposte sugli affari	214.727	212.732	220.274	2.242	222.517	226.306	1.323	227.629	232.195	1.968	234.163
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.779	33.716	33.601	55	33.656	34.427	55	34.482	35.225	55	35.280
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.247	11.305	11.430	0	11.430	11.510	0	11.510	11.509	0	11.509
Tasse e imposte su attivita' di gioco	7.034	6.779	6.971	0	6.971	7.043	0	7.043	7.258	0	7.258
EXTRATRIBUTARIE	**64.767**	**67.786**	**64.894**	**1.963**	**66.857**	**62.475**	**915**	**63.389**	**60.677**	**1.125**	**61.802**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.503	3.402	3.304	0	3.304	3.604	0	3.604	3.804	0	3.804
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.577	1.655	1.761	0	1.761	1.760	0	1.760	1.759	0	1.759
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.296	1.311	2.311	233	2.544	1.370	233	1.603	1.119	0	1.119
Entrate di tipo finanziario	9.977	9.019	8.222	0	8.222	8.436	0	8.436	8.722	0	8.722
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	5.644	3.946	4.788	0	4.788	4.842	6	4.848	4.877	16	4.893
Entrate da contributi versati allo Stato	9.288	10.549	8.819	4	8.823	8.707	4	8.710	8.400	4	8.403
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.650	7.870	8.334	1.676	10.010	8.044	622	8.667	7.723	1.056	8.779
Partite che si compensano nella spesa	600	590	605	0	605	605	0	605	605	0	605
Altre entrate extratributarie	24.232	29.443	26.751	50	26.801	25.106	50	25.156	23.668	50	23.718
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**233**	**382**	**341**	**0**	**341**	**343**	**0**	**343**	**344**	**0**	**344**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	12	0	12	12	0	12	12	0	12
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	218	367	329	0	329	331	0	331	332	0	332
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	**652.860**	**670.231**	**693.036**	**-5.742**	**687.294**	**706.684**	**-10.771**	**695.913**	**722.065**	**-10.882**	**711.183**

Tavola I.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2025-2027. Stanziamenti di competenza

(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Previsioni DLB Integrato 2025-2027								
					2025			2026			2027		
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2025	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2026	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2027
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.076,3	3.536,4	3.054,6	3.302,9	3.560,6	53,9	3.614,6	3.035,1	25,7	3.060,8	2.674,9	-23,0	2.651,9
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	870,6	1.064,3	882,0	942,7	944,7	-6,9	937,8	789,0	-6,4	782,6	772,9	-6,1	766,8
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	143.042,1	146.867,2	147.385,9	150.384,7	150.188,0	825,8	151.013,8	149.139,4	4.841,7	153.981,2	147.014,9	5.587,9	152.602,8
L'Italia in Europa e nel mondo	91.183,7	88.519,0	32.570,6	32.397,7	38.584,2	-19,7	38.564,4	41.906,3	-20,9	41.885,4	40.866,7	-21,0	40.845,8
Difesa e sicurezza del territorio	27.540,2	28.771,5	29.015,5	30.196,0	27.858,0	2.985,0	30.843,0	27.691,4	3.345,2	31.036,6	28.268,9	3.331,4	31.600,3
Giustizia	11.351,0	12.130,9	11.455,7	11.871,8	11.960,3	-234,8	11.725,4	11.583,2	-180,3	11.402,9	11.253,1	-71,7	11.181,4
Ordine pubblico e sicurezza	13.306,4	14.207,9	12.953,0	13.841,3	13.468,8	-386,4	13.082,4	13.181,6	-377,1	12.804,5	13.322,6	-261,1	13.061,5
Soccorso civile	5.020,0	7.722,5	5.814,3	6.642,9	5.023,2	620,2	5.643,5	5.253,9	114,7	5.368,6	5.188,0	119,4	5.307,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.474,1	2.641,1	2.484,7	2.500,3	1.665,5	245,0	1.910,5	1.298,4	-130,0	1.168,4	1.105,6	-123,7	981,9
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.369,4	18.183,6	1.109,2	1.261,7	1.078,8	-143,4	935,4	1.048,0	-140,0	908,0	1.184,8	-114,3	1.070,6
Competitivita' e sviluppo delle imprese	35.553,2	53.077,7	63.632,5	82.927,1	71.024,0	6.355,8	77.379,8	64.750,0	4.223,0	68.973,0	44.253,7	4.968,4	49.222,1
Regolazione dei mercati	51,7	58,9	42,0	40,7	37,7	-0,2	37,5	38,3	-0,2	38,0	37,7	-0,2	37,4
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.557,4	18.626,2	17.641,1	17.786,7	17.626,4	-817,1	16.809,3	14.473,3	-119,2	14.354,1	20.439,0	-200,2	20.238,9
Infrastrutture pubbliche e logistica	7.613,7	8.158,0	8.207,2	8.282,7	7.351,5	-811,8	6.539,8	7.580,1	-236,6	7.343,5	9.542,1	-162,5	9.379,6
Comunicazioni	1.092,7	1.133,7	1.370,9	1.425,1	963,4	-16,4	947,0	895,7	-20,2	875,5	778,4	-20,9	757,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	530,4	535,9	497,0	497,0	477,3	-15,8	461,5	458,1	-15,9	442,2	304,9	-8,4	296,5
Ricerca e innovazione	4.858,5	5.070,1	4.862,5	4.899,4	4.852,9	-527,0	4.325,9	4.742,3	-357,3	4.385,0	4.505,6	-60,9	4.444,6
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.331,0	4.557,3	3.088,0	3.369,2	2.971,0	-61,0	2.910,0	2.982,7	-75,4	2.907,3	2.264,9	-97,8	2.167,1
Casa e assetto urbanistico	1.053,5	1.091,5	862,9	874,8	579,3	124,9	704,3	544,6	249,9	794,6	157,9	269,9	427,8
Tutela della salute	2.799,3	3.148,4	1.930,1	2.008,8	1.975,1	-41,4	1.933,7	1.809,9	-27,1	1.782,8	1.511,4	-16,5	1.494,9
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.677,1	3.467,9	3.397,6	3.425,4	3.447,4	-489,5	2.957,9	3.168,3	-203,6	2.964,7	3.299,3	-203,7	3.095,6
Istruzione scolastica	51.879,6	57.093,9	52.090,0	52.608,5	56.544,5	221,4	56.765,8	56.576,2	326,4	56.902,7	56.650,6	245,3	56.895,9
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.000,7	11.437,6	11.446,3	11.369,1	11.651,8	-125,0	11.526,7	11.309,6	-125,3	11.184,4	11.222,8	-91,0	11.131,9
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.769,9	60.072,2	63.174,3	63.190,6	65.415,3	652,9	66.068,2	66.901,9	782,0	67.684,0	67.735,7	1.063,4	68.799,1
Politiche previdenziali	113.568,0	119.901,0	135.111,0	135.203,4	125.374,5	-4.528,0	120.846,6	114.699,6	-2.747,3	111.952,3	112.930,6	-3.216,5	109.714,1
Politiche per il lavoro	18.780,9	16.549,3	17.732,4	17.784,1	17.711,0	81,8	17.792,8	17.361,7	61,5	17.423,2	17.014,0	60,6	17.074,5
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.157,1	3.345,9	3.229,7	3.331,6	3.343,8	170,7	3.514,4	3.210,4	-27,2	3.183,3	3.196,6	-24,2	3.172,4
Sviluppo e riequilibrio territoriale	9.712,9	9.536,2	13.486,8	13.478,0	14.864,6	2.450,0	17.314,6	8.788,8	1.000,0	9.788,8	9.533,6	3.400,0	12.933,6
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	107.596,7	108.358,4	118.889,9	123.146,6	121.732,8	-240,6	121.492,2	121.258,2	-230,8	121.027,4	121.455,6	-309,3	121.146,2
Giovani e sport	929,5	1.058,4	936,8	1.096,8	1.007,0	80,7	1.087,7	980,8	100,6	1.081,4	706,2	218,0	924,2
Turismo	404,3	446,0	347,4	358,4	344,7	60,9	405,5	230,7	-46,2	184,6	186,1	-40,1	145,9
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.788,1	5.096,9	4.457,4	4.421,0	4.605,3	-199,8	4.405,5	4.357,4	-149,2	4.208,2	4.462,3	-87,4	4.374,9
Fondi da ripartire	19.546,1	10.607,6	23.530,3	17.225,6	25.706,8	-3.859,7	21.847,1	25.571,4	-1.446,4	24.125,0	23.923,9	5.567,1	29.491,0
Debito pubblico	385.237,9	388.628,0	418.396,5	407.651,7	382.988,1	57,7	383.045,8	434.757,8	340,6	435.098,4	411.359,8	734,0	412.093,8
Totale	**1.183.724,0**	**1.214.701,4**	**1.215.086,1**	**1.229.744,1**	**1.196.928,2**	**2.462,0**	**1.199.390,2**	**1.222.374,5**	**8.728,8**	**1.231.103,2**	**1.179.125,2**	**20.404,7**	**1.199.529,9**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola I.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2025-2027. Stanziamenti di cassa
(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Previsioni DLB Integrato 2025-2027								
					2025			2026			2027		
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2025	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2026	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2027
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.076,3	3.644,6	3.054,2	3.305,2	3.564,1	53,9	3.618,0	3.038,5	25,7	3.064,2	2.672,1	-22,9	2.649,2
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	871,0	1.084,0	882,0	942,0	944,7	-6,9	937,8	789,0	-6,4	782,6	772,9	-6,1	766,8
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	147.391,0	150.961,8	148.752,6	152.672,3	153.265,3	825,8	154.091,1	151.297,6	4.841,7	156.139,3	147.909,6	5.587,9	153.497,5
L'Italia in Europa e nel mondo	91.183,7	88.526,9	32.610,6	32.486,8	38.584,2	-19,7	38.564,4	41.906,3	-20,9	41.885,4	40.866,7	-21,0	40.845,8
Difesa e sicurezza del territorio	27.586,2	28.982,8	29.289,2	30.467,7	28.114,5	2.985,0	31.099,5	27.710,3	3.345,2	31.055,5	28.461,0	3.335,8	31.796,8
Giustizia	11.365,2	12.245,4	11.500,7	11.934,7	11.960,3	-234,8	11.725,5	11.583,3	-180,3	11.403,0	11.253,2	-71,7	11.181,5
Ordine pubblico e sicurezza	13.441,3	14.428,9	13.016,1	13.939,5	13.468,8	-386,4	13.082,4	13.181,3	-377,1	12.804,2	13.321,3	-261,1	13.060,2
Soccorso civile	5.185,8	8.673,0	6.693,5	7.592,7	5.733,2	620,2	6.353,5	6.289,9	114,7	6.404,6	5.288,0	119,4	5.407,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.583,0	2.896,0	2.884,7	2.923,2	1.765,5	245,0	2.010,5	1.298,4	-130,0	1.168,4	1.105,6	-123,7	981,9
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.545,1	18.281,9	1.109,2	1.257,7	1.078,8	-143,4	935,4	1.048,0	-140,0	908,0	1.184,8	-114,3	1.070,6
Competitivita' e sviluppo delle imprese	40.766,4	57.744,6	69.632,7	89.126,1	74.514,0	6.355,8	80.869,8	64.750,0	4.223,0	68.973,0	44.253,7	4.968,4	49.222,1
Regolazione dei mercati	51,7	79,1	42,0	41,2	37,7	-0,2	37,5	38,3	-0,2	38,0	37,7	-0,2	37,4
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.612,3	20.452,4	17.641,1	17.882,2	17.656,6	-817,1	16.839,5	14.473,3	-119,2	14.354,1	20.389,0	-200,2	20.188,9
Infrastrutture pubbliche e logistica	7.599,4	7.630,9	8.284,7	8.344,2	6.963,2	-811,8	6.151,5	8.007,0	-236,6	7.770,4	9.442,1	-162,5	9.279,6
Comunicazioni	1.092,7	1.361,1	1.370,9	1.428,1	1.107,2	-16,4	1.090,7	895,5	-20,2	875,3	778,1	-20,9	757,2
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	530,4	572,7	497,0	497,0	477,5	-15,8	461,7	458,1	-15,9	442,2	304,9	-8,4	296,5
Ricerca e innovazione	4.876,9	5.948,4	5.115,8	5.174,3	4.977,9	-527,0	4.451,0	4.727,5	-357,3	4.370,2	4.507,5	-60,9	4.446,6
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.885,4	5.225,7	3.163,0	3.446,4	3.052,8	-61,0	2.991,8	2.982,3	-75,4	2.906,9	2.264,5	-97,8	2.166,7
Casa e assetto urbanistico	1.053,5	1.102,7	862,9	877,8	579,3	124,9	704,3	544,6	249,9	794,6	157,9	269,9	427,8
Tutela della salute	2.799,3	3.211,4	1.930,1	2.733,3	1.975,1	-41,4	1.933,7	1.809,9	-27,1	1.782,8	1.511,4	-16,5	1.494,9
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.948,3	3.936,2	3.501,7	3.909,2	3.568,4	-489,5	3.078,8	3.168,3	-203,6	2.964,7	3.299,3	-203,7	3.095,6
Istruzione scolastica	52.113,7	58.312,5	52.765,0	53.864,6	56.885,5	221,4	57.106,8	56.576,1	326,4	56.902,5	56.676,2	245,3	56.921,5
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.924,9	12.221,3	11.514,5	11.446,6	11.824,8	-125,0	11.699,7	11.309,6	-125,3	11.184,4	11.222,8	-91,0	11.131,9
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.769,9	60.787,5	63.174,3	63.621,6	66.414,9	652,9	67.067,9	67.638,7	782,0	68.420,7	67.845,6	1.063,4	68.909,0
Politiche previdenziali	113.568,0	119.901,1	135.111,0	135.203,4	125.374,5	-4.528,0	120.846,6	114.699,6	-2.747,3	111.952,3	112.930,6	-3.216,5	109.714,1
Politiche per il lavoro	19.362,6	16.416,6	17.732,4	17.358,8	17.711,0	81,8	17.792,8	17.361,7	61,5	17.423,2	17.014,0	60,6	17.074,5
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.498,8	4.163,9	3.489,8	3.813,5	3.373,8	170,7	3.544,4	3.210,4	-27,2	3.183,3	3.196,6	-24,2	3.172,4
Sviluppo e riequilibrio territoriale	3.567,7	4.086,7	8.582,3	8.573,5	8.587,8	4.350,0	12.937,8	8.145,7	2.900,0	11.045,7	4.301,8	4.400,0	8.701,8
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	108.154,7	110.618,3	119.916,0	124.234,4	123.345,4	59,4	123.404,8	121.705,8	-230,8	121.475,0	121.896,5	-9,3	121.887,2
Giovani e sport	929,5	1.068,4	936,8	1.100,0	1.007,0	80,7	1.087,7	980,8	100,6	1.081,4	706,2	218,0	924,2
Turismo	404,5	626,7	347,4	358,4	344,7	60,9	405,5	230,7	-46,2	184,6	186,1	-40,1	145,9
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.805,7	5.462,8	4.658,5	4.685,5	4.607,6	-199,8	4.407,8	4.306,4	-149,2	4.157,1	4.416,1	-87,4	4.328,7
Fondi da ripartire	32.653,0	12.621,2	33.086,3	25.365,8	38.862,5	-3.859,7	35.002,7	34.571,4	-1.446,4	33.125,0	32.944,9	5.567,1	38.512,0
Debito pubblico	385.237,9	388.628,2	418.396,5	409.922,9	382.789,9	57,7	382.847,5	435.585,2	340,6	435.925,8	412.085,0	734,0	412.819,0
Totale	**1.203.435,5**	**1.231.905,5**	**1.231.545,5**	**1.250.530,6**	**1.214.518,3**	**4.662,0**	**1.219.180,3**	**1.236.319,6**	**10.628,8**	**1.246.948,4**	**1.185.203,9**	**21.709,3**	**1.206.913,2**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola I.6.A - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2024 e previsioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 – Competenza (dati in milioni di euro)

	2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027								
			2025			2026			2027		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
SPESE CORRENTI											
Redditi da lavoro dipendente	104.588	107.211	112.711	1.602	114.313	112.897	3.199	116.096	112.491	5.051	117.542
Consumi intermedi	15.100	16.047	15.915	-109	15.806	15.104	-59	15.045	14.979	-8	14.971
IRAP	5.538	5.722	5.717	7	5.724	5.719	7	5.726	5.701	7	5.708
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	374.694	378.054	370.071	526	370.597	359.416	4.278	363.694	355.956	7.758	363.714
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	14.691	14.997	14.623	-8	14.614	14.469	30	14.499	14.200	80	14.280
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	160.830	163.803	163.454	4.361	167.814	162.863	6.147	169.010	161.190	9.872	171.061
- Regioni e province autonome	136.851	139.518	139.594	3.562	143.156	139.490	5.816	145.306	137.288	9.501	146.789
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.550	13.948	13.255	790	14.045	13.071	323	13.394	13.584	363	13.947
- Altre amministrazioni	10.429	10.337	10.606	8	10.613	10.301	8	10.310	10.317	8	10.326
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	199.173	199.254	191.994	-3.826	188.168	182.085	-1.900	180.185	180.567	-2.194	178.373
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	9.932	10.221	9.895	4.726	14.622	9.812	4.376	14.188	9.996	4.377	14.373
Trasferimenti correnti a imprese	9.945	10.022	9.322	276	9.597	8.762	104	8.866	8.514	118	8.631
Trasferimenti correnti a estero	1.519	1.639	1.645	6	1.651	1.791	6	1.797	1.749	6	1.755
Risorse proprie UE	20.160	19.860	22.560	0	22.560	24.060	0	24.060	24.860	0	24.860
Interessi passivi e altri oneri finanziari	96.917	97.589	106.210	58	106.268	110.862	341	111.202	115.203	734	115.937
Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.233	103.193	101.920	-18	101.903	101.315	-18	101.297	100.455	-18	100.437
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	5.006	5.022	3.251	0	3.251	3.294	0	3.294	3.294	0	3.294
Fondi da ripartire di parte corrente	13.895	7.771	13.683	-3.888	9.795	13.259	-2.692	10.567	11.510	-1.127	10.383
TOTALE SPESE CORRENTI	**756.526**	**762.351**	**772.900**	**3.187**	**776.087**	**766.291**	**9.542**	**775.833**	**764.708**	**16.897**	**781.605**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**659.610**	**664.761**	**666.689**	**3.129**	**669.818**	**655.430**	**9.201**	**664.631**	**649.505**	**16.163**	**665.668**
SPESE IN C/CAPITALE											
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	11.823	12.090	13.424	-1.267	12.157	12.528	-1.029	11.499	13.323	-707	12.617
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	42.551	42.740	47.423	-2.106	45.317	41.392	-1.005	40.387	41.013	-1.226	39.787
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	27.147	27.229	32.810	-966	31.844	28.243	-380	27.863	28.491	-186	28.305
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	15.404	15.511	14.614	-1.140	13.474	13.149	-625	12.524	12.522	-1.040	11.482
- Regioni e province autonome	5.730	5.753	5.169	-245	4.924	4.632	-31	4.601	4.756	-208	4.548
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	7.962	8.009	8.140	-686	7.454	7.430	-415	7.015	6.635	-540	6.095
- Altre amministrazioni	1.712	1.749	1.304	-209	1.095	1.087	-179	908	1.131	-292	839
Contributi agli investimenti ad imprese	59.783	80.105	70.473	1.047	71.520	62.011	130	62.141	47.887	842	48.728
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	406	409	90	106	196	97	232	329	77	251	328
Contributi agli investimenti ad Estero	867	897	550	0	550	537	0	537	521	0	521
Altri trasferimenti in conto capitale	4.742	5.186	3.278	515	3.793	3.516	49	3.565	2.979	45	3.024
Fondi da ripartire in conto capitale	4.602	3.750	3.036	980	4.016	3.156	810	3.966	3.533	4.313	7.846
Acquisizione di attività finanziarie	5.118	5.417	1.979	0	1.979	1.627	0	1.627	975	-10	965
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**129.892**	**150.593**	**140.253**	**-725**	**139.528**	**124.863**	**-813**	**124.050**	**110.308**	**3.508**	**113.816**
TOTALE SPESE FINALI	**886.419**	**912.944**	**913.153**	**2.462**	**915.615**	**891.154**	**8.729**	**899.883**	**875.016**	**20.405**	**895.421**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**789.502**	**815.354**	**806.942**	**2.404**	**809.346**	**780.293**	**8.388**	**788.681**	**759.814**	**19.671**	**779.484**
Rimborso prestiti	328.668	316.801	283.775	0	283.775	331.220	0	331.220	304.109	0	304.109
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.215.086**	**1.229.744**	**1.196.928**	**2.462**	**1.199.390**	**1.222.374**	**8.729**	**1.231.103**	**1.179.125**	**20.405**	**1.199.530**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del DL 145/2023 (DL Fiscale)

Tavola I.6.B - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2024 e previsioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 – Cassa (dati in milioni di euro)

	2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027								
			2025			2026			2027		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
SPESE CORRENTI											
Redditi da lavoro dipendente	104.949	108.190	116.212	1.602	117.814	112.811	3.199	116.010	112.596	5.051	117.647
Consumi intermedi	15.269	16.396	16.041	-109	15.933	15.102	-59	15.043	14.923	-4	14.920
IRAP	5.538	5.726	5.717	7	5.724	5.719	7	5.726	5.701	7	5.708
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	376.132	378.915	373.147	526	373.673	362.025	4.278	366.302	356.731	7.758	364.489
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	14.733	15.063	14.696	-8	14.688	14.542	30	14.573	14.267	80	14.347
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	162.226	165.054	166.457	4.361	170.817	165.397	6.147	171.544	161.897	9.872	171.769
- Regioni e province autonome	138.218	140.845	142.434	3.562	145.997	142.025	5.816	147.841	137.996	9.501	147.497
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.570	13.852	13.335	790	14.125	13.071	323	13.394	13.584	363	13.947
- Altre amministrazioni	10.439	10.357	10.688	8	10.696	10.301	8	10.310	10.317	8	10.326
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	199.173	198.798	191.994	-3.826	188.168	182.085	-1.900	180.185	180.567	-2.194	178.373
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.263	10.917	9.976	4.726	14.703	9.812	4.376	14.188	9.996	4.377	14.373
Trasferimenti correnti a imprese	9.969	10.113	9.357	276	9.632	8.672	104	8.776	8.441	118	8.558
Trasferimenti correnti a estero	1.519	1.643	1.645	6	1.651	1.791	6	1.797	1.726	6	1.732
Risorse proprie UE	20.160	19.860	22.560	0	22.560	24.060	0	24.060	24.860	0	24.860
Interessi passivi e altri oneri finanziari	96.917	97.587	106.012	58	106.070	111.689	341	112.030	115.928	734	116.662
Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.233	103.206	101.920	-18	101.903	101.315	-18	101.297	100.490	-18	100.472
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	5.006	5.031	3.251	0	3.251	3.294	0	3.294	3.294	0	3.294
Fondi da ripartire di parte corrente	22.895	15.369	22.683	-3.888	18.795	22.259	-2.692	19.567	20.510	-1.127	19.383
TOTALE SPESE CORRENTI	**767.849**	**772.953**	**788.521**	**3.187**	**791.708**	**778.549**	**9.542**	**788.091**	**775.196**	**16.902**	**792.097**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**670.932**	**675.366**	**682.509**	**3.129**	**685.638**	**666.860**	**9.201**	**676.061**	**659.268**	**16.168**	**675.436**
SPESE IN C/CAPITALE											
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.405	13.091	13.833	-1.267	12.566	12.591	-1.029	11.562	13.454	-707	12.747
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	39.122	41.389	43.079	-206	42.873	42.146	895	43.040	36.041	-226	35.815
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	22.346	22.566	26.325	934	27.259	27.906	1.520	29.426	23.220	814	24.033
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	16.776	18.823	16.755	-1.140	15.614	14.239	-625	13.614	12.822	-1.040	11.782
- Regioni e province autonome	5.916	6.812	5.485	-245	5.240	5.172	-31	5.141	5.053	-208	4.845
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.831	10.040	9.827	-686	9.141	7.980	-415	7.565	6.635	-540	6.095
- Altre amministrazioni	2.029	1.970	1.442	-209	1.233	1.087	-179	908	1.134	-292	842
Contributi agli investimenti ad imprese	60.274	80.622	70.727	1.047	71.774	62.011	130	62.141	47.834	842	48.676
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	406	449	90	106	196	97	232	329	77	251	328
Contributi agli investimenti ad Estero	867	897	550	0	550	537	0	537	521	0	521
Altri trasferimenti in conto capitale	4.872	5.361	3.438	515	3.953	4.007	49	4.056	3.084	45	3.129
Fondi da ripartire in conto capitale	5.259	4.330	4.107	1.280	5.387	3.536	810	4.346	3.913	4.613	8.526
Acquisizione di attività finanziarie	11.824	12.368	6.396	0	6.396	1.627	0	1.627	975	-10	965
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**135.029**	**158.506**	**142.221**	**1.475**	**143.697**	**126.551**	**1.087**	**127.638**	**105.899**	**4.808**	**110.707**
TOTALE SPESE FINALI	**902.878**	**931.459**	**930.743**	**4.662**	**935.405**	**905.100**	**10.629**	**915.728**	**881.095**	**21.709**	**902.804**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**805.961**	**833.872**	**824.731**	**4.604**	**829.335**	**793.411**	**10.288**	**803.699**	**765.167**	**20.975**	**786.142**
Rimborso prestiti	328.668	319.072	283.775	0	283.775	331.220	0	331.220	304.109	0	304.109
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.231.545**	**1.250.531**	**1.214.518**	**4.662**	**1.219.180**	**1.236.320**	**10.629**	**1.246.948**	**1.185.204**	**21.709**	**1.206.913**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art. 23, c. 3, lett. b, sezione II)

Articolato (con allegato sui risultati differenziali)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative "verticali" di spese per fattori legislativi (art. 23, c. 3, lett. a))*
- *Rimodulazioni compensative "orizzontali" per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23, c.3, lett. a))*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b))*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c. 4)*
- *Reiscrizione somme non impegnate (art. 30, c. 2)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009)

Spese

- Note integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Riassunti e riepiloghi
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi

CAPITOLO II
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE 2025-2027

PAGINA BIANCA

II.1 Saldi del bilancio dello Stato a legislazione vigente

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2025-2027 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2024 e negli anni precedenti aventi effetti pluriennali.

Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2024, non contemplando le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento.

Il bilancio dello Stato presenta un saldo netto da finanziare a legislazione vigente (pari alla differenza tra entrate e spese finali) in termini di competenza di 179,1 miliardi nel 2025. Il saldo netto evidenzia un miglioramento di 21,6 miliardi rispetto al dato assestato del 2024 (pari a -200,7 miliardi). Il miglioramento è la risultante di un aumento delle entrate finali (+21,8 miliardi) e di un leggero incremento delle spese finali (+0,2 miliardi).

Nell'ambito delle entrate, aumentano quelle tributarie (+29,9 miliardi), che risentono del miglioramento del quadro macroeconomico, e si riducono quelle extratributarie (-7,3 miliardi).

Con riferimento alle spese finali, crescono in particolare, nell'ambito della spesa corrente, gli stanziamenti per gli interessi passivi (+8,6 miliardi), in conseguenza dell'incremento del costo del debito sulle emissioni del 2022 e del 2023, risentendo del rialzo dei tassi di interesse operato negli stessi anni dalla Banca Centrale europea per contrastare l'inflazione. Aumentano anche gli stanziamenti per i redditi da lavoro dipendente, su cui incidono i maggiori stanziamenti legati al rinnovo dei contratti 2022-2024 e quelli per le risorse proprie Ue (+2,7 miliardi), in conseguenza dei previsti maggiori versamenti al bilancio comunitario legati al maggior fabbisogno dello stesso. Registrano altresì una crescita degli stanziamenti il fondo per l'attuazione della delega fiscale (+3,6 miliardi) e il fondo per gli interventi in materia fiscale (+2,2 miliardi), alimentato dalle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, indicate nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per il 2024.

Vengono meno, d'altro canto, i trasferimenti compensativi dell'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti (-12 miliardi) finanziato per il solo 2024 dalla legge di bilancio per il 2024[15].

Nell'ambito delle spese in conto capitale si riducono, in particolare, gli stanziamenti per i crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle strutture produttive del Mezzogiorno (-6,3 miliardi), rifinanziati per 4,5 miliardi nel 2024 con il provvedimento di assestamento per allineare le dotazioni di bilancio all'effettivo tiraggio. Si riducono altresì gli stanziamenti del Fondo per gli apporti al

[15] Nella manovra di finanza pubblica per il 2025, l'esonero contributivo è stato sostituito, per il 2025 e anni successivi, dalla combinazione di un bonus ai titolari di redditi da lavoro dipendente non superiore a 20.000 euro e di una maggiorazione delle detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo pari o superiore a 20.000 euro.

patrimonio destinato di CDP (-2,3 miliardi), rifinanziato per il solo 2024 dal D.L. n.145/2023. Aumentano, d'altro canto, gli stanziamenti del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (+2,1 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (+1,4 miliardi).

Nel successivo biennio, il saldo netto da finanziare a legislazione vigente, per effetto dell'incremento atteso delle entrate finali e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento e si attesta a -143,5 miliardi di euro nel 2026 e a -111,9 miliardi nel 2027.

Nel biennio considerato le entrate finali aumentano di 29,1 miliardi, per effetto del forte incremento delle entrate tributarie (+33,2 miliardi), legato al progressivo miglioramento del quadro macroeconomico. Le spese finali si riducono nel biennio di 38,1 miliardi. Si riducono, in particolare, nell'ambito della spesa corrente, gli stanziamenti per i contributi in conto esercizio agli enti di previdenza (-11,4 miliardi) e, nell'ambito della spesa in conto capitale, gli stanziamenti riferiti ai crediti di imposta fruiti per interventi di efficientamento energetico (-17,1 miliardi).

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare mostra un disavanzo pari a 237,7 miliardi di euro nel 2025, a 198,4 miliardi nel 2026 e a 159 miliardi nel 2027. La differenza tra i due saldi (pari a circa 58,6 miliardi nel 2025, 55 miliardi nel 2026 e 47,2 miliardi nel 2027) è attribuibile in larga parte agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle entrate finali (per circa 41 miliardi annui). La differenza è dovuta alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflette gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione. Per le spese finali si registra, nel 2025, una maggiore dotazione di cassa rispetto alla competenza (per 17,6 miliardi nel 2025, 13,9 miliardi nel 2026 e 6,1 miliardi nel 2027), dovuta alle esigenze di pagamento dei residui. Incidono, in particolare, sulla maggiore dotazione di cassa, i maggiori stanziamenti di cassa relativi ai trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA (1,8 miliardi nel 2025, 1,8 miliardi nel 2026, 0,6 miliardi nel 2027), nell'ambito dei contributi in conto esercizio alle regioni, nonché gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (9 miliardi annui nel triennio 2025-2027), nell'ambito dei Fondi da ripartire, e gli stanziamenti di cassa del Fondo per apporti al Patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti (3,4 miliardi nel 2025), nell'ambito dell'acquisizione di attività finanziarie.

L'avanzo primario in termini di competenza registra un progressivo miglioramento, presentando valori negativi nel 2025 (-72,9 miliardi) e nel 2026 (-32,6 miliardi) e un valore positivo nel 2027 (+3,3 miliardi), per effetto dell'incremento delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali. Anche il risparmio pubblico (pari alla differenza tra le entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) risulta negativo nel 2025 (-39,2 miliardi), per poi ridursi negli anni successivi (-19 miliardi circa nel 2026 e -1,9 miliardi nel 2027).

Tavola II.1.A - Previsioni 2025-2027 - COMPETENZA

(in milioni di euro)

	2024		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2025-2027		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027
ENTRATE					
Tributarie	608.932	621.147	651.034	667.048	684.204
Extra Tributarie	78.386	89.923	82.656	80.292	78.608
Altre	249	1.150	345	346	348
Entrate finali	**687.567**	**712.220**	**734.035**	**747.686**	**763.161**
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	659.610	664.761	666.689	655.430	649.505
Interessi	96.917	97.589	106.210	110.862	115.203
Spese in conto capitale	129.892	150.593	140.253	124.863	110.308
Spese finali	**886.419**	**912.944**	**913.153**	**891.154**	**875.016**
Rimborso prestiti	**328.668**	**316.801**	**283.775**	**331.220**	**304.109**
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	**-69.209**	**-51.281**	**-39.209**	**-18.951**	**-1.895**
Saldo netto da finanziare	**-198.852**	**-200.724**	**-179.117**	**-143.468**	**-111.855**
Avanzo primario	**-101.935**	**-103.134**	**-72.907**	**-32.607**	**3.347**
Ricorso al mercato	**-527.519**	**-517.524**	**-462.893**	**-474.688**	**-415.964**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.1.B - Previsioni 2025-2027 – CASSA

(in milioni di euro)

	2024		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2025-2027		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027
ENTRATE					
Tributarie	587.859	602.063	627.801	643.867	661.044
Extra Tributarie	64.767	76.673	64.894	62.475	60.677
Altre	233	1.134	341	343	344
Entrate finali	**652.860**	**679.870**	**693.036**	**706.684**	**722.065**
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	670.932	675.366	682.509	666.860	659.268
Interessi	96.917	97.587	106.012	111.689	115.928
Spese in conto capitale	135.029	158.506	142.221	126.551	105.899
Spese finali	**902.878**	**931.459**	**930.743**	**905.100**	**881.095**
Rimborso prestiti	**328.668**	**319.072**	**283.775**	**331.220**	**304.109**
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	**-115.222**	**-94.217**	**-95.826**	**-72.207**	**-53.474**
Saldo netto da finanziare	**-250.018**	**-251.588**	**-237.706**	**-198.415**	**-159.030**
Avanzo primario	**-153.101**	**-154.002**	**-131.694**	**-86.726**	**-43.102**
Ricorso al mercato	**-578.685**	**-570.660**	**-521.482**	**-529.635**	**-463.138**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

II.2 Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente, potendo intervenire su spese di fattore legislativo. L'obiettivo è quello di realizzare una allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive capacità di spesa delle Amministrazioni, tenuto conto delle dinamiche connesse all'oramai consolidato impegno pluriennale ad esigibilità. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tavola II.2 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2025-2027. Le rimodulazioni complessive nel presente disegno di legge corrispondono ad un importo non particolarmente significativo rispetto alle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente potenzialmente interessati.

Lo stesso è a dirsi per le rimodulazioni in senso "verticale", ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), che hanno riguardato situazioni del tutto marginali.

Le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, talvolta anche oltre il triennio di riferimento, hanno avuto un impatto più rilevante con riferimento agli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio di circa 165 milioni di euro nel 2025, un incremento delle dotazioni di bilancio nel 2026 pari a circa 363 milioni, di una riduzione nel 2027 pari a circa 176 milioni di euro e negli anni successivi per circa 22 milioni di euro.

Tavola II.3 - Flessibilità nella fase di formazione delle previsioni per Amministrazione

(in milioni di euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2025	2026	2027	anni successivi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	-23,9	0,1	23,8	0,0
MINISTERO DELL'INTERNO	-60,3	41,8	18,5	0,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	-56,9	42,9	14,0	0,0
MINISTERO DELLA DIFESA	-23,6	278,1	-232,7	-21,7
Totale rimodulazioni orizzontali	**-164,7**	**362,9**	**-176,4**	**-21,7**
	Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2025	**2026**	**2027**	**Totale rimodulazioni**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0,0	0,0	1,0	1,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	0,3	0,3	0,0	0,6
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	**0,3**	**0,3**	**1,0**	**1,6**

Nota. Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.

II.3 Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, determinando così il divieto dei tributi di scopo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge come le disposizioni che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate[16]. Le riassegnazioni di entrate determinano in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento incide sulla funzione allocativa del bilancio e può limitare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente al ricorrere di determinate condizioni di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura cosiddetta di "stabilizzazione" prevede la possibilità di iscrivere nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione, favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2025-2027, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata a partire dal disegno di legge di bilancio 2016-2018. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero del turismo.

Le tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate" sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi - oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari il cui ammontare è stabilito per legge[17].

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge, che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 1.016,4 milioni annui. Tali importi sono costituiti dalle previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2024-2026, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, nonché da una nuova stabilizzazione pari a 7 milioni di euro annui.

La revisione degli importi da stabilizzare nel 2025-2027 ha interessato diversi stati di previsione operando a seconda dei casi attraverso un incremento o una riduzione della stabilizzazione.

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio ammonta a circa 917,8 milioni nel 2025, 919,6 milioni nel 2026 e nel 2027 (cfr. Tavole II.3.1 e II.3.2). Si tratta di un ammontare inferiore alla previsione di entrata in quanto, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede

[16] Articolo 24, legge n. 196 del 2009.

[17] Nel disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle disposizioni legislative riportate nella circolare RGS n. 3 del 2024, che sono aggiornate come segue: il decreto legislativo n. 148 del 2023, articolo 27, comma 2 sostituisce il decreto legislativo n. 20 del 2018, articolo 13, comma 2; il decreto-legge n. 512 del 1996, articolo 3, comma 2, si aggiunge alle norme preesistenti.

.

una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa succedutesi negli anni.

Le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2025-2027 rappresentano circa il 6 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2023. Grazie anche all'introduzione della procedura di stabilizzazione, gli importi riassegnati alla spesa in corso di esercizio hanno subito una significativa riduzione rispetto al 2015, sebbene negli ultimi anni si è assistita ad un'inversione di tendenza[18].

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare stanziamenti sovradimensionati dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di procedere anche a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate.

[18] Sono stati riassegnati tramite appositi decreti di variazione circa 16,7 miliardi nel 2015, 10,8 miliardi nel 2016, 10,8 miliardi nel 2017, 8,2 miliardi nel 2018, circa 10,1 miliardi nel 2019, circa 11,2 miliardi nel 2020, circa 15,4 miliardi nel 2021, circa 14,8 miliardi nel 2022 e, infine, circa 15,3 miliardi nel 2023. Nel 2021 e nel 2022 il volume delle riassegnazioni di entrate mostra un notevole incremento rispetto agli anni precedenti, avvicinandosi a quello osservato nel 2015. Principalmente tale aumento è dovuto alle estinzioni anticipate dei mutui delle Regioni ed enti locali concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle ristrutturazioni del debito favorite dall'art. 1, comma 789, della legge 178/2020, le quali hanno quindi determinato un aumento delle riassegnazioni in spesa al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

Tavola II.3.1 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e missione *(all'euro).*

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2025	Importo stabilizzato 2026	Importo stabilizzato 2027
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	180.500	180.500	180.500
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.669.179	2.669.179	2.669.179
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	3.499.500	3.499.500	3.499.500
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	245.000.000	245.000.000	245.000.000
	Debito pubblico	300.000.000	300.000.000	300.000.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	Regolazione dei mercati	23.625.000	23.625.000	23.625.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giustizia	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.000.000	1.000.000	1.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	Ordine pubblico e sicurezza	18.210.000	18.210.000	18.210.000
	Soccorso civile	10.322.431	10.322.431	10.322.431
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	16.924.504	16.924.504	16.924.504
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	56.417.361	59.404.813	59.404.813
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.226.178	11.283.250	11.283.250
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	56.594.437	56.538.940	56.538.940
	Infrastrutture pubbliche e logistica	3.437.113	3.437.113	3.437.113
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.205.921	9.199.343	9.199.343
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.589.380	1.589.380	1.589.380
MINISTERO DELLA DIFESA	Difesa e sicurezza del territorio	12.982.851	12.953.078	12.953.078
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.872.500	5.872.500	5.872.500
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.091.993	28.987.394	28.987.394
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.106.336	5.112.631	5.112.631
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	200.000	200.000	200.000
MINISTERO DELLA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	580.000	580.000	580.000
MINISTERO DELLA SALUTE	Tutela della salute	8.735.778	8.714.501	8.714.501
	TOTALE	**917.759.777**	**919.592.872**	**919.592.872**

Tavola II.3.2 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e categoria economica *(all'euro).*

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2025	Importo stabilizzato 2026	Importo stabilizzato 2027
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	100.000	100.000	100.000
	CONSUMI INTERMEDI	248.565.000	248.565.000	248.565.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	91.757.994	91.757.994	91.757.994
	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000	15.000	15.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY				
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23.625.000	23.625.000	23.625.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
	CONSUMI INTERMEDI	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.500.000	3.500.000	3.500.000
MINISTERO DELL'INTERNO				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.110.000	22.110.000	22.110.000
	CONSUMI INTERMEDI	6.422.431	6.422.431	6.422.431
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.462.252	8.462.252	8.462.252
	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	8.462.252	8.462.252	8.462.252
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA				
	CONSUMI INTERMEDI	15.658.539	18.703.063	18.703.063
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	51.000.000	51.000.000	51.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	500.000	500.000	500.000
	PUBBLICHE	485.000	485.000	485.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.371.000	1.371.000	1.371.000
	CONSUMI INTERMEDI	64.258.674	64.196.599	64.196.599
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	800.000	800.000	800.000
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.545.000	1.545.000	1.545.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.262.797	1.262.797	1.262.797
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
	CONSUMI INTERMEDI	8.000	8.000	8.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.569.380	1.569.380	1.569.380
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	12.000	12.000	12.000
MINISTERO DELLA DIFESA				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.185.136	2.185.136	2.185.136
	CONSUMI INTERMEDI	45.220.573	44.086.201	44.086.201
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.500.000	1.500.000	1.500.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE				
	CONSUMI INTERMEDI	4.151.336	4.207.631	4.157.631
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	850.000	800.000	850.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	305.000	305.000	305.000
MINISTERO DELLA CULTURA				
	CONSUMI INTERMEDI	480.000	480.000	480.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DELLA SALUTE				
	CONSUMI INTERMEDI	3.999.970	3.999.501	3.999.501
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.735.808	4.715.000	4.715.000
	TOTALE	**917.759.777**	**919.592.872**	**919.592.872**

II.4.1 Il Disegno di legge di bilancio a Legislazione vigente – Entrate

1. Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2025-2027 sono illustrate nelle tavole II.4.1.a e II.4.1.b. Le risultanze contabili, esposte per titoli e categorie economiche, evidenziano le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2025, poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2024, sia con quelle assestate integrate con gli effetti derivanti dai provvedimenti normativi di urgenza approvati successivamente alla presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 734.035 milioni nel 2025, in 747.686 milioni nel 2026 e in 763.161 milioni nel 2027; in termini di cassa il profilo atteso è di 693.036 milioni, 706.684 milioni e 722.065 milioni, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 651.034 milioni nel 2025 a 667.048 milioni nel 2026 e a milioni 684.204 nel 2027, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto e che passano da 627.801 milioni nel 2025 a 643.867 milioni nel 2026 e a 661.044 nel 2027.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola II.4.1.a) e quanto si prevede di incassare (Tavola II.4.1.b) per il triennio 2025-2027 risulta essere significativa per alcune specifiche categorie. In particolare, i principali scostamenti si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (ove sono inclusi tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 9.980 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 13.250 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari, per l'anno 2025, sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e riflettono gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 82.656 milioni, 80.292 milioni e 78.608 milioni in termini di competenza, e a 64.894 milioni, 62.475 milioni e 60.677 milioni in termini di cassa, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche in alcune categorie delle entrate extra-tributarie si evidenziano differenze rilevanti tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, per effetto dell'attività di accertamento e controllo amministrativo e fiscale. Si fa riferimento in particolare alle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti, tra cui si considerano le sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette ed indirette, le sanzioni di carattere amministrativo e le multe connesse alle violazioni del codice della strada, nonché quelle di tipo finanziario, tra cui rientrano, in particolare, quelle relative agli interessi legati alla riscossione delle imposte dirette.

I proventi ricompresi in tale categoria di entrata si attestano a 19.527 milioni di euro per l'anno 2025, a 19.564 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19.583 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di competenza, e a 4.788 milioni di euro, a 4.842 milioni di euro e a 4.877 milioni di euro in termini di cassa per i corrispondenti anni.

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2024, le entrate finali attese per il 2025 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole II.4.1.a e II.4.1.b), pari rispettivamente a 28.595 milioni di euro e a 22.806 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'aumento stimato per le entrate tributarie di 29.887 milioni di euro in termini di competenza e di 25.738 milioni di euro in termini di cassa; dalla riduzione per le entrate extra-tributarie di 1.239 milioni di euro per la competenza e di 2.891 milioni di euro per la cassa; dal decremento delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossioni di crediti per 54 milioni di euro in termini di competenza e per 41 milioni di euro in termini di cassa. Per le entrate tributarie, la diversa variazione tra le previsioni di competenza e quelle di cassa rispetto alle corrispondenti previsioni assestate per il

2024, sopra evidenziata, è da imputarsi alla definizione maggiormente prudenziale, per il triennio di formazione delle previsioni di competenza per le riscossioni da ruoli.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2024 è dovuta in gran parte alle prospettive in aumento delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza +20.859 milioni di euro, cassa +17.992 milioni di euro) nonché dall'incremento del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +8.787 milioni di euro, cassa +7.543 milioni di euro), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2024, la variazione in diminuzione delle entrate da contributi versati allo Stato (competenza -1.721 milioni di euro, cassa -1.730 milioni di euro) e delle altre entrate extra tributarie (competenza -2.770 milioni di euro, cassa -2.692 milioni di euro), parzialmente compensate dall'aumento delle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e di illeciti (competenza +2.215 milioni di euro, cassa +842 milioni di euro) e dalle entrate afferenti alla gestione dei beni dello Stato (competenza +992 milioni di euro, cassa +999 miliardi di euro).

Con riferimento, infine, alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, la variazione è ascrivibile, principalmente, alla riduzione per il triennio 2025-2027 della previsione attesa sulle entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato (competenza -51 milioni di euro, cassa -38 milioni di euro).

Nelle Tavole II.4.1.c e II.4.1.d sono infine esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2025-2027 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche il gettito atteso nel 2025 è, nel complesso, pari a 256.349 milioni, di cui 245.715 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 61.392 milioni, di cui 57.624 milioni imputabili all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario ammonta a 206.546 milioni, di cui 187.249 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2025 è complessivamente pari a 249.480 milioni, di cui 245.715 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 58.923 milioni, di cui 57.624 milioni afferenti all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito imputabile all'imposta sul valore aggiunto ammonta a 192.717 milioni, di cui 187.249 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola II.4.1.a -Entrate di competenza. Previsioni 2025 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2024

(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni a legislazione vigente DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	**608.932**	**621.147**	**651.034**	**667.048**	**684.204**	**42.102**	**6,9**	**29.887**	**4,8**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	329.144	344.645	365.504	374.512	384.757	36.361	11,0	20.859	6,1
Tasse e imposte sugli affari	227.762	224.736	233.523	239.550	245.448	5.761	2,5	8.787	3,9
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.752	33.689	33.615	34.442	35.241	-136	-0,4	-73	-0,2
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.245	11.303	11.428	11.508	11.507	183	1,6	125	1,1
Tasse e imposte su attivita' di gioco	7.029	6.774	6.964	7.036	7.251	-65	-0,9	190	2,8
EXTRATRIBUTARIE	**78.386**	**83.895**	**82.656**	**80.292**	**78.608**	**4.270**	**5,4**	**-1.239**	**-1,5**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.500	3.400	3.300	3.600	3.800	-200	-5,7	-100	-2,9
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.572	1.649	1.754	1.753	1.752	181	11,5	105	6,4
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.309	1.325	2.317	1.377	1.126	1.008	77,0	992	74,9
Entrate di tipo finanziario	11.357	10.368	10.211	10.419	10.702	-1.146	-10,1	-156	-1,5
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.076	17.312	19.527	19.564	19.583	2.451	14,4	2.215	12,8
Entrate da contributi versati allo Stato	9.291	10.559	8.838	8.725	8.418	-453	-4,9	-1.721	-16,3
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.395	9.196	9.379	9.096	8.728	-16	-0,2	183	2,0
Partite che si compensano nella spesa	600	590	605	605	605	5	0,8	15	2,5
Altre entrate extratributarie	24.286	29.496	26.725	25.153	23.895	2.439	10,0	-2.770	-9,4
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**249**	**399**	**345**	**346**	**348**	**96**	**38,3**	**-54**	**-13,5**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	12	12	12	-3	-20,0	-3	-20,0
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	234	384	333	334	336	99	42,1	-51	-13,3
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOTALE ENTRATE FINALI	**687.567**	**705.441**	**734.035**	**747.686**	**763.161**	**46.468**	**6,8**	**28.595**	**4,1**

Tavola II.4.1.b - Entrate di cassa. Previsioni 2025 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2024

(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni a legislazione vigente DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	**587.859**	**602.063**	**627.801**	**643.867**	**661.044**	**39.941**	**6,8**	**25.738**	**4,3**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	321.073	337.532	355.524	364.581	374.857	34.451	10,7	17.992	5,3
Tasse e imposte sugli affari	214.727	212.732	220.274	226.306	232.195	5.548	2,6	7.543	3,5
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.779	33.716	33.601	34.427	35.225	-177	-0,5	-114	-0,3
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.247	11.305	11.430	11.510	11.509	183	1,6	125	1,1
Tasse e imposte su attivita' di gioco	7.034	6.779	6.971	7.043	7.258	-63	-0,9	192	2,8
EXTRATRIBUTARIE	**64.767**	**67.786**	**64.894**	**62.475**	**60.677**	**127**	**0,2**	**-2.891**	**-4,3**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.503	3.402	3.304	3.604	3.804	-199	-5,7	-98	-2,9
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.577	1.655	1.761	1.760	1.759	184	11,7	106	6,4
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.296	1.311	2.311	1.370	1.119	1.015	78,3	999	76,2
Entrate di tipo finanziario	9.977	9.019	8.222	8.436	8.722	-1.755	-17,6	-797	-8,8
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	5.644	3.946	4.788	4.842	4.877	-857	-15,2	842	21,3
Entrate da contributi versati allo Stato	9.288	10.549	8.819	8.707	8.400	-468	-5,0	-1.730	-16,4
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.650	7.870	8.334	8.044	7.723	-317	-3,7	464	5,9
Partite che si compensano nella spesa	600	590	605	605	605	5	0,8	15	2,5
Altre entrate extratributarie	24.232	29.443	26.751	25.106	23.668	2.519	10,4	-2.692	-9,1
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**233**	**382**	**341**	**343**	**344**	**108**	**46,2**	**-41**	**-10,6**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	12	12	12	-3	-20,0	-3	-20,0
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	218	367	329	331	332	111	50,8	-38	-10,2
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOTALE ENTRATE FINALI	**652.860**	**670.231**	**693.036**	**706.684**	**722.065**	**40.176**	**6,2**	**22.806**	**3,4**

Tavola II.4.1.c - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2025-2027

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
ENTRATE TRIBUTARIE	**616.221**	**632.129**	**649.236**	**34.813**	**34.919**	**34.969**	**651.034**	**667.048**	**684.204**
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	245.715	253.014	259.769	10.634	10.679	10.722	256.349	263.693	270.491
Imposta sul reddito delle società	57.624	60.503	64.663	3.768	3.698	3.766	61.392	64.201	68.429
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	37.270	36.154	35.344	300	300	300	37.570	36.454	35.644
Imposta sul valore aggiunto	187.249	192.962	198.665	19.297	19.428	19.365	206.546	212.390	218.030
Registro e bollo	14.306	14.290	14.391	206	206	206	14.512	14.496	14.597
Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	31.037	31.566	32.130	20	20	20	31.057	31.586	32.150
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.428	11.508	11.507	0	0	0	11.428	11.508	11.507
Tasse e imposte da attività di gioco	6.964	7.036	7.251	0	0	0	6.964	7.036	7.251

Tavola II.4.1.d - Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2025-2027

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
ENTRATE TRIBUTARIE	**616.210**	**632.118**	**649.224**	**11.591**	**11.749**	**11.821**	**627.801**	**643.867**	**661.044**
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	245.715	253.014	259.769	3.765	3.851	3.926	249.480	256.865	263.695
Imposta sul reddito delle società	57.624	60.503	64.663	1.299	1.233	1.299	58.923	61.736	65.962
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	37.271	36.155	35.345	86	88	90	37.357	36.243	35.434
Imposta sul valore aggiunto	187.249	192.962	198.665	5.468	6.356	6.288	192.717	199.318	204.953
Registro e bollo	14.308	14.291	14.392	69	67	65	14.377	14.359	14.458
Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	31.037	31.566	32.130	15	15	15	31.052	31.581	32.145
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.429	11.509	11.508	1	0	0	11.430	11.510	11.509
Tasse e imposte da attività di gioco	6.968	7.040	7.255	4	4	4	6.971	7.043	7.258

II.4.2 Il Disegno di legge di bilancio a Legislazione vigente – Spese

L'articolazione del disegno di legge di bilancio 2025-2027 in missioni, programmi e, a fini conoscitivi, in azioni, vede alcuni cambiamenti rispetto all'esercizio 2024. Il confronto tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti è stato reso possibile da una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2023 e 2024, per allineare questi ultimi alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2025-2027 (Tavole II.4.2.A e II.4.2.B).

Le previsioni di spesa per il 2025 a legislazione vigente, pari a circa 1.197 miliardi per la competenza e a 1.215 miliardi per la cassa, diminuiscono rispetto alle previsioni assestate del 2024 di 32,8 miliardi per la competenza e di 36 miliardi per la cassa.

Di seguito, sono illustrate, in maggiore dettaglio, le principali variazioni di competenza per missione del bilancio. In particolare, l'analisi cerca di evidenziare la tendenziale evoluzione della spesa prevista per l'esercizio 2025 nel confronto con le previsioni assestate dell'esercizio precedente.

Per brevità vengono analizzate solo le **missioni finanziariamente più consistenti** (con uno stanziamento di competenza almeno pari a un miliardo di euro nel 2025) che denotano **variazioni più significative** (con incrementi o diminuzioni almeno del 10 per cento rispetto alle previsioni assestate 2024).

La missione 4 **L'Italia in Europa e nel mondo** registra un incremento di 6,2 miliardi (+19,1 per cento rispetto alle previsioni assestate 2024). L'aumento è concentrato principalmente nel programma 4.10 *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* e, in particolare, è legato sia all'incremento di stanziamenti Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu - Italia (+4 miliardi circa, come previsto dal decreto-legge n. 19 del 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"-PNRR), sia alle maggiori risorse destinate a finanziare il bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo e sull'IVA (+2,6 miliardi). Anche le previsioni relative al fondo per le opere indifferibili sono in aumento di 2,1 miliardi circa, come previsto già nella programmazione pluriennale della legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 2022). Le risorse del fondo sono finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nell'ambito dei contratti pubblici e delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

La missione 8 **Soccorso civile** è in diminuzione di 1,6 miliardi (-24,4 per cento rispetto alle previsioni assestate 2024). Nel programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* (-0,9 miliardi circa), le riduzioni principali riguardano i trasferimenti alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del 2023 (-0,5 miliardi), in linea con la programmazione pluriennale della legge di bilancio 2024 e i trasferimenti ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (-0,2 miliardi), alcuni dei quali sono finanziati dal Fondo complementare per il PNRR. Nello stesso programma, a parziale compensazione, aumentano le risorse destinate alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 (come previsto dalla legge di bilancio 2024). Nell'ambito del programma 8.5 *Protezione civile* (-0,4 miliardi), la variazione negativa riguardante il Fondo per le emergenze nazionali (-0,3 miliardi rispetto all'assestato 2024) è meno marcata di quanto sia stato previsto dalla programmazione pluriennale della legge di bilancio 2024, poiché il decreto-legge n. 39 del 2024 ha autorizzato ulteriori nuove risorse per fronteggiare le emergenze dovute ad eventi calamitosi, pari a 0,1 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

La missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** diminuisce di 0,8 miliardi (-33,4 per cento rispetto all'assestato 2024). In particolare, nel programma 9.2 *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (-0,7 miliardi) giunge a scadenza lo stanziamento sul Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per i meno abbienti, istituito dalla legge di bilancio n.197 del 2022 e rifinanziato per il 2024 dalla legge di bilancio n. 213 del 2023. Analogamente, diverse altre voci di spesa del programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità*

agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (-0,15 miliardi circa) erano già previste in riduzione dall'ultima legge di bilancio, tra queste, le assegnazioni all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per il rilascio di garanzie per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole e della pesca e i contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo. Gli stanziamenti per gli interventi complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito dei contratti di filiera scontano invece anche le riduzioni disposte dal decreto-legge n. 19 del 2024. Nello stesso programma, a parziale compensazione, aumentano le risorse da assegnare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** riflette una diminuzione di 0,2 miliardi (-14,5 per cento rispetto alle previsioni assestate del 2024), in gran parte riferibile al programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico.* Si tratta, nello specifico, di riduzioni già incorporate nella previsione 2024-2026 e che riguardano, tra le altre cose, il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (-0,15 miliardi), il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli (-0,1 miliardi) e i trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'erogazione del contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico (-0,2 miliardi). Nello stesso programma, a parziale compensazione, alcune voci di spesa sono previste in aumento; in particolare, la già citata Cassa per i servizi energetici e ambientali vede aumentare rispetto al 2024 i trasferimenti da destinare alla fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti alle attività nucleari residue e alle connesse misure di compensazione territoriale (+0,15 miliardi). La fiscalizzazione, istituita con la legge di bilancio 2023 in attuazione del PNRR (obiettivo M1C2-7), comporta che questi oneri generali di sistema non siano più riscossi in tariffa dai fornitori di energia elettrica. Aumentano, tra le altre cose, anche le dotazioni per i progetti connessi all'utilizzo dell'idrogeno e per la decarbonizzazione dei processi industriali nei settori più inquinanti e difficili da riconvertire (+0,1 miliardi). Come previsto dal decreto-legge n. 19 del 2024, su tali progetti sono state spostate alcune risorse originariamente destinate ad altri investimenti non più finanziati dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** vede decrementare le proprie dotazioni rispetto all'assestato 2024 di 11,9 miliardi (-14,4 per cento). Nel programma 11.9 *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (-7,4 miliardi) l'andamento declinante riguarda prevalentemente alcuni crediti di imposta, come quelli per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno (-6,3 miliardi), introdotti con la legge di bilancio 2020 e da ultimo oggetto di intervento con la legge di assestamento per il 2024 (per allineare le dotazioni di bilancio all'effettivo tiraggio), esercizio in cui giungono a scadenza. Ulteriori diminuzioni riguardano i crediti d'imposta fruiti dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie (-0,8 miliardi). Allo stesso modo, i crediti di imposta fruiti dai fornitori per gli interventi di efficienza energetica, rischio sismico, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici riflettono una dinamica discendente (-0,4 miliardi), anche per il venir meno delle maggiori risorse stanziate nel 2024 in sede di assestamento. Da segnalare, infine, le riduzioni relative al programma 11.8 *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (-2,1 miliardi) per il venir meno delle dotazioni del Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti (rifinanziato per il solo 2024 dal decreto-legge n.145 del 2023) e quelle del programma 11.7 *Incentivazione del sistema produttivo* (-2,1 miliardi), dove, tra le altre cose, diminuiscono gli stanziamenti del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (-1 miliardo).

La missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** registra una diminuzione di 0,9 miliardi, pari a -11,2 per cento rispetto all'assestato 2024. Le variazioni più significative risultano perlopiù coerenti con la programmazione pluriennale dell'ultima legge di bilancio. Tra le

riduzioni del programma 14.10 *Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (-1,1 miliardi circa), si segnalano quelle relative alle spese per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali previsti dal trattato di amicizia, partecipazione e cooperazione firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 (-0,4 miliardi circa) e quelle sulle dotazioni del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (-0,6 miliardi). Nella stessa missione, a parziale compensazione, denotano un andamento crescente il programma 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture* (+0,3 miliardi) per le spese di edilizia sanitaria pubblica e il programma 14.5 *Sistemi idrici e idraulici* (+0,2 miliardi) per la reiscrizione di economie relative al Piano straordinario invasi.
La missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** riflette una diminuzione di circa 0,4 miliardi (-11,8 per cento) concentrata in due programmi. Nel dettaglio, nel programma 18.20 *Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica,* la diminuzione (-0,2 miliardi circa nel 2025) è riconducibile al Fondo rotativo italiano per il clima per il quale vengono meno le maggiori risorse stanziate per il 2024 (decreto-legge n. 181 del 2023), mentre la flessione relativa al programma 18.12 *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico* (-0,2 miliardi) riguarda prevalentemente le spese per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In quest'ultimo programma di spesa, le diminuzioni sono parzialmente compensate da alcuni incrementi, come quelli relativi alle assegnazioni alla regione Calabria per gli interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico (risorse autorizzate dal decreto-legge n. 44 del 2023 e rimodulate in attuazione del decreto-legge n. 60 del 2024).

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** vede un aumento di 1,4 miliardi (+10,3 per cento) nell'ambito dell'unico programma di spesa, il 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici territoriali*. L'incremento interessa, in particolare, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (+1,4 miliardi), le cui dotazioni pluriennali sono inserite nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tavola II.4.2.A - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2025-2027. COMPETENZA

(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Previsioni a legislazione vigente [1] DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024 riclassificate		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.076,3	3.536,4	3.054,6	3.302,9	3.560,6	3.035,1	2.674,9	506,0	16,6	257,7	7,8
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	870,6	1.064,3	882,0	942,7	944,7	789,0	772,9	62,7	7,1	2,0	0,2
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	143.042,1	146.867,2	147.385,9	150.384,7	150.188,0	149.139,4	147.014,9	2.802,1	1,9	-196,7	-0,1
L'Italia in Europa e nel mondo	91.183,7	88.519,0	32.570,6	32.397,7	38.584,2	41.906,3	40.866,7	6.013,5	18,5	6.186,5	19,1
Difesa e sicurezza del territorio	27.540,2	28.771,5	29.015,5	30.196,0	27.858,0	27.691,4	28.268,9	-1.157,5	-4,0	-2.338,0	-7,7
Giustizia	11.351,0	12.130,9	11.455,7	11.871,8	11.960,3	11.583,2	11.253,1	504,5	4,4	88,4	0,7
Ordine pubblico e sicurezza	13.306,4	14.207,9	12.953,0	13.841,3	13.468,8	13.181,6	13.322,6	515,8	4,0	-372,5	-2,7
Soccorso civile	5.020,0	7.722,5	5.814,3	6.642,9	5.023,2	5.253,9	5.188,0	-791,1	-13,6	-1.619,6	-24,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.474,1	2.641,1	2.484,7	2.500,3	1.665,5	1.298,4	1.105,6	-819,2	-33,0	-834,8	-33,4
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.369,4	18.183,6	1.109,2	1.261,7	1.078,8	1.048,0	1.184,8	-30,4	-2,7	-182,9	-14,5
Competitivita' e sviluppo delle imprese	35.553,2	53.077,7	63.632,5	82.927,1	71.024,0	64.750,0	44.253,7	7.391,5	11,6	-11.903,1	-14,4
Regolazione dei mercati	51,7	58,9	42,0	40,7	37,7	38,3	37,7	-4,2	-10,1	-3,0	-7,4
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.557,4	18.626,2	17.641,1	17.786,7	17.626,4	14.473,3	20.439,0	-14,7	-0,1	-160,3	-0,9
Infrastrutture pubbliche e logistica	7.613,7	8.158,0	8.207,2	8.282,7	7.351,5	7.580,1	9.542,1	-855,7	-10,4	-931,1	-11,2
Comunicazioni	1.092,7	1.133,7	1.370,9	1.425,1	963,4	895,7	778,4	-407,5	-29,7	-461,7	-32,4
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	530,4	535,9	497,0	497,0	477,3	458,1	304,9	-19,7	-4,0	-19,7	-4,0
Ricerca e innovazione	4.858,5	5.070,1	4.862,5	4.899,4	4.852,9	4.742,3	4.505,6	-9,6	-0,2	-46,5	-0,9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.331,0	4.557,3	3.088,0	3.369,2	2.971,0	2.982,7	2.264,9	-117,0	-3,8	-398,2	-11,8
Casa e assetto urbanistico	1.053,5	1.091,5	862,9	874,8	579,3	544,6	157,9	-283,5	-32,9	-295,4	-33,8
Tutela della salute	2.799,3	3.148,4	1.930,1	2.008,8	1.975,1	1.809,9	1.511,4	45,0	2,3	-33,7	-1,7
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.677,1	3.467,9	3.397,6	3.425,4	3.447,4	3.168,3	3.299,3	49,8	1,5	22,0	0,6
Istruzione scolastica	51.879,6	57.093,9	52.090,0	52.608,5	56.544,5	56.576,2	56.650,6	4.454,5	8,6	3.935,9	7,5
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.000,7	11.437,6	11.446,3	11.369,1	11.651,8	11.309,6	11.222,8	205,5	1,8	282,6	2,5
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.769,9	60.072,2	63.174,3	63.190,6	65.415,3	66.901,9	67.735,7	2.241,0	3,5	2.224,7	3,5
Politiche previdenziali	113.568,0	119.901,0	135.111,0	135.203,4	125.374,5	114.699,6	112.930,6	-9.736,4	-7,2	-9.828,8	-7,3
Politiche per il lavoro	18.780,9	16.549,3	17.732,4	17.784,1	17.711,0	17.361,7	17.014,0	-21,5	-0,1	-73,1	-0,4
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.157,1	3.345,9	3.229,7	3.331,6	3.343,8	3.210,4	3.196,6	114,1	3,5	12,2	0,4
Sviluppo e riequilibrio territoriale	9.712,9	9.536,2	13.486,8	13.478,0	14.864,6	8.788,8	9.533,6	1.377,9	10,2	1.386,7	10,3
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	107.596,7	108.358,4	118.889,9	123.146,6	121.732,8	121.258,2	121.455,6	2.842,9	2,4	-1.413,8	-1,1
Giovani e sport	929,5	1.058,4	936,8	1.096,8	1.007,0	980,8	706,2	70,2	7,5	-89,8	-8,2
Turismo	404,3	446,0	347,4	358,4	344,7	230,7	186,1	-2,8	-0,8	-13,7	-3,8
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.788,1	5.096,9	4.457,4	4.421,0	4.605,3	4.357,4	4.462,3	147,9	3,3	184,3	4,2
Fondi da ripartire	19.546,1	10.607,6	23.530,3	17.225,6	25.706,8	25.571,4	23.923,9	2.176,5	9,2	8.481,2	49,2
Debito pubblico	385.237,9	388.628,0	418.396,5	407.651,7	382.988,1	434.757,8	411.359,8	-35.408,4	-8,5	-24.663,5	-6,1
Totale	**1.183.724,0**	**1.214.701,4**	**1.215.086,1**	**1.229.744,1**	**1.196.928,2**	**1.222.374,5**	**1.179.125,2**	**-18.157,9**	**-1,5**	**-32.816,0**	**-2,7**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.B - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2025-2027. CASSA

(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024 riclassificate		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.076,3	3.644,6	3.054,2	3.305,2	3.564,1	3.038,5	2.672,1	509,8	16,7	258,9	7,8
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	871,0	1.084,0	882,0	942,0	944,7	789,0	772,9	62,7	7,1	2,7	0,3
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	147.391,0	150.961,8	148.752,6	152.672,3	153.265,3	151.297,6	147.909,6	4.512,7	3,0	593,0	0,4
L'Italia in Europa e nel mondo	91.183,7	88.526,9	32.610,6	32.486,8	38.584,2	41.906,3	40.866,7	5.973,5	18,3	6.097,4	18,8
Difesa e sicurezza del territorio	27.586,2	28.982,8	29.289,2	30.467,7	28.114,5	27.710,3	28.461,0	-1.174,8	-4,0	-2.353,2	-7,7
Giustizia	11.365,2	12.245,4	11.500,7	11.934,7	11.960,3	11.583,3	11.253,2	459,6	4,0	25,6	0,2
Ordine pubblico e sicurezza	13.441,3	14.428,9	13.016,1	13.939,5	13.468,8	13.181,3	13.321,3	452,7	3,5	-470,7	-3,4
Soccorso civile	5.185,8	8.673,0	6.693,5	7.592,7	5.733,2	6.289,9	5.288,0	-960,3	-14,3	-1.859,4	-24,5
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.583,0	2.896,0	2.884,7	2.923,2	1.765,5	1.298,4	1.105,6	-1.119,2	-38,8	-1.157,7	-39,6
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.545,1	18.281,9	1.109,2	1.257,7	1.078,8	1.048,0	1.184,8	-30,4	-2,7	-178,9	-14,2
Competitivita' e sviluppo delle imprese	40.766,4	57.744,6	69.632,7	89.126,1	74.514,0	64.750,0	44.253,7	4.881,3	7,0	-14.612,2	-16,4
Regolazione dei mercati	51,7	79,1	42,0	41,2	37,7	38,3	37,7	-4,2	-10,1	-3,5	-8,5
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.612,3	20.452,4	17.641,1	17.882,2	17.656,6	14.473,3	20.389,0	15,5	0,1	-225,7	-1,3
Infrastrutture pubbliche e logistica	7.599,4	7.630,9	8.284,7	8.344,2	6.963,2	8.007,0	9.442,1	-1.321,4	-16,0	-1.381,0	-16,6
Comunicazioni	1.092,7	1.361,1	1.370,9	1.428,1	1.107,2	895,5	778,1	-263,8	-19,2	-320,9	-22,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	530,4	572,7	497,0	497,0	477,5	458,1	304,9	-19,5	-3,9	-19,5	-3,9
Ricerca e innovazione	4.876,9	5.948,4	5.115,8	5.174,3	4.977,9	4.727,5	4.507,5	-137,8	-2,7	-196,4	-3,8
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.885,4	5.225,7	3.163,0	3.446,4	3.052,8	2.982,3	2.264,5	-110,3	-3,5	-393,6	-11,4
Casa e assetto urbanistico	1.053,5	1.102,7	862,9	877,8	579,3	544,6	157,9	-283,5	-32,9	-298,4	-34,0
Tutela della salute	2.799,3	3.211,4	1.930,1	2.733,3	1.975,1	1.809,9	1.511,4	45,0	2,3	-758,2	-27,7
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.948,3	3.936,2	3.501,7	3.909,2	3.568,4	3.168,3	3.299,3	66,7	1,9	-340,8	-8,7
Istruzione scolastica	52.113,7	58.312,5	52.765,0	53.864,6	56.885,5	56.576,1	56.676,2	4.120,5	7,8	3.020,9	5,6
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.924,9	12.221,3	11.514,5	11.446,6	11.824,8	11.309,6	11.222,8	310,3	2,7	378,2	3,3
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.769,9	60.787,5	63.174,3	63.621,6	66.414,9	67.638,7	67.845,6	3.240,7	5,1	2.793,3	4,4
Politiche previdenziali	113.568,0	119.901,1	135.111,0	135.203,4	125.374,5	114.699,6	112.930,6	-9.736,4	-7,2	-9.828,8	-7,3
Politiche per il lavoro	19.362,6	16.416,6	17.732,4	17.358,8	17.711,0	17.361,7	17.014,0	-21,5	-0,1	352,2	2,0
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.498,8	4.163,9	3.489,8	3.813,5	3.373,8	3.210,4	3.196,6	-116,0	-3,3	-439,7	-11,5
Sviluppo e riequilibrio territoriale	3.567,7	4.086,7	8.582,3	8.573,5	8.587,8	8.145,7	4.301,8	5,5	0,1	14,3	0,2
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	108.154,7	110.618,3	119.916,0	124.234,4	123.345,4	121.705,8	121.896,5	3.429,4	2,9	-889,0	-0,7
Giovani e sport	929,5	1.068,4	936,8	1.100,0	1.007,0	980,8	706,2	70,2	7,5	-93,0	-8,5
Turismo	404,5	626,7	347,4	358,4	344,7	230,7	186,1	-2,8	-0,8	-13,7	-3,8
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.805,7	5.462,8	4.658,5	4.685,5	4.607,6	4.306,4	4.416,1	-50,9	-1,1	-77,9	-1,7
Fondi da ripartire	32.653,0	12.621,2	33.086,3	25.365,8	38.862,5	34.571,4	32.944,9	5.776,2	17,5	13.496,7	53,2
Debito pubblico	385.237,9	388.628,2	418.396,5	409.922,9	382.789,9	435.585,2	412.085,0	-35.606,6	-8,5	-27.133,0	-6,6
Totale	**1.203.435,5**	**1.231.905,5**	**1.231.545,5**	**1.250.530,6**	**1.214.518,3**	**1.236.319,6**	**1.185.203,9**	**-17.027,2**	**-1,4**	**-36.012,3**	**-2,9**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.C - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2024 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2025-2027 - Competenza

(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	104.588	107.211	112.711	112.897	112.491	8.124	7,77	5.500	5,13
Consumi intermedi	15.100	16.047	15.915	15.104	14.979	815	5,40	-131	-0,82
IRAP	5.538	5.722	5.717	5.719	5.701	179	3,23	-5	-0,09
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	374.694	378.054	370.071	359.416	355.956	-4.624	-1,23	-7.984	-2,11
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	14.691	14.997	14.623	14.469	14.200	-68	-0,47	-375	-2,50
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	160.830	163.803	163.454	162.863	161.190	2.624	1,63	-349	-0,21
- Regioni e province autonome	136.851	139.518	139.594	139.490	137.288	2.743	2,00	76	0,05
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.550	13.948	13.255	13.071	13.584	-295	-2,18	-694	-4,97
- Altre amministrazioni	10.429	10.337	10.606	10.301	10.317	177	1,70	269	2,60
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	199.173	199.254	191.994	182.085	180.567	-7.180	-3,60	-7.260	-3,64
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	9.932	10.221	9.895	9.812	9.996	-37	-0,37	-326	-3,19
Trasferimenti correnti a imprese	9.945	10.022	9.322	8.762	8.514	-623	-6,27	-700	-6,99
Trasferimenti correnti a estero	1.519	1.639	1.645	1.791	1.749	126	8,30	6	0,38
Risorse proprie UE	20.160	19.860	22.560	24.060	24.860	2.400	11,90	2.700	13,60
Interessi passivi e altri oneri finanziari	96.917	97.589	106.210	110.862	115.203	9.294	9,59	8.621	8,83
Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.233	103.193	101.920	101.315	100.455	2.688	2,71	-1.273	-1,23
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0		0	
Altre uscite correnti	5.006	5.022	3.251	3.294	3.294	-1.755	-35,06	-1.771	-35,27
Fondi da ripartire di parte corrente	13.895	7.771	13.683	13.259	11.510	-212	-1,53	5.911	76,07
TOTALE SPESE CORRENTI	**756.526**	**762.351**	**772.900**	**766.291**	**764.708**	**16.373**	**2,16**	**10.549**	**1,38**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**659.610**	**664.761**	**666.689**	**655.430**	**649.505**	**7.080**	**1,07**	**1.928**	**0,29**
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	11.823	12.090	13.424	12.528	13.323	1.601	13,54	1.334	11,03
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	42.551	42.740	47.423	41.392	41.013	4.872	11,45	4.684	10,96
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	27.147	27.229	32.810	28.243	28.491	5.663	20,86	5.581	20,50
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	15.404	15.511	14.614	13.149	12.522	-791	-5,13	-897	-5,79
- Regioni e province autonome	5.730	5.753	5.169	4.632	4.756	-561	-9,79	-583	-10,14
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	7.962	8.009	8.140	7.430	6.635	178	2,23	131	1,63
- Altre amministrazioni	1.712	1.749	1.304	1.087	1.131	-408	-23,81	-445	-25,42
Contributi agli investimenti ad imprese	59.783	80.105	70.473	62.011	47.887	10.690	17,88	-9.632	-12,02
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	406	409	90	97	77	-316	-77,82	-319	-77,98
Contributi agli investimenti ad Estero	867	897	550	537	521	-317	-36,53	-346	-38,63
Altri trasferimenti in conto capitale	4.742	5.186	3.278	3.516	2.979	-1.464	-30,88	-1.908	-36,79
Fondi da ripartire in conto capitale	4.602	3.750	3.036	3.156	3.533	-1.566	-34,03	-714	-19,04
Acquisizione di attività finanziarie	5.118	5.417	1.979	1.627	975	-3.139	-61,33	-3.438	-63,47
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**129.892**	**150.593**	**140.253**	**124.863**	**110.308**	**11.927**	**9,18**	**-10.340**	**-6,87**
TOTALE SPESE FINALI	**886.419**	**912.944**	**913.153**	**891.154**	**875.016**	**28.300**	**3,19**	**209**	**0,02**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**789.502**	**815.354**	**806.942**	**780.293**	**759.814**	**17.441**	**2,21**	**-8.412**	**-1,03**
Rimborso prestiti	328.668	316.801	283.775	331.220	304.109	-44.892	-13,66	-33.025	-10,42
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.215.086**	**1.229.744**	**1.196.928**	**1.222.374**	**1.179.125**	**-18.158**	**-1,49**	**-32.816**	**-2,67**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.D - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2024 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2025-2027 -Cassa

(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	104.949	108.190	116.212	112.811	112.596	11.263	10,73	8.022	7,41
Consumi intermedi	15.269	16.396	16.041	15.102	14.923	773	5,06	-355	-2,16
IRAP	5.538	5.726	5.717	5.719	5.701	179	3,23	-9	-0,16
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	376.132	378.915	373.147	362.025	356.731	-2.986	-0,79	-5.768	-1,52
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	14.733	15.063	14.696	14.542	14.267	-36	-0,25	-367	-2,44
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	162.226	165.054	166.457	165.397	161.897	4.231	2,61	1.403	0,85
- Regioni e province autonome	138.218	140.845	142.434	142.025	137.996	4.217	3,05	1.589	1,13
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.570	13.852	13.335	13.071	13.584	-235	-1,73	-518	-3,74
- Altre amministrazioni	10.439	10.357	10.688	10.301	10.317	249	2,39	331	3,20
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	199.173	198.798	191.994	182.085	180.567	-7.180	-3,60	-6.804	-3,42
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.263	10.917	9.976	9.812	9.996	-287	-2,79	-940	-8,61
Trasferimenti correnti a imprese	9.969	10.113	9.357	8.672	8.441	-612	-6,14	-756	-7,48
Trasferimenti correnti a estero	1.519	1.643	1.645	1.791	1.726	126	8,30	2	0,14
Risorse proprie UE	20.160	19.860	22.560	24.060	24.860	2.400	11,90	2.700	13,60
Interessi passivi e altri oneri finanziari	96.917	97.587	106.012	111.689	115.928	9.095	9,38	8.426	8,63
Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.233	103.206	101.920	101.315	100.490	2.688	2,71	-1.285	-1,25
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0		0	
Altre uscite correnti	5.006	5.031	3.251	3.294	3.294	-1.755	-35,06	-1.781	-35,39
Fondi da ripartire di parte corrente	22.895	15.369	22.683	22.259	20.510	-212	-0,93	7.314	47,59
TOTALE SPESE CORRENTI	**767.849**	**772.953**	**788.521**	**778.549**	**775.196**	**20.673**	**2,69**	**15.569**	**2,01**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**670.932**	**675.366**	**682.509**	**666.860**	**659.268**	**11.577**	**1,73**	**7.143**	**1,06**
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.405	13.091	13.833	12.591	13.454	1.429	11,52	742	5,67
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	39.122	41.389	43.079	42.146	36.041	3.958	10,12	1.691	4,08
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	22.346	22.566	26.325	27.906	23.220	3.979	17,81	3.759	16,66
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	16.776	18.823	16.755	14.239	12.822	-21	-0,13	-2.068	-10,99
- Regioni e province autonome	5.916	6.812	5.485	5.172	5.053	-431	-7,28	-1.327	-19,48
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.831	10.040	9.827	7.980	6.635	996	11,28	-214	-2,13
- Altre amministrazioni	2.029	1.970	1.442	1.087	1.134	-586	-28,90	-528	-26,79
Contributi agli investimenti ad imprese	60.274	80.622	70.727	62.011	47.834	10.453	17,34	-9.895	-12,27
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	406	449	90	97	77	-316	-77,82	-359	-79,94
Contributi agli investimenti ad Estero	867	897	550	537	521	-317	-36,53	-346	-38,63
Altri trasferimenti in conto capitale	4.872	5.361	3.438	4.007	3.084	-1.434	-29,44	-1.923	-35,87
Fondi da ripartire in conto capitale	5.259	4.330	4.107	3.536	3.913	-1.152	-21,90	-223	-5,14
Acquisizione di attività finanziarie	11.824	12.368	6.396	1.627	975	-5.428	-45,90	-5.971	-48,28
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**135.029**	**158.506**	**142.221**	**126.551**	**105.899**	**8.344**	**6,18**	**-16.284**	**-10,27**
TOTALE SPESE FINALI	**902.878**	**931.459**	**930.743**	**905.100**	**881.095**	**29.017**	**3,21**	**-716**	**-0,08**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**805.961**	**833.872**	**824.731**	**793.411**	**765.167**	**18.769**	**2,33**	**-9.141**	**-1,10**
Rimborso prestiti	328.668	319.072	283.775	331.220	304.109	-44.892	-13,66	-35.297	-11,06
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.231.545**	**1.250.531**	**1.214.518**	**1.236.320**	**1.185.204**	**-17.027**	**-1,38**	**-36.012**	**-2,88**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

CAPITOLO III
LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

III.1. La Nota integrativa –Riferimenti normativi e impianto metodologico

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del bilancio dello Stato. Costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio. La Nota integrativa è, inoltre, uno degli elementi che consentono l'integrazione tra il ciclo di bilancio, la programmazione strategica e il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come integrato e modificato dalla riforma del 2016 in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama, inoltre, le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali *(Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.)* in materia di definizione dei piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012)[19].

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative.

a) Gli **obiettivi** delle Note integrative sono definiti con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.). A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi, ma le azioni devono essere associate univocamente ad essi. In sintesi, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione può essere associato un solo obiettivo.
b) L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa espresse dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente[20].

---

[19] Il testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

[20] Un'amministrazione può perseguire una determinata politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo e vigilanza.

c) L'associazione delle azioni agli obiettivi comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.

d) Le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**»[21]. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi,** tranne specifiche eccezioni *(cfr. più avanti).* Nel piano degli obiettivi delle Note integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:
   - le azioni per le **spese per il personale** scolastico, inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione, e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica iscritte nello stato di previsione rispettivamente del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e ricerca. A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica" è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale;
   - il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;
   - altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.).

e) Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione.[22] Analogamente alle azioni relative alle spese di personale,

[21] Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4, e DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

[22] È il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.

f) Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
g) Le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa.
h) Nell'individuazione degli indicatori, le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (*o valori target*), un valore di riferimento (o *benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome)* e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, i quali rappresentano l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altra tipologia di indicatori. [23]
i) Il completamento della riforma del bilancio e le innovazioni apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009 favoriscono l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note integrative** e **PIAO – Sezione II - Performance.** In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale, ma **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti.**
j) I **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa e i principali riferimenti legislativi devono essere forniti, con riferimento ai dati di competenza e a quelli di cassa, distintamente per ciascuna azione (comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi) per tutti i programmi del bilancio.
k) L'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della legge n. 163/2016, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa.
l) Infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", trasversali a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare RGS n. 24 del 14 maggio 2024).

III.2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2025-2027

La Nota integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi,** che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle

[23] Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) I**. di risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) I. **di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) I. di **realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) I. **di impatto (*Outcome*)**, che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione;

- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli Indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.); i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento [24];
- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni "spese di personale del programma", che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione;
- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

III.3. Considerazioni sui contenuti della Nota integrativa al DLB 2025-2027

Le raccomandazioni contenute nelle linee guida operative allegate alla circolare di previsione nel corso degli anni, quali ad esempio la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di *outcome* e la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione sono state gradualmente recepite dalle amministrazioni nella compilazione delle Note integrative.

Tuttavia, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria generale dello Stato, dall'analisi dei dati delle Note integrative al DLB 2025-2027 emergono ancora alcuni elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate:

- secondo quanto già anticipato (*cfr. paragrafo 1, punti 1 e 2*), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito, si è manifestata, invece, una tendenza a costruire obiettivi a volte generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione;
- le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano esclusivamente l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal Ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria poste dalla circolare n. 24 del 14 maggio 2024 (*cfr. punto 6 del paragrafo 1*);
- le amministrazioni ancora utilizzano, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.), piuttosto che gli

[24] È possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **PIAO – Sezione II - Performance**;

Nella tabella e nei grafici sottostanti sono illustrati alcuni dati relativi alle tipologie di indicatori individuati dai ministeri. La tabella evidenzia come l'utilizzo degli indicatori di impatto (*outcome*) sia ancora limitato, pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori comporta; rappresentano, infatti, solo il 10,34% del totale, una percentuale di utilizzo rimasta invariata rispetto alla legge di bilancio 2024-26. Si differenziano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in cui si riscontrano 22 indicatori di *outcome*, pari al 37,29% sul totale degli indicatori, in misura minore rispetto alla legge di bilancio 2024 (44,26%), e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il 18,42% del totale, in misura uguale rispetto alla fase precedente, così come il Ministero dell'interno, che ha classificato come di *outcome* il 22,64% degli indicatori, in misura leggermente inferiore rispetto alla fase precedente (22,86%).

Tabella – Tipologie di indicatori e confronto tra fasi

MINISTERI	DLB 2025				LB 2024			
	Indicatore di realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Indicatore di impatto (outcome)	Indicatore di realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Indicatore di impatto (outcome)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	17,53%	37,11%	41,24%	4,12%	17,44%	37,95%	40,51%	4,10%
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2,63%		84,21%	13,16%	4,17%		81,25%	14,58%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	22,45%	4,08%	63,27%	10,20%	19,61%	3,92%	66,67%	9,80%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	36,67%	1,67%	53,33%	8,33%	35,00%	3,33%	55,00%	6,67%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	37,97%	5,06%	56,96%		36,36%	5,19%	58,44%	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	5,17%	8,62%	77,59%	8,62%	5,26%	8,77%	77,19%	8,77%
MINISTERO DELL'INTERNO	4,72%	3,77%	68,87%	22,64%	2,86%	3,81%	70,48%	22,86%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	20,34%	13,56%	28,81%	37,29%	19,67%	11,48%	24,59%	44,26%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	25,00%	22,37%	34,21%	18,42%	25,00%	22,37%	34,21%	18,42%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7,89%	7,89%	81,58%	2,63%	7,89%	7,89%	78,95%	5,26%
MINISTERO DELLA DIFESA	14,29%	8,57%	65,71%	11,43%	15,63%		75,00%	9,38%
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	53,85%	7,69%	32,69%	5,77%	52,00%	6,00%	36,00%	6,00%
MINISTERO DELLA CULTURA	23,86%	6,82%	59,09%	10,23%	36,05%	8,14%	48,84%	6,98%
MINISTERO DELLA SALUTE	57,89%		38,60%	3,51%	57,14%		39,29%	3,57%
MINISTERO DEL TURISMO	17,39%	13,04%	69,57%		17,39%	13,04%	69,57%	
TOTALE	**22,71%**	**13,04%**	**53,91%**	**10,34%**	**22,83%**	**12,91%**	**53,66%**	**10,60%**

La figura di seguito rappresenta l'andamento della tipologia degli indicatori a partire dalla legge di bilancio 2021 fino ad arrivare all'attuale fase del disegno di legge di bilancio 2025-27. Si nota un andamento stabile nel tempo del numero degli indicatori di impatto, una lieve diminuzione degli indicatori di realizzazione fisica, mentre sono in aumento sia gli indicatori di realizzazione finanziaria che quelli di risultato.

Figura – andamento nel tempo delle tipologie di indicatori

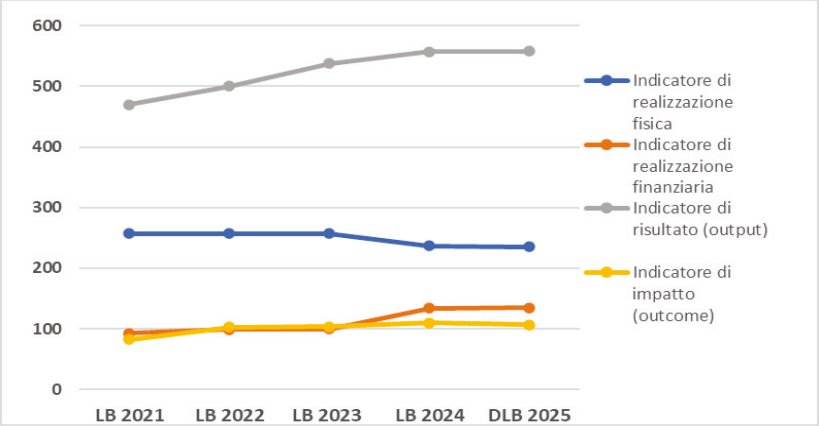

L'andamento nel tempo analizzato nella precedente figura può essere riassunto nel grafico successivo, nel quale è rappresentata la composizione percentuale del totale degli indicatori nel confronto tra la fase attuale e le precedenti.

Figura – composizione percentuale del numero totale di indicatori

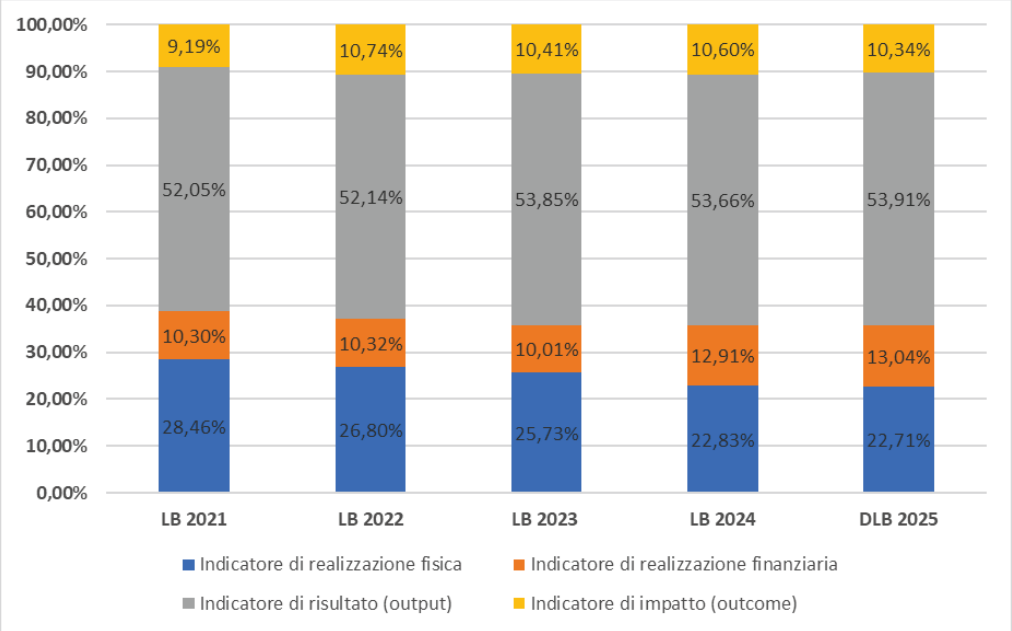

A parziale compensazione di tali criticità si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria generale dello Stato continuerà a garantire il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2025-2027.

CAPITOLO IV
BUDGET ECONOMICO
2025-2027

PAGINA BIANCA

IV.1. Il Budget economico – Riferimenti normativi e contenuto

IV.1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. 196/2009) – il Budget come strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21).

Le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni, rappresentate dai dati economici forniti alla Ragioneria generale dello Stato, consentono la conoscenza dei fenomeni gestionali e la verifica dei risultati ottenuti *(accountability)* da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati**.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*accrual*) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa.

IV.1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della **natura,** la contabilità economica analitica utilizza per la rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni le voci della sezione Componenti economiche negative (costi/oneri) del Piano dei Conti per la contabilità economico-patrimoniale introdotta dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, in sostituzione del modulo economico del piano dei conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, come aggiornato dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020.

Il piano dei conti è collegato alla contabilità finanziaria attraverso la classificazione economica dei capitoli di spesa.

IV.1.3. La classificazione per missioni e programmi

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta dalla legge n. 196/2009.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e possono essere perseguite da una sola amministrazione oppure essere "trasversali" o interministeriali (ad es. alla missione *Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l'unica comune a tutte le Amministrazioni.

I programmi rappresentano aggregati omogenei di attività diretti al perseguimento di obiettivi ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali di ogni ministero e costituiscono, di conseguenza, lo strumento per la concreta realizzazione delle missioni. Essi sono, inoltre, raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG (C*lassification of the Functions of Government*) e sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2, legge n. 196/2009).

Nell'ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali:

- *Indirizzo politico*, che comprende i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza,* che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici che hanno funzioni trasversali nell'ambito delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale).

Con riferimento all'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della legge n. 196/09), i centri di responsabilità amministrativa attribuiscono, attraverso percentuali di ripartizione, gli anni persona che prevedono di impiegare per ciascun programma sulle azioni sottostanti diverse da "spese di personale per il programma" dove, ai fini della gestione, sono allocati tutti gli stanziamenti di personale di ciascun programma (art. 25-bis, comma 4). Tale ripartizione non ha effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget, che sono formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, e sulle connesse operazioni di riconciliazione; le percentuali fornite rappresentano unicamente un parametro per ripartire, a fini puramente conoscitivi, gli stanziamenti di personale del bilancio dello Stato sulle altre azioni, rappresentando così in modo più completo l'ammontare di spese riferibili alle politiche o ai servizi erogati, rappresentati dalle azioni stesse (cfr. DPCM 16 ottobre 2016, art. 3, comma 2).

IV.1.4. Centri di costo, Nodi gerarchici e Centri di responsabilità amministrativa

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria prende a riferimento i **centri di responsabilità amministrativa**, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

La contabilità economica analitica opera a un livello di dettaglio maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 279/97, "in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione". Per quanto riguarda i criteri in base ai quali sono definiti i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale.

A partire dall'avvio del sistema informativo InIt, esclusivamente per esigenze tecniche, i centri di costo sono articolati in strutture denominate Nodi Gerarchici, i quali corrispondono prevalentemente ai Centri di responsabilità amministrativa (Dipartimenti o Direzioni generali) e, in alcuni casi, rappresentano insiemi di centri di costo centrali o periferici dello stesso tipo (es: Sedi estere – Ambasciate, Rappresentanze e Consolati). Essi sono, quindi, strutture di riferimento esclusivamente per la gestione dei costi e degli anni/persona nell'ambito della contabilità economica analitica.

I referenti dei nodi gerarchici assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione sia in sede di rendicontazione, in particolare nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da parte dei centri di costo sottostanti, mentre i referenti dei centri di responsabilità forniscono le informazioni per la riconciliazione dei costi che si prevede di sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario.

Le previsioni 2025-2027 sono state formulate sulla base di 94 centri di responsabilità, 100 nodi gerarchici e 1.083 centri di costo.

La programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2025-2027 ha come riferimento le strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, si sono modificate a seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione.

IV.1.5. Il contenuto

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in costi per **Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni** e **Imposte dell'esercizio.** Essi sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali che i centri di responsabilità e i sottostanti centri di costo prevedono di impiegare nell'anno per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il costo per il **Personale** è a sua volta costituito dalle ***Retribuzioni***, dagli ***Oneri sociali*** a carico del datore di lavoro e dai ***Costi diversi del personale*** (*Incarichi conferiti al personale, buoni pasto, Indennità di missione, etc.*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica, con distinta evidenza degli anni persona che si prevede di assumere per *turn over* nel triennio di riferimento) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse della retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.

I costi per **Acquisto di beni e servizi** comprendono i costi per *Acquisto di beni di consumo, Costi per consulenze, analisi e studi, Compensi e rimborsi spese per organi istituzionali, comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione, Utenze, Formazione e addestramento del personale dipendente, Aggi di riscossione, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Costi per altri servizi amministrativi, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Costi per servizi finanziari, etc.*

Nella voce **Godimento di beni di terzi**, sono compresi i costi relativi a *Fitti, Noleggi, Locazioni, Canoni per licenze, Canoni per diritti reali di godimento, Canoni di leasing e Canoni PPP (Partenariato pubblico privato).*

L'aggregato **Oneri diversi di gestione** include i costi relativi a *Imposte e tasse della gestione, Multe, ammende, sanzioni e oblazioni, Altri oneri della gestione ordinaria.*

Gli **Oneri straordinari** comprendono i costi relativi a *Esborso da contenzioso, Altre sopravvenienze passive, Rimborsi di imposte incassate, Minusvalenze da alienazioni, Altre minusvalenze, Insussistenze dell'attivo*. Essi si riferiscono a costi aventi carattere di eccezionalità e sono difficilmente quantificabili in fase previsionale.

Gli **Ammortamenti e svalutazioni** comprendono la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle Amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel citato decreto del 27 dicembre 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Infine, le **Imposte dell'esercizio** rappresentano i costi relativi all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che viene calcolata percentualmente sulle retribuzioni ed è a carico del datore di lavoro.

Oltre ai Costi propri, calcolati e forniti dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, nel Budget sono esposti alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti di competenza del disegno di legge di bilancio, acquisiti automaticamente dal sistema di contabilità economica analitica. In questo caso, la competenza economica e la competenza finanziaria coincidono. Essi sono rappresentati da:

- gli **Oneri finanziari,** che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza per gli interessi sul debito dello Stato che matureranno per ciascun anno del triennio nei confronti dei creditori;
- i **Contributi concessi,** che corrispondono agli stanziamenti in conto competenza per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà per ciascun anno del triennio a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), di organismi internazionali, delle famiglie e delle imprese e per i quali non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione.

Anche Oneri finanziari e Contributi concessi sono rappresentati nel sistema di contabilità economica analitica attraverso le voci del piano dei conti, costruito in coerenza con la corrispondente classificazione economica delle spese adottata nel bilancio finanziario.

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f), della legge n. 196/2009, dispone che il budget include anche il prospetto di riconciliazione, al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. La formulazione del Budget 2025-2027 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 24 del 2024.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2025-2027, contenenti, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

IV.2. Le Tavole del Budget economico

IV.2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa;
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, che di seguito si riportano e che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
   - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione per natura;
   - *Tavola B*, che espone lo scostamento dei costi tra il Budget a DLB 2025, il Budget rivisto 2024 e il Consuntivo 2023;
   - *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione per missioni;
   - *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi totali rispetto alle principali missioni;
   - *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni ordinarie e i costi medi pro capite per il triennio di previsione;
   - *Tavola F,* che è il prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

IV.2.2. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2025-2027

La **Tavola A** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari e Ammortamenti e svalutazioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, con la relativa distribuzione percentuale e l'indicazione degli Oneri finanziari e dei Contributi concessi.

La **Tavola B** riporta il confronto dei Costi delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2025, il Budget rivisto 2024 e il Consuntivo 2023, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni, Oneri finanziari e Contributi concessi, con le relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame delle Tavole A e B si evince che:

- il costo del **Personale,** la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima, per il triennio 2025-2027, delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra un incremento tra il primo anno di budget e il secondo, mentre è presente una lieve diminuzione nell'ultimo anno di budget rispetto al 2026 **(Tavola A).** L'incremento tra primo e secondo anno è attribuibile per la quasi totalità al Ministero della difesa, che presenta un costante aumento degli anni persona, in particolare sull'Arma dei carabinieri, in linea con quanto previsto dai piani assunzionali in tema sia di assunzioni ordinarie che straordinarie.

  Rispetto alle fasi precedenti, il costo del **Personale,** per il 2025 presenta un incremento sia rispetto al Budget rivisto 2024 (**Tavola B),** sia rispetto al Consuntivo 2023; tali variazioni sono attribuibili alle ***Retribuzioni*** del Ministero dell'istruzione e del merito, come conseguenza di un consistente aumento degli Anni persona, in coerenza con quanto previsto in tema di assunzioni nel D.M. istruzione e merito del 31 luglio 2024 per il personale docente e nel D.M. istruzione e merito del 9 agosto 2024 per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Anche il Ministero della difesa presenta un aumento delle ***Retribuzioni,*** in conseguenza dell'incremento dei parametri stipendiali del comparto Difesa e sicurezza a partire dal 2025. Si aggiunge il Ministero della giustizia, che in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire la piena operatività delle strutture organizzative relative agli uffici del processo, ha previsto assunzioni di agenti di Polizia penitenziaria, oltre ad assunzioni straordinarie per il contratto Funzioni centrali. Sono state, inoltre, considerate le progressioni di carriera per il personale della Magistratura che comportano anch'esse un aumento delle ***Retribuzioni***. Le strutture organizzative interessate sono gli Uffici giudiziari e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

  Per quanto riguarda i **Costi diversi del personale**, il valore dei costi previsti per il triennio si mantiene perlopiù costante mentre si segnala un significativo incremento rispetto al budget rivisto 2024 imputabile principalmente al Ministero dell'istruzione e del merito, che prevede maggiori costi per *Incarichi conferiti al personale.* Va sottolineato che, in tale voce, vengono rilevati i costi relativi alle supplenze brevi e saltuarie e i compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, dei revisori dei conti e per gli esami di Stato e PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). Anche il Ministero della difesa presenta un consistente aumento per questa voce, rispetto al Consuntivo 2023, dovuta ad una differente contabilizzazione di alcuni compensi per incarichi di natura straordinaria, come, ad esempio, per emergenze, missioni militari di pace e strade sicure, che, in sede di rendicontazione, vengono comprese nelle voci stipendiali;
- l'aggregato **Acquisto di beni e servizi**, a cui fanno riferimento la maggior parte delle voci di costo propriamente riferite alla gestione, presenta un andamento leggermente decrescente tra il 2025 e il 2026 per poi aumentare nell'ultimo anno del triennio (Tavola A). Rispetto al Consuntivo 2023 (Tavola B), è visibile una riduzione dei costi pari a circa il 9%, attribuibile in gran parte al Ministero della difesa, che prevede minori costi per ***Acquisto di beni di consumo*** (*Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Carburanti combustibili e lubrificanti e Equipaggiamento*) da imputare a tutte le strutture operative delle Forze

Armate. Come per le precedenti rilevazioni relative alle fasi previsionali, l'amministrazione non prevede in questa fase gli elevati costi relativi alle risorse strumentali legate agli impegni militari all'estero, le cui necessità vengono quantificate solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Tale variazione negativa è in parte compensata da un aumento di circa il 79% sul Ministero dell'istruzione e del merito, da riferirsi quasi interamente all'aumento dei costi per la formazione del personale che avviene tramite l'utilizzo della carta docenti; a tal proposito, in sede di Consuntivo 2023, la quantificazione di tali costi è avvenuta tenendo conto delle carte docenti effettivamente pagate dall'Amministrazione;

- l'aggregato **Godimento di beni di terzi** presenta un leggero aumento tra il primo e il secondo anno del triennio, per poi rimanere costante nel terzo anno; tale variazione è riferibile al Ministero delle imprese e del made in Italy, che per il biennio 2025-2026 prevede la stipula di nuovi contratti di affitto per collocare il personale che si trova nelle sedi in via di ristrutturazione. Rispetto agli anni precedenti, l'aumento è riferibile al Ministero della difesa, che prevede maggiori costi per le *Locazioni di beni immobili* per l'Arma dei Carabinieri nell'ambito della gestione del casermaggio ad opera del Ministero dell'interno. Inoltre, rispetto al Consuntivo 2023, anche il Ministero dell'interno prevede maggiori costi per *Locazioni di beni immobili,* a seguito di stipula di nuovi contratti per le caserme della Polizia di Stato, con maggiori oneri rispetto a quelli in scadenza*;*
- gli **Oneri diversi di gestione** presentano un andamento costante per i tre anni in esame; rispetto al Consuntivo 2023 è visibile un aumento determinato in primis dal Ministero della difesa sulla voce *Altri oneri della gestione ordinaria*, la cui variazione positiva viene in parte bilanciata da una diminuzione di costi sulla voce ***Imposte e tasse***. All'incremento dell'aggregato, inoltre, contribuiscono il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, entrambi per una maggiore previsione di costi per la voce *Tassa rimozione rifiuti solidi urbani;*
- gli **Oneri straordinari** diminuiscono tra il primo anno del triennio e il secondo anno, per poi rimanere costanti tra il 2026 e il 2027**.** Rispetto al budget rivisto 2024 si rileva un incremento da attribuire principalmente al Ministero dell'interno per la voce *Esborso da contenzioso verso i cittadini* sul Dipartimento di Pubblica sicurezza. Appare più consistente la variazione con il Consuntivo 2023 che interessa in particolare i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione e del merito e della giustizia. In generale, come noto, tali costi sono di difficile previsione e per questo il valore in fase previsionale è solitamente più contenuto;
- gli **Ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni del triennio. Tale fenomeno, pur se presente su tutte le Amministrazioni, si riscontra maggiormente sul Ministero della difesa, sul Ministero dell'economia e delle finanze e sul Ministero della giustizia; anche rispetto alla fase di Consuntivo 2023 essi sono in significativo aumento per i maggiori investimenti previsti nel 2025 in particolare sul Ministero della difesa, sul Ministero dell'economia e delle finanze e sul Ministero della giustizia.

La **Tavola C** espone i Costi propri e i Contributi concessi del triennio per missione. Dall'esame delle tavole si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. È il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio,* che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate; 06 *Giustizia,* che include i costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria; 07 *Ordine pubblico e sicurezza,* che accoglie i costi

delle attività delle forze di polizia; 22 *Istruzione scolastica*, che include, oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali;

- missioni perseguite prevalentemente mediante la concessione di contributi, tra le quali: la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 04 *L'Italia in Europa e nel mondo,* che accoglie, tra l'altro, i trasferimenti a Stati esteri e Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia; la 11 *Competitività e sviluppo delle imprese,* la quale si riferisce agli oneri a carico del bilancio dello Stato per le varie forme di sostegno al sistema economico, anche attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,* che comprende i trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia e la 25 *Politiche previdenziali,* che riguarda trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali.

Nella **Tavola D,** Composizione dei costi totali per l'anno 2024 per Missione, sono indicate, in forma grafica, le missioni che presentano una maggiore consistenza di costi totali (costi propri e contributi concessi). Nel triennio considerato le missioni 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, 25 *Politiche previdenziali* e 11 *Competitività e sviluppo delle imprese* appaiono le più significative; ciò è dovuto all'ingente quantità di risorse che vengono trasferite ad altri soggetti nell'ambito di queste missioni, sotto forma di contributi concessi.

Nella **Tavola E** sono illustrati i valori per i tre anni di budget 2025-2027 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale. L'analisi dei costi medi per il triennio 2025-2027 evidenzia differenze sensibili tra un'Amministrazione e l'altra:

- il Ministero della salute rileva il costo medio più elevato che deriva dall'alto numero di figure dirigenziali, in particolare i Dirigenti delle professioni sanitarie, che rispetto agli anni persona complessivi del Ministero assumono un peso rilevante;
- il Ministero della giustizia, pur in presenza di un elevato numero di anni persona, presenta un costo medio complessivamente elevato per l'alto numero di personale del comparto magistratura, le cui retribuzioni medie sono più alte rispetto agli altri contratti;
- di contro, il Ministero dell'istruzione e del merito prevede il costo medio per anno persona più basso rispetto alle altre Amministrazioni, derivante dalla presenza, numericamente preponderante, delle risorse del personale del contratto scuola che opera presso le strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale e che vede un elevato numero di anni persona su qualifiche di inizio carriera.

La **Tavola F** espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2025 - 2027 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel disegno di legge di bilancio per gli stessi anni, anche attraverso informazioni fornite dai Centri di responsabilità amministrativa.

Tavola A

BUDGET DELLO STATO 2025-2027
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(migliaia di €)

Piano dei Conti	Budget DLB 2025	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2026	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2027	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	**89.330.778**	***80,15***	***11,78***	**91.539.192**	***80,21***	***12,29***	**91.356.651**	***79,85***	***12,41***
Retribuzioni	66.577.090	*59,74*	*8,78*	68.248.834	*59,80*	*9,16*	68.121.761	*59,54*	*9,25*
Oneri sociali	19.713.333	*17,69*	*2,60*	20.259.777	*17,75*	*2,72*	20.223.352	*17,68*	*2,75*
Costi diversi del personale	3.040.355	*2,73*	*0,40*	3.030.581	*2,66*	*0,41*	3.011.537	*2,63*	*0,41*
Acquisto di beni e servizi	**12.811.125**	***11,49***	***1,69***	**12.642.955**	***11,08***	***1,70***	**12.653.631**	***11,06***	***1,72***
Godimento di beni di terzi	**1.031.584**	***0,93***	***0,14***	**1.036.724**	***0,91***	***0,14***	**1.036.463**	***0,91***	***0,14***
Oneri diversi di gestione	**299.807**	***0,27***	***0,04***	**298.156**	***0,26***	***0,04***	**297.519**	***0,26***	***0,04***
Imposte dell'esercizio	**5.659.053**	***5,08***	***0,75***	**5.801.151**	***5,08***	***0,78***	**5.790.350**	***5,06***	***0,79***
Oneri straordinari	**81.842**	***0,07***	***0,01***	**79.340**	***0,07***	***0,01***	**79.349**	***0,07***	***0,01***
Ammortamenti e svalutazioni	**2.235.552**	***2,01***	***0,29***	**2.726.144**	***2,39***	***0,37***	**3.196.244**	***2,79***	***0,43***
Totale Costi Propri	**111.449.742**	***100,00***	***14,70***	**114.123.661**	***100,00***	***15,32***	**114.410.206**	***100,00***	***15,54***
Oneri finanziari	**106.268.269**		***14,02***	**111.202.330**		***14,93***	**115.936.768**		***15,75***
Contributi concessi in c/esercizio	**419.026.603**		***55,27***	**412.605.318**		***55,39***	**413.333.768**		***56,15***
Contributi concessi in c/investimenti	**117.583.498**		***15,51***	**103.393.975**		***13,88***	**89.364.372**		***12,14***
Altri contributi concessi in conto capitale	**3.793.057**		***0,50***	**3.564.511**		***0,48***	**3.023.960**		***0,41***
Totale Costi Contributi concessi	**540.403.158**		***71,28***	**519.563.803**		***69,75***	**505.722.099**		***68,71***
TOTALE GENERALE	**758.121.169**		***100,00***	**744.889.795**		***100,00***	**736.069.074**		***100,00***

Tavola B

BUDGET DELLO STATO 2025
Confronto per natura con il Budget Rivisto 2024 ed il Consuntivo 2023
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget DLB 2025 (A)	Budget Rivisto 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	**89.330.778**	**83.728.057**	**82.572.711**	**5.602.721**	***6,69***	**6.758.067**	***8,18***
Retribuzioni	66.577.090	62.819.154	61.533.956	3.757.937	*5,98*	5.043.135	*8,20*
Oneri sociali	19.713.333	18.580.303	18.176.913	1.133.030	*6,10*	1.536.420	*8,45*
Costi diversi del personale	3.040.355	2.328.600	2.861.842	711.755	*30,57*	178.513	*6,24*
Acquisto di beni e servizi	**12.811.125**	**13.189.441**	**14.003.774**	**(378.316)**	***(2,87)***	**(1.192.649)**	***(8,52)***
Godimento di beni di terzi	**1.031.584**	**904.972**	**855.089**	**126.613**	***13,99***	**176.495**	***20,64***
Oneri diversi di gestione	**299.807**	**299.566**	**252.441**	**241**	***0,08***	**47.366**	***18,76***
Imposte dell'esercizio	**5.659.053**	**5.339.628**	**5.242.457**	**319.425**	***5,98***	**416.596**	***7,95***
Oneri straordinari	**81.842**	**69.410**	**160.200**	**12.433**	***17,91***	**(78.358)**	***(48,91)***
Ammortamenti e svalutazioni	**2.235.552**	**1.745.705**	**1.285.663**	**489.847**	***28,06***	**949.889**	***73,88***
Totale Costi Propri	**111.449.742**	**105.276.779**	**104.372.335**	**6.172.963**	***5,86***	**7.077.407**	***6,78***
Oneri finanziari	**106.268.269**	**97.589.486**	**75.758.255**	**8.678.783**	***8,89***	**30.510.014**	***40,27***
Contributi concessi in c/esercizio	**419.026.603**	**419.820.741**	**380.499.365**	**(794.138)**	***(0,19)***	**38.527.238**	***10,13***
Contributi concessi in c/investimenti	**117.583.498**	**124.143.914**	**123.065.260**	**(6.560.416)**	***(5,28)***	**(5.481.762)**	***(4,45)***
Altri contributi concessi in conto capitale	**3.793.057**	**4.995.655**	**4.252.200**	**(1.202.598)**	***(24,07)***	**(459.143)**	***(10,80)***
Totale Costi Contributi concessi	**540.403.158**	**548.960.309**	**507.816.825**	**(8.557.151)**	***(1,56)***	**32.586.332**	***6,42***
TOTALE GENERALE	**758.121.169**	**751.826.575**	**687.947.415**	**6.294.594**	***10,20***	**70.173.753**	***0,84***

Tavola C/1

BUDGET DELLO STATO 2025 - 2027
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni	Budget DLB 2025			Budget DLB 2026			Budget DLB 2027		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		3.614.555	3.614.555		3.060.758	3.060.758		2.651.908	2.651.908
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	534.292	54.957	589.249	535.522	54.030	589.552	548.612	54.030	602.642
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	64.836	148.447.498	148.512.333	65.333	151.308.814	151.374.147	67.260	149.952.974	150.020.235
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.183.561	36.821.331	38.004.892	1.185.131	40.124.257	41.309.388	1.206.054	39.143.032	40.349.086
05 - Difesa e sicurezza del territorio	21.094.950	56.288	21.151.238	23.440.366	56.272	23.496.638	23.808.605	56.272	23.864.876
06 - Giustizia	10.062.917	585.156	10.648.074	10.153.131	582.688	10.735.819	9.966.693	508.521	10.475.214
07 - Ordine pubblico e sicurezza	10.130.850	385.404	10.516.254	10.224.338	372.279	10.596.617	10.231.369	309.401	10.540.770
08 - Soccorso civile	2.891.976	2.677.990	5.569.967	2.890.149	2.565.004	5.455.153	2.860.303	2.432.722	5.293.024
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	141.737	1.654.564	1.796.302	162.461	974.618	1.137.080	167.181	800.610	967.790
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	26.590	900.645	927.234	26.585	853.598	880.183	26.585	912.070	938.656
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	102.286	76.341.866	76.444.152	104.916	68.311.137	68.416.052	105.112	48.662.643	48.767.755
12 - Regolazione dei mercati	7.451	28.000	35.451	7.551	28.000	35.551	7.496	28.000	35.496
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	216.410	16.456.515	16.672.925	216.527	13.997.639	14.214.166	216.677	19.743.799	19.960.476
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	145.449	6.073.463	6.218.912	144.947	6.904.003	7.048.950	145.275	9.060.929	9.206.204
15 - Comunicazioni	53.689	868.248	921.937	52.565	804.718	857.283	50.566	694.063	744.628
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	18.359	416.127	434.486	18.632	418.888	437.520	20.929	275.247	296.176
17 - Ricerca e innovazione	25.422	4.257.859	4.283.280	26.995	4.337.865	4.364.860	26.981	4.397.166	4.424.146
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	657.382	1.350.692	2.008.074	668.144	1.326.627	1.994.771	672.901	1.163.645	1.836.546
19 - Casa e assetto urbanistico	5.296	698.868	704.164	5.296	789.784	795.080	5.296	422.895	428.191
20 - Tutela della salute	271.469	1.441.098	1.712.567	265.963	1.368.807	1.634.770	266.232	1.281.904	1.548.136

Tavola C/2

BUDGET DELLO STATO 2025 - 2027
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni	Budget DLB 2025			Budget DLB 2026			Budget DLB 2027		
	Costi diretti	Contributi Correnti	Costi totali	Costi diretti	Contributi Correnti	Costi totali	Costi diretti	Contributi Correnti	Costi totali
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	879.873	1.556.807	2.436.680	880.265	1.556.830	2.437.095	865.582	1.529.412	2.394.994
22 - Istruzione scolastica	53.516.258	2.494.673	56.010.931	53.516.435	2.651.113	56.167.547	53.536.753	2.842.298	56.379.051
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	659.213	10.808.649	11.467.862	657.252	10.461.320	11.118.573	658.602	10.410.562	11.069.164
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	48.969	65.591.623	65.640.592	50.104	67.212.516	67.262.620	51.953	68.323.510	68.375.463
25 - Politiche previdenziali	9.748	109.432.421	109.442.169	9.818	100.538.347	100.548.165	10.003	98.300.109	98.310.112
26 - Politiche per il lavoro	38.495	17.668.519	17.707.014	39.172	17.298.515	17.337.687	37.206	16.951.278	16.988.484
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	61.526	3.352.034	3.413.560	62.101	3.048.438	3.110.539	62.919	3.042.507	3.105.426
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		17.314.641	17.314.641		9.788.770	9.788.770		12.933.613	12.933.613
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7.336.192	6.744.002	14.080.193	7.401.265	6.667.753	14.069.018	7.461.423	6.959.699	14.421.122
30 - Giovani e sport		1.087.663	1.087.663		1.081.358	1.081.358		924.228	924.228
31 - Turismo	17.307	349.665	366.971	17.370	158.110	175.480	17.371	121.810	139.181
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.247.240	827.885	2.075.126	1.295.327	811.016	2.106.343	1.308.272	772.701	2.080.973
33 - Fondi da ripartire		43.450	43.450		49.933	49.933		58.542	58.542
TOTALE GENERALE (*)	111.449.742	540.403.158	651.852.900	114.123.661	519.563.803	633.687.464	114.410.206	505.722.099	620.132.306

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

Tavola D

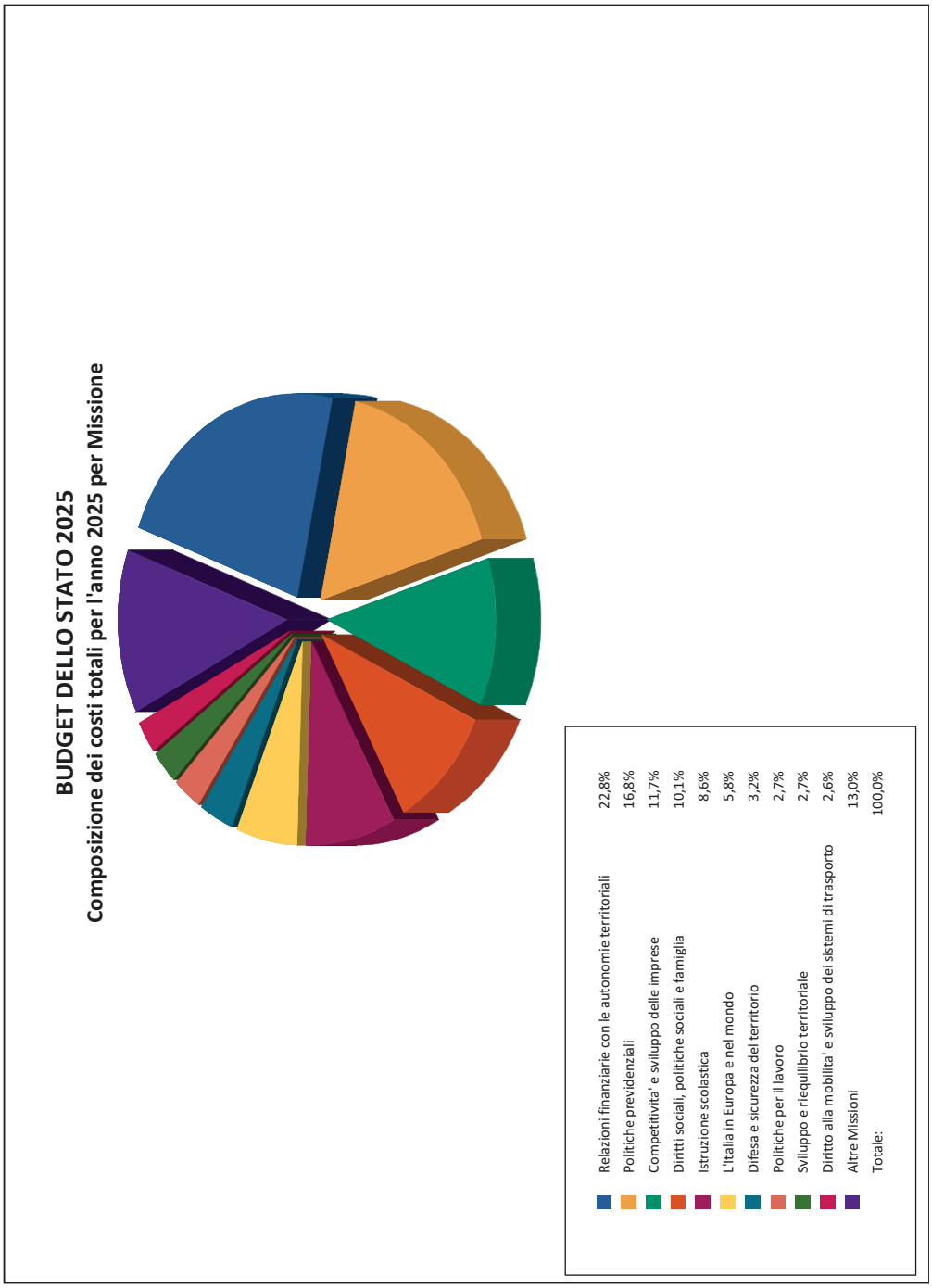
BUDGET DELLO STATO 2025
Composizione dei costi totali per l'anno 2025 per Missione
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 22,8%
Politiche previdenziali 16,8%
Competitivita' e sviluppo delle imprese 11,7%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10,1%
Istruzione scolastica 8,6%
L'Italia in Europa e nel mondo 5,8%
Difesa e sicurezza del territorio 3,2%
Politiche per il lavoro 2,7%
Sviluppo e riequilibrio territoriale 2,7%
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 2,6%
Altre Missioni 13,0%
Totale: 100,0%

Tavola E/1

BUDGET DELLO STATO 2025 - 2027
Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2025			Budget DLB 2026			Budget DLB 2027		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.260	3.925.181.347	56.673	70.236	3.979.800.620	56.664	70.779	3.999.134.521	56.502
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.200	118.438.340	53.829	2.121	115.820.525	54.598	2.046	111.803.195	54.635
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.028	55.900.179	54.378	1.006	54.975.062	54.647	946	51.861.575	54.822
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	112.109	6.762.852.028	60.324	108.338	6.798.350.965	62.751	104.021	6.568.549.827	63.146
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.780	459.424.171	52.324	8.769	458.605.299	52.296	8.763	469.781.010	53.609
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.186.704	47.591.686.484	40.104	1.186.704	47.591.593.232	40.104	1.186.704	47.610.661.592	40.120
MINISTERO DELL'INTERNO	159.942	8.204.135.149	51.294	159.036	8.213.336.594	51.645	158.119	8.162.546.426	51.623
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	1.943	106.775.146	54.948	1.943	106.729.411	54.924	1.943	106.709.527	54.914
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.642	887.805.562	53.346	17.489	920.382.566	52.626	17.828	925.852.532	51.933
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.395	580.121.669	50.911	11.365	578.066.534	50.863	11.364	578.004.751	50.862
MINISTERO DELLA DIFESA	294.874	15.186.783.980	51.503	298.053	15.273.130.719	51.243	299.211	15.347.286.644	51.293
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	1.575	92.032.106	58.435	1.829	104.611.866	57.183	1.807	103.444.216	57.252

Tavola E/2

BUDGET DELLO STATO 2025 - 2027
Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2025			Budget DLB 2026			Budget DLB 2027		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELLA CULTURA	12.278	550.897.845	44.869	12.340	553.142.160	44.825	11.973	537.115.666	44.862
MINISTERO DELLA SALUTE	2.976	197.699.842	66.442	2.950	195.394.577	66.231	2.940	194.503.570	66.154
MINISTERO DEL TURISMO	356	21.462.838	60.289	357	21.501.902	60.229	357	21.500.957	60.227
TOTALE GENERALE (*)	**1.882.063**	**84.741.196.686**	**45.026**	**1.882.538**	**84.965.442.030**	**45.133**	**1.878.801**	**84.788.756.010**	**45.129**

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

Tavola F

BUDGET DELLO STATO 2025
Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio
(in Euro)

	2025	2026	2027
Costo del Personale	89.330.778.228	91.539.191.581	91.356.650.649
Acquisto di Beni e Servizi	12.811.124.972	12.642.954.986	12.653.631.135
Godimento di Beni di Terzi	1.031.584.309	1.036.723.978	1.036.463.325
Oneri Diversi di Gestione	299.807.281	298.155.754	297.518.528
Imposte dell'Esercizio	5.659.052.690	5.801.150.904	5.790.349.702
Oneri Straordinari	81.842.227	79.339.960	79.348.754
Ammortamenti	2.235.552.137	2.726.143.986	3.196.244.260
TOTALE COSTI PROPRI	**111.449.741.844**	**114.123.661.149**	**114.410.206.353**
+/- Rettifiche ed Integrazioni	39.800.686.687	37.536.489.972	39.721.061.216
+ Contributi Concessi	540.403.157.870	519.563.802.980	505.722.099.326
+ Oneri Finanziari	106.268.269.060	111.202.330.438	115.936.767.832
+ Rimborsi e Poste Rettificative di Bilancio	401.468.326.362	448.676.951.075	423.739.741.673
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	**1.199.390.181.823**	**1.231.103.235.614**	**1.199.529.876.400**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO V

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione I

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE

CAPO I
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

ART. 2.
(Misure di sostegno al reddito)

La disposizione nel novellare, tra l'altro, il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), stabilizza a regime le disposizioni già introdotte, per il solo anno 2024, dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023.
In particolare, **il comma 1**, **lettera a)**, modifica l'articolo 11, comma 1, del TUIR, riducendo a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:
a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.
Il **comma 1, lettera b)**, stabilizza a regime l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tal modo con la modifica si conferma a regime l'ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di *no tax area* prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
Il **comma 2** stabilizza a regime il meccanismo correttivo del requisito richiesto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020 in materia di trattamento integrativo, in base al quale detto trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest'ultima diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
In tal modo si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina previgente. Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020 per l'attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del citato TUIR, un livello più

elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari.
A tale inconveniente si pone rimedio con il correttivo che è stato stabilizzato il quale, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l'innalzamento della soglia di *no tax area* da 8.173 euro a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020.
I **commi da 3 a 8** introducono disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo TUIR.
In particolare, al **comma 3**, si riconosce una somma, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro.
L'ammontare della somma spettante è determinato, ai sensi del comma 3, applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell'ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:

- non supera 8.500 euro, si applica la percentuale del 7,1 per cento;
- supera 8.500 euro ma non supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 5,3 per cento;
- supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 4,8 per cento.

La percentuale sopra indicata, una volta individuata, va applicata sull'intero reddito di lavoro dipendente e non sui singoli scaglioni di reddito.
Il **comma 5** prevede che, se il reddito complessivo supera 20.000 euro ma non 40.000 euro, è riconosciuta una detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, di importo variabile a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del lavoratore.
In particolare, si prevede che, se il reddito complessivo non supera 32.000 euro, la detrazione è pari a 1.000 euro; qualora il medesimo reddito complessivo superi 32.000 euro, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzera per i soggetti con reddito pari a 40.000 euro.
Al **comma 6** si stabilisce che la somma di cui al comma 3 e la detrazione di cui al comma 5 sono riconosciute dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore.
Qualora in sede di conguaglio risulti che i benefici di cui ai commi 3 e 5 non spettano, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi sessanta euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Il **comma 7** prevede che i sostituti d'imposta compensino, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il credito maturato a fronte dell'erogazione della somma a favore del dipendente.
Il **comma 8** prevede che per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente di cui al comma 3 e il reddito complessivo di cui al comma 5 sia necessario tener conto anche della quota esente del reddito agevolato ai sensi delle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia, e cioè l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (regime agevolato per docenti e ricercatori), l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (regime agevolato degli impatriati), e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 (nuovo regime agevolato degli impatriati).
Nella disposizione si specifica, inoltre, che, ai medesimi fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del TUIR.
Il **comma 9**, per il completamento dell'attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento UE 2024/1263, novella il TUIR, introducendo l'articolo 16-*ter*, con il quale si prevedono disposizioni che pongono limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale.

Si premette che tali oneri e spese restano detraibili nel rispetto degli specifici limiti di spesa ed, eventualmente, dei limiti all'ammontare della detrazione spettante previsti dalla norma che disciplina ciascun beneficio.
Tuttavia, la spettanza delle detrazioni fiscali in questione viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.
In particolare, con il comma 1 del nuovo articolo 16-*ter* si prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo comma 2 del nuovo articolo 16-*ter*, per un coefficiente, indicato nel comma 3 del medesimo articolo 16-*ter*, crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR.
Al comma 2 del nuovo articolo 16-*ter*, in particolare, si prevede che l'importo base di cui al comma 1 sia pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non supera 100.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Al comma 3 del nuovo articolo 16-*ter* si prevede che il coefficiente da applicare all'importo base è determinato così come segue:

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Il comma 4 del nuovo articolo 16-*ter* prevede che, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, non si considerano le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.
Al comma 5 del nuovo articolo 16-*ter* si prevede che le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-*bis* del TUIR ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, partecipino al computo dell'ammontare complessivo considerando le rate di spesa riferite a ciascun anno.
In ogni caso, sono esclusi dal computo degli oneri e delle spese effettuate ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate relative alle detrazioni per delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR, per delle spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 16-*bis* del citato TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Il comma 6 del nuovo articolo 16-*ter* prevede che il reddito complessivo sia assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Il **comma 10**, alla **lettera a)**, novella l'articolo 12, comma 1, del TUIR, che riconosce le detrazioni dall'imposta lorda per i familiari a carico del contribuente, ovvero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (lettere a e b), i figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età pari o superiore a 21 anni (lettera c) e, infine, gli altri familiari di cui all'articolo 433 del codice civile (lettera d).
L'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, che riconosceva al contribuente una detrazione per tutti i figli a carico a prescindere dall'età, è stato a suo tempo modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 230 del 2021, prevedendo, con decorrenza 1° marzo 2022,

parallelamente all'introduzione dell'assegno unico universale, il mantenimento della detrazione per i soli figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.
La presente disposizione sostituisce il primo periodo del comma 1, lettera c), dell'articolo 12 del TUIR limitando la spettanza della detrazione ai soli contribuenti che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, ovvero figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Al contempo, in un'ottica di razionalizzazione, è modificata la successiva lettera d) del citato articolo 12, comma 1, per prevedere una detrazione limitata ai genitori e agli altri ascendenti conviventi a carico del contribuente.
La **lettera b)** del comma 10, con l'introduzione del comma 2-*bis* all'articolo 12, comma 1 del TUIR prevede che le detrazioni per familiari a carico non spettino ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

CAPO II
MISURE IN MATERIA FISCALE

ART. 3.
(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA)

I **commi 1 e 2** prevedono il differimento della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini dell'imposta sui redditi delle società - IRES) e 9 (ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta ivi indicati.
Il **comma 3** dispone un intervento analogo a quello dei commi 1 e 2 differendo la quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta ivi indicati.
Il **comma 4** prevede un intervento analogo differendo le quote deducibili riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo relative ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'*Internazional financial reporting standard* (IFRS) 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta ivi indicati. L'eventuale maggior reddito imponibile derivante dall'applicazione dei suddetti commi da 1 a 4, in linea di principio, potrebbe essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse, ai sensi dell'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino all'80 per cento del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023.
Il **comma 5**, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, introduce una limitazione temporanea all'uso delle predette posizioni soggettive determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 65 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4. Resta ferma l'applicazione delle regole ordinarie all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.

Con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato, le disposizioni estendono le limitazioni anche in sede di determinazione del reddito della *fiscal unit*. Pertanto, le società determineranno i propri singoli redditi computando in diminuzione dal maggior reddito, e limitatamente ad esso, le eccedenze ACE e le perdite pregresse nella misura ivi prevista del 65 per cento del reddito stesso, mentre la consolidante computa in diminuzione del reddito complessivo globale le perdite pregresse del consolidato nella misura del 65 per cento del maggior reddito imponibile che si considera per espressa previsione normativa formato prioritariamente dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società. Sulla parte residua del reddito complessivo globale restano ferme le ordinarie modalità di utilizzo delle perdite.
Il **comma 6** stabilisce i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per i quattro successivi.
Il **comma 7** stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dell'articolo in commento, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non è possibile applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale" ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, né quella verticale.

ART. 4.
(Misure in materia di imposte digitali e cripto attività)

La disposizione reca misure in materia di imposte digitali e cripto attività.
Il **comma 1** interviene sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'imposta sui servizi digitali (ISD). In particolare, nel sostituire l'articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018, si prevede che sono soggetti passivi dell'imposta tutti i soggetti esercenti attività di impresa che realizzano ricavi derivanti dai servizi digitali (di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge) nel territorio dello Stato.
Il **comma 2** modifica l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*sexies*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, n. 917, prevedendo che la stessa sia del 42 per cento.
L'aliquota in questione si applica sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzate realizzati a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 5.
(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

Il **comma 1**, novellando gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, introduce a regime la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni.
In particolare, le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite nelle seguenti misure:
- 16 per cento per le partecipazioni, sia qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sia non qualificate;
- 16 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il termine per gli adempimenti è fissato al 30 novembre di ciascun anno.
Inoltre, è previsto che la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applichi alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. "*participation exemption*" di cui all'articolo 68, comma 2-*bis*, del TUIR.
Sono, infine, aggiornati i riferimenti agli articoli 67 e 68 del citato TUIR.
A tal riguardo, gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non

quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Tale possibilità è stata estesa dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 197 del 2022, anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.
La facoltà di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva, è stata riproposta numerose volte nel corso del tempo, da ultimo dall'articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023.

ART. 6.
(Estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-DAS)

Il **comma 1** interviene in materia di documenti di accompagnamento per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, modificando l'articolo 25, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
A legislazione vigente, la circolazione nazionale dei suddetti prodotti è effettuata con la scorta di un documento di accompagnamento informatizzato denominato *e-DAS*, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019.
A tal fine, i sistemi elettronici di tutti i depositi commerciali nazionali sono stati adeguati, dall'ottobre 2020, per l'emissione dell'*e-DAS*.
Tuttavia, sulla base delle previsioni dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo articolo 25.
Conseguentemente, tali spedizioni possono essere effettuate con la scorta degli ordinari documenti di trasporto, non informatizzati e spesso ancora in formato esclusivamente cartaceo, con la conseguenza, per altro, che tali movimentazioni sono escluse dal sistema di vigilanza fiscale basato sull'e-DAS.
La disposizione elimina la suddetta esclusione, generalizzando l'obbligo di utilizzo di tale documento da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali e garantendo altresì, tramite l'utilizzazione in via esclusiva del sistema elettronico già attivo presso il deposito per l'emissione del documento a scorta di tutte le estrazioni effettuate, con eliminazione di ogni residuale supporto cartaceo, una maggiore semplificazione operativa per gli esercenti.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 8, del TUA per i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita, ovvero per il trasferimento di GPL, sia sfuso sia in bombole, a utilizzatori non soggetti a denuncia.

ART. 7.
(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Il **comma 1** ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici modifica l'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile club d'Italia, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il **comma 2** novella la tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia. L'innalzamento dell'aliquota IVA, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell'economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.
La novella, inoltre, aggiorna i riferimenti alle norme in materia ambientale contenuti nel punto n. 127-*sexiesdecies*), della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, attesa l'abrogazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 8.
(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

La disposizione modifica il vigente quadro normativo in materia di *bonus* edilizi, prevedendo la proroga, nei termini ivi indicati, delle detrazioni anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e per la detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024.
In particolare, il **comma 1** novella l'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo l'abbattimento al 30 per cento dell'aliquota dell'agevolazione di base ivi disciplinata, già previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da effettuarsi nel periodo 2028-2033, anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
Il **comma 2** prevede, con riferimento al cosiddetto *ecobonus* di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, una proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prevedendo che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.
Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 14, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) e (ii) interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-*quater*.1, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013).
Analogamente, con riferimento alle agevolazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del citato del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, si prevede una proroga dell'innalzamento delle aliquote previste dall'articolo 16-*bis* del TUIR per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Le aliquote sono quindi stabilite, per l'anno 2025, al 50 per

cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.
Per tali detrazioni viene confermato un ammontare complessivo delle spese detraibili non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Inoltre, con riferimento al cosiddetto sisma *bonus* di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, si prevede una proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prescrivendo, altresì, che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.
Le citate aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori (articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013); (ii) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 16, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013); (iii) interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile (articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013).
Sempre al comma 2 si prevede una proroga del *bonus* di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 (cosiddetto *bonus* mobili). Detto beneficio si applica quindi anche per le spese sostenute nel 2025 con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.
Il **comma 3**, per quanto concerne il bonus di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, alla **lettera a)**, prevede che la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2025, attualmente prevista dal comma 8-*bis*, primo periodo, del citato articolo 119 a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, non venga più riconosciuta in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024. Pertanto, la detrazione spetta, per l'anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024. Tali interventi sono individuati come quelli per i quali, entro tale data, risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter,* del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La **lettera b)** del comma 3 riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto

del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024. Inoltre, è previsto che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d'imposta 2024.
La disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022, con l'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023, che, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo. Peraltro, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2024, l'articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, ha stabilito che in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE

ART. 9.
(Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)

Il **comma 1** novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, sostituendo il comma 3, al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
I **commi 2** e **3** novellano rispettivamente l'articolo 11 e 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997, introducendo un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare il corretto adempimento del nuovo obbligo. In particolare, è prevista una sanzione pecuniaria nonché la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per ciascuna delle seguenti violazioni:
- il mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati. Per tale ipotesi, le sanzioni irrogate sono analoghe a quelle previste dagli articoli 11, comma 5, e 12, comma 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata installazione del misuratore fiscale;
- la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici. In tale ipotesi le sanzioni irrogate sono analoghe a quelle previste dagli articoli 11, comma 2-*quinquies*, e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei corrispettivi.

Il **comma 4**, al fine di consentire agli operatori l'adeguamento *software* dei dispositivi telematici attualmente in uso, prevede che le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il **comma 5**, a seguito dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023, di un codice identificativo nazionale assegnato dal Ministero del turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, stabilisce, che con i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Tale codice andrà indicato anche all'interno delle comunicazioni che devono essere trasmesse, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché da quelli che gestiscono portali telematici.
Il **comma 6,** prevede che gli esiti dei controlli posti in essere dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, vengano comunicati alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. La comunicazione di tali dati è finalizzata a rafforzare la specifica attività di analisi del rischio operata dall'Agenzia delle entrate stessa, di concerto con la Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 13-*ter*, comma 12, del citato decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023.
Il **comma 7**, **lettera a)**, estende anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 504 del 1995, la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica, attualmente già prevista per l'Agenzia delle Entrate e per la Guardia di finanza.
Il **comma 7**, **lettera b)**, in conseguenza delle modifiche di cui al comma 1, lettera a), prevede che anche l'Agenzia delle dogane e monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196 del 2003.

ART. 10.
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

Il **comma 1** novella il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo in particolare, alla **lettera a)**, la limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge n. 21 del 1992.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la **lettera b)** prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, si introduce la medesima limitazione con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti.
La **lettera c)** estende il medesimo regime di tracciabilità a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.
La **lettera d)** introduce la medesima limitazione con riguardo ai soggetti che producono reddito d'impresa per i quali le indennità e rimborsi relative alle spese per vitto e alloggio, nonché quelle di taxi e noleggio con conducente, erogate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 95 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito, come spese per prestazioni di lavoro, se sostenute dal

fruitore mediante l'utilizzo di strumenti diversi dal contante, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il **comma 3** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Il **comma 4** prevede che i limiti di importo previsti dall'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Pertanto, i soggetti di cui allo stesso articolo 48-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, al titolo anzidetto, di qualsiasi importo, avranno l'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo superiore a 2.500 euro.
Il **comma 5**, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnici da apportare ai sistemi gestionali dei sostituti d'imposta e alla piattaforma di verifica, prevede che le disposizioni di cui al comma 4 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il **comma 6** novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sostituendo l'articolo 38-*bis*, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. Si dispone inoltre che in caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestino la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

ART. 11.
(Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

Il **comma 1** disciplina le comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevedendo
che l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*ter*, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, sia dovuta annualmente e che l'ammontare corrispondente sia versato dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 per l'imposta di bollo. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare dei versamenti effettuati annualmente dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Il **comma 2,** relativamente ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2025, prevede che l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinata annualmente, sulle comunicazioni relative a tali contratti, sia versato in quattro rate secondo la seguente scansione temporale:
- una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- la restante quota pari al 10 per cento entro il 30 giugno 2028.

Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare dei versamenti effettuati dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

CAPO V
MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

ART. 12
(Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

Il **comma 1** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, per chiarire che l'importo del prelievo ivi previsto si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai concessionari per la raccolta del gioco a distanza è stata talora posta in dubbio. Per questo motivo, considerata, altresì, la scarsa chiarezza del dato letterale della norma, appare utile una norma di interpretazione autentica volta a chiarire la volontà del legislatore, peraltro evincibile dalle considerazioni e stime contenute nelle relazioni tecniche e illustrative di corredo all'articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, che già conducevano a far ritenere la volontà di ricomprendere in seno alla lettera a) citata anche i giochi di sorte.
Il **comma 2** novella l'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.
Il divieto in discorso è derogabile "*per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*" (cfr. lett. c) dell'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013).
Il Consiglio di Stato (ordinanze n. 10264 del 21 novembre 2022 e n. 10261 del 10 novembre 2022) ha ritenuto non secondarie le doglianze dei concessionari circa il fatto che il regime di proroga tecnica, disposto per la prima volta nel 2013 e rinnovato negli anni senza soluzione di continuità, sia stato reso più gravoso per gli operatori del settore dall'introduzione di un canone concessorio sempre più alto, a fronte dell'originaria gratuità del titolo, dalla preclusione alla partecipazione alla nuova futura gara in caso di rifiuto di adesione alla proroga stessa e dal divieto di trasferimento dei locali.
Con il presente comma si rende, pertanto, meno stringente il divieto in questione, ferme peraltro la previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento volta alla salvaguardia degli interessi erariali e degli altri concessionari come evincibile dal testo della disposizione.
Il **comma 3** novella l'articolo 10, comma 9-*septies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, prevedendo che a decorrere dall'anno 2025 il montepremi sia fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. La modifica intende ridurre gli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale Bingo che possono avere margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell'offerta di gioco mediante le *slot machine*).

ART. 13.
(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

Il **comma 1** stabilizza l'estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, da espletarsi nella giornata di venerdì, destinando il maggiore utile erariale al fondo

per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Inoltre, è previsto che, se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, la stessa sia posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, sia anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.
Al riguardo, l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, ha autorizzato l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, per l'anno 2023, estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, stabilendo che le maggiori entrate siano destinate al fondo per le emergenze nazionali, al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Tale data è stata successivamente prorogata, per l'anno 2024, dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, mantenendo le medesime finalità solidaristiche.
Le disposizioni sopra indicate hanno trovato attuazione con specifici provvedimenti direttoriali, che hanno fissato nella giornata di venerdì le estrazioni settimanali aggiuntive sia per il gioco del Lotto che del gioco del Superenalotto.
Il **comma 2** prevede che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 14.
(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

La disposizione, in assenza dell'intesa con le regioni e gli enti locali in ordine ad un quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, è finalizzata a prorogare, in via normativa, le concessioni del gioco pubblico.
Con riferimento al gioco sul canale "fisico", non sono state tuttora risolte le criticità collegate alle numerose leggi regionali, a volte tra loro discordanti, in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili, e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco, a volte poco coordinate, che rendono sostanzialmente vana qualsiasi ipotesi di elaborazione di un bando di gara in materia.
Al fine di tutelare la legalità e di garantire il costante flusso delle entrate erariali, pertanto, è necessario procedere ad una proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle concessioni vigenti, tenuto conto, anche, dei tempi necessari per le procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere bandite.
Il **comma 1**, alla **lettera a**), proroga per ulteriori due anni la durata delle concessioni del Bingo, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 124, lettera a), della legge n. 197 del 2022. Tale proroga si rende necessaria a fronte dell'attuale impossibilità di bandire la gara, a causa dell'assenza di regole univoche a livello nazionale in materia di autorizzazioni e controlli sulla distribuzione sul territorio della rete fisica di raccolta del gioco e per la conseguente incertezza circa i luoghi in cui sia consentito aprire un punto fisico di gioco.
La **lettera b**) del comma 1, per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, prevede che gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, da versare in due rate per ciascun anno di proroga, scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono pari ad euro 9.500 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e ad euro 5.700 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

La medesima lettera b) prevede, altresì, che i concessionari debbano presentare idonee garanzie in grado di coprire anche il versamento degli oneri di proroga, secondo le prescrizioni che saranno fissate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli.
La **lettera c**) del comma 1, per quanto riguarda, le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, pone a carico dei concessionari il versamento di un corrispettivo ai fini della proroga, come già previsto dalla legge n. 197 del 2022. Tale corrispettivo è fissato in 120 euro per ciascun nulla osta per gli apparecchi (AWP) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, e in 4.000 euro per ciascun diritto per gli apparecchi (VLT) di cui al citato all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931, posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2023.
La medesima lettera c) prevede, inoltre, il versamento rateale delle somme dovute per ciascun anno di proroga, suddividendolo in tre rate di pari importo per anno, e dispone che con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano fissati gli obblighi per i concessionari di prestare idonee garanzie economiche proporzionate alle nuove scadenze delle concessioni.

CAPO VI

DIPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI

Art. 15.
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

In termini di inquadramento, si rappresenta che, con la Dichiarazione di intenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e del Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera del 10 novembre 2023, è stata espressa la volontà di modificare e integrare il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (di seguito, Accordo), ratificato dall'Italia con legge 13 giugno 2023, n. 83, con una nuova disposizione che consenta ai lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo, di potere svolgere fino al 25 per cento della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo medesimo.
La citata Dichiarazione di intenti ha previsto che la modifica e l'integrazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo avvenga mediante un Protocollo di modifica dell'Accordo, che è stato successivamente firmato a Roma e a Berna, rispettivamente, il 30 maggio e il 6 giugno 2024, con previsione che le disposizioni del Protocollo di modifica dell'Accordo trovino applicazione dalla data di prima applicazione dell'Accordo (1° gennaio 2024).
Sotto il profilo bilaterale, in attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo frontalieri del 2020, Italia e Svizzera hanno concordato di attuare le modalità relative al telelavoro con l'accordo amichevole transitorio del 28 novembre 2023 in cui è stato indicato che, per quanto riguarda l'Italia, l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni di cui al richiamato Protocollo di modifica prima della ratifica ed entrata in vigore di quest'ultimo richiederà in ogni caso l'adozione di una norma di rango legislativo.
Nel merito, la disposizione prevede, al **comma 1**, che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che

ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Inoltre, si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni come disciplinata dall'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'articolo 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, i redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell'arco di dodici mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, sono determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Per l'anno 2024 dette retribuzioni convenzionali sono state definite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 marzo 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 marzo 2024, n. 66.
Il **comma 2**, chiarisce, in via interpretativa, che le predette disposizioni , le quali prevedono la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali, si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
Il citato Accordo, nell'individuare, all'articolo 2, lettera b), i lavoratori frontalieri, prevede, tra i requisiti, al punto i., l'essere fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente, rinviando ad atti delle autorità competenti degli Stati contraenti (il Ministero dell'economia e delle finanze per l'Italia e il capo del Dipartimento federale delle finanze per la Svizzera), con procedura di amichevole composizione, le necessarie previsioni applicative.
Con procedura di amichevole composizione del 22 dicembre 2023 (i relativi atti sono rinvenibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze), le suddette autorità hanno provveduto all'individuazione di tali comuni, elencati, quelli della Confederazione svizzera, nel relativo allegato A, e quelli italiani, nel relativo allegato B.
L'articolo 10 della menzionata legge di ratifica dell'Accordo (legge n. 83 del 2023), all'articolo 10, ha previsto un contributo statale a favore dei comuni italiani frontalieri, come individuati ai sensi delle suddette disposizioni, sia in via transitoria (cfr. comma 1), sia successivamente al termine del periodo transitorio (cfr. comma 2), prevedendo, per dette finalità, l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. comma 3) e demandando ad un decreto del relativo Ministro le necessarie disposizioni attuative (cfr. comma 5).
Considerato che (i) il previgente Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 non prevedeva alcun elenco dei comuni frontalieri, (ii) la Svizzera ha applicato le relative disposizioni sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e (iii) l'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Geografico Militare ha fatto emergere un numero di 72 comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni, il **comma 3** prevede che una quota del contributo statale di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge n. 83 del 2023 competa anche ai comuni italiani di frontiera, dettagliati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, compresi nell'allegato B della richiamata procedura amichevole 22 dicembre 2023 (ovvero il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera) che non erano stati precedentemente

inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974. A tali comuni, in quanto non presenti negli elenchi precedentemente predisposti dai citati cantoni, non sono mai state attribuite somme a titolo di compensazione finanziaria (ristorni). Inoltre, il comma 3, prevede che la quota del contributo di cui al comma 1 sia determinata sulla base dei criteri individuati dal richiamato decreto attuativo di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023 e che nessuna contribuzione è dovuta per le annualità antecedenti a quella di istituzione del citato fondo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.

TITOLO III
MISURE PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART.16.
(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità - Carta «Dedicata a te»)

La disposizione reca misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e sociale, dando ulteriore continuità alle iniziative in essere.
In particolare, il **comma 1** prevede che, a decorrere dall'anno 2025, sia incrementata di 50 milioni di euro annui la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'erogazione ed il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritevoli, conformemente al programma annuale di distribuzione ed alle modalità previste dal suddetto articolo 58.
Il **comma 2** incrementa di 500 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo istituito, dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante (Carta "Dedicata a Te"). Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy,* il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all'individuazione dei termini e delle modalità di erogazione.
Il **comma 3** rifinanzia, nella misura di 2,3 milioni euro per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.

ART. 17.
(Mutui per la prima casa)

L'intervento è volto a dare continuità alle misure per il supporto all'acquisto della prima casa, garantendo, in particolare, gli interventi di sostegno già avviati con la scorsa legge di bilancio.
A livello di inquadramento, si evidenzia che il fondo di garanzia mutui per la prima casa (fondo prima casa), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 ha la finalità di supportare l'acquisto, ovvero l'acquisto e la ristrutturazione, con accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad

abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari dell'importo massimo di 250 mila euro.
In regime ordinario, la garanzia del Fondo copre fino al 50 per cento della quota capitale del finanziamento con previsione, inoltre, di categorie ad accesso prioritario, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e di numerosità del nucleo familiare, alle quali, al ricorrere di determinate condizioni, vengono riconosciute particolari condizioni di garanzia e di percentuale di copertura della quota capitale del finanziamento.
Ebbene, la disposizione di cui al **comma 1** implementa la proroga disposta con la scorsa legge di bilancio, estendendola per l'intero triennio 2025-2027, e per l'effetto differendo al 31 dicembre 2027 i termini per accedere al regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, che riconosce una copertura in garanzia del fondo elevata fino all'80 per cento della quota capitale alle *(i)* giovani coppie, *(ii)* ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi; *(iii)* ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e *(iv)* ai giovani di età inferiore a 36 (cd. categorie prioritarie), qualora essi siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, comprensivo di oneri accessori (*Loan to Value - LTV*).
Il **comma 2**, anche in questo in continuità con la misura disposta nella scorsa legge di bilancio, che viene estesa per l'intero triennio 2025-2027, proroga il supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose, confermando l'inquadramento, tra le categorie prioritarie di:

a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

In particolare, con riferimento a tali categorie ad accesso prioritario, che presentino richieste di mutuo di valore superiore all'80 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata nella misura del'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei familiari di cui alla lettera a), nella misura dell'85 per cento per i nuclei di cui alla lettera b) e nella misura del 90 per cento per quelli di cui alla lettera c). Sono altresì confermate, in relazione alle suddette categorie, anche le restanti previsioni della scorsa legge di bilancio. Infine, il medesimo comma 2 prevede che le risorse disponibili a valere sulla riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Il **comma 3** incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI E DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 18.
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

Il **comma 1**, al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, a mente del quale i limiti di spesa relativi al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75

del 2017 possono essere superati, compatibilmente con il raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti della risorse finanziarie destinate a tale finalità, prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo. Per le restanti amministrazioni, la disposizione prevede che si provveda a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore nel rispetto della vigente normativa di riferimento.
Il **comma 2**, in attuazione del comma 1, destina 55,3 milioni di euro del fondo di cui al medesimo comma 1, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Il **comma 3**, parimenti in attuazione del disposto di cui al comma 1, incrementa il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale docente per un importo pari a 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 19.
(Rifinanziamento del Fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)

Il **comma 1**, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, nonché determina gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, prevede che gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico siano complessivamente determinati, per il triennio 2025-2027, in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. La disposizione stabilisce, inoltre, che tali somme, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, concorrano a costituire l'importo complessivo massimo destinato, ai sensi delle vigenti disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, in ciascun anno del triennio di riferimento al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.
Il **comma 2** prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, siano posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Il **comma 3** prevede che le disposizioni del **comma 2** si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Il **comma 4** autorizza la spesa di 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, da intendersi al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui

al decreto legislativo n. 446 del 1997, per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

ART. 20.
(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

Il **comma 1** prevede che, al fine di dare attuazione alla riforma relativa all'efficientamento dei procedimenti civili e penali, indicata nel Piano strutturale di medio termine tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento UE 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024, il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, sia autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato nell'ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Si prevede, in particolare, che la disposizione operi per i suddetti dipendenti che abbiano lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultino in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, e con possibilità di scorrimento fra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. Sotto il profilo finanziario, si autorizza, ai fini di cui alla presente disposizione, la spesa di euro 68.176.819,00 per l'anno 2026 e di euro 136.353.638,00 a decorrere dall'anno 2027.
Il **comma 2** prevede di incrementare il numero di incarichi dirigenziali non generali conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di consentire di munire l'amministrazione della giustizia di tutte le professionalità necessarie per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi Piano nazionale di ripresa e resilienza, dare attuazione agli interventi di riforma e di riorganizzazione del dipartimento per l'innovazione tecnologica (digitalizzazione e processo telematico) e del dipartimento della giustizia minorile (pieno avvio della giustizia riparativa) e, più in generale, il buon andamento del sistema giudiziario, penitenziario e minorile. L'effetto è, in definitiva, quello di aprire ai contributi esterni e di riconoscere le alte professionalità dei funzionari della giustizia che non hanno concrete prospettive di crescita che attualmente trovano una forte limitazione per l'accesso agli incarichi dirigenziali ricoperti da magistrati che, in quanto considerati esterni all'amministrazione giudiziaria incidono in misura rilevante, pari a oltre il 30 per cento, sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 21.
(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Il **comma 1** rafforza la dotazione organica dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), mediante l'istituzione di tre nuove posizioni di funzione dirigenziale di livello generale.
L'adeguamento della struttura dirigenziale di prima fascia si rende indispensabile per fronteggiare le nuove sfide organizzative e operative, in particolare per colmare il vuoto gestionale presente in diverse regioni, attualmente affidate ad interim a causa della carenza di dirigenti di prima fascia, molti dei quali sono impiegati fuori ruolo, situazione che ha compromesso l'efficacia della gestione operativa e strategica delle sedi regionali.
Inoltre, l'INPS è stato recentemente incaricato di nuovi compiti, legati sia alla prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare e delle violazioni contributive sia alla riforma della disabilità prevista dal PNRR, nonché ad altre iniziative, quali la digitalizzazione dei servizi e la gestione delle

prestazioni relative all'Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), responsabilità che richiedono un presidio adeguato e un rafforzamento della struttura dirigenziale, al fine di garantire l'efficace attuazione delle riforme e il necessario coordinamento strategico e operativo.
La disposizione prevede che il corrispondente incremento della dotazione organica di prima fascia dell'Istituto sia contestualmente compensato dalla soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale (seconda fascia) equivalenti sul piano finanziario, già assegnate al medesimo e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Il **comma 2**, al fine di implementare la capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota percentuale delle maggiori somme effettivamente riscosse in via definitiva e correlabili alle attività di controllo ispettivo e amministrativo da ultimo oggetto di modifica da parte del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, sia destinata, a decorrere dall'anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto.

ART. 22.
(Indennità di servizio zone disagiate)

La disposizione reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, per quanto concerne la parte terza relativa al trattamento economico del personale in servizio all'estero e i viaggi del personale.
Nello specifico, il **comma 1**, alla **lettera a)**, nel novellare il vigente articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 relativo alle spese di viaggio per congedo o ferie, introduce una serie di misure di semplificazione ed efficientamento nel riconoscimento del beneficio economico spettante al personale in servizio all'estero per gli oneri per i viaggi di congedo, per le sedi nelle quali tale beneficio economico sia ancora previsto. Si prevede, in particolare, che il beneficio sia erogato una volta l'anno in forma di una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero. La misura percentuale della maggiorazione è stabilita con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e determinata per ogni sede sulla base dei prezzi dei voli rilevati con l'ausilio della società di ricerca cui è già affidato il servizio di rilevazione del costo della vita all'estero. Le maggiorazioni saranno sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo 172 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, al fine di verificare la compatibilità finanziaria rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio. Gli importi che risulteranno dall'applicazione di tale maggiorazione saranno più elevati per le sedi che distino da Roma più di cinque ore di volo ed unicamente per il personale con qualifica superiore a consigliere d'ambasciata o equiparata, così come avviene attualmente con il riconoscimento del rimborso per la classe di volo superiore all'economica. La maggiorazione determinata dall'amministrazione sulla base dei prezzi di mercato rilevati dall'agenzia è meno soggetta alle oscillazioni di prezzo che possono verificarsi per i biglietti acquistati direttamente dai dipendenti.
La **lettera b)** del comma 1, nel novellare l'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 relativo ai viaggi aerei, stabilisce che per i viaggi di trasferimento in aereo il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica spetti nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, salvo che per i capi delle rappresentanze diplomatiche, in coerenza, per altro, con quanto previsto dall'articolo 181, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per i viaggi di congedo.

TITOLO V

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

ART. 23.
(Misure in materia di trattenimento in servizio)

La disposizione reca misure in materia di trattenimento in servizio.

Il **comma 1**, nel sostituire l'articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e che, in conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà, venga meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. La disposizione prevede altresì che la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, sia corrisposta interamente al lavoratore e che la medesima non concorra a formare reddito ai fini fiscali. Da ultimo, si specifica che rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà in questione, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il quale prevede che "*in via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*".

Il **comma 2** novella il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e, nello specifico l'articolo 24, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, il cui comma 4 – dopo aver premesso che per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e

sostitutive della medesima, nonché della gestione separata, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi – attualmente prevede che il proseguimento dell'attività lavorativa sia incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e che l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 operi fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. La novella in esame prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restino fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, così come disciplinato dal comma 6 del medesimo articolo 24.
Il **comma 3** provvede, inoltre, all'abrogazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, relativo all'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Il **comma 4** provvede, altresì, all'abrogazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che consente alle pubbliche amministrazioni ivi individuate ed alle condizioni ivi previste di risolvere il contratto di lavoro, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento.
Il **comma 5** prevede, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo (con esclusione del personale delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato), di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età. La disposizione è volta ad attribuire alle amministrazioni una facoltà, esercitabile ove ci siano esigenze funzionali non diversamente assolvibili ed anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti, così da garantire loro un necessario affiancamento del personale più esperto per operare un "passaggio di competenze" che garantisca il più alto *standard* di efficienza, ed opera specificamente previa disponibilità dell'interessato.

ART. 24.
(Misure di flessibilità in uscita)

Il **comma 1**, alla **lettera a)**, estende il diritto al trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna", di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ferma restando la ricorrenza dei requisiti già previsti dal citato comma 1-*bis*. La **lettera b)** del medesimo comma 1 posticipa al 28 febbraio 2025 il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
Il **comma 2** riconosce anche per il 2025 il regime di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, modificando in tal senso il disposto di tale articolo.
Il **comma 3** prevede di applicare fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, in favore dei soggetti che si

trovino al compimento dei sessantatré anni e cinque mesi in una delle condizioni previste dal citato comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti di cui all'allegato C).
Il **comma 4** prevede che il beneficio di cui al **comma 3** non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

ART. 25.
(Pensioni minime)

Il **comma 1**, a completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022-2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, nel modificare l'articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, prevede, alla **lettera a)**, la proroga a esaurimento degli incrementi transitori del trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, con determinazione del *decalage* della percentuale di incremento in 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l'anno 2026. Inoltre, con la **lettera b** si estende anche alle annualità 2025 e 2026 la previsione secondo cui il predetto incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nelle medesime annualità per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Infine, la **lettera c)** specifica che anche per le annualità 2025 e 2026 resta fermo, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2025 e 2026, che il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, per quanto rileva ai sensi della presente disposizione, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.

ART. 26.
(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, reca modifiche alla lettera c) di tale disposizione, la quale attualmente prevede, quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo, che sia riconosciuto alla lavoratrice, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 della medesima legge pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.
La presente disposizione innalza, da dodici mesi e sedici mesi complessivi, il suddetto limite massimo nei casi di quattro o più figli, così incrementando il beneficio della riduzione in presenza di un numero elevato di figli.

ART. 27.
(Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025)

La disposizione reca misure in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025.
Nello specifico, il **comma 1** prevede che, in via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, non sia riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Inoltre, la disposizione precisa che nel caso in cui il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al suddetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in oggetto, lo stesso è, comunque, attribuito fino a concorrenza del citato limite maggiorato.
L'obiettivo è, in particolare, di limitare l'effetto della perequazione sugli importi pensionistici dei pensionati residenti all'estero solo ai pensionati con reddito pensionistico superiore all'importo minimo.

ART. 28.
(Misure in materia di previdenza complementare)

Il **comma 1** novella l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, inserendo il comma 7-*bis,* il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, solo su richiesta dell'assicurato, può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. La disposizione precisa che il valore teorico delle rendite è ottenuto in tal caso trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento. Si prevede, altresì, che, per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui trattasi, le forme di previdenza complementare mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma.
Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita, tenuto conto dei contenuti delle decisioni delle autorità statistiche europee in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disciplinato dalla disposizione di cui al comma 1.

ART. 29.
(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

La disposizione interviene sull'applicazione della legge n. 402 del 1975 in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, la quale prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali.
Il **comma 1** esclude dall'applicazione della suddetta legge n. 402 del 1975 le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

ART. 30.
(Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)

Il **comma 1** prevede, a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, un rifinanziamento complessivo nel limite di 30 milioni di euro per garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro ("fermo pesca") derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Il **comma 2** stanzia ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2025, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, per il completamento dei piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e predisposti dalle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria. Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provveda alla ripartizione delle risorse tra le regioni, stabilendo altresì che quest'ultime possano destinare le nuove risorse stanziate per l'anno 2025, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, per le finalità di completamento dei piani di recupero e del trattamento di mobilità in deroga. Il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa sono effettuati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il **comma 3** prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, sia concesso anche in deroga alla disciplina contenuta all'articolo 20, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale il predetto trattamento straordinario è previsto a condizione che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Il **comma 4** estende per il 2025 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando a tal fine la somma di 100 milioni di euro a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Il **comma 5** proroga per il 2025 la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Il **comma 6** proroga per il triennio 2025-2027 la misura della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, destinando 100 milioni di euro annui a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Il **comma 7** prevede la proroga annuale delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili *ex* articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 200, appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF), nelle more dell'attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni.
Il **comma 8** stanzia l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2025 per le misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dei *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il **comma 9** prevede, in via eccezionale, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate, a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il

patrimonio delle competenze dell'azienda, nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025 a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Il **comma 10**, prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), le risorse assegnate alle Regioni nell'ambito di tale programma possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA

ART. 31.
(Bonus nuove nascite)

Il **comma 1** prevede, per incentivare la natalità e comunque contribuire alle spese per il sostegno della medesima, il riconoscimento, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, di un contributo *una tantum* pari a mille euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Tale contributo è escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali. La disposizione, inoltre, con riguardo alla platea dei beneficiari, specifica che il citato importo è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui. Inoltre, si prevede che nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini del trattamento di cui al presente comma non rilevino le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021.
Il **comma 2** disciplina il monitoraggio dei maggiori oneri derivanti misura di cui al comma 1, mentre il **comma 3** individua gli oneri complessivi derivanti dalla misura, valutati in 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

ART. 32.
(Esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido)

Il **comma 1** esclude l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021 dal computo dell'Indicatore della Situazione Economia Equivalente (ISEE) per la determinazione del *bonus* asilo nido e delle forme di assistenza domiciliare introdotto dall'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, la cui autorizzazione di spesa viene conseguentemente incrementata.

ART. 33.
(Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativo al buono per il pagamento delle rette degli asili nido e per il supporto presso la propria abitazione in favore di

bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) del buono prevista dal terzo periodo della suddetta disposizione.
Il **comma 2**, per effetto di quanto disposto al comma 1, incrementa la relativa autorizzazione di spesa di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, di 197 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

ART. 34.
(Misure in materia di congedi parentali)

Il **comma 1**, al fine di sostenere le famiglie con figli minori, rafforzando significativamente la disciplina in materia di congedi parentali, effettua le seguenti due tipologie di intervento:
a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente;
b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

La disposizione mira a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio degli anni 2023 e 2024. Tale processo ha, infatti, preso avvio con quanto disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 2023 che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all'80 per cento. Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024 e dalla presente disposizione è elevata strutturalmente l'indennità del congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.
Il **comma 2** prevede che le modifiche alla disciplina vigente in materia di indennità del congedo parentale, di cui al comma 1 lettere a) e b), si applicano rispettivamente ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

ART. 35.
(Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)

Il **comma 1** riconosce nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. In particolare, la disposizione individua i requisiti di concessione dell'esonero, disponendo che le lavoratrici debbano essere madri

di due o più figli e che lo stesso spetti fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. La disposizione prevede, inoltre, che il beneficio non si applichi per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023. Infine, si prevede che l'esonero contributivo spetti a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40 mila euro su base annua. Si precisa, in ogni caso, che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per l'attuazione della presente disposizione è prevista l'adozione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 36.
(Formazione delle donne vittime di violenza)

Il **comma 1** incrementa il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza favorendone l'indipendenza economica e l'emancipazione.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI DISABILITA', POLITICHE SOCIALI E SPORT

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 37.
(Misure in materia di cani di assistenza)

Il **comma 1** riconosce il diritto di farsi accompagnare sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l'animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico di cui alla legge n. 37 del 1974, a favore delle seguenti categorie: (i) persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del decreto attuativo di cui al comma 3; (i) persone con patologie individuate ai sensi del medesimo comma 3, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità.
Il **comma 2** reca la definizione di cani di assistenza, per tali intendendosi i cani addestrati per il supporto delle persone di cui al comma 1, ivi compresi i cani guida per le persone cieche e ipovedenti.
Il **comma 3** prevede l'adozione di un decreto interministeriale da adottare entro sei mesi, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentiti il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Al decreto interministeriale è demandata altresì: l'individuazione delle patologie e le compromissioni per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, includendo tra le suddette patologie le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo; l'istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza; i percorsi di addestramento dei cani di assistenza e le relative misure per garantirne salute e benessere; gli enti con funzioni di monitoraggio e controllo deputati al riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e alla valutazione periodica del relativo operato, nonché le misure da attuare in caso di valutazione negativa o riscontrata non conformità del

servizio offerto. La disposizione prevede, inoltre, che ai cani guida delle persone cieche formati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto interministeriale continui a trovare applicazione la legge n. 37 del 1974, indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale.
Il **comma 4** è volto a estendere le disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974 alle figure coinvolte nell'addestramento del cane di assistenza individuate secondo specifici requisiti e procedure demandati al medesimo decreto previsto dal comma 3.
Il **comma 5** incrementa, per le finalità di cui al comma 1, di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
Il **comma 6** autorizza la spesa di spesa di 400 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per lo svolgimento delle attività degli enti con funzioni di controllo e monitoraggio deputati al riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani da individuare con il decreto interministeriale di cui al comma 3. Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri

ART. 38.
(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)

Il **comma 1** autorizza l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali e per il reperimento del personale amministrativo e sanitario nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2024, che sono state avviate nel secondo semestre del 2024 e si concluderanno presumibilmente nello stesso 2025.
Tale rafforzamento dell'INPS è necessario in vista degli adempimenti connessi a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 nell'ambito delle misure adottate al fine di realizzare la riforma della disabilita prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge n. 227 del 2021. In particolare, il citato articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 prevede che, dal 1° gennaio 2025, sia avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative al procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato (c.d. valutazione di base). Allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui alla citata procedura di sperimentazione, che prenderà avvio dal 1° gennaio 2025 in nove province, la disposizione prevede interventi organizzativi per permettere all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale un più celere avvio della suddetta riforma.
I **commi 2** e **3** recano le conseguenti disposizioni di natura finanziaria.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALLE DROGHE E ALLE DIPENDENZE

ART. 39
(Uffici antidroga)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e, nello specifico, l'articolo 11, relativo gli Uffici antidroga all'estero, alla **lettera a)** estende al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di

cooperazione stipulati con i Governi interessati, il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre alla **lettera b)** prevede una specifica autorizzazione di spesa per complessivi 810 mila euro a decorrere dall'anno 2025.

ART. 40.
(Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, il fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2025.

ART. 41
(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e, nello specifico, l'articolo 75, relativo alle condotte integranti illeciti amministrativi e agli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, inserisce, ad implementazione della normativa vigente, due ulteriori commi all'articolo in questione che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le specifiche disposizioni applicative.
Il **comma 2,** nel novellare parimenti il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e, nello specifico, l'articolo 87, relativo alla destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria, ed il relativo comma 5, il quale prevede che, per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, l'autorità giudiziaria si avvalga di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. La modifica riguarda l'ultimo periodo del comma 5 in questione e prevede che il verbale delle operazioni sia trasmesso alla sola autorità giudiziaria procedente.

ART. 42.
(Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, introduce un articolo aggiuntivo (il 14-*bis*) volto a dare
attuazione operativa al Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), nelle cui premesse (n. 21) ed articolato (articolo 13) si prevede la costituzione di un sistema europeo di allerta rapida anti stupefacenti, che, in una logica di complementarietà con i pertinenti sistemi di allerta nazionali e comunque fatte salve le proiezioni operative di tali sistemi, dirama allarmi o allerta diretti ai Paesi membri, al fine di contrastare le conseguenze pregiudizievoli per la salute riconducibili alla comparsa sul mercato clandestino di sostanze pericolose e in conseguenza di nuovo modelli di consumo.

Il comma 1 del nuovo articolo 14-*bis* istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) il Sistema Nazionale di Allerta Rapida, quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta. Il citato Sistema opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.
Il Sistema di allerta italiano è direttamente collegato al sistema di allerta europeo dell'Agenzia Europea sulle droghe (EUDA) e ai sistemi di allerta dei singoli Paesi dell'Unione europea, tramite il Punto focale Nazionale, punto di contatto italiano situato all'interno del DPA.
La disposizione consente, quindi, l'attuazione operativa del Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), nelle cui premesse (n. 21) ed articolato (articolo 13) si prevede la costituzione di un sistema europeo di allerta rapida anti stupefacenti, che, in una logica di complementarietà con i pertinenti sistemi di allerta nazionali e comunque fatte salve le proiezioni operative di tali sistemi, dirama allarmi o allerta diretti ai Paesi membri, al fine di contrastare le conseguenze pregiudizievoli per la salute riconducibili alla comparsa sul mercato clandestino di sostanze pericolose e in conseguenza di nuovo modelli di consumo.
Il comma 2 del nuovo articolo 14-*bis* delinea la struttura di base del Sistema, che si avvale, per il proprio funzionamento, di centri collaborativi di primo e di secondo livello.
I commi 3 e 4 del nuovo articolo 14-*bis* individuano i centri collaborativi, rispettivamente, di primo e secondo livello.
Il comma 5 del nuovo articolo 14-*bis* stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni e dei contratti con i laboratori universitari di tossicologia forense.
Il comma 6 del nuovo articolo 14-*bis* rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione, in dettaglio, dei compiti e organizzazione del Sistema di cui al comma 1.
Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI SPORT

ART. 43.
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

Il **comma 1**, alle **lettere a)** e **b)**, nel novellare l'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018, estende anche al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) la destinazione della quota del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportiva, incrementando il limite massimo a tale scopo destinabile da 410 milioni di euro annui a euro 438.761.503,00 annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e a 422.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035. Si prevede, inoltre, che tali risorse siano assegnate al CIP, nella misura di euro 28.761.503 annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e nella misura di 12.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica.
La **lettera c)** del comma 1 prevede che la differenza eccedente l'importo di 438.761.503,00 euro annui fino all'anno 2034 e l'importo di 422.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035 delle

entrate di cui all'articolo 1, commi 630 e 630-*bis,* della legge n. 145 del 2018, sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato italiano Paralimpico, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
Il **comma 2**, a decorrere dall'anno 2025, abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 190 del 2014 che autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 189 del 2003.

ART. 44.
(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

Il **comma 1** incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.

ART. 45.
(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Al relativo riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 46.
(Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)

Il **comma 1** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.

TITOLO VII
MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

ART. 47.
(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

Il **comma 1** dispone che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sia incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030

anche al fine di realizzare gli interventi previsti dagli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge.
Il **comma 2** prevede che una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 3.117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 sia accantonata in vista dei rinnovi contrattuali di cui al periodo 2028-2030.
Il **comma 3** prevede che una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, 478 milioni di euro per l'anno 2027 e 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 sia destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996.

ART. 48.
(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

La disposizione aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, incrementato dall'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023.
Il **comma 1** incrementa di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026 il limite di spesa previsto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza da parte di soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023.
Il **comma 2** prevede che le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma 1 siano anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso ed inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.
Il **comma 3** prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 123 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provveda a valere sulle risorse destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 246, della legge n. 213 del 2023.

ART. 49.
(Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e i farmaci ad innovatività condizionata)

Il **comma 1** definisce l'innovatività di un farmaco, chiarendo che essa deriva dalla tecnologia di produzione del suo principio attivo, dal meccanismo d'azione, dalla modalità della somministrazione al paziente, dall'efficacia clinica e dalla sicurezza, dagli effetti sulla qualità della vita, dalle implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria.
Il **comma 2** prevede che un medicinale è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all'interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.
Il **comma 3** prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge n. 232 del 2016, relative al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, siano finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico come definite al comma 5.
Il **comma 4** prevede che le risorse non impiegate del fondo di cui al comma 3, relativo al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi e finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche, confluiscano nella quota di

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016. Il medesimo comma 4 prevede, altresì, che l'eventuale eccedenza della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti come previsto dall'articolo 1, comma 406 della legge n. 232 del 2016. Inoltre, il comma 4 prevede anche che in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, si applichino le modalità previste dall'articolo 1, comma 584, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 5** prevede che, ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica, sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con determinazione del direttore generale tecnico-scientifico da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisca i criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, con le risorse del fondo di cui al comma 3.

Il **comma 6** prevede che il requisito dell'innovatività terapeutica, di durata massima pari a 36 mesi, si attribuisce ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia, o quando l'effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. Relativamente alle malattie rare e ultra-rare, invece, il comma 6 prevede che il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative.

Il **comma 7** prevede che il medicinale sia soggetto a monitoraggio, tramite registro AIFA, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, e che ogni indicazione terapeutica, pervenuta oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento di cui al comma 3, relativo al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche. Infine, il comma 7 dispone che l'AIFA non valuti la sussistenza del requisito dell'innovatività di cui al comma 6 in tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che hanno perso, o non hanno mai goduto di copertura brevettuale.

Il **comma 8**, a decorrere dal 1° gennaio 2025, estende anche ai medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente, la possibilità di accedere alle risorse del fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, ed a condizione che siano già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA e che la CSE, della stessa Agenzia, abbia valutato motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio, in linea con quanto disciplinato ai commi 6 e 7. Per tali medicinali, la presente disposizione prevede che il periodo di innovatività di trentasei mesi decorra dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.

Il **comma 9**, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per effetto di quanto disposto dal comma 9, estende anche agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come "reserve" secondo la nomenclatura "AWaRe" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'accesso alle risorse del fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA e qualora la CSE abbia valutato l'istituzione del registro di monitoraggio, in linea con quanto disciplinato ai commi 6 e 7.

Il **comma 10** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere alle risorse del fondo di cui al comma 3 per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.

Il **comma 11**, nel novellare l'articolo 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, recante, tra l'altro, norme sull'innovatività terapeutica, prevede che sia la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), e non più la Commissione consultiva tecnico-scientifica, a verificare il requisito della innovatività terapeutica dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare agli assistiti.
Il **comma 12, lettera *a*)**, novella l'articolo 1, comma 577, della legge n. 145 del 2018 concernente il provvedimento con il quale il Consiglio di amministrazione dell'AIFA, determina annualmente l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. In particolare, la modifica di cui alla lettera a) elimina il riferimento ai farmaci oncologici innovativi in quanto, in virtù dell'articolo 35-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2021, a decorrere dal 2022, è stata superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici, con conseguente unificazione dei due fondi ad essi dedicati.
La **lettera *b*)** novella l'articolo 1, comma 578, della legge n. 145 del 2018 concernente la rilevazione annuale con la quale l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. In particolare, la citata **lettera b)** elimina il riferimento ai farmaci oncologici innovativi in quanto, in virtù dell'articolo 35-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2021, a decorrere dal 2022, è stata superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici, con conseguente unificazione dei due fondi ad essi dedicati.
La **lettera *c***) corregge un errore materiale recato all'articolo 1, comma 584, della legge n. 232 del 2016 eliminando il riferimento al fondo per l'acquisto di medicinali innovativi (comma 400, della medesima legge) che, in virtù dell'articolo 35-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2021, a decorrere dall'anno 2022 è confluito nel fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci innovati. di cui all'articolo 1, comma 401 della legge n. 232 del 2016, con conseguente abrogazione del predetto comma 400.

ART. 50.
(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

Il **comma 1** incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di 77 milioni di euro destinati per l'anno 2025 ai pazienti classificati come *diagnosis-related group* (DRG) post acuzie, e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati, quanto a 350 milioni di euro, ai DRG *post* acuzie, e 650 milioni di euro ai DRG per acuti. Tale incremento ha l'obiettivo di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in *post* acuzie (riabilitazione ospedaliera e lungodegenza) ed erogate per acuti (in regime di ricovero ordinario e diurno).
Il **comma 2** prevede che gli incrementi di cui al comma 1 costituiscono una assegnazione vincolata e siano, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate nel medesimo comma 1.

ART. 51.
(Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)

Il **comma 1** vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi

compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556 della legge n. 208 del 2015.
Il **comma 2**, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, considerando il finanziamento regionale, integra il sistema di garanzia, di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000 di una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.
Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sei mesi dall'adozione della presente legge, al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2019, sia individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

ART. 52.
(Piano pandemico 2025-2029)

Il **comma 1** autorizza la spesa, rispettivamente, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029.

ART. 53.
(Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto)

Il **comma 1** prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per la riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. Inoltre, si prevede che al predetto finanziamento possono accedere tutte le regioni in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Il **comma 2** disciplina le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse di cui al comma 1 rinviando ad apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 54.
(Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini)

Il **comma 1** prevede che, al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, in materia di dematerializzazione delle ricette mediche, del 12 novembre 2011 e del 15 gennaio 2021.
Il **comma 2** prescrive che le Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurino l'attuazione del disposto di cui al comma 1, mediante le autorità competenti per

territorio.

ART. 55.
(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

Il **comma 1**, al fine di regolare i fenomeni distorsivi, sia sul piano finanziario che assistenziale, derivanti da rilevanti flussi di mobilità sanitaria tra regioni, prevede l'obbligo per ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.
Il **comma 2** prevede che il Ministero della salute, per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, stabilisca entro il 28 febbraio 2025 il *format* da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome. Si prevede, altresì, che le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della mobilità apparente e di confine sottoscrivano in ogni caso gli accordi e che le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata e in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, siano obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Inoltre, le regioni e le province autonome che complessivamente registrino una mobilità passiva pari almeno al 20 per cento del fabbisogno sanitario *standard* annualmente assegnato devono sottoscrivere accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva e le regioni in mobilità, ai fini dell'adempimento, sono parimenti obbligate a sottoscrivere tali accordi. Da ultimo, la disposizione prevede che per il 2025 gli accordi siano sottoscritti entro il 30 aprile 2025 e che abbiano una validità di almeno due anni con rinnovo previsto, a regime, entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente.
Il **comma 3**, in conseguenza di quanto disposto dai commi 1 e 2, nel novellare il disposto dell'articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, espunge il riferimento all'articolo 1, comma 576, della legge n. 208 del 2015, stabilendo che ai fini della verifica degli per l'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale di cui al suddetto comma 492 gli accordi bilaterali siano quelli di cui al comma 1.
Il **comma 4**, nel novellare il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ed in particolare l'articolo 15 recante misure per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica, sopprime la previsione, di cui al secondo periodo del comma 17, secondo cui la disposizione in base alla quale gli importi tariffari fissati dalle singole regioni superiori alle tariffe massime di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale rimangono a carico dei bilanci regionali si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

ART. 56.
(Incremento indennità pronto soccorso)

Il **comma 1**, tenuto conto delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi dell'indennità accessoria prevista dall'articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021. Per le medesime finalità, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026 i predetti limiti di spesa siano incrementati di ulteriori 50 milioni di

euro complessivi. Tale finanziamento è destinato alla dirigenza medica, nella misura di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e al personale del comparto sanità, nella misura di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e di ulteriori 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

ART. 57.
(Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

Il **comma 1** nel rideterminare le quote a favore rispettivamente delle aziende farmaceutiche e dei grossisti, trasferisce una percentuale pari allo 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe *a)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993 (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche) dalle aziende farmaceutiche ai grossisti, rideterminando, quindi, nel 66 per cento e nel 3,65 per cento tali quote di rispettiva spettanza.
Il **comma 2** stabilisce che la richiamata maggiorazione dello 0,65 per cento a favore dei grossisti è da considerarsi quale quota non contendibile, così sottraendola al regime della scontistica riconoscibile agli attori della filiera (*in primis* aziende farmaceutiche e farmacie), in modo da consolidare lo strumento di sostegno economico-finanziario di cui alla presente disposizione.
Il **comma 3,** al fine di garantire la sostenibilità economica e l'operatività dei soggetti che svolgono le attività di distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 219 del 2006, riconosce, a favore degli stessi, una quota pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993, distribuita a favore delle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il **comma 4**, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3.

ART. 58.
(Incremento delle risorse per le cure palliative)

Il **comma 1** incrementa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 la quota vincolata del fondo sanitario nazionale da destinare alla realizzazione di interventi per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato.

ART. 59.
(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999, con riguardo al trattamento economico spettante ai medici in formazione, prevede, mediante l'inserimento di un nuovo comma 3-*bis* a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche ed un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999, al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinata ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ultimo dei quali (11 agosto 2021) ha fissato l'importo della parte fissa in 22.700 euro per ciascun anno e della parte variabile in 2.300 euro per i primi due anni di formazione e in 3.300 euro per ciascuno degli anni successi.

Il **comma 2**, per le finalità del comma 1, autorizza l'ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 60.
(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

Il **comma 1**, anche al fine di implementare le azioni intraprese in materia, autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per rafforzare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

ART. 61.
(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)

Il **comma 1**, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità, incrementa di complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'articolo 65 del CCNL della predetta area stipulato il 23 gennaio 2024.

ART. 62.
(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)

Il **comma 1**, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità, prevede che il vigente valore dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'articolo 66 del CCNL della predetta Area, stipulato il 23 gennaio 2024, sia incrementato nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 63.
(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato per la promozione della salute)

Il **comma 1** prevede che, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 gli importi dell'indennità di specificità infermieristica.
Il **comma 2**, allo scopo di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, prevede che la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità, a decorrere dall'anno 2026, incrementi, nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2026, gli importi della specifica indennità di cui all'articolo 105 del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021.

ART. 64.
(Premialità liste di attesa)

Il **comma 1** prevede che in favore delle regioni che risultino adempienti all'*item* H Liste di Attesa previsto nel questionario LEA, sia vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Il **comma** 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la fissazione dei criteri specifici per l'attribuzione delle somme di cui al comma 1.

Art. 65.
(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

Il **comma 1** vincola una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.
Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione delle modalità di attuazione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 66.
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

La disposizione reca misure in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze operando un riassetto delle disposizioni vigenti.
In particolare, con i **commi 1** e **2**, previa abrogazione dell'articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014 (cfr. comma 1), si destinano una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, stabilendo che alla ripartizione si provveda annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*, con la precisazione che la verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Si prevede, inoltre, che il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza, nonché l'istituzione, con apposito decreto interministeriale dei Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, di un Osservatorio, che coinvolga, oltre alle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, e i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, le amministrazioni centrali

competenti, incaricato di valutare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave patologica.
Inoltre, con i **commi 3** e **4**, previa abrogazione dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 (cfr. comma 3), si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per le dipendenze patologiche (FDP), con una dotazione di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si prevede, inoltre, quanto alle modalità applicative, che il fondo sia ripartito sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute e che i decreti di ripartizione del fondo per il gioco d'azzardo patologico adottati ai sensi disciplina previgente mantengano la loro efficacia sino all'esaurimento della spesa dell'ammontare ripartito tra le singole regioni.

TITOLO VIII
MISURE IN MATERIA DI CRESCITA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI

CAPO I
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 67.
(Interventi in materia di premi di produttività)

Il **comma 1**, in continuità con la misura disposta con la scorsa legge di bilancio, proroga, estendendola però al triennio la 2025, 2026 e 2027, il dimezzamento (dal 10 per cento al 5 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015.

ART. 68.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

Il **comma 1** prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Inoltre, si stabilisce che l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rilevi ai fini contributivi.
Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
Il **comma 3** prevede che le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 1 rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il **comma 4** prevede che ai fini dell'applicazione della misura di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoratore rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Il **comma 5** prevede che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il

pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Si prevede, altresì, che il citato limite complessivo di mille euro sia elevato a duemila euro per i lavoratori dipendenti con figli, ivi inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, e quindi in possesso di un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica) non superiore a euro 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero a 4 mila euro nel caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni. Infine, si prescrive che i datori di lavoro provvedano all'attuazione della misura di cui al presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.
Il **comma 6** prevede che la maggiorazione pari a 2 mila euro di cui al comma 5 si applichi se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

ART. 69.
(Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi)

Il **comma 1**, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico ricettivo e termale, prevede, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025**,** che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il **comma 2** prevede che le misure agevolative di cui al comma 1 si applichino a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024.
Il **comma 3** stabilisce che il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Si precisa inoltre che le somme erogate sono indicate nella certificazione unica (prevista dall'articolo 4, comma 6-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).
Il **comma 4** prevede che il sostituto d'imposta compensi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

ART. 70.
(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

Il **comma 1** dispone per tre periodi d'imposta la concessione dell'incentivo fiscale alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.
Tale maggiorazione è concessa per gli incrementi occupazionali che si avranno nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e nei due successivi rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. In altri termini, l'incentivo deve essere calcolato su base "mobile" che consente di determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Pertanto, ad esempio, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (ultimo periodo agevolato) l'incremento si determina rispetto al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024.
Il **comma** 2 stabilisce le regole di determinazione degli acconti in base alle quali, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per ciascun periodo d'imposta in cui è vigente l'incentivo non si tiene conto delle disposizioni agevolative medesime. Più in particolare: *(i)* **la lettera a)** interviene per regolare la determinazione degli acconti sulla base del cd. "criterio storico" per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028 (per semplicità si fa riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) in quanto per il periodo d'imposta 2025 già opera, nello stesso senso, l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2023; *(ii)* **la lettera b)** interviene sull'acconto determinato sulla base del cosiddetto "criterio previsionale" per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

ART. 71.
(Piano Casa Italia)

Il **comma 1** estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica che, al fine di contrastare il disagio abitativo, devono essere adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il **comma 2** prevede l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", quale iniziativa di pianificazione volta non solo a fornire risposta al disagio abitativo e alla soddisfazione necessaria del diritto costituzionale alla casa, bensì diretta anche a divenire, nell'attuale momento storico, che vede sorgere su tutto il territorio nazionale diverse politiche di contenimento del consumo di suolo e di riorganizzazione dell'esistente, uno strumento utile per definire, nella dimensione urbana su cui interviene, i livelli istituzionali e i soggetti coinvolti.
In particolare, l'oggetto del citato Piano consiste nella definizione delle strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di *governance* e di finanziamento dei progetti e razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. Infine, è previsto che il citato piano deve essere approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza unificata.

ART. 72.
(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

Il **comma 1** prevede che la disciplina della esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178 del 2020 (cosiddetta decontribuzione Sud), conformemente a quanto deciso dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Il **comma 2**, per effetto di quanto previsto al comma 1:

a) incrementa di 700 mila euro per l'anno 2024, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "*Bonus giovani*" di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2024 (**lettera a)**;

b) incrementa di 400 mila euro per l'anno 2024, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,1 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "*Bonus donne*" di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 60 del 2024 (**lettera b**);
c) incrementa di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo *"Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica"* di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del citato decreto-legge n. 60 del 2024 (**lettera c**).

Il **comma 3** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2028 e di 750 milioni di euro per l'anno 2029, per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell'occupazione e nello sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale nelle aree svantaggiate del Paese anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Inoltre il medesimo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi nonché le modalità di presentazione delle domande e di riconoscimento dei finanziamenti nei limiti delle risorse del predetto fondo.

Il **comma 4** prevede che, le risorse disponibili relative alla agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 1, comma 167, della legge n. 178 del 2020 concorrano alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3 e dall'articolo 77.

Il **comma 5** prevede che agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Il **comma 6** prevede l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 il giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 73.
(Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 205 del 2017, proroga fino al 31 dicembre 2027 e nel limite complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese di cui al citato articolo 1, commi 89 e 90, che ha introdotto un credito d'imposta delle spese di consulenza relative alla quotazione delle Piccole e medie imprese (PMI). In particolare, alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500 mila euro.

L'articolo 1 comma 230, della legge n. 178 del 2020, nonché l'articolo 1, comma 46, della legge n. 234 del 2021 hanno poi prorogato tale misura, limitando però il massimale a 200 mila euro. Con l'articolo 1, comma 395, della legge n. 197 del 2022, la misura è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023, con una revisione delle condizioni per accedere al beneficio in questione. In particolare, è stato previsto che le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l'ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d'imposta pari al cinquanta per cento dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500 mila euro. Da ultimo, con l'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell'anno 2024), mantenendo inalterate le condizioni (credito di imposta pari al 50 per cento sino ad un massimo di 500 mila).

ART. 74.
(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)

Il **comma 1** riconosce un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, del decreto-legge n. 145 del 2013 relativo al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021.
Il **comma 2** regola il profilo attuativo, prevedendo che con decreto emanato del Ministro del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda ad indicare le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.
Il **comma 3** istituisce per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni per l'anno 2025, di 50 per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro l'anno 2027.

ART. 75.
(Nuova Sabatini)

Il **comma 1**, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, destinata all'attuazione della misura c.d. "nuova Sabatini" per il sostegno al sistema delle PMI. L'agevolazione, di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. Ad oggi, infatti, la "Nuova Sabatini" costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in *leasing* di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. Nel dettaglio, possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative. Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

ART. 76.
(Interventi in materia di banda ultra larga)

Il **comma 1** prevede la possibilità di concedere contributi a favore dei soggetti attuatori che ne facciano motivata richiesta, al fine di permettere il completamento degli interventi di realizzazione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga di cui al Piano Nazionale Banda Larga, che nasce nel 2009 dall'esigenza di avere un'unica strategia nazionale per abbattere il *digital divide* ed autorizzato dalla Commissione europea per portare l'accesso alla banda larga nelle aree bianche del Paese, ovvero dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non possono essere sostenuti dal mercato, poiché economicamente non redditizi.
Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si stabiliscano le modalità di concessione dei contributi, erogabili nel limite massimo di 220 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Si prevede, inoltre, che le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite.

ART. 77.
(Credito d'imposta ZES)

Il **comma 1** novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella "Zona Economica Speciale unica" (ZES UNICA) e autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l'anno 2025.
Il **comma 2** prescrive, per l'anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
Il **comma 3** regola il profilo attuativo della disposizione, demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
Il **comma 4**, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il **comma 5** dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale di cui al comma 4, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per

ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 siano resi noti: *i)* il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative; *ii*) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025; *iii*) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
Il **comma 6** stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi. Tale comunicazione dovrà indicare l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Da ultimo, è previsto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di agevolare gli investimenti esclusi dal credito d'imposta ZES definiscono, con propri provvedimenti, le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici.
In fine, il **comma 7** prevede che resta ferma l'applicazione, per tutto quanto non diversamente disposto dai precedenti commi del presente articolo, delle vigenti disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRANDI EVENTI, INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE

ART. 78.
(Giubileo)

Nell'ambito degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 nella città di Roma, il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di contribuire al finanziamento: (**lettera a**) dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo S.p.A. per 37 milioni di euro; (**lettera b**) dell'organizzazione e all'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale per 16,5 milioni di euro; (**lettera c)** dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Lazio connessi all'accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza dell'Ente per 34,5 milioni di euro.
Il **comma 2**, allo scopo di permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi all'evento di cui al comma 1, incrementa di 7 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, legge n. 213 del 2023 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi allo stesso all'evento, da ripartire con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021 relative alla predisposizione del programma degli interventi da parte del Commissario preposto.

Art. 79.
(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)

Il **comma 1** prevede l'emanazione di un decreto di natura regolamentare del Ministro del turismo, con il quale sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
Il **comma 2** prevede che il decreto *de quo,* definisca, nello specifico:
a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;
c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento in esame, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive e con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.
Il **comma 3**, inoltre, dispone che possano essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che può avvalersi di ENIT S.p.A., le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'intervento. Il comma 3 specifica, altresì, che gli oneri connessi all'espletamento delle predette attività sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento, nel limite massimo del 2 per cento delle medesime e parametrate al supporto fornito.
Il **comma 4** autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 per le finalità di cui al comma 3.
Il **comma 5** prevede che il Ministero del turismo vigili sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 3 e che possa definire, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.
Infine, per il perseguimento delle finalità individuate dalla disposizione, **il comma 6** prevede che venga autorizzata una spesa pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 80.
(Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato)

Il **comma 1** interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, il quale, ai commi 2-*sexies* e seguenti, disciplina la società (cfr. commi 2-*sexies*, 2-*septies*, 2-*octies*) cui sono trasferite, con riferimento, in particolare, alle autostrade stradali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS S.p.A. (cfr. comma 2-*decies*).
Nello specifico, anche al fine di agevolare una più immediata operatività della società di cui al suddetto comma 2-*sexies* (regolarmente costituita a seguito degli adempimenti di legge, Autostrade dello Stato S.p.A.) ed a completamento dell'*iter* di adeguamento della concessione ANAS-MIT, nonché di raggiungere in maniera efficace le finalità sottese alle citate disposizioni di riferimento, il presente comma 1, nell'integrare il suddetto comma 2-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021, prevede che ANAS S.p.A. sia autorizzata ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) S.p.A., attraverso scissione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2506, 2506-*bis*, 2506-*ter* e 2505 del codice civile, parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco,

Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus (SITAF) S.p.A. Al contempo si prevede che Ferrovie dello Stato S.p.A., a sua volta, sia autorizzata ad assegnare, attraverso successiva scissione, alla società Autostrade dello Stato S.p.A. (di cui al citato comma 2-*sexies*) il patrimonio ricevuto da ANAS S.p.A. Si precisa, infine, che le operazioni in questione, che possono essere poste in essere anche in deroga, ove necessario, delle disposizioni istitutive delle predette società o delle diverse disposizioni di legge, statutarie, convenzionali o pattizie, sia escluso ogni conguaglio in denaro o in natura, nonché che gli atti connessi alle medesime operazioni siano esenti da imposizione fiscale, diretta o indiretta, e da tasse.

TITOLO IX
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ART. 81.
(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

Il **comma 1** prevede che, al fine di dare corretta attuazione alle procedure unionali in materia di agevolazioni fiscali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sia autorizzato ad adempiere agli obblighi di registrazione previsti per gli aiuti *ad hoc* che prevedono aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione previsti dall'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione all'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, per gli anni dal 2018 al 2022.
Il **comma 2** prevede che, successivamente alla registrazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provveda agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti.
Il **comma 3** prevede che, conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si escluda l'adozione di ogni atto di recupero.

ART. 82.
(Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)

Il **comma 1** concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per le attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici.
Il **comma 2** autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto *Livestock Environment Opendata* (LEO) per la realizzazione del coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018.
Il **comma 3**, nel novellare l'articolo 1, comma 426, della legge n. 197 del 2022, concernente il fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "*Phoma tracheiphila*" (cd. mal secco degli agrumi), prevede che le risorse siano destinate anche a supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e il *modeling* dei sistemi agroalimentari.

ART. 83.
(Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 703, della legge n. 145 del 2018, il quale prevede l'adozione di un decreto per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua legate a specifici fattori di svantaggio, stabilisce, alle **lettere a) e b)**, che il decreto in questione sia adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La **lettera c)** interviene sull'individuazione degli specifici fattori di svantaggio previsti dalla citata disposizione, mentre la **lettera d)** prevede che con il decreto in questione si disciplinino anche le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, il quale prescrive che, con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non siano tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale (di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999).
La **lettera e)**, infine, nell'aggiungere un nuovo comma (il comma 703-*bis*) alla citata disposizione di riferimento, prevede che la deroga di cui al richiamato articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, non sia applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

TITOLO X

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E CULTURA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI MERITO

ART. 84.
(Misure in materia di istruzione e di merito)

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il **comma 2**, nel novellare l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, relativo al reclutamento del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione e del merito, proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziata per effetto di quanto previsto dal citato articolo 2, comma 4, del decreto-

legge n. 126 del 2019. Si ricorda che il conferimento dei suddetti incarichi è stato disposto nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di unità inquadrabili nel suindicato profilo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.
Il **comma 3** reca la disposizione di carattere finanziario in relazione ai contratti oggetto di proroga di cui al comma 1.

ART. 85.
(Misure in materia di Carta del docente)

La disposizione reca misure in materia di Carta del docente.
In particolare, il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, alla **lettera a)**, estende il beneficio della Carta docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile; alla **lettera b)** prevede che l'importo della suddetta carta sia massimo di 500 euro annui per ciascun anno scolastico e, alla **lettera c)**, che con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché la definizione annuale dell'importo nominale.
Il **comma 2**, conseguentemente, rifinanzia il Fondo della Carta del docente di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Il **comma 3**, nell'intervenire parimenti sulla legge n. 107 del 2015, prevede, mediante inserimento del nuovo comma 122-*bis*, che, al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il mese di settembre di ogni anno, trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITA' E RICERCA

ART. 86.
(Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

Il **comma 1** prevede un cofinanziamento del Ministero dell'università e della ricerca delle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC), al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria al termine del periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Più nel dettaglio, il sistema di cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca riguarda i soggetti attuatori delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, denominata "*Dalla ricerca all'impresa*", di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché i programmi di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale finanziati con il Piano Nazionale Complementare (PNC), a titolarità del medesimo Dicastero, al fine di garantire la continuità delle attività progettuali avviate e finanziate con risorse PNRR. Il cofinanziamento istituito mira, tra l'altro, a garantisce la sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative citate nel medio-lungo periodo, anche nelle fasi successive al completamento del PNRR. La scelta del cofinanziamento trova la sua *ratio* nella circostanza che i progetti individuati devono, tra l'altro, necessariamente dimostrare la capacità di auto-sostenersi nel tempo, anche mediante la possibilità di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati, oltre il nucleo iniziale stesso.

Il medesimo comma 1 prevede, inoltre, alle lettere da *a*) ad *e*), un elenco puntuale di indicatori chiave di prestazione e relativi obiettivi, al cui rispetto è condizionato l'accesso al cofinanziamento. In tal modo, nel periodo temporale successivo al completamento del PNRR, l'individuazione di precisi indicatori chiave di prestazione permette di continuare a sostenere finanziariamente solo quei progetti che presentino un livello qualitativo "misurabile" tramite l'impiego degli indicatori stessi, in coerenza con gli *standard* europei, razionalizzando al contempo l'impiego delle risorse finanziarie ottimizzando, dal punto di vista della programmazione e della pianificazione, il processo decisionale pubblico volto all'assegnazione delle stesse.
Anche tenuto conto del fatto che gli indicatori individuati al comma 1 sono coerenti e assimilabili con quelli utilizzati per altri fondi europei, il **comma 2** prevede che gli stessi criteri siano ulteriormente specificati, anche in relazione alla ripartizione dell'onere economico tra Amministrazioni erogatrici e soggetti attuatori, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i dicasteri coinvolti negli ambiti di intervento dei progetti.
Il **comma 3**, per le finalità di cofinanziamento indicate al comma 1, istituisce un fondo con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Il **comma 4** prevede che con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno, siano individuati annualmente i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC) in possesso dei requisiti per il cofinanziamento di cui al comma 1, ammessi al riparto delle risorse previste.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI CULTURA

Art. 87.
(Misure in materia di beni culturali)

Il **comma 1** incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.
Il **comma 2** novella l'articolo 65-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relativo al credito d'imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, riconosciuto in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100 mila euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In particolare, il **comma 2**, rifinanzia il fondo di cui al suddetto articolo 65-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, per un importo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l'utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, viene innalzato a 200 mila euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l'effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. Viene inoltre abrogato il comma 5 del suddetto articolo 65-*bis* concernente la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Viene, infine, introdotto, al medesimo articolo 65-*bis* un comma aggiuntivo (il 6-*bis*) per rendere maggiormente accessibili al pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto

legislativo n. 42 del 2004, gli immobili aventi particolare pregio o rilievo storico artistico e architettonico, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1.
Il **comma 3** prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall'anno 2025. L'analisi e la valutazione positiva sull'andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura ha reso necessario un incremento della dotazione. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017, sono incrementate di 2 milioni di euro annui dall'anno 2025.
Il **comma 4** prevede che le risorse relative alla realizzazione dei Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, viene soppressa la cadenza temporale prevista per l'adozione del piano strategico in questione in modo da consentire anche programmazioni triennali.

Art. 88.
(Misure in materia di spettacolo dal vivo)

Il **comma 1**, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, prevedendo che, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i criteri e le modalità di accesso al medesimo fondo.
Il **comma 2**, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, prevedendo che, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo
Il **comma 3**, al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all'intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone che, a decorrere dall'anno 2025, la quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 1985, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche venga ripartita, nella misura di 8 milioni di euro, come segue: a) una quota di 750 mila euro a favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale; b) una quota di 7,25 milioni di euro a favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024.
Il **comma 4** prevede che la restante quota del suddetto fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nell'anno 2025 alle medesime fondazioni per la realizzazione delle attività liriche, sinfoniche e di balletto, in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Infine, viene previsto che le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024.
Il **comma 5**, novella il decreto legislativo n. 175 del 2023, in materia di indennità di discontinuità, apportando le seguenti modifiche:

(i) il reddito massimo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, per aver diritto all'indennità di discontinuità è innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro;
(ii) il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda è diminuito da 60 a 51;
(iii) i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione non incidono più sulla durata dell'indennità di discontinuità. Inoltre, è previsto che l'indennità sia corrisposta il 30 aprile di ciascun anno anziché il 30 marzo;
(iv) l'articolo 5, rubricato "Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità" viene soppresso.

Art. 89.
(Misure in materia di creatività contemporanea)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.
Il **comma 2** autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale della Fotografia. Il 21 marzo 2024 è stato siglato l'accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, tra il Ministero della Cultura, il Comune di Cinisello Balsamo e la Città metropolitana di Milano volto alla valorizzazione del patrimonio fotografico e artistico in possesso della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (MuFoCo) e alla promozione della creatività contemporanea nel campo della fotografia, prevedendo l'ingresso del Ministero della Cultura nella compagine della fondazione e modificandone la denominazione in Fondazione Museo Nazionale della Fotografia (MUNAF).

TITOLO XI

MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI

ART. 90.
(Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025-2026-2027)

Il **comma 1** prevede la proroga al 31 dicembre 2027 dell'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate destinato all'operazione "Strade sicure", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2024.
Il medesimo comma 1 prevede anche la disciplina applicabile al contingente delle Forze armate impiegato nell'operazione "strade sicure", richiamando l'applicabilità di alcune disposizioni del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, in base alle quali, in particolare, il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti interessati e il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
Il **comma 2** prevede l'autorizzazione di spesa di 198.392.899,00 di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di 193.502.811,00 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 4.890.088,00 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 necessaria per garantire la proroga di cui al comma 1.
Il **comma 3** prevede l'aumento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nel controllo del territorio da destinare all'operazione "Stazioni sicure". In particolare, per gli anni

2025, 2026 e 2027, sono impiegati ulteriori 800 unità da destinare al supporto alle Forze di polizia già assegnate al programma, al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese e, in particolare, delle principali stazioni ferroviarie. Il comma 3 richiama, altresì, la medesima disciplina applicabile al contingente di personale impiegato nell'operazione "Stazioni sicure", che corrisponde a quella già indicata al comma 1 per il contingente destinato all'operazione "Strade sicure".
Il **comma 4** prevede l'autorizzazione di spesa necessaria di 40.489.485,00 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con specifica destinazione di 37.970.985,00 euro, di cui 18.047.870,00 euro per gli oneri connessi con il personale e di 19.923.115,00 euro per gli oneri connessi con il funzionamento, e di 2.518.500,00 euro, per il personale di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
Il **comma 5**, infine, prevede che le spese inerenti al trattamento economico accessorio corrisposto al personale impiegato nelle operazioni disciplinate dal presente articolo sono in deroga ai limiti orari e di spesa previsti a legislazione vigente.

ART. 91.
(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 7.726.500,00 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al fine di far fronte agli urgenti impegni finanziari connessi alla partecipazione dell'Italia al *Nato Innovation Fund,* che è un fondo multi-sovrano che sostiene con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1.000 milioni di euro in un orizzonte temporale di quindici anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di *venture capital* che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO.
Il fondo è stato reso operativo con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo del fondo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. L'Italia è il terzo investitore dopo Germania e Regno Unito, con 76.530.000,00 euro da investire nel corso di quindici anni (l'80 per cento nei primi otto anni).

TITOLO XII
MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

ART. 92.
(Fondo per la ricostruzione)

Il **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Il **comma 2** prevede le modalità di riparto del fondo. In particolare, la ripartizione è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il **comma 3** prevede le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 2, che deve tener dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 93.
(Esigenze connesse alla ricostruzione)

La disposizione reca misure specifiche per la ricostruzione.
Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2025 la scadenza dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di garantire la prosecuzione delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. L'originaria scadenza del termine, fissata dalle delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stata più volte oggetto di proroga e, da ultimo, è stata fissata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 408, della legge n. 213 del 2023.
Il **comma 2**, in ragione della proroga disposta al comma 1, autorizza la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 per la copertura delle spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e agli interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.
Il **comma 3** prevede la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 per prorogare a tutto il 2025, in favore della regione Emilia-Romagna, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, che autorizza, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018. La proroga ha ad oggetto, in particolare, l'operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016 e della struttura commissariale. Si prevede, altresì, la proroga automatica delle unità di personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto a disposizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché delle duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione a disposizione delle strutture del Commissario straordinario da destinare ai predetti Uffici per la ricostruzione o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, previste, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. La disposizione precisa che la proroga avviene nei limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024, autorizzando, a tal fine, la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.
Il **comma 5** prevede l'indisponibilità delle risorse già trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 3 e 4, nei limiti delle somme utilizzate per i processi di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione. Si prevede, in particolare, che le risorse rese indisponibili rimangano a disposizione delle strutture commissariali per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
Il **comma 6** autorizza la spesa di euro 470 mila per l'anno 2025 a copertura delle spese del personale della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. La disposizione citata prevede, infatti, che, il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga, oltre alle unità di personale previste dal provvedimento di nomina di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di un'ulteriore unità di personale dirigenziale non generale di ruolo nella pubblica amministrazione, posta in comando, di un massimo di cinque esperti estranei ai ruoli della pubblica amministrazione e di duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione a disposizione delle strutture del Commissario straordinario da destinare ai predetti Uffici per la ricostruzione o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, individuate fra personale in comando della pubblica amministrazione, personale assunto a tempo determinato, a valere sulle risorse della contabilità speciale, attingendo alle graduatorie dei concorsi banditi per il

reclutamento di personale a tempo indeterminato previsto per fronteggiare il sisma dell'Aquila del 2009 e, infine, personale selezionato sulla base di apposite convenzioni stipulate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. o con società da esse interamente controllate.

Il **comma 7** prevede che il Commissario straordinario, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, possa, con propri provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A., nei limiti di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 8** prevede la proroga al 31 dicembre 2025 dell'esenzione, prevista ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 25, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, dal pagamento delle utenze localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Il **comma 9** proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1-*ter,* terzo periodo, del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 219, che prevede agevolazioni per i titolari di utenze relative ad immobili dichiarati inagibili situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, e cioè i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Il **comma 10** prevede anche per il 2025 il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, prorogando di un anno l'efficacia della disciplina prevista all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, già oggetto di proroga, per il 2024, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 213 del 2023.

Il **comma 11** proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, prevista dall'articolo 48, comma 1, lettera *g*) del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. Tale sospensione si applica, per effetto della disposizione da ultimo citata, anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici oltre che ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 12** proroga al 31 dicembre 2025 la misura di cui all'articolo 2-*bis,* comma 22, terzo periodo, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, con cui si prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2024, delle rate dei mutui e dei finanziamenti concessi da banche o intermediari qualora gli stessi non abbiano informato i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi ed il termine per l'esercizio della citata facoltà di sospensione.

Il **comma 13** autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 per il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle sospensioni di cui ai commi 11 e 12.

Il **comma 14** proroga al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 7 e comma 16, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, che prevedono fino al 31 dicembre 2024, in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e in favore delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, rispettivamente, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti

presentati alla pubblica amministrazione, la non concorrenza ai fini fiscali dei redditi da fabbricati dichiarati inagibili totalmente o parzialmente e l'esenzione dal pagamento, per gli stessi immobili, dell'imposta municipale unica.

Il **comma 15** dispone, sempre nell'ambito della disciplina riferita al sisma del 2016, la proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità di autorizzare ulteriori ed appositi siti adibiti a deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

Il **comma 16** proroga al 31 dicembre 2025 la misura di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, ai sensi del quale, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 70 per cento il limite quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato in ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 per lo scarico o il riutilizzo di prodotti derivanti da rifiuti.

Il **comma 17** prevede l'esenzione, per l'anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019. Al fine di ristorare i comuni interessati dalle minori entrate derivanti dal mancato pagamento dei canoni citati, la disposizione incrementa, altresì, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 l'apposito Fondo previsto dall'articolo 17-*ter,* comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.

Il **comma 18** proroga per il 2025 l'esclusione, ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del computo degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, prevista dall'articolo 1, comma 986, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 19** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 per garantire ai comuni colpiti dal sisma del 2016 la possibilità di continuare a erogare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il **comma 20** precisa che la proroga o il rinnovo per il 2025 dei contratti di lavoro del personale destinato agli Uffici per la ricostruzione e agli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016 nonché dei contratti di lavoro stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. avvengono in deroga ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (Testo Unico per il pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, contrattazione collettiva nazionale dei comparti relativi al pubblico impiego e decreto legislativo n. 81 del 2015).

Il **comma 21** proroga la concessione fino al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di spesa di 92 milioni di euro per il 2025, del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" previsto dall'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2024, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La disposizione citata prevede, inoltre, che il contributo spetti anche i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve

essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione.

Il **comma 22** autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 da destinare sviluppo, all'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione destina le risorse citate in aggiunta ai 2 milioni di euro per l'anno 2023 già previsti per analoghe finalità dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 197 del 2022, che autorizza il Commissario anche a stipulare apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. o con società da esse interamente controllate.

Il **comma 23** proroga fino al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione prevista in favore il Commissario straordinario per la ricostruzione *post* sisma 2016 dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022, ad avvalersi di un contingente massimo di otto esperti da destinare a supporto dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, destinando a tal fine 3,4 milioni di euro per il 2025 a valere sulle risorse del PNC medesimo.

Il **comma 24** proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

Il **comma 25** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018. A tal fine, la disposizione destina 4,5 milioni di euro per il 2025 per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.

Il **comma 26** autorizza per l'anno 2025 la spesa di 5,05 milioni di euro da destinare alle spese di funzionamento e di personale derivanti dalla proroga della gestione commissariale relativa all'isola di Ischia, con particolare riguardo:

(i) agli oneri riferibili all'attività della struttura commissariale di cui all'articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 prevista per l'emergenza sismica del 2017, come ampliata dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, anche al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, ivi compresa la facoltà per il Commissario di avvalersi di apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

(ii) agli oneri derivanti dal personale a tempo determinato assunto dai comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione.

Il **comma 27** prevede, allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito al 26 novembre 2023 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia (prorogato dapprima al 26 novembre 2024 con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 153 del 2024), il subentro del

Commissario straordinario per il sisma del 2017 nei poteri di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e nelle attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, attualmente di competenza del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede altresì, come conseguenza del trasferimento dei poteri, il subentro del Commissario straordinario nella titolarità della contabilità speciale istituita, per l'emergenza alluvionale del 2022, con ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022.

Il **comma 28** destina 2 milioni di euro per l'anno 2025 per le attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 sull'isola di Ischia, da erogare nel rispetto di criteri fissati con ordinanza del commissario straordinario. La disposizione prevede, altresì, che il medesimo commissario provveda alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 previsti dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, su tutti i Comuni dell'Isola.

Il **comma 29** prevede la facoltà di riconoscere in favore dei titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi, un contributo per l'indennizzo dei mancati ricavi, autorizzando, a tal fine, la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 30**, oltre a prevedere la figura del sub-Commissario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio, incrementa la dotazione organica della struttura commissariale per il sisma del 2017 di cinque unità di personale non dirigenziale e di una figura di esperto, nei limiti di spesa previsti dalla medesima disposizione.

Il **comma 31** destina 2,8 milioni complessivi per l'anno 2025, di cui 1,8 milioni per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'alluvione 2022 e 1 milione per i comuni dell'area relativa al cratere sismico del 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di tassa rifiuti (TARI), secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.

Il **comma 32** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, destinando a tal fine 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.

Il **comma 33** precisa che la proroga o il rinnovo al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato assunto dai comuni della città metropolitana di Catania ai sensi dell'articolo 14-*bis* del citato decreto-legge n. 32 del 2019 per far fronte al numero di procedimenti amministrativi gravanti sugli uffici, avvengono in deroga ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (Testo Unico per il pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, contrattazione collettiva nazionale dei comparti relativi al pubblico impiego e decreto legislativo n. 81 del 2015).

Il **comma 34** prevede l'automatica cessazione al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, stabilito in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, del contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018.

Il **comma 35** destina 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini del riconoscimento, a far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 34 e non oltre il 31 dicembre 2025, di un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La medesima disposizione riconosce altresì, il predetto contributo, anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. È previsto, inoltre, che il contributo spetti fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione e che il beneficiario perda il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
Da ultimo, il comma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un contributo a carico dei nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
Il **comma 36**, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, autorizzando per il compenso del Commissario e per il funzionamento della sua struttura la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la prosecuzione delle attività del Commissario previste dall'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023.

ART. 94.
(Crisi idrica)

Il **comma 1**, nell'integrare l'articolo 58 della legge n. 221 del 2015, relativo al fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, prevede che, fermo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 58, una quota del fondo non superiore a 144 milioni di euro per il 2015 possa essere destinata ad un piano stralcio relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche. Tale piano è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO XIII
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

REGIONI

ART. 95.
(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)

I **commi da 1 a 4** recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto il 19 ottobre **2024**, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche**,** ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 154 del 2019 che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Regione**.**
In particolare, il **comma 1** stabilisce l'ammontare del contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione per gli anni dal 2027 al 2033, confermandolo nel medesimo ammontare concordato per l'anno 2026 nell'ambito del precedente accordo bilaterale Stato-Regione del 2021. L'articolo 1, comma 554, della legge n. 234 del 2021, ha infatti codificato il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026; contributo recepito anche con l'articolo 4-*bis* della norma di attuazione statutaria di cui al citato decreto legislativo n. 154 del 2019.
Si ricorda che la disciplina e la misura del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale sono contenuti nella citata norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il decreto legislativo n. 154 del 2019 che contiene i principi generali del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale (insieme di regione, enti locali e rispettivi enti strumentali e organismi interni), nonché la misura e le modalità di realizzazione dello stesso. Nello specifico, l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 154 del 2019 (recante le misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2022-2026) prevede al comma 3 che per gli anni successivi al 2026 lo Stato e la Regione aggiornano il quadro delle reciproche relazioni finanziarie con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2026. Conseguentemente il contenuto dell'accordo dovrà essere recepito anche mediante modifica della citata disposizione di attuazione statutaria.
Il **comma 2** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la regione Friuli-Venezia Giulia versi, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 422.689.368, quantificato in via definitiva, a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione, anche mediante l'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
Il **comma 3**, nel recepire il punto 3 dell'accordo, determina gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, in attuazione della nuova governance economica europea. Gli accantonamenti sono determinati considerando anche gli enti locali situati sul relativo territorio. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.
Il **comma 4** stabilisce le modalità con cui le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere adottate.
I **commi da 5 a 7** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna, sottoscritto il 20 ottobre 2024, con riferimento al periodo 2025 -2029.
In particolare, il **comma 5** aggiorna l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2026, consolidandolo nel medesimo ammontare previsto dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021. Si ricorda che il precedente accordo di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi sottoscritto il 14 dicembre 2021 (recepito con il citato articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021) prevede un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla

finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.
Il **comma 6** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la Regione Sardegna versi, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 92.568.134 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione.
Il **comma 7,** nel recepire il punto 5 dell'accordo bilaterale, determina gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso connessi all'attuazione della nuova governance europea. Si ricorda che il **comma 4** dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.
I **commi da 8 a 10** recepiscono l'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 19 ottobre 2024 2024, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e il Sistema territoriale regionale integrato.
Nello specifico il **comma 8** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, le province autonome di Trento e Bolzano versano al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Province autonome, anche mediante l'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
Il **comma 9**, nel recepire il punto 3 dell'accordo, disciplina l'accantonamento in bilancio della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per conto del sistema territoriale regionale integrato, per l'assolvimento degli obblighi di concorso connessi all'attuazione della nuova governance economica europea. Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Parimenti, l'articolo 79, comma 4-*sepies*, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che lo Stato possa modificare per un periodo di tempo definito i contributi previsti dalla legislazione vigente d'intesa con la Regione e le Province autonome.
Si prevede, quindi, l'inserimento del comma 4-*novies* all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, per cui la Regione e le Province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi indicati nell'accordo. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il

suddetto fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo e/o mancato rispetto, da parte della Regione o delle Province autonome, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo della Regione o delle Province autonome relativi all'esercizio precedente l'accantonamento è incrementato del 10 per cento.

Il **comma 10** disciplina le modalità con cui sono approvate le disposizioni di cui al comma 9, ovvero con l'intesa fra Stato e le Autonomie trentine.

I **commi da 11 a 13** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta, sottoscritto il 20 ottobre 2024.

In particolare, il **comma 11** aggiorna l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2026, consolidandolo nel medesimo ammontare stabilito dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021, precisando che tale contributo è determinato con riferimento alla Regione, ai relativi enti locali e ai rispettivi enti strumentali. Si ricorda che il precedente accordo di finanza pubblica relativo agli anni 2022 e successivi sottoscritto il 14 dicembre 2021 (recepito con l'articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021) prevede un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Il **comma 12** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la Regione Valle d'Aosta versa, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 8.081.183, quantificato in via definitiva, a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione.

Il **comma 13**, nel recepire il punto 5 dell'accordo bilaterale, determina gli accantonamenti che la Regione Valle d'Aosta, in attuazione della nuova governance economica europea, effettua nel proprio bilancio anche per conto degli enti locali del proprio territorio, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 5. Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

I commi **da 14 a 16** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Siciliana, sottoscritto il 19 ottobre 2024.

Il **comma 14** stabilizza l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dall'articolo 1, comma 545, della legge n. 234 del 2021. Si ricorda che il precedente accordo di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi sottoscritto il 16 dicembre 2021 (recepito con il citato articolo 1, comma 545, della legge n. 234 del 2021) prevede un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Il **comma 15** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la Regione siciliana versa, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 451.363.715 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi

dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione, anche mediante l'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
Il **comma 16,** nel recepire il punto 4 dell'accordo bilaterale, determina gli accantonamenti che la Regione, in attuazione della nuova governance economica europea, effettua nel proprio bilancio, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 4. Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

ART. 96.
(Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il **comma 1** differisce al 15 aprile 2025 il termine previsto all'articolo 50, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997, in base al quale le regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale di riferisce.
Tale differimento è finalizzato a garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF prevista dall'articolo 2, che apporta modificazioni all'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).
In particolare, considerato che il citato articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2025, è necessario prevedere il differimento del suddetto termine, fissandolo alla data del 15 aprile 2025.
Il **comma 2** prevede che nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del TUIR vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al riguardo, si precisa che per l'anno 2025 tale adempimento deve essere svolto entro il 15 aprile 2025, mentre per i successivi anni 2026 e 2027 trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il **comma 3** dispone, poi, che nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale - vale a dire il 15 aprile per l'anno 2025 e il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027 - la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
Tale norma risponde alle esigenze di semplificazione dell'*iter* procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.
A tal riguardo, si precisa che l'intervento ripropone, in sostanza, le linee tracciate dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023 con il quale – in relazione alla riduzione, per l'anno 2024, del numero di scaglioni di reddito dell'IRPEF da quattro a tre, effettuata con l'articolo 1, il comma 1, del citato decreto legislativo – è stata riconosciuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di approvare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate sulla base dei quattro scaglioni previsti dall'articolo 11, comma 1, dell'allora vigente testo unico delle imposte sui redditi. Anche per l'anno 2024 è stata garantita l'automatica

applicazione delle aliquote vigenti per l'anno 2023 nel caso in cui non fosse stata approvata nei termini prescritti la legge regionale o provinciale modificativa degli scaglioni di reddito e delle aliquote.
Il **comma 4** prevede un adeguato termine – fissato al 15 maggio 2025 – entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2025, affinché venga effettuata la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze www.finanze.gov.it, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale, nonché degli altri intermediari.
Si precisa che, per agevolare gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati riproposti per l'anno 2025, termini analoghi a quelli stabiliti dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023, e cioè il 15 aprile per approvare le aliquote e il 15 maggio per la trasmissione dei dati ai fini della loro pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it.

ART. 97.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

Il **comma 1** incrementa di 120 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, prevedendo che rimangano invariate le modalità di riparto previste a legislazione vigente.

ART. 98.
(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)

Il **comma 1**, prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003. Inoltre, è previsto che ai comuni della regione Abruzzo, per le stesse annualità, non siano dovuti i relativi trasferimenti e che la medesima regione provveda a ristorare i comuni interessati per ciascun anno dal 2025 al 2027.
Il **comma 2**, in relazione a quanto previsto dal comma 1, per gli anni 2025, 2026 e 2027 prevede che la regione Abruzzo versi, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.
Il **comma 3**, prevede che sia versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.
Il **comma 4** destina l'importo complessivo di 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027: (i) a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; (ii) per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
Il **comma 5** prevede che, qualora la regione Abruzzo non disponga i citati versamenti entro i termini previsti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda al relativo recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione.

CAPO II
ENTI LOCALI

ART. 99.

(Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il **comma 1**, per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in linea con quanto stabilito per l'addizionale regionale, dispone che i comuni modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025 - in deroga alle disposizioni relative al termine di approvazione del bilancio di previsione contenute nell'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e nell'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000 - gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Resta, ovviamente, ferma la facoltà per gli stessi enti di approvare un'aliquota unica.
Il **comma 2**, prevede che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali i comuni possono determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1986 (TUIR), vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Per l'anno 2025 tale adempimento deve essere svolto entro il 15 aprile 2025, mentre per i successivi anni 2026 e 2027 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169 primo periodo della legge n. 296 del 2006.
Il **comma 3** stabilisce che nell'ipotesi in cui i comuni non adottino entro i termini fissati dalla legge statale la delibera modificativa degli scaglioni e delle aliquote, o la stessa non venga trasmessa entro il termine del 20 dicembre dell'anno di riferimento – previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze – l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

ART. 100.
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 1, lettera a)** incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale.
Il **comma 1, lettera b)** prevede che tale incremento sia destinato a specifiche esigenze di correzione del fondo medesimo e volto, tra l'altro, a sostenere l'avanzamento del percorso perequativo. La medesima lettera b) incorpora, altresì, l'ulteriore riduzione, pari ad euro 4.014.252, che il fondo di solidarietà comunale subisce a decorrere dal 2030 per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni dalla legge n. 162 del 2023, come modificato dall'articolo 9-*terdecies* del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2024, che riguardano il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il **comma 2** istituisce un fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, l'individuazione dei comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse.

ART. 101.
(Fondo per l'assistenza ai minori)

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per contribuire alle spese sostenute

dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Il **comma 2** prevede che hanno diritto di attingere al fondo di cui al comma 1, i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno *standard* monetario della funzione sociale superiore al 10 per cento.
Il **comma 3** prevede che i fabbisogni *standard* monetari di ogni comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono riportati rispettivamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 e nella Nota metodologica - determinazione dei fabbisogni *standard* dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido - approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il 16 maggio 2023.
I **commi 4** e **5** prevedono le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
Il **comma 6** prevede le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dalle sentenze della giustizia minorile viene comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.
Il **comma 7** prevede che nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.

ART. 102.
(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)

Il **comma 1** prevede che, ai fini dell'avanzamento del percorso perequativo di province e città metropolitane, le risorse del fondo perequativo province e città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 178 del 2020 siano incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.
Il **comma 2** prevede che le risorse aggiuntive di cui al comma 1, relative alle annualità dal 2025 al 2027, siano ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard,* su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro il 31 marzo 2025.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI TESORERIA UNICA, CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA E RIMODULAZIONE DI RISORSE DEGLI ENTI TERRITORIALI

ART. 103.
(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)

Il **comma 1**, allo scopo di favorire il rispetto delle nuove regole di *governance* economica europea, prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché, al fine di eliminare disposizioni che risulterebbero superate alla luce del nuovo quadro normativo,

dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.
L'intervento si rende necessario, in coerenza con la finalità indicata nella disposizione, per evitare gli effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria unica mista (che riguarda gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, le università e le autorità portuali) così mantenendo a regime la tesoreria unica tradizionale.

ART. 104.
(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

Il **comma 1** prevede che gli enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 2 a 11 che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Si prevede, tuttavia, l'esclusione dalla partecipazione al concorso previsto dal comma 5 in capo ai comuni, alle province, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, degli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025 e degli enti che hanno sottoscritto accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022.
Il **comma 2** esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.
I **commi 3, 4 e 5** determinano l'ammontare del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, che i singoli comparti degli enti territoriali devono assicurare dal 2025 al 2029, nonché i criteri per il riparto del contributo tra i singoli enti di ciascun comparto:

- le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo aggiuntivo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del contributo tra le regioni è effettuato in sede di autocoordinamento entro il 28 febbraio 2025; in assenza di accordo, il riparto è effettuato entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione, agli impegni di spesa corrente, con riferimento al perimetro non sanitario, al netto degli impegni per interessi, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
- le autonomie speciali assicurano un contributo aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 700 milioni di euro per l'anno 2029. Il contributo delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano riguarda anche gli enti locali dei rispettivi territori. Le modalità di attuazione del contributo e il riparto dello stesso sono definiti dagli accordi previsti dall'articolo 95.
- i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo aggiuntivo indicato nella seguente tabella:

	2025	2026	2027	2028	2029
Comuni	130	260	260	260	440
Province e Città Metropolitane	10	30	30	30	50
TOTALI	**140**	**290**	**290**	**290**	**490**

Si prevede che il riparto sia effettuato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in mancanza di questo, dall'ultimo rendiconto approvato.

Il **comma 6** prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti territoriali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 3 a 5, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, stabilendo che:

- gli enti locali iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio;
- le regioni a statuto ordinario iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata con legge regionale;
- le autonomie speciali iscrivono il fondo entro il 31 gennaio 2025 con variazione di bilancio approvata con legge regionale o provinciale;

Il **comma 7** disciplina la destinazione del fondo previsto dal comma 6 prevedendo che:

- per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;
- per gli enti in disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. A tal fine, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto. Pertanto, le Regioni che registrano un disavanzo di amministrazione derivante solo da debito autorizzato e non contratto, sono considerate in avanzo.

Il **comma 8** prevede che, qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico del comparto degli enti territoriali.

Il **comma 9** prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo da parte dei singoli enti, disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell'accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo è determinato l'importo dell'incremento del fondo

che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione.

Il **comma 10** prevede che agli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente è incrementato il contributo alla finanza pubblica del 10 per cento con le modalità previste dal comma 9. Si prevede, tuttavia, l'esclusione delle sanzioni in capo agli enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025.

Il **comma 11** autorizza l'aggiornamento degli schemi di rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o dell'accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. All'aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il **comma 12** prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di cui uno per le città metropolitane e da un rappresentante dell'Unione Province d'Italia (UPI), con compiti di monitoraggio delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova governance europea.

Tenendo conto di quanto previsto dal comma 7 in ordine alla possibilità di effettuare investimenti con le risorse accantonate al Fondo di cui al comma 6 di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica, i commi da 13 a 21 intervengono su alcune disposizioni relative ai contributi agli investimenti agli enti territoriali prevedendone in alcuni casi la riduzione e in altri l'azzeramento.

In particolare, il comma 13 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 14** apporta modifiche all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare:

- la lettera *a*) novella il comma 134 del citato articolo 1 al fine di ridurre sino al 2026 (in luogo dell'attuale 2034) il previsto periodo di assegnazione dei contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti erogati da quest'ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.
- le lettere *b*) e *c*) intervengono sulle disposizioni che assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 134 a 138, della citata legge n. 145 del 2018). In particolare:
  (i) la lettera *b*) sostituisce il comma 136-*bis,* differendo al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. È prevista, inoltre, la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Da ultimo, il novellato comma 136-*bis* prevede che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì

utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo posto dal comma 135 del medesimo articolo 1 che stabilisce che almeno il 70 per cento del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio. Conseguentemente, si prevede il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l'ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture;

(ii) la lettera *c*), invece, introduce il comma 136-*quater* al fine di chiarire che, nel caso in cui il comune beneficiario del contributo regionale comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento lavori o forniture, oppure, decorso tale termine con affidamento lavori o forniture già avvenuto, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni di cui al comma 136-*bis*;

(iii) la lettera *d*) modifica la tabella 1 allegata alla legge n. 145 del 2018.

Il **comma 15** prevede il definanziamento, a decorrere dall'anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

Il **comma 16** interviene sull'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

- la lettera a) prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro;
- la lettera b) prevede una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall'annualità 2025 sino all'annualità 2031, assegnati agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019. In particolare, i contributi riferiti al periodo 2025 sono ridotti di 200 milioni di euro e quelli riferiti al periodo 2026-2031 sono ridotti di 100 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale di 800 milioni di euro;

Il **comma 17** prevede la riduzione del fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall'annualità 2029 e fino al 2033. In particolare, si prevede una riduzione di 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro.

Il **comma 18** abroga i commi da 44 a 46 del citato articolo 1, istitutivi del fondo per investimenti a favore dei comuni, con una riduzione complessiva di risorse pari a 2.140 milioni di euro a partire dall'annualità 2029 sino all'annualità 2034, con contestuale caducazione della relativa disciplina attuativa.

Il **comma 19** interviene sull'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

- la lettera a) prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose di cui al comma 277, a decorrere dall'annualità 2025;
- la lettera b) prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali di cui al comma 1079, destinato al finanziamento dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per la messa in sicurezza di edifici pubblici per un totale complessivo di 89,9 milioni di euro.

Il **comma 20** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, relativa alla mobilità ciclistica, in misura pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033, per un totale complessivo di circa 31,9 milioni di euro.

Il **comma 21** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativo alle somme destinate per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate - rifinanziato anche con il riparto del fondo investimenti di

cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 - in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 23 milioni di euro per l'anno 2027, 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031 e 80 milioni di euro per l'anno 2032, per un totale di 372,2 milioni di euro.

TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA

CAPO I
NORME DI REVISIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ART. 105.
(Modifiche al Codice di procedura civile)

Il **comma 1**, nell'intervenire sul Codice di procedura civile, libro II ("Del processo di cognizione"), titolo I ("Procedimento davanti al tribunale"), capo VII ("Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo"), sezione III, introduce un nuovo articolo (l'articolo 307-*bis*) con il quale si prevede una causa di estinzione del giudizio correlata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato, disciplinandone il procedimento e l'ambito di applicazione.
In particolare, si prescrive che il giudice, alla prima udienza, una volta verificato l'omesso o parziale pagamento, assegni alla parte interessata un termine di trenta giorni per il versamento o l'integrazione del contributo e rinvii l'udienza a data immediatamente successiva; a tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l'estinzione del giudizio. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l'intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell'impugnazione incidentale, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda cui si riferisce l'inadempimento.
Inoltre, l'introducendo articolo 307-*bis* specifica che il relativo disposto trova applicazione, in via generale, alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo. Non trova invece applicazione ai procedimenti cautelari e possessori.

ART. 106.
(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ed in particolare l'articolo 13, relativo agli importi dovuti a titolo di contributo unificato, disciplina, mediante l'inserimento di un nuovo comma 1-*sexies*, il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana, provvedendo così ad un allineamento rispetto all'importo da corrispondere agli uffici consolari per l'istruttoria relativa alle richieste, presentate in via amministrativa, di riconoscimento dello *status* di cittadino a soggetti che assumano di essere cittadini per nascita in virtù della discendenza da cittadini italiani, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992.

ART. 107.
(Misure in materia di spese di giustizia)

Il **comma 1** novella il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 269, comma 1, al fine di coordinare il testo della norma con le disposizioni concernenti il processo (civile e penale) telematico e con le modifiche di recente apportate al decreto ministeriale n. 44 del 2011 (*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2010*) dall'articolo 2 del decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023 (*Regolamento recante «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo n.150 del 2022 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n.193 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n.24 del 2010 recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44*».). L'articolo 21 (*Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti)* del citato decreto ministeriale n. 44 del 2011, come modificato, stabilisce, infatti, che: - *1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici.*

Si provvede pertanto all'aggiornamento del predetto comma 1 dell'articolo 269 del Testo Unico in materia di spese di giustizia inserendo il binomio "atti e documenti" presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nella normativa attuativa, che detta le regole tecniche per i depositi telematici.

L'intervento all'articolo 269, comma 1-*bis* del Testo Unico in materia di spese di giustizia, previsto dalla medesima lettera a) prevede che la relativa disposizione (che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità) si applichi ai casi di estrazione degli atti da parte del difensore senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria, Tale ultima considerazione consente di chiarire le ragioni della introduzione del nuovo articolo 269-*bis*, concernente esclusivamente il processo penale telematico, prevista dalla lettera *b*) della presente disposizione.

Se infatti nel processo civile telematico il sistema informatico consente l'accesso diretto da parte dei difensori per l'estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale anche il *download* degli atti tramite portale impone, comunque, l'intervento della cancelleria o della segreteria. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di "estrazione" di atti, ma piuttosto di "trasmissione telematica" da parte della cancelleria o della segreteria, l'articolo 269, comma 1-*bis*, non risulta applicabile.

È evidente che, in tal caso, l'eventuale previsione del pagamento dei diritti in base al "*numero di atti*" di cui il difensore intende acquisire copia, tarata sulla ipotesi del rilascio di copie "cartacee" , risulterebbe totalmente inidonea rispetto alla "trasmissione telematica" (sia essa via posta elettronica che tramite accesso al portale e conseguente *download)*, soprattutto ove si consideri che l'accesso da remoto (tramite portale) da parte del difensore implica la visione dell'intero fascicolo processuale, con conseguente dubbi interpretativi, in mancanza di una disciplina *ad hoc*, in ordine alla necessità di pretendere il pagamento dei diritti su tutte le "pagine" del fascicolo informatico, ciò anche quando il difensore, in ipotesi, abbia interesse ad acquisire copia solo di parte degli atti del fascicolo.

La nuova disposizione, nel prevedere il pagamento di un diritto "forfettizzato" in caso di trasmissione dati da parte della cancelleria o della segreteria (da riferirsi sia ad atti e documenti nativi digitali sia ad atti e documenti nativi analogici la cui copia informatica è riversata nel fascicolo informatico), garantisce: da un lato, l'efficienza del processo penale telematico, anche

nelle implicazioni concernenti la maggiore rapidità di accesso agli atti (ovviamente nei casi consentiti dalla legge), e, dall'altro, la piena tutela del diritto di difesa.
La modifica della Tabella in allegato 8 risponde alla duplice esigenza di eliminare ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e dall'altro di adeguare i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni.

ART. 108.
(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)

Il **comma 1,** nel novellare l'articolo 1, comma 294-*bis,* della legge n. 266 del 2005, estende anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata prevista per i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge n. 89 del 2001 ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), infatti, determina l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravi di spesa per l'amministrazione della giustizia in termini di sanzioni e interessi.

ART. 109.
(Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Il **comma 1**, recante misure per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge n. 89 del 2001, al fine, in particolare, di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, introduce talune modifiche alle modalità di pagamento già previste dall'articolo 5-*sexies* della medesima legge n. 89 del 2001 ed estende anche ai pagamenti relativi ai decreti di Corte d'Appello emessi sino al 31 dicembre 2021, la procedura telematica già applicata ai pagamenti dei decreti emessi dal 1° gennaio 2022 in poi, ovvero la procedura sulla piattaforma informatica "SIAMM PINTO DIGITALE" per migliorare la capacità di eliminazione dell'arretrato del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia relativo al pagamento dei decreti di indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001.
In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001 nei seguenti termini:

- (**lettera a**) viene inserito l'obbligo per il creditore di trasmettere unitamente all'istanza anche la documentazione necessaria individuata dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis* e inoltre a comunicare ogni successiva variazione e ciò al fine di rafforzare l'obbligo in capo al creditore di provvedere alla tempestiva trasmissione di quanto necessario per l'effettuazione del pagamento da parte dell'amministrazione;
- (**lettera b**) si prevede, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione e al fine di favorire i comportamenti virtuosi, un termine per la presentazione delle domande, di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione e che, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi;
- (**lettera c**), si dispone un maggior termine di validità della domanda (due anni anziché sei mesi) per l'istruzione della pratica coerentemente con l'obbligo posto a carico del creditore di comunicare ogni variazione ai sensi del comma 1. Viene inoltre chiarito che nel caso di richiesta

di rinnovo la dichiarazione e la documentazione vanno presentate secondo le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis*;
- (**lettera d**) si prevede che nel caso in cui sia necessario integrare la dichiarazione o la documentazione sino a quanto il creditore non adempie all'onere di integrazione non decorrono gli interessi eliminando in tal modo oneri a carico dello Stato a fronte di non corretto adempimento da parte del creditore rispetto alla presentazione della domanda di pagamento;
- (**lettera e**) si opera una modifica terminologica per una maggior chiarezza del riferimento al termine indicato dalla stessa disposizione;
- (**lettera f**), si prevede che l'amministrazione esegue i pagamenti per l'intero al fine di rafforzare il diritto del creditore e di contrastare prassi non corrette di effettuazione di pagamenti parziali;
- (**lettera g**) si prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, stabilendo che il creditore possa delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Rispetto alla precedente versione, pertanto viene eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile, al fine di adeguare le modalità di adempimento da parte dell'amministrazione al sistema di pagamenti vigenti*;*
- (**lettere h e i**), sono apportate modifiche di coordinamento per effetto di quanto previsto dalla lettera g) che, come detto, ha eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario;
- (**lettera l**) si inserisce il comma 12-*bis* che prevede un intervento di smaltimento dell'arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell'amministrazione. In tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-*bis* (pagamento che verrà effettuato entro il 31 dicembre 2026). A tal fine il Ministero della giustizia pubblicherà sul proprio sito un avviso ai creditori di somme liquidate con decreti depositati anteriormente al 31 dicembre 2021.

Il **comma 2** prevede che il Ministero della giustizia provveda, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell'efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.

CAPO II
MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA

ART. 110.
(Misure in materia di personale pubblico)

La disposizione detta una serie di norme in materia di risparmi di spesa da applicarsi alle assunzioni di personale per l'anno 2025.

Il **comma 1** dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche, al fine di implementare l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, procedano ad una revisione dei propri fabbisogni di personale al fine di realizzare recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione.

Il **comma 2** prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possano procedere, per l'anno 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25 per cento della quota prevista a legislazione vigente (riduzione del *turn over*). Il medesimo comma precisa, tuttavia, che la predetta riduzione non si applica al personale

togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dal 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
Il **comma 3** prevede una revisione della spesa per il personale delle Forze armate, disponendo una riduzione degli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma e per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate.
Il **comma 4**, analogamente a quanto previsto dal comma 2 per le strutture ministeriali, prevede una riduzione del 25 per cento del *turn over,* per l'anno 2025, sia per i Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco che per le università.
Il **comma 5** prevede che gli enti e istituzioni di ricerca, per l'anno 2025 non possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Il **comma 6** prevede anche che per le istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) un *turn over* pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, e, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente.
Il **comma 7** prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, sia ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, si stabilisce che le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 siano corrispondentemente ridotte. Inoltre, è previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Parimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia di cui al citato all'articolo 1, commi 64 e 65 della legge n. 107 del 2015, ad invarianza finanziaria. Infine, è previsto che con il medesimo decreto, in deroga a quanto disposto dalla disposizione in esame, sia possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.
I **commi 8 e 9** prevedono la già citata riduzione del 25 per cento del *turn over* anche per le Autorità amministrative indipendenti, per le Camere di commercio e per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio.
Il **comma 10** prevede, sempre per l'anno 2025, la predetta riduzione del 25 per cento del *turn over* anche per le agenzia fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le autorità di bacino del distretto idrografico, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali, non ricomprese nei commi da 2 a 9, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della n. 196 del 2009. Si dispone, tuttavia, l'esclusione della misura in capo ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.
Il **comma 11** prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere soddisfatte peculiari esigenze o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, derogando alla riduzione del *turn over* prevista, previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l'invarianza dei risparmi ascritti alla disposizione.

Il **comma 12** prevede la facoltà di utilizzare una parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare del dieci per cento i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie dei tagli.
Il **comma 13** dispone l'adeguamento della dotazione organica nell'ambito dei Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO delle amministrazioni destinatarie delle misure.
Il **comma 14** prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.
Il **comma 15** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto speciale e le province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

ART. 111.
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)

Il **comma 1** prevede che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice *(i)* degli enti e degli organismi previsti dall'articolo 1, comma 2, legge n. 196 del 2009, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (escluse le autorità amministrative indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016) nonché *(ii)* degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, la cui nomina è disposta a partire dal 1° gennaio 2025, non possano superare il limite dell'importo annuo corrispondente al cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021. La disposizione, inoltre, prevede che il medesimo decreto d'individuazione stabilisca anche la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella *C* di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 23 agosto 2022, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, recante la determinazione dei compensi base e di quelli massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo.
Il **comma 2** reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che si intendono tali quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi previsti al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
Il **comma 3** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 1 del presente articolo, che, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. La disposizione prescrive inoltre che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, nel caso in cui i compensi per incarichi *(i)* nei suddetti organi amministrativi di vertice o *(ii)* negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché *(iii)* delle società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi di rispettive società partecipate o enti strumentali, non potranno essere erogate ai titolari delle relative cariche, per gli incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quella spettante per l'incarico svolto in via principale. Si stabilisce infine che, in caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.

Il comma 4 a completamento delle precedenti disposizioni prevedendo che le stesse non trovino applicazione:

a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria ed agli enti del Servizio sanitario nazionale;
b) agli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio delle funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 112.
(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

Il **comma 1** prevede di introdurre l'obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo comma prevede di escludere dall'ottemperanza di siffatto obbligo le società controllate e le società partecipate da regioni o enti locali.
Il **comma 2** prevede che l'obbligo di integrazione, di cui al comma 1, si applichi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva all'esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite dal medesimo comma 1 e cessi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.
Il **comma 3** assegna ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, nei collegi di revisione e sindacali delle pubbliche amministrazioni e degli enti come individuati ai sensi del comma 1, il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell'attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di concorrere, sulla base di direttive impartite dal medesimo Ministero, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Il **comma 4** estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 1, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, stabilendo che i medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.
Il **comma 5** autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per incrementare i compensi dei revisori dei conti deputati al riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali.

CAPO III
ALTRE MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 113.
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

La disposizione prevede a carico della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A, l'obbligo di assicurare che nell'anno 2025 non abbia luogo un incremento delle voci di spesa relative al costo del personale

ed all'affidamento di incarichi di consulenza rispetto al livello di spesa conseguito nell'anno 2023, come risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio approvato. Successivamente, per l'anno 2026, la disposizione prevede che in relazione all'ammontare complessivo delle voci di spesa citate, la predetta società sia tenuta a realizzare una riduzione del volume della spesa pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021, 2022 e 2023. Tale riduzione per l'anno 2027 è elevata al 4 per cento.
Infine, prevede che i risparmi derivanti dalla misura sono finalizzati agli obiettivi volti ad accelerare la trasformazione da *broadcaster* a *digital media company* ai sensi dell'articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2024.

ART. 114.
(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)

Il **comma** 1, novella l'articolo 95 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), inserendo il comma 6-*bis.*
A tal riguardo, si segnala che **l'***International Financial Reporting Standards* **(IFRS)** 2 definisce l'operazione con pagamento basato su azioni come un'operazione mediante la quale l'impresa acquista o riceve beni e/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente:
- propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni);
- l'obbligo a pagargli un importo definito in relazione al valore delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.

In particolare, nell'ipotesi di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (cc.dd. *equity settled*), in cui l'impresa riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni e le opzioni su azioni su propri titoli) i beni e/o servizi acquisiti o ricevuti dall'impresa sono rilevati in bilancio come costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente, nel periodo di maturazione (c.d. *vesting period*) con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto.
A tal proposito, occorre considerare che, con le disposizioni di coordinamento contenute nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011 è stato chiarito che il predetto onere "figurativo" risulta deducibile, esclusivamente per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR.
In considerazione di tale natura incerta e tenuto conto della circostanza per cui i fenomeni meramente valutativi, tra cui rientrano appunto gli accantonamenti, sono rimasti anche a seguito delle modifiche apportate all'articolo 83 del TUIR nell'alveo degli elementi regolamentati dalle norme del medesimo TUIR (cfr. articolo 9 del già citato decreto 8 giugno 2011), la novella dell'articolo 95 del TUIR è finalizzata a trattare detti costi alla stregua di accantonamenti per oneri futuri. Solo al momento dell'assegnazione degli strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso, sarà consentita la deduzione dei componenti negativi di reddito in esame.
In particolare, il **comma 1**, per i piani di stock option avviati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, rinvia la deduzione del predetto componente negativo, rilevato in applicazione delle regole contenute nell'IFRS 2, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.
In considerazione di tale modifica deve considerarsi implicitamente non applicabile ai nuovi piani di stock option l'articolo 6 del decreto di coordinamento dell'8 giugno 2011.
Pertanto, sulla base della nuova disciplina, qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva c.d. da *stock option* assumerà ai fini fiscali di riserva di utili.

Per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all'OIC 11.
Il **comma 2**, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.

ART. 115.
(*Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*)

Il comma 1, novella l'articolo 15, della legge n. 108 del 1996, al fine di aggiornare lo strumento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, per la concessione di garanzie in favore di attività economiche a rischio di usura, attraverso una garanzia rilasciata da confidi e associazioni/fondazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo loro assegnate. La specifica operatività dei soli confidi è stata più di recente ampliata dall'articolo 1, commi 256 – 258 della legge n.178 del 2020, sia per la garanzia, sia anche con l'ipotesi - a determinate condizioni - di erogazioni dirette di finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo.
In particolare, l'intervento, che si innesta sull'impianto originario del Fondo, ricalca l'esperienza degli strumenti di garanzia pubblica come il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, il quale, grazie ad una garanzia conforme alla cd. "disciplina di Basilea" consente "ponderazione zero" negli assorbimenti di capitale dei soggetti finanziatori; il che ne ha fatto lo strumento di mitigazione del rischio privilegiato dalle banche e dagli intermediari finanziari.
A tal fine è, quindi, prevista anche per gli interventi in garanzia del Fondo per la prevenzione dell'usura un'analoga previsione con garanzie "a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili" rilasciate da confidi e da associazioni e fondazioni antiusura (**comma 1, lettera b, n. 1, punto 1.2 e comma 1 lettera d n.1**, che modificano rispettivamente i commi 2 e 6 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996) e con la garanzia dello Stato di ultima istanza (**comma 1, lettera e,** che introduce il comma 7-*bis* della legge n. 108 del 1996).
Sono rafforzati i presidi a tutela delle risorse pubbliche, attraverso: *i*) l'esplicitazione del ruolo di "gestori" degli assegnatari e della separatezza e impignorabilità delle risorse (**comma 1, lettera a, numeri 1 punto 1.2 e numero 2,** che modificano il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996) ; *ii*) il rafforzamento dei criteri di selezione dei Confidi assegnatari di risorse del Fondo (**comma 1, lettera b, numero 2** che modifica il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996); *iii*) il necessario aggiornamento della disciplina secondaria (**comma 1, lettera f,** che introduce il comma 10-*bis* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 e **comma 2** che abroga la normativa incompatibile a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina secondaria).
Parimenti in un'ottica di efficienza, sul modello del fondo piccole e medie imprese:
- viene estesa la platea dei soggetti erogatori anche a intermediari finanziari e operatori di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (**comma 1, lettera** b, **n. 1 punto 1.2 e lettera d, n. 1**, che modificano rispettivamente i commi 2 e 6 dell'articolo. 15 della legge n. 108 del 1996);
- sono individuate in termini di maggiore oggettività (percentuale minima di probabilità di insolvenza) le situazioni di elevato rischio finanziario che legittimano l'accesso al fondo (**comma 1, lettera b, punto 2, lettera b,** che introduce la nuova previsione del comma 2, lettera b) dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996);

- è previsto il ricorso ad un soggetto professionale *in house* per il supporto nella gestione del fondo **(comma 1, lettera f,** che introduce il nuovo comma 10-*quater* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996).
Inoltre, la medesima disposizione prevede:
- la razionalizzazione della vigente disciplina del fondo, oggi ripartita in più plessi normativi, che viene accorpata in un'unica norma di legge (**comma 1, lettera b, numero 2, lettera b**; nonché **comma 1 lettera c** che integrano le previsioni già contenute nella n. 178 del 2020, rispettivamente per garanzia e finanziamenti diretti; inoltre **comma 1 lettera g**, che introduce il comma 10-*ter* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996; **comma 2** che abroga la normativa incompatibile a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina secondaria);
- un aggiornamento della percentuale di riparto del fondo tra Confidi e associazioni/fondazioni alla luce di un'analisi della più recente operatività delle due tipologie di soggetti (**comma 1, lettera a, numero 1, punti 1.1 e 1.4** che modificano il comma 1 dell'articolo 15 della legge 108 del 1996);
- l'apposizione di più chiari limiti e condizioni all'utilizzo delle risorse assegnate ai confidi per erogazioni dirette (**comma 1, lettera c,** che introduce il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996).
Si prevede infine una congrua disciplina transitoria, per assicurare continuità nell'operatività del Fondo (**commi 2 e 3**).

ART. 116.
(Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)

La disposizione prevede che l'Automobile club d'Italia versi all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e tali entrate restano acquisite all'erario.

ART. 117.
(Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il **comma 1,** nel novellare il decreto legislativo n. 74 del 2000, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 18-*bis,* volto a chiarire che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti penal-tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta. La disposizione permette, in tal modo, agli organi che già ne abbiano avuto, l'uso in costanza di sequestro di acquisire i predetti beni, allineando la disciplina dei procedimenti relativi ai reati tributari a quella prevista dal Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 nonché a quella in materia di contrabbando doganale, di cui all'articolo 301-*bis*, comma 6, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, che già contemplano l'assegnazione dei beni sottoposti a provvedimento definitivo di confisca.

ART. 118.
(Tax credit cinema)

Il **comma** 1, nel novellare la legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, apportale seguenti modifiche:

a) la **lettera a**), all'articolo 12, comma 6. In particolare, con il numero 1) introduce la finalità inerente alla trasmissione alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi della "legge cinema", predisposta dal Ministero della cultura, consistente nel

rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e con i numeri 2) e 3) chiarisce che la medesima relazione analizza l'impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia della generalità degli incentivi previsti e non soltanto delle agevolazioni tributarie;

b) la **lettera b**) all'articolo 13. In particolare, con il numero 1), al comma 2, elimina qualsiasi riferimento alla straordinarietà dei Piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico, essendo entrambi divenuti ordinari; con il numero 2), al comma 5, incrementa dal 15 per cento al 30 per cento il limite massimo delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo da destinate ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione; con il numero 3), introduce –un comma 5-*bis,* prevedendo che le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi della legge, laddove inutilizzate, possano essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

c) la **lettera c)**, all'articolo 15 comma 2, eliminando il riferimento al carattere "ordinario" della prevista aliquota del credito d'imposta per le opere cinematografiche, e specificando che l'aliquota del 40 per cento, prevista per il credito d'imposta sia delle opere cinematografiche che delle opere audiovisive, sia il limite percentuale massimo;

d) la **lettera d**) all'articolo 21, comma 5, introducendo la previsione secondo cui i decreti attuativi emanati dal Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsti nel medesimo comma, possono stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi; all'assegnazione in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. In tal modo, lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Infine, la presente lettera modifica la previsione che disciplina il credito di imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al regista, sceneggiatore, attore e ad altre figure da individuare, circostanziando la disposizione e rimandando ai decreti attuativi l'individuazione dell'importo massimo, prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avendo riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.

e) la **lettera e**) all'articolo 26. In particolare, con il numero 1), sopprime la disposizione di cui al comma 3, relativa alla concessione di contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, alle imprese cinematografiche e quelle audiovisive appartenenti a determinate categorie. Tali contributi erano destinati alle imprese beneficiarie individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le *start-up* e tra quelle che avevano i requisiti delle microimprese. Con il numero 2, al comma 4, introduce anche per i contributi selettivi la previsione secondo cui, con il decreto attuativo previsto nel medesimo comma, possono essere stabiliti i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera; in tal modo, lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

f) la lettera f) all'articolo 29. In particolare, con i numeri 1) e 2) interviene sulla rubrica e sul comma 1, mutando il piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo da straordinario a ordinario; in particolare, con la modifica apportata è prevista una dotazione annua pari a 3.000.000,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati finalizzati alla digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive; la previgente disposizione prevedeva, infatti, un piano straordinario per le sole annualità 2017, 2018 e 2019; infine, con il numero 3) apporta una modifica al comma 4, prevedendo, in analogia a quanto previsto all'articolo 28, comma 2, che i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato siano definiti con decreto del Ministro della cultura e non del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro;

g) la **lettera g**), all'articolo 32, comma 7, prevede che le caratteristiche del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, nonché le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, siano definite con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

ART. 119.
(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

Il **comma 1,** ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, prevede che le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato III annesso alla presente legge siano ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati. In ogni caso è previsto che le predette riduzioni di spesa possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il **comma 2,** ai fini del conseguimento della milestone M1C1-122, riforma 1.13 del PNRR (riforma della *spending review*), per il periodo 2025-2027, prevede che gli obiettivi di risparmio di spesa siano stabiliti per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e ripartiti tra i Ministeri, a secondo quanto indicato nell'allegato IV alla presente legge.
Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, la possibilità di modificare, nei limiti degli importi complessivi indicati dal comma 2, le misure che concorrono al raggiungimento dei suddetti importi, individuando misure alternative eleggibili ai sensi della citata milestone M1C1.
Il **comma 4**, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 1 e 3.
Il **comma 5,** prevede che sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze le misure di cui ai commi 2 e 3, sulla base di quanto indicato dalle linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, è previsto che i singoli Ministeri forniscano gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e

delle finanze, il quale può richiedere agli stessi, eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi

CAPO IV
FONDI

ART. 120.
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annuii per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.
Il **comma 2** interviene sotto il profilo attuativo, indicando le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dall'allegato IV, disciplinando che le assegnazioni del fondo di cui al comma 1, relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; quelle relative ai Ministeri, di cui al suddetto allegato, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.
Il **comma 3** incrementa di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, che attualmente è pari a 33,787 miliardi di euro.
Il **comma 4** prevede che la ripartizione dell'incremento di cui al comma 3 avvenga sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.

ART. 121.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili)

Il **comma 1** determina che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge n. 196 del 2009 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Il **comma 2** prevede l'incremento del Fondo, istituito con legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte alle esigenze indifferibili di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 122.
(Fondo per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)

Il **comma 1** amplia le finalità del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, prevedendo che esso possa essere usato anche per finalità diverse dalla compensazione degli effetti conseguenti alla attualizzazione di contributi pluriennali.
Il **comma** 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 123.
(Fondo per l'immigrazione)

Il comma 1, al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti, prevede che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza siano incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 124.
(Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

Il **comma 1** prevede il rispetto della procedura dell'articolo 23 della legge n. 111 del 2023 per la definizione della compensazione, a decorrere dal 2025, a favore delle Autonomie speciali della riduzione del gettito derivante dalle disposizioni del Titolo III.

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 125-143

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 144.
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espone breve nota che motiva gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B allegate al provvedimento in esame.
L'articolo 121, al comma 1, prevede che gli importi ripartiti per Ministeri, da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno del triennio 2025-2027, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono indicate nelle tabelle A e B, allegati al disegno di legge in esame, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, gli importi.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (AC 433 - AS 1175), Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (AS 794) nonché il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 - (AS 1258) e le Disposizioni in materia di economia dello Spazio (AC 2026).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'accantonamento è destinato sia al provvedimento recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (AC 1916) sia alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
L'accantonamento è destinato ai seguenti provvedimenti: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 - AS 1236); Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (AC 1950); Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866) nonché per *Interventi diversi.*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti gli *Accordi Internazionali* in corso di definizione nonché per le Ratifiche di seguito elencate:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (AS 684 - AC 1387);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);

Legge 30 settembre 2024, n. 151 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (AS 613 - AC 1149);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AS 563 – AC 1150);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (AS 1128 - AC 2031);

Legge 30 settembre 2024, n. 148 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (AS 694 - AC 1388);

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502);

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (AS 857 - AC 1586);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (AS 1127 – AC 2030);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (AS 1233);

Legge 30 settembre 2024, n. 149 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (AS 676 – AC 1260);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (AC 1915);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023 (AS 1262);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (AS 1042 - AC 1849);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - AC 2100);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 - AC 2102);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095).

L'accantonamento, inoltre, comprende le risorse finanziarie per far fronte a *Interventi diversi* e quelle preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti di seguito elencati:

Disposizioni in materia di lavoro (AC 1532-bis – AS 1264);

Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero (AC 960 - AS 1210);

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146);

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (AS 403 - AC 1424) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per *Interventi diversi,* alla Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 - AS 787), alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088), nonché alla disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende le risorse destinate al provvedimento riguardante l'Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (AC 400), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico nonché per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* oltre che al provvedimento riguardante Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (AS 1053)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi,* dal provvedimento riguardante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e dalla Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 **- AC 2100 da assegnare in data 17 ottobre 2024**).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è preordinato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle disposizioni derivanti dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (AS 1222 - AC 2066).

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della legge 7 ottobre 2024, n. 152 recante Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (AC 988 - AS 1038), all'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è volto a far fronte agli oneri derivanti dalle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805), dalle Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici (AS 597 - AC 1979) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento legislativo concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli interventi previsti nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (AC 2022) e per *Interventi diversi.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'INTERNO
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.
MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è volto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti sia da *Interventi diversi* sia dalle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLA CULTURA
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 - AC 1805)

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 125-143

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 144.
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espone breve nota che motiva gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B allegate al provvedimento in esame.
L'articolo 121, al comma 1, prevede che gli importi ripartiti per Ministeri, da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno del triennio 2025-2027, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono indicate nelle tabelle A e B, allegati al disegno di legge in esame, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, gli importi.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (AC 433 - AS 1175), Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (AS 794) nonché il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 - (AS 1258) e le Disposizioni in materia di economia dello Spazio (AC 2026).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'accantonamento è destinato sia al provvedimento recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (AC 1916) sia alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
L'accantonamento è destinato ai seguenti provvedimenti: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 - AS 1236); Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (AC 1950); Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866) nonché per *Interventi diversi.*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti gli *Accordi Internazionali* in corso di definizione nonché per le Ratifiche di seguito elencate:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (AS 684 - AC 1387);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);

Legge 30 settembre 2024, n. 151 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (AS 613 - AC 1149);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AS 563 – AC 1150);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (AS 1128 - AC 2031);

Legge 30 settembre 2024, n. 148 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (AS 694 - AC 1388);

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502);

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (AS 857 - AC 1586);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (AS 1127 – AC 2030);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (AS 1233);

Legge 30 settembre 2024, n. 149 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (AS 676 – AC 1260);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (AC 1915);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023 (AS 1262);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (AS 1042 - AC 1849);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - AC 2100);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 - AC 2102);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095).

L'accantonamento, inoltre, comprende le risorse finanziarie per far fronte a *Interventi diversi* e quelle preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti di seguito elencati:

Disposizioni in materia di lavoro (AC 1532-bis – AS 1264);

Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero (AC 960 - AS 1210);

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146);

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (AS 403 - AC 1424) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per *Interventi diversi,* alla Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 - AS 787), alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088), nonché alla disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende le risorse destinate al provvedimento riguardante l'Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (AC 400), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico nonché per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* oltre che al provvedimento riguardante Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (AS 1053)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi,* dal provvedimento riguardante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e dalla Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 **- AC 2100 da assegnare in data 17 ottobre 2024**).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è preordinato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle disposizioni derivanti dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (AS 1222 - AC 2066).

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della legge 7 ottobre 2024, n. 152 recante Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (AC 988 - AS 1038), all'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è volto a far fronte agli oneri derivanti dalle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805), dalle Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici (AS 597 - AC 1979) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento legislativo concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli interventi previsti nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (AC 2022) e per *Interventi diversi.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'INTERNO
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.
MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è volto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti sia da *Interventi diversi* sia dalle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLA CULTURA
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 - AC 1805)

RELAZIONE TECNICA

AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

Relazione tecnica

Sezione I

TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

In attesa della revisione della normativa contabile nazionale, in conformità con quanto previsto nelle risoluzioni con le quali il Parlamento ha approvato il Piano strutturale di bilancio di medio termine, il **comma 1** individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE

CAPO I
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

ART. 2
(Misure di sostegno al reddito)

La disposizione, **ai commi 1 e 2**, stabilizza a regime le disposizioni già introdotte dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), in materia di aliquote IRPEF, la cui efficacia fu prevista per il solo anno 2024.
In particolare, il **comma 1, lettera a)** prevede la modifica l'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e conferma a regime, a decorrere dall'anno 2025, la struttura delle aliquote e scaglioni dell'IRPEF, che vengono ridotti da quattro a tre secondo il seguente schema:

Scaglioni (euro)	Aliquota %
Fino a 28.000	23
Oltre 28.000 fino a 50.000	35
Oltre 50.000	43

Il comma 1 lettera b), a decorrere dall'anno 2025, conferma anche la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, secondo lo schema che segue:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	1.910+1.190* [(28.000 - reddito)/(28.000-15.000)]
Oltre 28.000 fino a 50.000	1.910*[(50.000 - reddito)/(50.000-28.000)]
Oltre 50.000	0

Resta inoltre confermato, come da legislazione vigente, la riduzione prevista **al comma 2**, che stabilizza a regime il meccanismo correttivo del requisito richiesto dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge del 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo, in base al quale detto trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest'ultima diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Dal punto di vista finanziario, l'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate.
L'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della *no tax area* per i lavoratori dipendenti, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, è complessivamente pari a circa -5.137,0 milioni di euro (di cui -5.102,9 milioni di euro di IRPEF e -24,9 e -9,2, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale), con ulteriori effetti di circa -65,7 milioni di euro sul trattamento di fine rapporto.
Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della misura, che tengono conto anche delle modifiche introdotte nel TUIR dal successivo comma 9 in materia di spese per oneri detraibili:

	2025	2026	2027
IRPEF	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7
Addizionale regionale	0	-23,2	-23,2
Addizionale comunale	0	-10,9	-8,3
TFR	-65,7	-65,7	-65,7
Totale	**-4.802,5**	**-5.333,9**	**-4.979,9**

in milioni di euro

Ai commi da 3 a 8 si introducono disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR.
In particolare, **il comma 3**, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall'anno d'imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:

Reddito da lavoro dipendente rapportato all'anno	Percentuale applicata
Fino a 8.500 euro	7,1%
superiore a 8.500 fino a 15.000 euro	5,3%
Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro	4,8%

Il **comma 4** stabilisce che la percentuale è determinata in base al reddito da lavoro dipendente rapportato ad anno ed è applicata al reddito da lavoro dipendente dichiarato.
Al **comma 5** viene introdotta, per i soli lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, un'ulteriore detrazione rapportata ai giorni lavorativi, determinata come segue:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 20.000 (compreso) a 32.000	1.000
Oltre 32.000 fino a 40.000	1.000*[(40.000 - reddito)/(40.000-32.000)]
Oltre 40.000	0

Il **comma 6** prevede che il bonus, ovvero la detrazione spettante, sia riconosciuta in via automatica dai sostituti d'imposta in rapporto alla retribuzione erogata, prevedendosi al **comma 7** che l'importo erogato ai sensi del comma 3 viene recuperato in compensazione ex art. 17 del d. lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
L'effetto complessivo annuo di competenza degli interventi citati risulta pari a -12.971,8 milioni di euro, da ripartire tra l'effetto di maggiore spesa del bonus di cui al comma 3 e la minore entrata di cui all'ulteriore detrazione sul reddito da lavoro dipendente prevista al comma 5, che reca un effetto negativo pari a -81,8 e -36,9 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale.
Nella tabella che segue, sono riportati gli effetti finanziari per cassa della norma:

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-81,8	-81,8
Addizionale comunale	0	-48	-36,9
Bonus	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6
Totale	**-12.853,1**	**-12.982,9**	**-12.971,8**

in milioni di euro

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e del reddito complessivo di cui ai commi 3 e 5, ai sensi del **comma 8**, rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il **comma 9** introduce l'art. 16 -ter al TUIR con il quale si prevedono, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, disposizioni che pongono limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale.
Premesso che tali oneri e spese restano detraibili nel rispetto degli specifici limiti di spesa ed, eventualmente, dei limiti all'ammontare della detrazione spettante previsti dalla norma che disciplina ciascun beneficio, per i contribuenti con reddito complessivo superiore ai 75.000 euro la spettanza delle detrazioni fiscali in questione viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.
In particolare, con il comma 1 si prevede che gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo comma 2 per un coefficiente, indicato nel comma 3, crescente in relazione al numero di figli – compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati – presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR.
Al **comma 2** si prevede che l'importo base del limite di spesa relativo alle detrazioni spettanti è determinato così come segue:

a. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non supera 100.000 euro;
b. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Al comma 3 si prevede che il coefficiente da applicare all'importo base è determinato così come segue:

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile.

Inoltre, al **comma 4** si precisa che, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, non si considerano le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.
Altresì, al **comma 5** si prevede che le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, partecipano al computo dell'ammontare complessivo considerando le rate di spesa riferite a ciascun anno.
In ogni caso, sono esclusi dal computo degli oneri e delle spese effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate relative alle detrazioni per delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR , per delle spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Infine, al **comma 6** si prevede che ai fini dell'applicazione dell'introducendo articolo 16-*ter* del TUIR il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Di seguito gli effetti finanziari complessivi dei commi da 1 a 9, considerando anche l'introduzione del sopracitato limite alle detrazioni:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dal 2036
IRPEF	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7	-4.803,7	-4.724,7	-4.645,7	-4.566,7	-4.487,7	-4.408,7	-4.329,7	-4.250,6	-4.309,9
Ulteriore Detrazione	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105
Addizionale comunale	0	-58,9	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2
TFR	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
Bonus	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6
Totale	**-17.655,6**	**-18.316,8**	**-17.951,7**	**-17.872,7**	**-17.793,7**	**-17.714,7**	**-17.635,7**	**-17.556,7**	**-17.477,7**	**-17.398,7**	**-17.319,6**	**-17.378,9**

in milioni di euro

Al **comma 10**, **lettera a), numero 1), si** modifica l'articolo 12 del TUIR prevedendo che la detrazione per figli a carico vigente sia riconosciuta per i soli figli di età inferiore a 30 anni di età, esclusi i figli disabili.
La legislazione vigente prevede la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni.
La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Il recupero di gettito annuo di competenza è stimato, a regime, in misura pari a +308,1 milioni di euro di IRPEF e, rispettivamente, +8,0 e +3,2 milioni di euro di addizionale regionale e comunale.
Considerando la decorrenza dal 2025, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	**2026**	**Dal 2027**
IRPEF	277,3	331,2	308,1
Addizionale regionale	0,0	8,0	8,0
Addizionale comunale	0,0	4,2	3,2
Totale	**277,3**	**343,4**	**319,3**

in milioni di euro

Il comma **10, lettera a), numero 2)**, modifica, inoltre, l'articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR, abrogando la detrazione vigente per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti.
La legislazione vigente prevede la detrazione per ogni altra persona, diversa dal coniuge o dal figlio, indicata nell'articolo 433 del Codice civile, che conviva con il contribuente.
La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023.
Tenuto conto della circostanza che i dati dichiarativi non indicano la relazione parentale con i familiari a carico, per ragioni di prudenza, nella stima sono stati considerati nonni gli altri familiari a carico con età superiore a 70 anni.

Il recupero di gettito di competenza annua è stimato, a regime, in misura pari a circa +129,1 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, circa +8,5 e +3,2 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale.

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	116,2	138,8	129,1
Addizionale regionale	0	8,5	8,5
Addizionale comunale	0	4,2	3,2
Totale	**116,2**	**151,5**	**140,8**

in milioni di euro

Al comma 10, lettera b), si prevede l'abrogazione, per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, la detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età. La legislazione vigente prevede la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni. La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Non essendo la cittadinanza del contribuente indicata in dichiarazione, ai fini della stima, è stato preso in considerazione lo Stato di nascita. Escludendo gli effetti già contenuti nella disposizione che limita la detrazione per figli a carico ai figli di età inferiore ai 30 anni, e riducendo prudenzialmente del 50% gli importi ottenuti per tener conto dell'assenza di informazioni sulla cittadinanza, si stima, a regime, un recupero di gettito annuo di competenza di circa +114,0 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, di circa +8,9 e +3,5 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale. Considerando la decorrenza dal 2025, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	dal 2027
IRPEF	102,6	122,6	114,0
Addizionale regionale	0	8,9	8,9
Addizionale comunale	0	4,5	3,5
Totale	102,6	136,0	126,4

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari complessivi dell'intero articolo:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dal 2036
IRPEF	-4.240,7	-4.641,5	-4.331,5	-4.252,5	-4.173,5	-4.094,5	-4.015,5	-3.936,5	-3.857,5	-3.778,5	-3.699,4	-3.758,7
Ulteriore Detrazione	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6
Addizionale comunale	0	-46	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3
TFR	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
Bonus	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6
Totale	**-17.159,5**	**-17.685,9**	**-17.365,2**	**-17.286,2**	**-17.207,2**	**-17.128,2**	**-17.049,2**	**-16.970,2**	**-16.891,2**	**-16.812,2**	**-16.733,1**	**-16.792,4**

in milioni di euro

CAPO II
MISURE IN MATERIA FISCALE

ART. 3
(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA)

La norma prevede, **ai commi 1 e 2**, il differimento della quota di deduzione riferibile ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
Al fine di eliminare l'imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, sul quale sono intervenute successive modifiche normative, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.
Ipotizzando una sospensione della quota deducibile prevista negli anni 2025 (11%) e 2026 (4,7%) e il recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029, si riporta il seguente schema di deducibilità:

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	11%	4,7%	2,0%	2,0%	0%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	0%	2,75%	6,32%	6,32%	4,31%

Supponendo di far operare la disposizione già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo per il recupero delle quote costanti negli anni successivi, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	615,2	386,5	-153,8	-282,6	-282,6	-282,6
IRAP	172,4	73,7	-43,1	-67,7	-67,7	-67,7
Totale	**787,6**	**460,2**	**-196,9**	**-350,3**	**-350,3**	**-350,3**

in milioni di euro

Inoltre, la disposizione, **al comma 3,** prevede la sospensione, per gli anni 2025 e 2026, della percentuale di deducibilità prevista, a legislazione vigente, per l'avviamento. In particolare, la quota del 2025 sarà recuperata in quote costanti a partire dal 2026, mentre la quota del 2026 sarà recuperata in tre quote costanti a partire dal 2027.

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia già adottata in sede di relazione tecnica per analoghe disposizioni.
Per quanto riguarda l'andamento finanziario, è stata utilizzata l'aliquota effettiva IRES per le banche e si è tenuto conto che la sospensione vale ai fini dell'acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.
Nella tabella che segue sono indicati gli andamenti finanziari:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
IRES	698,7	698,7	-174,7	-407,6	-407,6	-407,6
IRAP	166,4	166,4	-41,6	-97,1	-97,1	-97,1
TOTALE	**865,1**	**865,1**	**-216,3**	**-504,7**	**-504,7**	**-504,7**

in milioni di euro

La disposizione, al **comma 4**, prevede il differimento delle quote deducibili nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla legge n. 145/2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta indicati nella norma.
Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione conseguente alla prima applicazione degli IFRS9.
Per quanto riguarda l'andamento finanziario, si è tenuto conto che le sospensioni valgono ai fini dell'acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.
Si riporta la stima della **sospensione nel 2025 e nel 2026 della deduzione IFRS9 (10%)** e il recupero della quota 2025 in quattro quote costanti dal 2026 al 2029 (2,5%) e della quota 2026 in tre quote dal 2027 al 2029 (3,33%).

Deducibilità vigente

2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Deducibilità proposta

2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,5%	15,83%	15,83%	5,83%

Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
IRES	124,0	130,9	-31,0	-74,6	-74,6	-74,6	0
IRAP	69,9	69,9	-17,5	-40,8	-40,8	-40,8	0
Totale	**193,9**	**200,8**	**-48,5**	**-115,4**	**-115,4**	**-115,4**	**0**

in milioni di euro

Al **comma 5,** la proposta prevede per il solo 2025 che il maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative alla svalutazione crediti, all'IFRS9

e all'avviamento possa essere compensato da perdite pregresse ed eccedenze ACE nel limite massimo del 65% determinando un recupero di gettito IRES di 695 milioni di euro per il medesimo anno. Il restante 35% di tale maggior reddito imponibile dovrà comunque essere sottoposto ad imposizione. La modifica si applica sia a livello di singolo contribuente sia a livello di consolidato fiscale.
Il **comma 6** stabilisce i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per i quattro successivi.
Infine, il **comma 7** stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dell'articolo in commento, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non è possibile applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale" ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, né quella verticale.

Conseguentemente, gli effetti complessivi della disposizione, considerando anche il limite per il 2025 dell'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE di cui al comma 6 e i criteri di determinazione degli acconti previsti dalla norma, sono i seguenti:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
IRES	2.132,9	1.216,1	-359,5	-764,8	-764,8	-764,8	0
IRAP	408,7	310,0	-102,2	-205,6	-205,6	-205,6	0
Totale	**2.541,6**	**1.526,1**	**-461,7**	**-970,4**	**-970,4**	**-970,4**	**0**

in milioni di euro

ART. 4
(Misure in materia di imposte sui servizi digitali e cripto attività)

La disposizione prevede, al **comma 1,** l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione a tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa e realizzano i ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato.
L'Imposta sui servizi digitali (ISD) si applica con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi relativi a:

- pubblicità online (veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia);
- servizi di intermediazione tra utenti (messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi);
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

A legislazione vigente, sono soggetti al pagamento della ISD gli esercenti attività d'impresa, residenti e non residenti che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, superino, singolarmente o a livello di gruppo, una duplice soglia di ricavi:

- ricavi totali (di qualunque natura) globali non inferiori a euro 750.000.000;
- ricavi imponibili (derivanti da servizi digitali) in Italia non inferiori a euro 5.500.000.

La disposizione in esame prevede la rimozione di tali limiti, determinando un ampliamento della platea dei contribuenti.
È plausibile ritenere che la rimozione della sola soglia dei ricavi imponibili in Italia non determini un ampliamento della base imponibile dell'imposta, in quanto si ritiene improbabile che, date le significative dimensioni del mercato italiano, i grandi gruppi societari non raggiugano tale soglia di ricavi. Si segnala, inoltre, che la soglia di 5,5 milioni di euro non opera come franchigia rispetto alla base imponibile, ma rileva ai soli fini dell'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta. Diversamente, la rimozione della soglia di 750 milioni di euro di ricavi globali potrebbe determinare, in linea di principio, un ampliamento della base imponibile per effetto dell'inclusione dei ricavi imponibili realizzati in Italia da soggetti, residenti e non residenti, che con un volume d'affari in Italia superiore ai 5,5 milioni di euro, sebbene inferiore a 750 milioni di euro a livello globale. Secondo gli ultimi dati disponibili relativi all'anno di riferimento 2022, oltre il 62 per cento dell'imposta dichiarata è dovuta in relazione ai servizi di veicolazione di pubblicità online. Della restante parte, circa il 37 percento è dovuto sui ricavi da servizi di intermediazione tra utenti, mentre risulta trascurabile la quota di imposta dovuta rispetto ai servizi di trasmissione dati.
In ragione della quota più che maggioritaria dei ricavi pubblicitari nella composizione della base imponibile dell'imposta, ai fini della valutazione dell'eventuale allargamento della platea, risulta essenziale determinare il valore del mercato pubblicitario italiano. Le principali statistiche disponibili sulle dimensioni del mercato pubblicitario italiano sono realizzate dall'AGCOM nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Secondo i dati riportati nella Relazione annuale 2023 al Parlamento, il mercato della pubblicità online in Italia ha registrato una notevole crescita negli ultimi anni: i ricavi dalla vendita di pubblicità online sono passati da circa 3 miliardi di euro nel 2018 a circa 5,3 miliardi di euro nel 2021 e 5,9 miliardi nel 2022. Oltre l'85 per cento dei ricavi della pubblicità online è attribuibile alle principali piattaforme internazionali, anche nel mercato italiano, che risultano gestire una quota sempre maggiore del mercato pubblicitario, a detrimento degli editori tradizionali e digitali più piccoli. Nel database commerciale Orbis-BvD sono stati identificati i soggetti residenti attivi nel settore pubblicitario che presentano ricavi non superiori a 750 milioni di euro singolarmente o a livello di gruppo, da includere nel perimetro di applicazione della norma. Al fine di isolare la sola parte dei ricavi riconducibili alla vendita di pubblicità online, è stata utilizzata la quota, pari al 57%, del valore della pubblicità online rispetto al valore complessivo della raccolta pubblicitaria stimata dall'AGCOM. Infine, si è ipotizzato che, anche nel mercato degli operatori più piccoli, sia rinvenibile la composizione dei servizi offerti osservata nella platea dei soggetti di maggiori dimensioni che già versavano l'imposta (62% pubblicità online, 38% servizi di intermediazione tra utenti).
Sulla base della metodologia sopra riportata, si stima che il recupero di gettito per il settore della pubblicità (62%) sia di circa 32 milioni di euro. Riproporzionando tale importo ai ricavi di tutti i settori incisi dall'imposta, si stimano maggiori entrate annue di competenza pari a circa 51,6 milioni di euro, a decorrere dal 2025. Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto:

	dal 2025
Imposta sui Servizi Digitali	51,6
Totale	**51,6**

in milioni di euro

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari per cassa:

	2025	dal 2026
Imposta sui Servizi Digitali	0,0	51,6
Totale	**0,0**	**51,6**

in milioni di euro

Il **comma 2** prevede l'innalzamento della tassazione delle plusvalenze e dei proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, prevista a legislazione vigente con l'applicazione della ritenuta del 26%, con una soglia di esenzione di 2.000 euro, nella misura del 42%.
Dai dati di monitoraggio risulta un gettito annuo di 27 milioni di euro. Dall'applicazione dell'aliquota del 42% **si stima derivi un maggior gettito di circa 16,7 milioni di euro su base annua.**

ART. 5

(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

Il presente articolo, mediante la modifica degli articoli 5 (**lettera a)** e 7 **(lettera b)** della citata legge n. 448 del 2001, in materia di rideterminazione del costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni, ripropone, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 16%, la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall'articolo 1 commi da 107 a 109 della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022).
Le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite, nelle seguenti misure:
- 16 per cento per le partecipazioni, sia qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia non qualificate **(comma 1, lettera a, numero 3);**
- 16 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola **(comma 1, lettera b, numero 2)**.
Il termine per gli adempimenti è fissato al 30 novembre di ciascun anno, in entrambe le fattispecie.
Mediante l'introduzione del comma 7-bis, nell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 **(comma 1, lettera a, numero 9)**, viene, inoltre, previsto che la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. "*participation exemption*" di cui al comma 2-bis dell'art. 68 del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 59, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024).
Vengono, infine, aggiornati i riferimenti agli articoli 67 e 68 del TUIR in quanto nel testo dei citati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 erano presenti i riferimenti agli articoli 81 e 82 del TUIR vigente *ratione temporis*.
La proposta normativa, pertanto, **estende a regime** le disposizioni in materia di rivalutazione, con applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 16%, dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
La relazione tecnica originaria alla medesima disposizione, prevista nella Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) per i valori al primo gennaio 2024, alla luce del breve lasso di tempo intercorso dall'ultima riproposizione della norma nella Legge di Bilancio 2023 ed in attesa dei primi versamenti, aveva valutato, prudenzialmente, gli effetti ipotizzando che l'adesione alla normativa si verificasse nella misura di un terzo dei valori stimati in base ai versamenti relativi alle annualità complete

disponibili (versamenti 2020, 2021 e 2022). Inoltre, nella stima erano stati inclusi, sempre in assenza dei versamenti reali, gli effetti incrementali della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che ha previsto la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate. Tutto ciò premesso, utilizzando le medesime ipotesi anche ai fini del calcolo degli effetti negativi in termini di imposte dirette, derivanti dalla minore tassazione delle plusvalenze affrancate nelle annualità successive, in base ai versamenti effettuati fino a settembre 2024 in riferimento alla norma prevista dalla Legge di Bilancio 2024, gli effetti finanziari risultano di importo maggiore.
Il versamento F24 per i codici tributo 8055, 8056, 8057 con anno di riferimento 2024 è pari a circa 1.050 milioni di euro. Nonostante in passato, quando la misura era riproposta di anno in anno, si sia riscontrata un'alta adesione tra gli operatori, per effetto della riproposizione a regime, si ritiene prudenziale assumere che l'adesione si riduca del 20 per cento rispetto alle precedenti, in quanto gli stessi operatori avranno più tempo a disposizione per usufruire dell'agevolazione.

Conseguentemente, si stima un ammontare annuo di imposta sostituiva pari a 840 milioni di euro, con la medesima ripartizione in rate delle precedenti previsioni normative. Tutto ciò premesso, tenendo in considerazione anche gli effetti negativi in termini di imposte dirette delle annualità successive, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2024, e assumendo, prudenzialmente, che l'effetto di cassa delle imposte dirette si verifichi in contemporanea con il versamento dell'imposta sostitutiva, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**dal 2034**
Imposta sostitutiva	839,8	1.059,7	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5
Effetti II.DD.	-155,9	-311,9	-467,8	-623,8	-779,7	-935,6	-1.091,6	-1.247,5	-1.403,5	-1.559,4
Totale	**683,9**	**747,8**	**811,7**	**655,7**	**499,8**	**343,9**	**187,9**	**32,0**	**-124,0**	**-279,9**

in milioni di euro

ART. 6
(Estensione dell'obbligo utilizzo dell'e-DAS)

La proposta ha lo scopo di estendere l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali. Attualmente, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiori a 1000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo art. 25. Le predette spedizioni, a legislazione vigente, possono ancora essere effettuate con la scorta degli ordinari documenti di trasporto, non informatizzati, e spesso ancora in formato cartaceo.
La generalizzazione dell'obbligo di uso dell'e-DAS nei trasferimenti di prodotti energetici avrebbe un impatto finanziario positivo dal momento che consentirebbe di estendere la vigilanza anche su tale porzione della filiera distributiva, contrastando eventuali fenomeni fraudolenti. L'effetto finanziario può essere cautelativamente stimato con il recupero dell'accisa e dell'IVA afferente al dieci per cento del volume che costituisce la soglia di sensibilità degli indicatori dell'Agenzia (nell'ordine dell'1% dell'immesso in consumo annuo). In considerazione di ciò, l'impatto finanziario è valutato su 10

milioni di litri di benzina e su 20 milioni di litri di gasolio, per complessivi 19,6 milioni di euro di accisa e 4,3 milioni di euro in termini di IVA.

ART. 7
(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

La disposizione, al **comma 1,** modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente. I veicoli aziendali assegnati ai dipendenti sono tassati in capo a questi ultimi come *fringe benefit* secondo un criterio di determinazione forfetario basato su una percentuale del prodotto tra la percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e il costo chilometrico di esercizio definito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) per ciascun modello di veicolo. In base alla legislazione vigente, tale percentuale varia in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo. La disposizione in esame modifica tali percentuali, prevedendo una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici *plug-in* ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria.

In assenza di dati puntuali sulla composizione della flotta circolante di auto aziendali per modello, il reddito riferibile alle auto aziendali è stato stimato in base alla media del costo chilometrico annuale delle auto in circolazione, secondo la metodologia di seguito esposta.

Per ciascun modello di auto, il costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI è stato moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, così ottenendo il reddito totale (prima dell'applicazione delle percentuali di concorrenza alla base imponibile IRPEF) di ciascun modello. Si è, poi, proceduto a calcolare la media del reddito totale per tipologia di alimentazione, come media del reddito totale di tutti i modelli rientranti in una determinata categoria di alimentazione. Tale importo è stato quindi ponderato per la quota di auto circolanti nell'anno 2022 (dati ACI) rientranti in ciascuna categoria di alimentazione, così ottenendo un reddito totale medio, ponderato per tipologia di alimentazione, per tutte le auto in circolazione, stimato pari a € 9.326.

In assenza di dati puntuali sulla composizione dei veicoli concessi in uso ai dipendenti per classe di emissione, si è proceduto a ripartire il dato complessivo sulla flotta circolante di auto concesse in uso promiscuo, estratto dalle statistiche disponibili dell'indagine EUSILC e pari a 379.936 unità, in base alla composizione per classe di emissione delle auto dei soggetti con partita IVA, come risultante dalla banca dati Vi.Sta 2022.

Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle immatricolazioni:

Classi CO_2 g/km	Totale Autovetture P. IVA	di cui immatricolate nel 2022	Percentuale totale Autovetture	Percentuale immatricolate nel 2022
0 (*)	91.977	29.887	1,0%	4,4%
maggiori di 0 fino a 60	117.370	50.897	1,3%	7,5%
61-160	5.535.314	512.772	59,1%	75,7%
161-190	647.762	38.644	6,9%	5,7%
>190	470.407	28.879	5,0%	4,3%
n.d	2.497.797	16.390	26,7%	2,4%
TOTALE	**9.360.627**	**677.469**	**100,0%**	**100,0%**

(*) considerate solo macchine elettriche

Non avendo a disposizione informazioni specifiche né in riferimento al dipendente al quale è stato concesso il veicolo, né, di conseguenza, riguardo la tipologia di veicolo, si è proceduto distribuendo il numero di veicoli dell'indagine EUSILC secondo la distribuzione indicata in tabella ed applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile prevista dalla legislazione vigente e dalla disposizione normativa in esame.

Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, prevedendo che si verifichi una ridistribuzione della composizione parco auto, con uno spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni, del 5% il primo anno e del 10% annuo negli anni successivi. Sulla base dei dati così ottenuti, considerando l'entrata in vigore della norma dal primo gennaio 2025, si stimano i seguenti effetti finanziari rispetto alla normativa vigente:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	dal 2037
IRPEF	25,2	73,8	110,2	109,1	72,5	35,8	-0,8	-37,5	-74,1	-100,5	-116,5	-120,3	-122,2
Addizionale Regionale	0,0	2,2	6,5	9,7	9,6	6,4	3,1	-0,1	-3,3	-6,5	-8,8	-10,2	-10,5
Addizionale Comunale	0,0	1,2	3,2	4,4	3,9	2,2	0,9	-0,4	-1,7	-3,1	-3,9	-4,4	-4,4
Totale	**25,2**	**77,2**	**119,9**	**123,2**	**86**	**44,4**	**3,2**	**-38,0**	**-79,1**	**-110,1**	**-129,2**	**-134,9**	**-137,1**

in milioni di euro

Al **comma 2,** si prevede la modifica dell'art. 127-sexiesdecies), Tabella A, Parte III del DPR n. 633/1972 (IVA), escludendo le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia dalle prestazioni di gestione di rifiuti urbani e speciali assoggettate ad aliquota IVA ridotta pari al 10%. Tali operazioni sarebbero quindi assoggettate ad aliquota pari al 22% anziché al 10%.

La misura determina **effetti finanziari positivi stimati in 148,1 milioni di euro** su base annua a partire dal 2025. La stima è stata elaborata applicando alle operazioni imponibili ad aliquota IVA del 10% (fonte dichiarazioni IVA anno d'imposta 2022), riconducibili ai codici Ateco coerenti con il perimetro della norma, il differenziale di aliquota di 12 punti percentuali (differenza tra l'aliquota del

22% e l'aliquota del 10%). Gli effetti finanziari sono stati calcolati al netto della quota di operazioni rivolte a soggetti senza diritto alla detrazione dell'imposta.

ART. 8
(Detrazioni *delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*)

La disposizione in esame stabilisce la proroga, per l'anno 2025, dell'innalzamento della percentuale di detrazione ai fini IRPEF al 50% delle spese relative interventi di recupero edilizio all'art. 16-bis del D.P.R. 917 del 1986 (combinato disposto del comma 1 e comma 2, lett. b), punto n. 1), di riqualificazione energetica (comma 2, lett. a) e di riduzione del rischio sismico (comma 2, lett. b), punto n. 2, effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali.
Al comma 3, per quanto concerne le spese agevolate ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative al Superbonus, si prevede la riduzione dell'aliquota di detrazione dal 65% al 50% per le spese sostenute per le abitazioni principali e dal 65% al 36% per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. Per gli anni 2026 e 2027, l'aliquota di detrazione viene fissata al 30% se gli interventi vengono eseguiti su immobili diversi dall'abitazione principale, restando fissata al 36% per gli interventi sostenuti, in tali annualità, sull'abitazione principale). Il limite di spesa degli interventi è fissato a 96 mila euro.
La legislazione vigente stabilisce per gli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione del 36% per le spese per i suddetti interventi. Per il solo anno 2025, ultimo anno di vigenza del Superbonus, per le spese che fruiscono dell'agevolazione di cui, all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è prevista l'aliquota del 65% e, per gli immobili situati nelle zone colpite da eventi catastrofali vige l'aliquota al 110%. Su tali ultimi la norma in esame non interviene.

Ai fini della stima dell'onere per l'anno 2025 sono stati considerati i dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi agevolati, per l'anno di imposta 2019, ultimo anno prima dell'introduzione del Superbonus 110% e della cessione del credito e dello sconto in fattura, pari a circa 19.550 milioni di euro. Per l'anno 2026 e 2027, in base ai medesimi dati, escludendo la quota indotta stimata, si stima una spesa complessiva di circa 15.445 milioni di euro. Per le spese relative al Superbonus, ai fini della stima è stato considerato l'ammontare di detrazioni fruibili per l'anno 2025 pari a circa 5.491 milioni di euro, scontati nelle previsioni di Bilancio. Per quanto concerne le abitazioni principali, si stima, sulla base dei dati del volume "Gli Immobili in Italia 2023", che la quota di spese per interventi edilizi riguardanti le abitazioni principali è di circa il 75% sul totale della spesa considerata.
Date le superiori premesse in ordine ai dati utilizzati si stimano di seguito i seguenti effetti finanziari:

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-29,2	-311	-134,2	-99,7	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	209,5	8,6	-20,7	0
IRPEF/IRES	0	139,2	-59,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	11,6	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	33,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**3,9**	**-160,2**	**-198,8**	**-99,7**	**-125,5**	**-125,5**	**-125,5**	**-125,5**	**-125,5**	**-125,5**	**-125,5**	**209,5**	**8,6**	**-20,7**	**0,0**

Milioni di euro

- **Detrazione per gli interventi relativi all'efficienza energetica**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-10,3	-110,1	-62,1	-58,3	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	58,7	1	-2,3	0
IRPEF/IRES	0	87,6	-37,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	7,3	-3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	20,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**10,6**	**-15,2**	**-102,7**	**-58,3**	**-61,1**	**-61,1**	**-61,1**	**-61,1**	**-61,1**	**-61,1**	**-61,1**	**58,7**	**1,0**	**-2,3**	**0,0**

Milioni di euro

- **Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-2,6	-27,8	-16,8	-16,4	-16,7	-16,7	21,4	5	5	5	4,4	-1,9	0,1	-0,2	0
IRPEF/IRES	0	8,3	-3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,7	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**-0,6**	**-18,8**	**-20,7**	**-16,4**	**-16,7**	**-16,7**	**21,4**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**4,4**	**-1,9**	**0,1**	**-0,2**	**0,0**

Milioni di euro

- **Detrazione per gli interventi relativi alle misure del Superbonus**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	0	273,5	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	132,8	-93,8	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**0**	**273,5**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**132,8**	**-93,8**	**0**	**0**	**0**

Milioni di euro

Gli effetti complessivi sono i seguenti:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-42,1	-175,4	-56,8	-18,1	-47	-47	-8,9	-25,3	-25,3	-25,3	-49,4	172,5	9,7	-23,2	0
IRPEF/IRES	0	235,1	-100,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	19,6	-8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**13,9**	**79,3**	**-165,9**	**-18,1**	**-47,0**	**-47,0**	**-8,9**	**-25,3**	**-25,3**	**-25,3**	**-49,4**	**172,5**	**9,7**	**-23,2**	**0,0**

Milioni di euro

La **disposizione al comma 2, lettera b)**, numero 3 dispone inoltre la proroga, per le spese sostenute nell'anno 2025, della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023, risulta, per l'anno d'imposta 2022, nel quale era previsto un limite pari a 10.000 euro, un ammontare di spesa pari a circa 2.045,5 milioni di euro per il 2022.

Assumendo che il nuovo limite di 5.000 euro determini un decremento pari a 1/3, si stima una spesa annua pari a 1.364,3 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione pari a 68,2 milioni di euro (1.364,3 x 50% /10).

La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto, incentivando la crescita del settore, con conseguenti maggiori entrate in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +24,6 milioni di euro ed un incremento delle imposte dirette pari a circa +14,6 milioni di euro. Nella tabella che segue sono ripostati gli effetti finanziari della norma per cassa:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
IRPEF	-10,2	-119,4	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-58	51,2	0
IRPEF/IRES	0	23,5	-10,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	2	-0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	24,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**14,4**	**-93,9**	**-79,1**	**-68,2**	**-68,2**	**-68,2**	**-68,2**	**-68,2**	**-68,2**	**-68,2**	**-58**	**51,2**	**0**

in milioni di euro

La disposizione prevede, al comma 3, lettera b), infine, che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi beneficiari del Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Coerentemente alla valutazione della norma che ha introdotto tale facoltà per le spese sostenute nell'anno 2022 (decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11, articolo 2, comma 3-sexies), non si ascrivono effetti sul gettito, anche in considerazione del fatto che gli stessi risulterebbero positivi per i primi anni di fruizione della detrazione.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE

ART. 9
(Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)

La disposizione normativa, al **comma 1,** sostituisce il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,al fine di prevedere l'obbligo di istituzione di un collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere

all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. L'attuazione della presente disposizione è suscettibile di produrre maggiori entrate.
Per la relativa quantificazione, sono stati utilizzati i dati riferiti alle lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle entrate nel 2023 e basate sulle anomalie fiscali intercettate grazie alle informazioni derivanti dal cd. "transato elettronico". In particolare, le analisi del rischio effettuate hanno permesso di individuare i contribuenti che hanno trasmesso corrispettivi telematici e fatture elettroniche per importi inferiori all'ammontare dei pagamenti elettronici percepiti, per un totale di maggiore Iva non versata di circa 50 milioni di euro. A tal riguardo, giova evidenziare che il criterio di rischio utilizzato – e quindi la quantificazione finanziaria che dalla stessa deriva – è assolutamente prudenziale, giacché porta ad una naturale compensazione interna tra gli importi riscossi in contanti e quelli riscossi tramite strumenti tracciati. Infatti, confrontando il totale dei pagamenti elettronici con il totale di corrispettivi certificati ai fini Iva (che includono anche la quota-parte relativa alle transazioni regolate in contanti), vengono considerato anomali solo i contribuenti che presentano un elevatissimo profilo di rischio, mentre sono esclusi dalla selezione quelli che, pur avendo, per ipotesi, evaso tutte le somme riscosse in contanti, hanno certificato regolarmente quelle pagate con strumenti tracciati. D'altra parte, l'adozione di tale approccio si è resa necessaria poiché, ad oggi, i dati comunicati dai contribuenti (percipienti) in merito alle forme di pagamento presentano un andamento randomico, che porta a presumere la presenza di errori e, quindi, un'impostazione diversa avrebbe rischiato di generare numerosi casi di falsa positività. Ciò premesso, tenuto conto che la norma consentirà di disporre in maniera puntuale del dato rilevato dagli strumenti di pagamento utilizzati dai contribuenti, la stessa assicurerà un perfetto monitoraggio delle somme pagate con strumenti tracciati e, di conseguenza, porterà i contribuenti medesimi alla loro automatica certificazione ai fini fiscali.
Pertanto, in termini di maggior gettito IVA, alla presente disposizione può essere prudenzialmente ascritto un importo di 50 milioni di euro annui.
Sulla base dell'esperienza storica, si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette, quantificato prudenzialmente nel 30 per cento del maggior gettito IVA, ovvero nel caso concreto in misura pari a 15 milioni di euro annui. Alla norma complessivamente si ascrive, quindi, un recupero di gettito complessivo pari a 65 milioni di euro, come risulta dalla seguente tabella.
Coerente alla decorrenza della disposizione, la quantificazione è effettuata a partire dal 2026:

Recupero di gettito	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
IVA	50	50	50	50	50
Effetti sulle imposte dirette	0	26,25	15	15	15
Totale	**50**	**76,25**	**65**	**65**	**65**

Con i **commi 2 e 3** si introduce un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare l'effettivo adempimento dei nuovi obblighi volti alla memorizzazione e trasmissione diretta delle informazioni sui pagamenti elettronici ricevuti ai sensi del novellato comma 3 dell'articolo 2 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Accanto alla sanzione pecuniaria, **il comma 3** estende alla violazione degli adempimenti richiesti ai sensi dei commi 1 e 2, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Alle misure non si ascrivono effetti finanziari diretti, stante il carattere eventuale delle sanzioni; le sanzioni interdittive, rivestono una evidente funzione di maggior deterrenza.

Il **comma 4** prevede l'entrata in vigore delle previsioni dal 1gennaio 2026.
Il **comma 5**, prevede che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice identificativo dovrà essere indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici.

Al riguardo, al fine di valutare i possibili effetti sul gettito di tale disposizione, si è analizzato l'effetto sull'evasione (tax gap) da locazioni che si è verificato tra il 2011e il 2012 a seguito dell'introduzione della cedolare secca, ipotizzando che un nuovo provvedimento con effetti in materia di dichiarazione degli imponibili da locazione possa avere effetti analoghi. Associando tutta la riduzione all'introduzione del nuovo regime impositivo, si rileva che nel 2012 vi è stato un abbattimento dell'evasione del -18.7%. Applicando tale percentuale al GAP 2019 (i dati del 2020 e del 2021 appaiono eccessivamente influenzati dagli effetti della pandemia da Covid-19) pari a 945 milioni si stima un recupero di 177 milioni. Facendo una ulteriore ipotesi che la metà di tale importo sia dovuta ad affitti brevi e l'altra metà a quelli ordinari (a medio e lungo termine) si quantificano le maggiori entrate derivanti dall'introduzione della disposizione in commento in misura pari a **88 milioni di euro annui.**
Il **comma 6** dispone che i risultati dei controlli effettuati dagli organi di polizia locale, ai sensi del comma 11 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, siano comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore; tali informazioni puntuali potrebbero essere utilizzate dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per attivare dei controlli finalizzati a verificare la corretta dichiarazione degli imponibili fiscali.
La disposizione di cui al comma 6 appare potenzialmente idonea a incrementare il gettito, anche se per ragioni di cautela non viene quantificato, dipendendo direttamente dalla quantità e dagli esiti dei controlli effettuati dagli organi della polizia locale.
Il comma 7, intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha la finalità di estendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , la facoltà di accedere ai dati della fatturazione elettronica, che è attualmente già prevista per l'Agenzia delle entrate e per la Guardia di Finanza.

Tale intervento normativo avrà un impatto positivo sul gettito derivante dalle accise sull'energia elettrica e il gas naturale, posto che, attraverso lo svolgimento delle attività di controllo nei confronti dei venditori che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica e del gas naturale ai consumatori finali, si può ottenere una riduzione del *tax gap,* attualmente stimato in 220 milioni €/anno per l'energia elettrica e in 135 milioni €/anno per il gas naturale. Ipotizzando un recupero del 10 per cento del predetto *tax gap*, con la presente norma si stima di poter recuperare 35,5 milioni di euro annui.

Inoltre, lo svolgimento di controlli nei confronti di soggetti che, pur istituzionalmente operanti nel settore accise, si caratterizzano prevalentemente per commettere frodi nel settore dell'IVA, dovrebbe consentire, attraverso la cooperazione con l'Agenzia delle entrate, di ottenere ulteriori effetti positivi in termini di riduzione del tax gap IVA, che prudenzialmente non si stimano.

ART. 10
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

La disposizione contenuta al **comma 1, lettera a)** limita la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (i.e. servizio taxi e noleggio con conducente, c.d. NCC). Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, con le disposizioni di cui alla **lettera b)** si prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e NCC, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). La medesima limitazione è introdotta con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti. Con la **lettera c)**, inoltre, il medesimo regime di tracciabilità viene esteso a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.
Le disposizioni si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

<u>Contesto e fenomeno evasivo che si vuole contrastare</u>

L'evasione fiscale è riconducibile a quattro distinti fenomeni:

i) evasione da omessa fatturazione o evasione con consenso (il cedente, allo scopo di non dichiarare il ricavo, concorda con il cessionario di effettuare la transazione senza che vi sia alcuna emissione di un documento fiscale, talvolta in cambio di uno sconto sul corrispettivo);

ii) evasione da omessa dichiarazione o evasione senza consenso (il documento fiscale viene emesso e il cessionario paga il prezzo di acquisto inclusivo dell'IVA, ma il ricavo non viene dichiarato dal cedente);

iii) evasione da omesso versamento (la transazione viene fatturata e dichiarata ma il cedente non versa la relativa imposta dovuta);

iv) false compensazioni e frodi.

Il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l'onere fiscale.

Dal lato dell'offerta, i soggetti che erogano i servizi, in presenza di pagamenti non tracciabili, possono sottodichiarare i ricavi, contribuendo quindi all'evasione da omessa dichiarazione[1].

[1] Il fenomeno della sottodichiarazione sfuggirebbe difficilmente ai controlli incrociati da parte dell'Agenzia delle entrate se, oltre all'obbligo di pagamenti tracciabili, venisse introdotta la confrontabilità diretta, per singola transazione, dei dati relativi ai corrispettivi inviati con i dati comunicati dagli intermediari finanziari sui pagamenti con POS.

Dal lato della domanda, le imprese che si avvalgono dei servizi di trasporto, alloggio e ristorazione possono registrare in contabilità e dedurre dalla base imponibile anche costi non effettivamente sostenuti in quanto non è previsto alcun requisito circa la tracciabilità del pagamento.

La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti, introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sottodichiarare i ricavi) e le imprese acquirenti (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici per poter dedurre i costi sostenuti). Tale contrasto d'interessi è suscettibile di contrastare i fenomeni evasivi dal lato dell'offerta, facendo emergere la base imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano da contanti a elettronici. Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente sostenute. Negli ultimi anni sono state adottate principalmente due misure di contrasto all'evasione: la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) e l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C). Questi strumenti hanno consentito di contrastare efficacemente l'evasione da omessa dichiarazione, grazie all'acquisizione in tempo reale delle fatture emesse e dei corrispettivi registrati, che permettono all'Amministrazione di controllare la coerenza tra quanto fatturato e quanto dichiarato. Per quanto riguarda le imprese che erogano servizi di alloggio e ristorazione, essendo queste soggette all'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi, si assume che non ci sia un recupero di gettito dal lato dell'offerta, in quanto le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Viceversa, si prevede che la tracciabilità dei pagamenti possa contribuire all'emersione di ricavi dal lato dell'offerta per i soggetti che erogano servizi di trasporto, non soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi.

Metodologia di stima

La base imponibile, su cui effettuare la stima del potenziale recupero di gettito evaso derivante dalla proposta normativa, è stata calcolata utilizzando due diverse fonti dati. Per la branca delle attività dei "Servizi di alloggio; attività di servizi di ristorazione" sono stati utilizzati i dati relativi alla produzione di beni e servizi destinabili alla vendita" riflessi nelle tavole delle risorse e degli impieghi (o tavole *supply and use)* ai prezzi correnti pubblicate da Istat per gli anni 2015-2020. Non essendo i valori relativi al 2020, per effetto delle restrizioni imposte per fronteggiare la crisi sanitaria, rappresentativi dell'andamento ordinario dell'economia, sono stati utilizzati i dati dell'anno 2019, proiettati in avanti fino all'anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza.

La stima della base imponibile relativa all'attività dei taxi e dei noleggi con conducente (di seguito NCC), invece, è stata effettuata applicando al dato di contabilità nazionale relativo al "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte", proiettato in avanti fino all'anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza, il peso dei dati dichiarativi del 2022 dei codici Ateco 49.32.10 (Trasporto con taxi) e 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture

da rimessa con conducente) sul totale del settore Ateco 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), corretti per tenere conto della propensione all'evasione dei diversi sottosettori[2].

La propensione all'evasione di Alberghi e ristoranti è stata stimata in misura pari a 20,9%, come riportato, per l'anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali".

Il calcolo della propensione all'evasione di taxi e NCC, invece, non essendo disponibile, in contabilità nazionale, un dato sufficientemente disaggregato per settore, è stato effettuato, a partire dai *tax gap* stimati, in riferimento a ciascuna imposta, nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", per l'anno 2021, come media ponderata della propensione al *gap* riconducibile alle diverse tipologie di contribuente che esercitano la specifica attività economica. In particolare, è stata stimata una propensione al *gap* pari a 49,8%, calcolata come media ponderata della propensione al gap dell'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al *gap* dell'IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali.

Dopo aver calcolato la base imponibile, sfruttando le informazioni derivanti dal quadro VT delle dichiarazioni IVA per l'anno d'imposta 2022, sono state distinte le quote di operazioni imponibili destinate ai consumatori finali (B2C) e ai titolari di partita IVA (B2B). Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stata quindi presa in considerazione la quota di servizi B2B, che per alloggio e ristorazione è pari al 22,9% del totale e per i servizi di taxi e NCC è pari al 76,5% del totale. Infine, per determinare la quota di ricavi realizzati in contanti, sono state utilizzate le stime dei pagamenti in base al tipo di strumento e in base alla tipologia di acquisto pubblicate nel "*Report on the payment attitudes of consumers in Italy: results from ECB surveys*" di Banca d'Italia per il 2022. In particolare, in riferimento ai servizi di alloggio e ristorazione, è stata utilizzata la quota del 76,3% di acquisti in contanti della categoria *food,* mentre per taxi e NCC è stata considerata la quota del 68,7%, ottenuta incrementando la quota relativa alla categoria servizi (61,8%) per tenere conto che il 18% dei conducenti, in base a indagini effettuate da associazioni di consumatori, non accetta pagamenti con POS.

[2] La propensione all'evasione del settore dei taxi e degli NCC, in base alle stime pubblicate nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" in riferimento all'anno 2021, è stata stimata in misura pari 49,8%, come media ponderata della propensione al *gap* relativa all'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al *gap* dell'IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali. Posto che tale propensione all'evasione è considerevolmente maggiore rispetto a quella stimata per l'intero settore del trasporto di persone e tramite condotte (20,9%, come riportato, per l'anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali"), calcolare la base imponibile del comparto interessato dalla misura applicando il peso risultante dai dati dichiarativi non corretto per l'evasione al valore della produzione Istat (che include l'economia non sommersa) avrebbe condotto ad una sottostima del valore della produzione di taxi e NCC.

Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue:

	Valore della produzione	Quota B2B da quadro VT delle dichiarazioni IVA	Valore della produzione rivalutato B2B	Propensione al gap anno d'imposta 2021	Ricavi B2B non dichiarati	% Pagamenti in contanti	Ricavi in contanti
Alloggio e ristorazione	129.160	22,9%	29.629	20,9%	6.193	76,3%	4.725
Taxi e NCC	2.874	76,5%	2.198	49,8%	1.095	68,7%	752
TOTALE	**132.033**		**31.828**		**7.287**		**5.477**

in milioni di euro

Nell'ipotesi che il contrasto di interessi tra chi offre servizi di trasporto e le imprese acquirenti faccia emergere il 50% della base imponibile non dichiarata, dal lato dell'offerta, si stima, un recupero di gettito pari a 20 milioni di euro. Tale recupero di gettito è calcolato moltiplicando il 50% dei ricavi non dichiarati (50% di 752 milioni) per l'indice di redditività medio calcolato per ciascuna tipologia di contribuente[3] e applicando le relative aliquote effettive medie (16% per i soggetti IRPEF, 20,27% per i soggetti IRES e IRAP, 15% per i forfetari). Non è previsto nessun recupero ai fini IVA in quanto il servizio di noleggio con conducente è esente da IVA se assimilabile al servizio di trasporto a mezzo taxi.

Per i soggetti che erogano servizi di alloggio e ristorazione non è stato stimato nessun recupero dal lato dell'offerta in quanto, per effetto dell'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Dal lato della domanda, nell'ipotesi che il pagamento del restante 50% della base imponibile non dichiarata da albergatori e ristoratori (2,36 miliardi di euro) resti regolato in contanti, per effetto della norma, il costo diventerà indeducibile per i committenti, riducendo il fenomeno evasivo della sovradichiarazione di costi. Assumendo, in un'ottica di prudenza, che tali costi non siano relativi a spese per vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, interamente deducibili, ma a spese di rappresentanza, deducibili nel limite del 75%, il potenziale recupero di base imponibile dichiarata dai committenti è stimata in misura pari a 1,77 miliardi di euro (2,36 miliardi di euro x 75%). Il recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 359 milioni di euro (1,77 miliardi x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). Per quanto riguarda taxi e NCC, nell'ipotesi che il pagamento di metà della base imponibile non dichiarata dagli esercenti (376 milioni di euro) resti regolata in contanti, posto che le spese sostenute per taxi e NCC a legislazione vigente sono interamente deducibili, la base imponibile dichiarata dai committenti registrerà un incremento di pari importo. Il relativo recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 76 milioni di euro (376 milioni x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). In un'ottica di prudenza, si ipotizza che il fenomeno evasivo aggredito dalla norma, ovvero la sovradichiarazione di costi deducibili, sia trascurabile per le imprese di medie e grandi dimensioni rispetto alle micro e piccole imprese, caratterizzate da strutture amministrative più snelle. Applicando al recupero di gettito potenziale complessivo pari a 455 milioni (20 milioni dal lato dell'offerta e 435 dal lato della

[3] L'indice di redditività medio è pari alla media ponderata dell'indice di redditività risultante dai dati dichiarativi dei contribuenti Irpef e Ires e dell'indice di redditività del 67% previsto dalla normativa sui forfetari.

domanda) la quota delle spese di rappresentanza delle società di capitali ascrivibile a micro e piccole imprese (53,6% in base ai dati dichiarativi dell'anno d'imposta 2022), si stima che la norma che introduce l'indeducibilità dei costi per trasferte e delle spese di rappresentanza non regolati con pagamenti elettronici produca un recupero di gettito evaso pari a 244 milioni di euro (455 milioni x 53,6%). Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue.

	Dal lato dell'offerta (50% dei pagamenti in contanti che diventano *cashless*)				Dal lato della domanda (50% pagamenti in contanti che non diventano *cashless*)		Totale		
	Base imponibile non dichiarata	IVA evasa	Imposte Dirette evase	Recupero Evasione (50%)	Base imponibile non dichiarata	Effetto finanziario minori deduzioni IRES e IRAP (50%) (75% delle spese x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP)	Recupero di gettito potenziale	% Spese di rappresentanza micro e piccole imprese	Recupero di gettito effettivo
Alloggio e ristorazione	2.362	0	0	0	1.772	359	359	53,6%	192
Taxi e NCC	376		20	20	376	76	96	53,6%	52
TOTALE	**2.738**	**0**	**20**	**20**	**2.148**	**435**	**455**		**244**

in milioni di euro

Effetti di gettito

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di cassa stimati in termini di recupero di gettito evaso.

Recupero di gettito	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
IRES	0	309	176	176	176	176
IRPEF/Sostitutiva forfettari	0	32	19	19	19	19
IRAP	0	91	49	49	49	49
Totale	0	432	244	244	244	244

in milioni di euro

La disposizione di cui al **comma 4** prevede, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la riduzione a duemilacinquecento euro del limite di importo previsto dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, i soggetti di cui allo stesso articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per i titoli anzidetti, di importi superiori a duemilacinquecento euro, avranno l'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026. Ciò, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnici da apportare ai sistemi gestionali dei sostituti d'imposta e alla piattaforma di verifica.

La disposizione di cui al comma 4, allorchè con riferimento alle surrichiamate fattispecie stabilisce nuovi limiti di importo per le verifiche di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento dall'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, determina effetti positivi di gettito.

Ai fini della stima sono stati considerati i seguenti elementi (sulla base anche dei dati dell'Osservatorio sui lavoratori pubblici):

- numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro, stimato in circa 250 mila, prendendo a riferimento: a) il numero dei contribuenti con debiti superiori a 5.000 euro, che, dalle risultanze dell'accesso all'Anagrafe Tributaria, presentano un rapporto di lavoro dipendente; b) il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti pubblici e il numero complessivo dei dipendenti in generale;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito in ciascuna mensilità, pari a 30 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 3.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del settimo, previsto dall'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito solo in occasione dell'erogazione della c.d. "tredicesima", pari a 150 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 1.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del decimo, previsto dall'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973.

Considerando che solo una parte dei dipendenti pubblici (stimata forfettariamente nel 20%, ovvero 2 dipendenti su 10) non ottemperi al pagamento in via spontanea o per il tramite di rateizzazioni o a seguito dell'ordinaria attività di riscossione coattiva, il gettito mensile derivante dall'introduzione della disposizione risulta stimato in circa 3 milioni di euro (30 mila x 3.500 euro x 1/7 x 20%) il primo anno di applicazione della disposizione a cui si aggiungono ulteriori 4,5 milioni di euro (150 mila x 1.500 euro x 1/10 x 20%) a partire dal secondo anno, dopo l'applicazione della disposizione all'erogazione delle tredicesime.

L'effetto positivo sul gettito della misura risulta, pertanto, stimato in 36 milioni di euro per l'anno 2026 e a regime in circa 90 milioni di euro all'anno.

Dati in milioni di euro

	2026	**Anni successivi (a regime)**
Gettito atteso	36,00	90,00

di cui:

Erario	18,00	45,00
Enti previdenziali	1,80	4,50
Altri enti	16,20	40,50

Il **comma 6** introduce la procedura di sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto dal contribuente, attestando la conformità della copia informatica del documento sottoscritto eventualmente in forma analogica.
Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

ART. 11
(Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

La legislazione vigente prevede l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari.
Tali comunicazioni sono assoggettate a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di deposito, ferma restando l'applicazione dell'imposta in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche e a soggetti diversi, pari, rispettivamente, a 34,20 euro e a 100 euro.
Per quanto riguarda i prodotti finanziari, è prevista l'applicazione dell'imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo, calcolato sul valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del periodo rendicontato. L'imposta è dovuta, in ogni caso, nella misura minima di 34,20 euro annui. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del relativo versamento, la comunicazione relativa a prodotti finanziari si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta all'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.
L'art. 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, prevede invece che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III e V, l'imposta di bollo, sebbene determinata dall'ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, deve essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto. Per tali prodotti, quindi, l'imposta viene calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall'ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente.
La disposizione in esame supera tale disparità di trattamento, prevedendo, il versamento dell'imposta ogni anno anche per le polizze di assicurazione di cui ai rami III e V.
La norma, inoltre**,** prevede il versamento dell'imposta di bollo dovuta negli anni passati (bollo accantonato annualmente) e non ancora versata in 4 anni con diverse percentuali (50% nel 2025, 20% per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 10% per il 2028).
Inoltre, viene previsto che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Ai fini della stima sono stati considerati i dati di fonte IVASS relativi alle riserve dei Rami III e V al 31 dicembre 2023 (circa 257 miliardi di euro), ipotizzando in un'ottica di prudenza, che restino costanti nel tempo, nonostante se ne osservi nei dati il *trend* crescente.

Relativamente all'ammontare dell'imposta di bollo accantonata, si stima un importo di 1.883 milioni di euro, calcolato riproporzionando all'intero settore i dati relativi ad alcuni operatori. Sempre in base alle informazioni reperite dal settore di interesse, è stato considerato un periodo medio di durata dei prodotti di circa 8 anni.
Sulla base della metodologia sopradescritta, i nuovi flussi di imposta di bollo, versata ogni anno a decorrere dal 2025, comportano i seguenti effetti finanziari differenziali rispetto ai versamenti previsti, a legislazione vigente, al momento del riscatto o del rimborso:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Legislazione vigente (B)	444,1	493,7	505,6	517,6	529,5	541,5	553,5	565,4	518,3	514,1
Legislazione proposta (A)	1.414,5	890,7	890,7	702,4	514,1	514,1	514,1	514,1	514,1	514,1
DIFFERENZA (A)-(B)	**970,4**	**397,0**	**385,1**	**184,8**	**-15,4**	**-27,4**	**-39,4**	**-51,3**	**-4,2**	**0,0**

in milioni di euro

CAPO V
MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

ART. 12
(Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

La norma prevede, **al comma 1**, l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l'applicabilità dell'aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai "giochi di abilità a distanza" anche ai "giochi di sorte a quota fissa" e ai "giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo", ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. L'interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l'eventuale contenzioso che l'indeterminatezza interpretativa potrebbe generare.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all'interpretazione accolta dalla previsione in disamina.

Al **comma 2** si prevede la modifica dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), intervenendo sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.
In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto, la quale viene ora prevista nel caso di impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario estesa all'ipotesi di comprovate diseconomie di scala. Ai fini del trasferimento i concessionari dovranno avere la disponibilità di un altro immobile nel quale trasferirsi, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina, ferma, comunque, la previa favorevole valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'articolo non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari.
Il comma 3 stabilisce, in luogo dell'attuale limite minimo (almeno il 70%), un limite massimo (75%) e minimo (70%) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decreto-legge 2 marzo, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco.

ART. 13
(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il SuperEnalotto)

La norma al **comma 1** stabilizza a decorrere dal 2025, l'effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del SuperEnalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nel secondo semestre 2023 e successivamente prorogata per l'anno 2024 dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell'annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024).

Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l'effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro **14.243.475,88**.

Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo di riferimento, a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva di entrambi i giochi, e sempre senza considerare l'effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro **3.834.000,00.**

Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l'utile erariale connesso all'estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro **72.005.545,14**, mentre, con riferimento al gioco del SuperEnalotto e al suo gioco complementare e opzionale SuperStar, l'utile erariale connesso all'estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro **68.421.578,00**.

Quindi, l'utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro **140.427.123,14**.

La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 - quindi per 12 mesi – può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro **108.008.318,** per il SuperEnalotto pari a euro **102.632.367** per un totale di euro **210.640.685**.

Al fine di isolare l'incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre-tener conto dell'effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall'introduzione dell'estrazione aggiuntiva.
Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l'introduzione della quarta estrazione, si nota che l'aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il SuperEnalotto.

All'attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l'estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un'incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva.
Rapportando l'incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l' importo incrementale destinato all' erario connesso all'estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell'utile proiettato in base ai dati effettivi dell'estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro.
Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il SuperEnalotto, che conferma, tenuto conto anche dell'utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l'anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50% ai fini della stima e della destinazione al FEN. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al FEN, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all'importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente.

ART. 14
(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

La norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni del gioco pubblico. Il **comma 1, lettera a),** è finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del bingo, rideterminando l'importo del corrispettivo *una tantum* dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili).

Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro).
Tale importo è la risultanza del corrispettivo *una tantum* richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183); l'importo risulta superiore di 823.500 euro, per ciascuno dei due anni di proroga, rispetto a quanto l'art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 ha stabilito che i concessionari versassero nel corso dell'anno 2024 (8.625,00 euro mensili).
Tale incremento risulta giustificabile alla luce dei dati di raccolta del gioco del Bingo che, nella comparazione tra i primi 6 mesi dell'anno 2023 e i primi sei mesi dell'anno 2024, rilevano un *trend* di crescita complessivamente positivo, come risulta dal prospetto seguente:

MESE	Giocato					
	2021	2022	2023	2024	Differenza % Mese Prec.	2023-2024 (Variazione %)
GENNAIO	31.473.459	122.153.154	145.352.027	160.140.623	-	10,17%
FEBBRAIO	25.357.604	113.458.424	129.599.930	149.215.073	-6,82%	15,14%
MARZO	27.785.560	149.378.084	160.437.826	144.166.453	-3,38%	-10,14%
APRILE	26.386.979	132.756.589	134.159.547	151.959.335	5,41%	13,27%
MAGGIO	24.854.688	133.381.854	150.688.123	140.620.118	-7,46%	-6,68%
GIUGNO	63.868.484	129.752.191	131.098.572	121.976.977	-13,26%	-6,96%
LUGLIO	125.007.451	123.843.455	125.419.080	140.405.005	15,11%	11,95%

Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta al **comma 1, lettera b)**, sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga. Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25% rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10% (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15% previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 124, lett. c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina. Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica - composta di n. 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di n. 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco - e applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa **149 milioni di euro** (74,5 milioni di euro per singola annualità).

Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:

Totale attività principale scommesse: 5703
Totale attività accessoria scommesse: 4243

Riduzione 5%: - attività principale 5418
- attività accessoria 4031

Gettito annuo
€9.500 *5418=51.471.000,00 euro
€5.700*4031=22.976.700,00 euro

Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro
Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro

Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dal **comma 1, lettera c)**, comporta per i concessionari l'obbligo del versamento di un

corrispettivo rapportato all'importo previsto per i diritti all'installazione degli apparecchi VLT e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti posseduti.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma bisogna considerare che le autorizzazioni all'installazione degli apparecchi VLT sono state rilasciate ai concessionari all'inizio della concessione previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro e conferiscono il diritto all'installazione degli stessi per l'intera durata della concessione. Occorrerà, quindi, moltiplicare il numero di diritti (i.e. autorizzazioni all'installazione) VLT rilasciati alla data stabilita (31 dicembre 2023) per il corrispettivo previsto dalla legge, pari a 4.000 euro. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è il titolo autorizzatorio rilasciato per l'installazione di ciascun apparecchio AWP previo versamento di un corrispettivo pari a 120 euro ed è strettamente collegato al singolo apparecchio. Il corrispettivo per la proroga sarà quindi determinato dall'importo unitario (120 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma (31 dicembre 2023).

Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivante dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue.

- Diritti VLT: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l'importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a **246,95 milioni di euro** (4.000 euro x 61.737). Tale importo è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto in ciascun anno, in tre rate di pari importo entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. Ne deriva che sia per il 2025 che per il 2026 saranno versate tre rate da 41,16 milioni di euro, per un totale annuo di 123,47 milioni di euro;
- apparecchi AWP: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi AWP i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a **30,08 milioni di euro** (250.673x120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno in tre rate di importo pari a 5,01 milioni di euro.

Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a **138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026**).

Conclusivamente, si rappresenta che:

- Per le concessioni bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a **19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga** (per complessivi **39,52 milioni di euro**);
- Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle **scommesse su rete fisica** ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa **74,5 milioni di euro per singola annualità**;
- Dalla proroga delle concessioni per il **settore apparecchi da intrattenimento** si stimano maggiori introiti pari a **138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026**).

	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Concessioni Bingo	19,76	19,76	39,52
Concessioni scommesse	74,5	74,5	149
Concessioni apparecchi da divertimento e intrattenimento	138,5	138,5	277

Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali **465,52 milioni di euro**.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI

ART. 15
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

Il **comma 1** prevede che nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), del predetto Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non sussistendo alcuna modificazione del trattamento fiscale previsto dal Protocollo di modifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, né una variazione della platea potenziale, restando quindi valide ed immutate, anche ai fini della presente disposizione, le quantificazioni effettuate in sede di legge di ratifica dell'Accordo (legge 13 giugno 2023, n. 83), senza determinare effetti finanziari differenziali rispetto a quelli scontati nelle previsioni di bilancio.
Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. Con la presente disposizione si chiarisce, in via interpretativa, che le predette disposizioni che prevedono la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. All'intervento non si ascrivono effetti dato il tenore interpretativo dello stesso in linea con la prassi consolidata dell'Amministrazione finanziaria.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, intervenendo unicamente sul riparto del fondo di cui all'articolo 10 della legge n. 83 del 2023, lasciandone inalterata la relativa dotazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

TITOLO III
MISURE PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART. 16
(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità–Carta «Dedicata a te»)

L'articolo 16 al **comma 1** incrementa, in via permanente a decorrere dal 2025, nella misura di 50 milioni di euro annui, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Le misure finanziate col medesimo Fondo, le cui risorse sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura (MASAF), sono gestite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Il comma 2 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2025. Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, siano ripartite le suddette risorse economiche, nonché individuati i termini e le modalità di erogazione.
Il comma 3 prevede il rifinanziamento, nella misura di 2,3 milioni di euro per il 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 . Sulla base di tale disposizione, il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.
Per effetto del rifinanziamento del fondo anche per l'anno 2025 deriva, nel medesimo anno, una corrispondente maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro.

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027
500	0	0

ART. 17
(Mutui per la prima casa)

I**l comma 1** proroga, fino al 31 dicembre 2027, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto-legge Sostegni *bis*), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.
Il **comma 2** proroga, fino al 31 dicembre 2027, il regime speciale introdotto con la legge di bilancio per l'anno 2024 e volto a rafforzare il sostegno pubblico all'acquisto della casa di abitazione da parte dei nuclei familiari che includono tre o più figli con età inferiore a 21 anni.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo si prevede, al medesimo comma, che le risorse disponibili della riserva dedicata alle famiglie numerose possano essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 1.
Il **comma 3** prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga del comma 1, nonché per la prosecuzione per l'intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50 per cento. Trattandosi di garanzia c.d. standardizzata ai fini dei conti nazionali, l'effetto si registra in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.

TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI E DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 18
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

Il comma 1 dispone, al fine di dare attuazione al dettato dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possano essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.
La disposizione prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori di competenza di ciascun anno a partire dal 2025 possano essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024 (intendendosi per tali quelle di competenza del medesimo anno determinate nel rispetto del limite di spesa di cui al citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017), con le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinarsi, per le amministrazioni statali nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per le restanti amministrazioni

di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incremento, operato a valere sui bilanci delle stesse, è attuato con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi di rispettivi Comitati di settore.
L'incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021 desunte dal conto annuale 2021) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di ***112,1*** milioni di euro annui (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%. Poiché tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell'incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 169,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 considerando il corrispondente monte salari dell'anno 2021.
La norma, prevedendo la possibilità di incrementare i trattamenti accessori di un importo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2021, anche in virtù dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, operando, di fatto, un innalzamento del limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 di un importo pari alla predetta misura. Tale incremento si aggiunge a quello previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge 234 del 2001.
Il comma 2, è finalizzato a dare attuazione per i Corpi di polizia e per le Forze armate alle previsioni del comma 1, rendendo disponibile, attraverso l'individuazione delle modalità di impiego, la quota parte dell'importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate, pari complessivamente a 55,3 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella che segue.

	(milioni di euro)
FORZE ARMATE	16,67
POLIZIA DI STATO	12,34
ARMA DEI CARABINIERI	13,91
GUARDIA DI FINANZA	7,82
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,56

Comma 3 Prevede l'incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa costituito ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 di 93,7 milioni annui a decorrere dal 2025 corrispondente allo 0,22 per cento del monte salari 2021 riferito al predetto personale.

ART. 19
(Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)

La disposizione di cui al primo periodo del **comma 1** determina in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione

dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
Le risorse di cui al primo periodo consentono di riconoscere al personale del settore statale incrementi retributivi dell'1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 comprensivo dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (indennità di vacanza contrattuale) e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico da erogare a regime da luglio 2025 in applicazione del secondo periodo del stesso comma. Tali incrementi sono determinati sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 37.880 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.
In coerenza con quanto sopra, il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027 e a valere sulle predette risorse, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione della richiamata anticipazione (indennità di vacanza contrattuale) determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell'IPCA per l'anno 2025 stimato dall'ISTAT a giugno 2024, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.
L'ultimo periodo del comma 1 precisa che gli stanziamenti previsti comprendono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.
La disposizione di cui al **comma 2** prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono determinati sulla base degli stessi criteri di cui al comma 1 e sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È previsto anche per tale settore il riconoscimento, nell'ambito dei predetti oneri e nelle more della definizione della contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al citato triennio, dell'indennità di vacanza contrattuale, da determinarsi anche in questo caso, in coerenza con quanto previsto per il settore statale, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.
Anche per il settore non statale sono riconosciuti incrementi retributivi del 1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 (anch'esso comprensivo della predetta indennità di vacanza contrattuale da erogare a regime da luglio 2025), determinati sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 42.547 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.
Il **comma 3** stabilisce che quanto disposto al **comma 2** si applica anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

La disposizione di cui al **comma 4** autorizza la spesa per la copertura degli oneri a carico del bilancio statale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativi alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2028-2030 e per i miglioramenti economici, rispettivamente, del personale statale contrattualizzato e di quello statale in regime di diritto pubblico. Le risorse sono quantificate, secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per gli stanziamenti di cui al comma 1, sulla base del deflatore consumi, pari a 1,9% per il 2028 e a 2,0% per il 2029 e 2030, in **1.954** milioni di euro per l'anno 2028, **4.027** milioni di euro per l'anno 2029 e **6.112** milioni di euro annui a decorre dal 2030 al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ai sensi dall'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2028-2030, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da determinarsi sulla base dei predetti criteri, saranno posti a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 20
(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

La disposizione di cui al comma 1 autorizza, con le modalità e alle condizioni ivi previste, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare nei propri ruoli un contingente massimo di 2.600 Funzionari e di 400 Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, precedentemente reclutato con contratti di lavoro subordinati a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di euro 68.176.819 per l'anno 2026 e di euro 136.353.638 a decorrere dall'anno 2027. I predetti importi sono stati quantificati sulla base dei vigenti parametri retributivi fissati dal suddetto CCNL per le Aree dei Funzionari e degli Assistenti, così come illustrato nel dettaglio nella tabella sottostante. In considerazione dei necessari tempi tecnici di conclusione delle procedure di stabilizzazione le immissioni nei ruoli dell'Amministrazione giudiziari avverranno non prima del 1° luglio 2026.

Prospetto quantificazione oneri assunzionali											
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	**Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)**	**Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)**	**RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024**	**UNITA' AUTORIZZATE**	**Onere 2026 (rateo dal 1°luglio)**	**Onere complessivo (a regime dal 2027)**
Funzionari	23.501,93	1.958,49	5.097,60	1.341,91	12.166,97	44.066,90	2.547,07	**46.613,97**	**2.600**	**60.598.161,00**	**121.196.322,00**
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.635,76	1.341,91	9.880,43	35.822,73	2.070,55	**37.893,29**	**400**	**7.578.658,00**	**15.157.316,00**
									TOTALE	**68.176.819,00**	**136.353.638,00**

Il comma 2 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il conferimento da parte del Ministero della giustizia di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 per un numero di 10 posizioni dirigenziali di livello non generale ulteriori rispetto a quanto previsto in applicazione dei limiti percentuali disciplinati dal medesimo articolo 19, comma 6.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che i predetti incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

ART. 21
(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale)

Il comma 1 prevede l'incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale dell'INPS di 3 unità (da 43 a 46), compensata finanziariamente mediante la soppressione di quattro posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. La dotazione organica della dirigenza di livello non generale è conseguentemente ridotta da 446 a 442 posizioni.
Nella seguente tabella sono illustrati i valori retributivi di entrambe le qualifiche ed è evidenziata la compensazione del maggiore onere.

INPS	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi 40,26%	Retribuzione fondamentale procapite totale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione di risultato (32,70)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO	IVC 2022-2024 più ulteriore incremento o DDL bilancio 2024 per 13 mensilità (lordo stato)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78% al netto dell'IVC 2022-2024	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO con incremento contrattuale 5,78 e IVC 2022-2024	Unità	Onere totale a regime
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	78.135,30	178.041,37	71.679,46	**249.720,83**	61.611,94	20.147,10	**331.479,87**	3.245,98	15.913,56	**350.639,41**	3	**1.051.918,24**
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	32.096,16	92.457,04	37.223,20	**129.680,24**	91.073,04	29.780,88	**250.534,16**	2.538,51	11.942,37	**265.015,04**	-4	**-1.060.060,18**
												RISPARMIO		-8.141,93

Importi medi liquidati nel rispetto del livello remunerato massimo onnicomprensivo annuo (ex art.23 ter, DL n.201/2011 convertito in L. n. 214/2011).

Il comma 2 non comporta oneri, limitandosi a demandare ad un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura percentuale delle somme riscosse effettivamente conseguite a titolo di sanzioni applicate sulla base delle disposizioni ivi elencate, da destinare al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS. Le predette risorse non sono destinate alle spese di personale.

ART. 22
(Indennità di servizio zone disagiate)

Il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 181 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Dalla disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica concerne unicamente la modalità di corresponsione del beneficio economico di cui trattasi, per le sole sedi estere nelle quali è ancora previsto, a seguito della riforma contenuta nella legge di bilancio 2019.
Si sostituisce il rimborso del prezzo del biglietto dietro presentazione della documentazione con l'erogazione di una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero, che viene comunque commisurata all'entità del rimborso riconosciuto attualmente.
Restano fermi sia i termini per la maturazione del diritto a tale beneficio, sia le condizioni di viaggio alle quali esso viene commisurato, tenuto conto che la riduzione a due terzi della maggiorazione, prevista dalla presente disposizione con riferimento alle sedi normali e disagiate, corrisponde

matematicamente al riconoscimento del diritto al rimborso di un viaggio di congedo ogni 18 mesi, anziché ogni 12 mesi, come invece resta stabilito per le sedi particolarmente disagiate.
Il diritto alla maggiorazione in una misura che verrà parametrata al prezzo di un biglietto in classe superiore all'economica sarà riconosciuto solo per il personale con qualifica superiore a consigliere d'ambasciata e per i viaggi la cui durata superi le 5 ore, nonché al coniuge a carico, come già accade.
L'invarianza di spesa è dimostrata dalla tabella seguente:

	Indennità per viaggio spettante al dipendente	Indennità per viaggio spettante al coniuge	Indennità per viaggio spettante ai figli	Rimborso attuale spettante al dipendente	Rimborso attuale spettante al coniuge	Rimborso attuale spettante ai figli
TOTALI RUOLO/ESPERTI	1.074.000	1.074.000	533.430	1.074.000	1.074.000	533.430
TOTALI CARABINIERI	134.050	86.433	144.733	134.050	86.433	144.733
TOTALE ONERE TEORICO ATTUALE					3.046.646	
TOTALE ONERE TEORICO PREVISTO DALLA NORMA					3.046.646	

Gli oneri indicati in tabella sono calcolati sulla base del diritto al rimborso maturato annualmente, con riferimento sia all'onere attuale, rilevato a consuntivo con riferimento alla spesa sostenuta con riferimento all'intero anno 2023, sia a quello futuro che sarà determinato in misura del tutto analoga all'importo attualmente spettante a titolo di rimborso.
Gli oneri complessivamente indicati nella tabella possono non coincidere di anno in anno con l'ammontare dei pagamenti effettuati, alla luce dei termini attualmente previsti per richiedere ed ottenere il rimborso del biglietto: infatti, ciascun dipendente matura il relativo diritto in tempi diversi, anche a cavallo di anno e può chiedere il pagamento fino ad un anno dopo la data del viaggio di rientro in sede. L'andamento attuale della spesa risulta, pertanto, altalenante, risentendo dei comportamenti dei dipendenti nel richiedere i rimborsi, nonché delle capacità operative dell'ufficio liquidatore rispetto alle richieste ricevute, come dimostra l'ingente volume di residui che si forma costantemente sul capitolo e che verrebbero pressoché cancellati con la nuova modalità di liquidazione. L'ammontare dei residui deriva, quindi, in parte dalla complessità dell'attuale normativa di riferimento, a causa del tempo che intercorre tra la data del viaggio e quella della richiesta di rimborso, nonché dalla minuziosità dell'attuale regolamentazione, che, risalendo al 1967, prevede ancora il riconoscimento dei viaggi effettuati per ferrovia, per mare o con altri mezzi.
Di seguito la tabella riassuntiva degli impegni assunti in conto residui ed in conto competenza negli ultimi cinque anni (dati rendiconto generale dello Stato):

SPESA PER VIAGGI DI CONGEDO			
ANNO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2019	1.211.498	23.526	1.235.024
2020	1.561.926	466.826	2.028.752
2021	880.260	1.066.054	1.946.314
2022	676.415	1.635.651	2.312.066
2023	329.895	1.973.588	2.303.483

Di seguito la tabella di dettaglio della spesa riferita al 2023 per le singole sedi, con indicazione del relativo costo medio unitario, precisando che si tratta di una media ponderata dei biglietti rimborsati lo scorso anno in classe *economy* e *business*. La nuova maggiorazione sarà determinata in misura tale da rispettare il medesimo costo medio.

Sede (ordinata alfabeticamente)	Importo totale sede x anno di liquidazione	Numero tratte dei viaggi della sede	Costo medio persona della sede in anno
AFGHANISTAN KABUL AMBASCIATA D'ITALIA	8.973,27	8	1.121,66
ALGERIA ALGERI AMBASCIATA D'ITALIA	9.951,72	26	382,76
ALGERIA ALGERI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	803,44	2	401,72
ANGOLA LUANDA AMBASCIATA D'ITALIA	28.118,97	15	1.874,60
ARABIA SAUDITA GEDDA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.602,14	10	1.060,21
ARABIA SAUDITA RIAD AMBASCIATA D'ITALIA	12.790,62	15	852,71
ARGENTINA BAHIA BLANCA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.619,41	5	2.323,88
ARGENTINA BUENOS AIRES AMBASCIATA D'ITALIA	65.028,66	27	2.408,47
ARGENTINA BUENOS AIRES CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	46.143,92	24	1.922,66
ARGENTINA CORDOBA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	16.829,11	7	2.404,16
ARGENTINA CORDOBA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.030,55	1	2.030,55
ARGENTINA LA PLATA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	12.156,68	5	2.431,34
ARGENTINA LOMAS DE ZAMORA AGENZIA CONSOLARE D'ITALIA	5.169,69	3	1.723,23
ARGENTINA MAR DEL PLATA CONSOLATO D'ITALIA	15.584,86	7	2.226,41
ARGENTINA MENDOZA CONSOLATO DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	23.617,30	10	2.361,73
ARGENTINA ROSARIO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.788,19	7	1.541,17
ARMENIA JEREVAN AMBASCIATA D'ITALIA	5.211,65	13	400,9
AUSTRALIA ADELAIDE CONSOLATO D'ITALIA	4.976,74	3	1.658,91
AUSTRALIA BRISBANE CONSOLATO D'ITALIA	1.932,02	1	1.932,02
AUSTRALIA CANBERRA AMBASCIATA D'ITALIA	50.349,58	14	3.596,40
AUSTRALIA MELBOURNE ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.199,71	1	2.199,71

AUSTRALIA SYDNEY C ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.352,37	1	2.352,37
AUSTRALIA SYDNEY CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	16.314,41	7	2.330,63
AZERBAIGIAN BAKU AMBASCIATA D'ITALIA	2.384,29	3	794,76
BAHREIN MANAMA AMBASCIATA D'ITALIA	8.616,46	6	1.436,08
BANGLADESH DHAKA AMBASCIATA D'ITALIA	13.580,52	9	1.508,95
BIELORUSSIA MINSK AMBASCIATA D'ITALIA	4.297,80	8	537,23
BOLIVIA LA PAZ AMBASCIATA D'ITALIA	18.058,52	7	2.579,79
BOSNIA-ERZEGOVINA SARAJEVO AMBASCIATA D'ITALIA	1.562,40	3	520,8
BRASILE BRASILIA AMBASCIATA D'ITALIA	39.301,02	20	1.965,05
BRASILE CURITIBA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	2.861,86	2	1.430,93
BRASILE PORTO ALEGRE CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.304,55	3	1.434,85
BRASILE RECIFE CONSOLATO D'ITALIA	9.458,17	6	1.576,36
BRASILE RIO DE JANEIRO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.031,59	7	1.575,94
BRASILE SAN PAOLO CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	14.523,01	11	1.320,27
BRASILE SAN PAOLO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.053,60	2	1.026,80
BURKINA FASO OUAGADOUGOU AMBASCIATA D'ITALIA	13.507,36	8	1.688,42
CAMERUN YAOUNDE' AMBASCIATA D'ITALIA	20.510,06	12	1.709,17
CANADA MONTREAL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.242,05	7	1.463,15
CANADA OTTAWA AMBASCIATA D'ITALIA	34.609,36	19	1.821,55
CANADA TORONTO CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	22.317,00	19	1.174,58
CANADA TORONTO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.833,29	1	1.833,29
CANADA VANCOUVER CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	17.089,61	11	1.553,60
CILE SANTIAGO AMBASCIATA D'ITALIA	11.059,57	7	1.579,94
COLOMBIA BOGOTA' AMBASCIATA D'ITALIA	11.930,11	8	1.491,26
COLOMBIA BOGOTA' ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.495,46	1	1.495,46
CONGO BRAZZAVILLE AMBASCIATA D'ITALIA	12.915,01	8	1.614,38
COSTA D'AVORIO ABIDJAN AMBASCIATA D'ITALIA	21.349,56	12	1.779,13

COSTA RICA SAN JOSE' DE COSTARICA AMBASCIATA D'ITALIA	1.295,82	1	1.295,82
CUBA L'AVANA AMBASCIATA D'ITALIA	31.402,18	18	1.744,57
ECUADOR QUITO AMBASCIATA D'ITALIA	15.981,36	6	2.663,56
EGITTO IL CAIRO AMBASCIATA D'ITALIA	36.062,67	68	530,33
EGITTO IL CAIRO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.312,01	10	431,2
EL SALVADOR SAN SALVADOR AMBASCIATA D'ITALIA	16.609,70	9	1.845,52
EMIRATI ARABI UNITI ABU DHABI AMBASCIATA D'ITALIA	5.905,37	5	1.181,07
EMIRATI ARABI UNITI ABU DHABI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	6.316,89	1	6.316,89
EMIRATI ARABI UNITI DUBAI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.116,59	5	2.623,32
ERITREA ASMARA AMBASCIATA D'ITALIA	21.973,78	13	1.690,29
ETIOPIA ADDIS ABEBA AMBASCIATA D'ITALIA	48.226,09	43	1.121,54
ETIOPIA ADDIS ABEBA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.771,91	1	1.771,91
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA AMBASCIATA D'ITALIA	68.967,82	36	1.915,77
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	37.535,22	29	1.294,32
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	5.124,87	6	854,15
FEDERAZIONE RUSSA SAN PIETROBURGO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	5.858,00	5	1.171,60
FILIPPINE MANILA AMBASCIATA D'ITALIA	19.085,83	12	1.590,49
GABON LIBREVILLE AMBASCIATA D'ITALIA	13.063,67	6	2.177,28
GEORGIA TBILISI AMBASCIATA D'ITALIA	6.857,27	7	979,61
GERUSALEMME CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	9.732,37	17	572,49
GHANA ACCRA AMBASCIATA D'ITALIA	23.822,06	18	1.323,45
GIAPPONE OSAKA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.153,91	3	4.384,64
GIAPPONE OSAKA SEZ. DISTACCATA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	3.363,01	2	1.681,50
GIAPPONE TOKYO AMBASCIATA D'ITALIA	51.975,47	19	2.735,55
GIORDANIA AMMAN AMBASCIATA D'ITALIA	11.109,53	13	854,58
GUATEMALA CITTA' DI GUATEMALA AMBASCIATA D'ITALIA	23.491,92	10	2.349,19
GUINEA CONAKRY AMBASCIATA D'ITALIA	23.098,81	18	1.283,27

INDIA BANGALORE CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	2.713,68	2	1.356,84
INDIA CALCUTTA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.816,45	9	1.201,83
INDIA MUMBAI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.691,62	7	1.670,23
INDIA NEW DELHI AMBASCIATA D'ITALIA	67.362,81	57	1.181,80
INDIA NEW DELHI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	858,95	1	858,95
INDONESIA JAKARTA AMBASCIATA D'ITALIA	39.390,78	22	1.790,49
INDONESIA JAKARTA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.780,15	5	956,03
IRAN TEHERAN AMBASCIATA D'ITALIA	32.911,01	31	1.061,65
IRAQ BAGHDAD AMBASCIATA D'ITALIA	37.889,71	29	1.306,54
IRAQ ERBIL CONSOLATO D'ITALIA	24.202,26	24	1.008,43
ISRAELE TEL AVIV AMBASCIATA D'ITALIA	17.669,36	28	631,05
ISRAELE TEL AVIV ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	908,76	2	454,38
KAZAKHSTAN ASTANA AMBASCIATA D'ITALIA	30.065,01	21	1.431,67
KENIA NAIROBI AMBASCIATA D'ITALIA	33.555,74	29	1.157,09
KENIA NAIROBI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.506,20	3	835,4
KOSOVO PRISTINA AMBASCIATA D'ITALIA	4.853,63	16	303,35
KUWAIT AL KUWAIT AMBASCIATA D'ITALIA	6.151,99	4	1.538,00
LIBANO BEIRUT AMBASCIATA D'ITALIA	17.587,54	24	732,81
LIBANO BEIRUT ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.873,11	5	574,62
LIBIA BENGASI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	1.727,00	3	575,67
LIBIA TRIPOLI AMBASCIATA D'ITALIA	16.459,76	28	587,85
MALAYSIA KUALA LUMPUR AMBASCIATA D'ITALIA	13.059,58	11	1.187,23
MALI BAMAKO AMBASCIATA D'ITALIA	6.229,37	2	3.114,69
MESSICO CITTA' DEL MESSICO AMBASCIATA D'ITALIA	13.537,01	10	1.353,70
MESSICO CITTA' DEL MESSICO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.506,16	1	1.506,16
MOLDOVA CHISINAU AMBASCIATA D'ITALIA	2.052,75	7	293,25
MONGOLIA ULAN BATOR AMBASCIATA D'ITALIA	1.236,52	1	1.236,52
MOZAMBICO MAPUTO AMBASCIATA D'ITALIA	20.145,59	18	1.119,20

MYANMAR YANGON AMBASCIATA D'ITALIA	21.024,57	13	1.617,27
NICARAGUA MANAGUA AMBASCIATA D'ITALIA	31.587,34	12	2.632,28
NIGER NIAMEY AMBASCIATA D'ITALIA	16.003,09	6	2.667,18
NIGERIA ABUJA AMBASCIATA D'ITALIA	51.088,80	45	1.135,31
NIGERIA LAGOS CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.187,29	10	1.318,73
NUOVA ZELANDA WELLINGTON AMBASCIATA D'ITALIA	7.533,69	3	2.511,23
OMAN MASCATE AMBASCIATA D'ITALIA	8.434,81	6	1.405,80
PAKISTAN ISLAMABAD AMBASCIATA D'ITALIA	15.828,53	14	1.130,61
PAKISTAN KARACHI CONSOLATO D'ITALIA	6.281,71	6	1.046,95
PANAMA AMBASCIATA D'ITALIA	25.099,60	14	1.792,83
PARAGUAY ASSUNZIONE AMBASCIATA D'ITALIA	13.060,00	6	2.176,67
PERU' LIMA AMBASCIATA D'ITALIA	20.428,45	14	1.459,18
QATAR DOHA AMBASCIATA D'ITALIA	4.704,71	5	940,94
RAPPRESENTANZA PERMANENTE PRESSO LE NAZIONI UNITE - ONU - NEW YORK	87.762,75	51	1.720,84
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO KINSHASA AMBASCIATA D'ITALIA	12.247,41	7	1.749,63
REPUBBLICA DI COREA SEOUL AMBASCIATA D'ITALIA	15.893,51	6	2.648,92
REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD SKOPJE AMBASCIATA D'ITALIA	1.385,94	6	230,99
REPUBBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO AMBASCIATA D'ITALIA	20.546,80	13	1.580,52
REPUBBLICA POPOLARE CINESE CANTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	33.463,97	16	2.091,50
REPUBBLICA POPOLARE CINESE CHONGQING CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	18.318,15	9	2.035,35
REPUBBLICA POPOLARE CINESE HONG KONG CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.302,79	3	1.434,26
REPUBBLICA POPOLARE CINESE HONG KONG SEZ. DISTACCATA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	3.724,52	3	1.241,51
REPUBBLICA POPOLARE CINESE PECHINO AMBASCIATA D'ITALIA	202.775,86	77	2.633,45
REPUBBLICA POPOLARE CINESE PECHINO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.600,92	1	1.600,92
REPUBBLICA POPOLARE CINESE SHANGHAI CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	59.354,69	22	2.697,94

REPUBBLICA POPOLARE CINESE SHANGHAI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.836,58	1	2.836,58
SENEGAL DAKAR AMBASCIATA D'ITALIA	8.258,23	11	750,75
SENEGAL DAKAR ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.253,34	2	1.126,67
SINGAPORE AMBASCIATA D'ITALIA	12.003,98	10	1.200,40
SIRIA DAMASCO AMBASCIATA D'ITALIA	518,36	1	518,36
SOMALIA MOGADISCIO AMBASCIATA D'ITALIA	5.697,05	4	1.424,26
SRI LANKA COLOMBO AMBASCIATA D'ITALIA	21.558,82	7	3.079,83
STATI UNITI D'AMERICA BOSTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.427,81	3	1.475,94
STATI UNITI D'AMERICA CHICAGO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.388,32	8	1.298,54
STATI UNITI D'AMERICA DETROIT CONSOLATO DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	12.038,52	8	1.504,81
STATI UNITI D'AMERICA FILADELFIA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.043,28	5	2.608,66
STATI UNITI D'AMERICA HOUSTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	26.384,47	15	1.758,96
STATI UNITI D'AMERICA LOS ANGELES CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	14.417,47	10	1.441,75
STATI UNITI D'AMERICA MIAMI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	22.504,40	15	1.500,29
STATI UNITI D'AMERICA NEW YORK CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	39.980,80	30	1.332,69
STATI UNITI D'AMERICA NEW YORK ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	8.643,10	3	2.881,03
STATI UNITI D'AMERICA SAN FRANCISCO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	6.582,25	4	1.645,56
STATI UNITI D'AMERICA SAN FRANCISCO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.167,12	2	2.083,56
STATI UNITI D'AMERICA WASHINGTON AMBASCIATA D'ITALIA	137.488,72	75	1.833,18
SUD AFRICA CAPETOWN CONSOLATO D'ITALIA	16.942,27	13	1.303,25
SUD AFRICA JOHANNESBURG CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	22.232,89	21	1.058,71
SUD AFRICA PRETORIA AMBASCIATA D'ITALIA	36.702,21	31	1.183,94
SUDAN KHARTOUM AMBASCIATA D'ITALIA	8.309,73	9	923,3
TANZANIA DAR-ES-SALAAM AMBASCIATA D'ITALIA	26.435,96	27	979,11
THAILANDIA BANGKOK AMBASCIATA D'ITALIA	7.371,26	9	819,03

TUNISIA TUNISI AMBASCIATA D'ITALIA	5.679,13	19	298,9
TURCHIA ANKARA AMBASCIATA D'ITALIA	16.545,83	32	517,06
TURCHIA ISTANBUL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	8.071,49	19	424,82
TURCHIA ISTANBUL ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	773,45	2	386,72
TURCHIA IZMIR CONSOLATO D'ITALIA	5.675,46	11	515,95
TURKMENISTAN ASHGABAT AMBASCIATA D'ITALIA	7.465,33	6	1.244,22
UCRAINA KIEV AMBASCIATA D'ITALIA	5.461,56	12	455,13
UGANDA KAMPALA AMBASCIATA D'ITALIA	24.530,02	23	1.066,52
URUGUAY MONTEVIDEO AMBASCIATA D'ITALIA	36.421,57	13	2.801,66
URUGUAY MONTEVIDEO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.669,91	1	1.669,91
UZBEKISTAN TASHKENT AMBASCIATA D'ITALIA	18.579,61	15	1.238,64
VENEZUELA CARACAS AMBASCIATA D'ITALIA	40.181,41	21	1.913,40
VENEZUELA CARACAS CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	26.676,64	15	1.778,44
VENEZUELA MARACAIBO CONSOLATO D'ITALIA	14.698,50	7	2.099,79
VIETNAM HANOI AMBASCIATA D'ITALIA	11.213,05	6	1.868,84
VIETNAM HO CHI MINH CITY CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.363,07	2	2.181,53
ZAMBIA LUSAKA AMBASCIATA D'ITALIA	25.003,78	20	1.250,19
ZIMBABWE HARARE AMBASCIATA D'ITALIA	8.415,48	6	1.402,58
Totali/Media complessiva	**3.046.646,00**	**2.115**	**1.538,27**

Il comma 1, lettera b) riconosce al personale in trasferimento all'estero con la funzione di capo della rappresentanza diplomatica la classe superiore a quella economica per tutti i viaggi in aereo, a prescindere dalla durata degli stessi.
Per quantificare l'onere sono calcolati il costo dei viaggi aerei di durata pari o inferiore alle 5 ore, attualmente rimborsati in classe economica, e il costo degli stessi viaggi in classe business: la differenza di importo rappresenta l'incremento della spesa.
La modifica ha impatto su 39 sedi all'estero, che distano da Roma meno di 5 ore di viaggio aereo. Per la quantificazione dei costi si è preso come riferimento il nucleo familiare 'tipo' composto da: capo missione, coniuge e n. 1 figlio a carico. Il beneficio, infatti, si estende anche al nucleo familiare del titolare, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Trattandosi di un viaggio di andata/ritorno, si è suddiviso il costo complessivo dei due biglietti aerei di andata/ritorno per 4 anni (quale durata dell'incarico) al fine di quantificare la spesa per ogni singolo anno finanziario. Conseguentemente è stato calcolato il costo attuale, in classe economy, per il nucleo familiare come sopra descritto, per le 39 sedi che distano da Roma 5 ore o meno di 5 ore di volo (prima colonna), il costo dei medesimi biglietti nella classe business (seconda colonna) e sono stati divisi entrambi gli

importi per 4 (numero di anni di mandato di Capo della rappresentanza diplomatica) per ottenere il costo complessivo per il singolo esercizio finanziario (terza e quarta colonna). L'ultima colonna riporta la differenza dell'ammontare del costo, tra classe economica, per un anno.

CLASSE ECONOMY Biglietti andata/ritorno per nucleo familiare - 4 anni	CLASSE BUSINESS Biglietti andata/ritorno per nucleo familiare - 4 anni	CLASSE ECONOMY Costo biglietti a/r nucleo familiare – 1 anno	CLASSE BUSINESS Costo biglietti a/r nucleo familiare – 1 anno	Incremento della spesa in 1 anno
52.170,00	103.980,00	13.042,50	25.995,00	12.952,50

Si segnala che quanto disposto dalla disposizione sarà garantito nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, U.d.V. 1.9 "Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese", azione 2 "Risorse connesse all'impiego di personale all'estero" - capitolo 1292 p.g. 3 "Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti", attraverso opportune riprogrammazioni della spesa.

TITOLO V
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

ART. 23
(Misure in materia di trattenimento in servizio)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione, rispetto all'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), innova la misura in due aspetti:

a) amplia la portata includendo oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31/12/2025 anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025;
b) prevede l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2024 ha trovato un'adesione limitata nel 2024 (ad esempio nel settore privato nei primi otto mesi del 2024 risulterebbe registrate minori entrate contributive per 2 milioni di euro) e ancora inferiore nel 2023 peraltro condizionato da un'applicazione posticipata sul piano delle istruzioni amministrative. La disposizione in esame amplia, quindi, la portata della misura e aumenta l'intensità del beneficio.
Sulla base della stima di adesione di circa 7.000 soggetti che si ritiene prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e della circostanza che alta risulta la propensione per l'accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 una volta maturati i requisiti minimi, derivano i seguenti effetti finanziari, parimenti valutati prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

(valori in milioni di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	**Minore spesa pensionistica al lordo fisco**	**effetto fiscale indotto**	**Minore spesa pensionistica netto fisco**	**Effetto complessivo**
2025	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
2026	-30,6	0,0	0,0	0,0	-30,6
2027	-31,2	0,0	0,0	0,0	-31,2
2028	-31,8	0,0	0,0	0,0	-31,8
2029	-32,4	0,0	0,0	0,0	-32,4
2030	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0
2031	-16,8	5,6	-2,0	3,6	-13,2
2032	0,0	11,3	-4,0	7,3	7,3
2033	0,0	11,4	-4,0	7,4	7,4
2034	0,0	11,5	-4,0	7,5	7,5

I commi da 2 a 4 sono diretti, in relazione al mutato contesto, anche sul piano dell'evoluzione demografica della relativa base assicurativa, con riferimento al pubblico impiego a:

a) adeguare i limiti ordinamentali di età al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (67 anni nel 2025, successivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita);
b) consentire comunque il permanere in servizio anche dopo aver maturato i requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne nel 2025, successivamente adeguati agli incrementi della speranza di vita.

L'effetto combinato delle misure è suscettibile, anche se in modo limitato, in quanto su base volontaria e connesso, in particolare, a determinate figure professionali, di dar luogo a un posticipo del pensionamento per periodi variabili e che peraltro possono essere anche contenuti. Nel breve periodo (fino al 2026/2027) l'impatto è peraltro ulteriormente limitato in quanto risultano già vigenti nell'ordinamento diverse misure di deroghe ai limiti ordinamentali previsti dalla legislazione vigente, per garantire la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Sulla base di quanto sopra rappresentato sono valutati derivanti dalle misure in esame gli effetti finanziari di seguito rappresentati:

Anno	Differenza numero pensioni vigenti (mgl)	Onere (-) / Risparmio (+) rate di pensione (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) TFS/TFR lordo (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) TFS/TFR netto (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) Complessivo (mln di euro)
2025	-1,3	20	0	0	20
2026	-1,8	51	23	18	69
2027	-3,0	82	-7	-5	77
2028	-6,3	156	7	5	161
2029	-7,6	221	135	108	329
2030	-9,6	285	84	67	352
2031	-10,4	298	71	57	355
2032	-12,0	337	23	18	355
2033	-11,9	353	38	30	383
2034	-12,4	342	-35	-28	314

La disposizione di cui al comma 5 introduce la possibilità per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio su base volontaria il personale, ivi incluso quello di cui all'articolo 3, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età per lo svolgimento di attività di tutoraggio e affiancamento o di esigenze funzionali non diversamente assolvibili. La disposizione, non intervenendo sull'ampliamento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti per il personale dell'amministrazione a legislazione vigente.

ART. 24
(Misure di flessibilità in uscita)

Il comma 1è volto a prorogare il regime c.d. opzione donna, come modificato dall'articolo 1 comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2024 modificando tali

requisiti mediante l'aumento di un anno del requisito anagrafico, che passa da sessanta anni a sessantuno anni.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024 mediante, la selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
  a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- maturazione del requisito anagrafico 61 anni, con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2024. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo. Il numero delle lavoratrici aderenti è stato stimato, prudenzialmente, anche tenendo conto dei dati di monitoraggio che a tutto settembre 2024 registrano domande pari a 4.535 per il comma 292, legge 29 dicembre 2022, n. 197 considerando l'anno 2023 e i primi nove mesi del 2024, e evidenziano nei primi nove mesi del 2024 un numero di domande di 3.834 relative al 2024, di cui 1.484 relative al comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il tasso di accoglimento delle domande è in media attorno all'82/83%. Si è tenuto conto anche dell'evoluzione della base assicurativa.

Anno	**Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)**	**Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)**	**Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)**		**Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)**
			lordo fisco	**netto fisco**	

2025	2,6	20,1	0	0	**20,1**
2026	3,6	56,1	0	0	**56,1**
2027	4,8	74,8	20,9	17,3	**92,1**
2028	3,6	74,9	25,5	21,2	**96,1**
2029	2,4	58,5	17,1	14,2	**72,7**
2030	1,7	41,6	6,2	5,2	**46,8**
2031	0,0	6,5	-0,9	-0,6	**5,9**

La disposizione di cui al comma 2 (**c.d. Quota 103)** consente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2025. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente comma. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021), 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022), per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2023 e del 2024, dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (articolo 67 comma 1 lettera l TUIR).
Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2025 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (come previsto per chi ha maturato i requisiti nel 2024).
I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2025 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (come previsto per chi ha maturato i requisiti nel 2024). Si applicano sempre per i pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100, la c.d. Quota 102 e la c.d. Quota 103 (articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.
Come previsto per la c.d. Quota 103 del 2024, anche per la c.d. Quota 103 del 2025 è previsto invece un abbattimento permanente della pensione derivante dall'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo cui si aggiunge la soglia transitoria per l'importo in liquidazione del trattamento anticipato pari a 4 volte il trattamento minimo.
Le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico derivanti dall'applicazione integrale del sistema contributivo incidono ovviamente in misura significativamente inferiore sul trattamento pensionistico complessivo essendo la quota retributiva corrispondente ad un numero di anzianità contributive inferiore e progressivamente in misura inferiore rispetto alla generazione di soggetti che ha maturato i requisiti nel 2024. Tuttavia, va considerato che il canale di pensionamento in esame consente un anticipo del pensionamento significativamente ridotto rispetto alla distanza temporale tra il requisito anagrafico minimo, pur tenendo conto del regime delle decorrenze, e l'età di 67 anni. Infatti, la misura dell'anticipo va soprattutto parametrata alla distanza tra il requisito contributivo di 41 anni e i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, aumentati di tre mesi dal 2027). Quindi è di evidenza che di fronte a anticipi massimi contenuti, la presenza di una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, ancorché ridotta e comunque di fatto

calcolabile a partire dall'età di 63 anni, anche per l'operare del citato regime delle decorrenze, ed inferiore a quella registrabile per la generazione che ha maturato i requisiti nel 2024, può condizionare le scelte comportamentali. Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, delle considerazioni sopra esposte, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri, che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	**Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno** (migliaia di unità)	**Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici** (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	**Oneri(+)/risparmi(-) TFR** (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	**Oneri(+)/risparmi(-) TFR** (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	**Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi** (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2025	6,0	67,0	23,0	17,0	84,0
2026	16,0	476,0	32,0	24,0	500,0
2027	8,0	380,0	-23,0	-17,0	363,0
2028	0,0	32,0	-32,0	-23,0	9,0
2029	0,0	-44,0	0,0	0,0	-44,0

Le valutazioni tengono anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili che risultano essere consolidati per la c.d. Quota 103 del 2023 e molto parziali per la c.d. Quota 103 del 2024, atteso il regime delle decorrenze che posticipa gli accessi e diluisce maggiormente i tempi di presentazione delle relative domande. A tutto settembre 2024 per tali due c.d. Quote 103 sono state registrate domande per 43.641, di cui 1.541 per la c.d. Quota 103 del 2024, peraltro attiva solo nella seconda metà dell'anno, nel mentre quella dell'anno precedente è pressoché consolidata.

Si è tenuto altresì conto dell'evoluzione della base assicurativa (le generazioni annue che maturano i relativi requisiti sono in crescita e in crescita risulta la generazione dei soggetti che matura i requisiti nel 2025 rispetto al 2024), del progressivo ridursi delle penalizzazioni sull'importo del trattamento pensionistico e del maggiore beneficio relativo dell'anticipo del pensionamento per la c.d. Quota 103 del 2025 rispetto a quella del 2024, per effetto del previsto incremento di tre mesi dei requisiti ordinari nel 2027 derivante dall'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Complessivamente, per tutte le Quote adottate nei vari anni (Quota 100, Quota 102, Quota 103) con riferimento alle domande pervenute a tutto settembre 2024 si può stimare un numero di pensioni accolte di circa 490.000, aggiuntive agli accessi al pensionamento derivanti dai requisiti ordinari e anche ad altre agevolazioni, come, ad esempio, il regime Opzione donna e la deroga per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica all'adeguamento all'incremento della speranza di vita decorrente dal 2019. Di seguito è riportato l'ammontare degli oneri 2019-2023 derivanti dagli schemi agevolativi nell'accesso al pensionamento progressivamente deliberati, pari complessivamente a circa 32,3 mld di euro.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono dirette a prorogare per l'anno 2025 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 179, lettere da a) a d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confermando il requisito anagrafico già in vigore per il 2024 in 63 anni e 5 mesi. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio e di previsione aggiornata disponibili per l'applicazione della misura in esame per il 2024 che evidenziano una generazione di beneficiari presumibilmente non inferiore a circa 15.000 beneficiari e dell'evoluzione attesa per l'anno 2025 deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2025, stimati in circa 18.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri – limite di spesa (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
114	240	208	151	90	35	0

	Articoli 14 (62/38;64/38) 14.1 (62/41) e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019					Articolo 16 DL n. 4/2019 e successive proroghe			Totale art. 14 (62/38;64/38), 14.1 (62/41), 15 e 16 DL n. 4/2019
	articolo 14 (62/38;64/38) e 14.1 (62/41) - pensioni	articolo 15 pensioni	articolo 14 (62/38;64/38) 14,1 (62/41) e 15 prestazioni fondo TFR	articolo 15 TFS	Totale art. 14 (62/38;64/38), 14,1 (62/41) e art. 15	articolo 16 pensioni (*)	articolo 16 TFS	totale art. 16	
2019	1.780.315.270	387.822.695	574.661.071	0	**2.742.799.036**	113.590.682	0	**113.590.682**	**2.856.389.718**
2020	5.044.924.121	953.688.521	442.392.085	0	**6.441.004.727**	368.057.761	0	**368.057.761**	**6.809.062.488**
2021	5.591.803.512	802.050.964	357.091.970	306.089.690	**7.057.036.137**	557.228.241	85.004.898	**642.233.139**	**7.699.269.276**
2022	5.941.569.822	759.111.084	370.986.839	82.761.631	**7.154.429.376**	826.377.271	145.933.163	**972.310.434**	**8.126.739.810**
2023	4.785.845.718	603.194.355	146.929.607	88.834.517	**5.624.804.197**	1.024.217.666	124.183.353	**1.148.401.019**	**6.773.205.216**
Cumulato 2019-2023	23.144.458.444	3.505.867.619	1.892.061.572	477.685.839	**29.020.073.473**	2.889.471.621	355.121.414	**3.244.593.035**	**32.264.666.508**

(*) Tiene conto solo degli oneri dell'articolo 16 e successive proroghe non degli oneri derivanti dalle misure precedentemente adottate in materia

Bilanci consuntivi vari anni (2019-2023)

valori in euro

ART. 25
(Pensioni minime)

A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022-2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, la disposizione prevede la proroga a esaurimento degli incrementi transitori di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con determinazione del *décalage* della percentuale di incremento in 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l'anno 2026.

Sulla base dei seguenti elementi aggiornati relativi all'applicazione degli incrementi transitori per gli anni 2023-2024:

- **Anno 2023**: 465 milioni di euro

- **Anno 2024** (previsione aggiornata sulla base dei dati di monitoraggio a tutto ottobre, integrati per la gestione degli ultimi mesi dell'anno): circa 350 milioni di euro
- **Soggetti interessati**: in media circa 1,8 milioni di pensionati

derivano i seguenti maggiori oneri in termini di maggiore spesa pensionistica:

Maggiore spesa pensionistica (valori in milioni di euro)

2025	**2026**	**2027**
290	175	0

ART. 26
(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

La disposizione è diretta a incrementare per le donne il beneficio della riduzione, in ragione del numero di figli, del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione nel sistema contributivo nei casi delle donne con quattro o più figli portando tale beneficio da 12 mesi a 16 mesi. Dalla disposizione derivano maggiori oneri pensionistici anche se contenuti in virtù della contenuta consistenza numerica delle beneficiarie.
È stato considerato il seguente percorso valutativo:
a) sulla base delle rilevazioni Istat le donne con figli per generazione evidenziano tale andamento:
nate nel 1960: 86,5%
nate nel 1970: 79,1%
nate nel 1980: 75%
b) sulla base delle rilevazioni relative all'assegno unico e universale la quota dei richiedenti con 4 o più figli rispetto al totale con figli risulta pari a circa 1,5%;
c) è stato considerato il profilo del numero, crescente nel tempo, e dell'importo medio delle pensioni decorrenti nel sistema contributivo con accesso al pensionamento subordinato al requisito anagrafico;
d) è stata applicata prudenzialmente, stante anche l'interazione con il mercato del lavoro, una percentuale di donne interessate nell'ambito dei flussi di pensionamento che va dal 1,3% il primo anno a 1,2% alla fine del decennio;
e) il periodo di anticipo è di 4 mesi.

Sulla base di quanto esposto sono stati valutati i seguenti oneri:

Maggiori oneri (valori in milioni di euro; + maggiori oneri)

	maggiore spesa pensionistica	maggiore spesa TFS/TFR lordo fisco	maggiore spesa TFS/TFR netto fisco	Effetto complessivo
2025	0,5	0,2	0,2	0,7
2026	0,8	0,1	0	0,8
2027	0,9	0,3	0,2	1,1
2028	1,4	0,2	0,2	1,6
2029	1,6	0,3	0,3	1,9
2030	2,3	0,5	0,4	2,7

2031	2,6	0,4	0,3	2,9
2032	3,6	0,8	0,6	4,2
2033	4,2	0,4	0,3	4,5
2034	5,4	1,1	0,9	6,3

Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente, ma comunque di entità contenuta, che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

ART. 27
(Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025)

La disposizione è diretta a limitare l'effetto della perequazione sugli importi pensionistici dei pensionati residenti all'estero solo ai pensionati con reddito pensionistico superiore all'importo minimo.
In particolare, la disposizione prevede che, in via eccezionale per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sia riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento previsto dalla norma in esame l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Di seguito si riporta una tavola statistica dei soggetti con pensioni erogate dall'Inps a residenti all'estero.

Numero pensioni erogate dall'Inps a residenti all'estero per classi di importo. Dati al 31.12.2023			
Classi di importo mensile		Numero pensioni	Importo medio mensile
Fino a 1 volta il minimo	Fino a 567,94	292.750	132,29
Da 1 a 2 volte il minimo	Da 567,95 a 1135,88	31.179	745,31
Da 2 a 3 volte il minimo	Da 1135,89 a 1703,82	10.861	1.407,73
Da 3 a 4 volte il minimo	Da 1703,83 a 2271,76	6.155	1.984,28
Da 4 a 5 volte il minimo	Da 2271,77 a 2839,70	4.197	2.560,12
Oltre 5 volte il minimo	2839,71 e più	8.372	4.832,89
Totale		**353.514**	**397,93**

Sulla base dei dati riportati nella tabella sono stimati gli effetti finanziari della disposizione. Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica sotto riportati.

	(valori in milioni di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; -effetti negativi per la finanza pubblica)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	13,3	13,3	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,6	12,4	12,1
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	8,0	7,8

ART. 28
(Misure in materia di previdenza complementare)

La disposizione prevede che a decorrere dall'1° gennaio 2025 i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo possono, sulla base di una opzione volontaria, computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia (limite minimo pari a una volta l'importo dell'assegno sociale, rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL, nel 2024 pari a 534,41 euro mensili, unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita, e del requisito contributivo di 20 anni), in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili) è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento. La norma prevede altresì che le forme di previdenza complementare rilascino una proiezione certificata attestante il valore della rendita calcolabile secondo gli schemi in uso nella singola forma di previdenza complementare. Va specificato come già attualmente le forme di previdenza complementare rilascino annualmente una nota informativa che contiene già le proiezioni delle diverse tipologie di prestazioni richiedibili dagli assicurati, ivi incluse le rendite; nel caso di specie (richiesta di una pensione contributiva con opzione di rendita), la norma introduce l'obbligo di mettere a disposizione una proiezione certificata che consenta di avere una rappresentazione affidabile dell'importo della futura rendita in modo da comprendere l'ulteriore reddito a disposizione unitamente alla pensione erogata dall'ente previdenziale pubblico. Per effetto della disposizione in esame si potrà verificare un anticipo del pensionamento per la maturazione anticipata dell'importo soglia per accedere al pensionamento di vecchiaia, a seguito dell'aggiunta alla pensione pubblica maturata della rendita derivante dalla previdenza complementare. Tenuto conto della specificità dei soggetti in esame, della concomitanza per i soggetti a basso reddito della maturazione al diritto dei trattamenti pensionistici di natura assistenziale e delle relative integrazioni, del contenuto importo del valore soglia viene valutata in termini contenuti la numerosità di soggetti interessati, dell'ordine di un centinaio circa all'inizio del

periodo per crescere gradualmente a circa 600 annui alla fine del decennio considerato, per un anticipo medio di circa un anno. Tenuto conto che per l'attuazione della disposizione sarà necessario un decreto attuativo, si valuta che dalla disposizione non derivino oneri per l'anno 2025.
Per l'adozione di tale decreto, infatti, al fine di valutarne la neutralità sui saldi di finanza pubblica, occorrerà avere la certezza che l'autorità statistica europea non ritenga di dover modificare la classificazione contabile della rendita da previdenza complementare considerando in un unico trattamento pensionistico la suddetta rendita unitariamente alla prestazione della previdenza pubblica obbligatoria.
Pertanto, sulla base delle valutazioni e delle ipotesi sopra rappresentate, derivano i seguenti oneri:

Maggiore spesa pensionistica (valori in milioni di euro)

2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
0	0,5	0,9	1,2	1,5	2,1	3,1	4,1	4,8	5,3

Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente ma comunque di entità contenuta che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

ART. 29
(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

Sulla base della normativa vigente, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (legge 25 luglio 1975, n. 402) è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica per i cittadini italiani lavoratori rimpatriati che, dopo aver lavorato all'estero ed essere rimasti disoccupati involontariamente a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto da parte del datore di lavoro estero, siano rimpatriati dopo il 1° novembre 1974.
I requisiti per percepire l'indennità sono:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.
L'importo dell'indennità in parola, erogabile per un massimo di 180 giorni, è calcolato annualmente sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali.
I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione rimpatriati possono richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare, qualora ne abbiano i requisiti. Per la presentazione della domanda non sono previsti termini di decadenza.
Dagli archivi INPS emergono le seguenti informazioni relative all'anno 2023.
1° domande DS rimpatriati:
n° beneficiari 2023: 8.300
n° medie giornate lavorate: 30

importo annuo complessivo 2023 indennità DS rimpatriati (comprensiva di ANF) 16,8 milioni di euro):
importo annuo complessivo 2023 per copertura figurativa: 18,5 milioni di euro;
La stima riportata nella tabella seguente è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:
- invarianza della platea dei beneficiari, la sua uniforme distribuzione nell'anno, mancanza dei requisiti per il diritto alla NASPI;
- durata della prestazione a normativa vigente pari a 180 giorni
- abrogazione della normativa vigente per gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025.

2° domande DS rimpatriati:
n° beneficiari 2023: 1.000
n° medie giornate lavorate (di cui 7 mesi all'estero): 360
n° giornate DS rimpatriati teoriche: 180 n° giornate DS rimpatriati effettive: 120 n° giornate NASPI teoriche: 180
n° giornate NASPI effettive: 120
n° minime giornate rimborsate ai sensi dei regolamenti comunitari: 90 n° maggiori giornate differenziali NASPI: 30
Retribuzione mensile al tetto 2023: 2.100 euro Importo mensile Naspi: 1.201,1euro
Maggior onere per importo NASPI 2023: 1,2 milioni di euro
Maggior onere per copertura figurativa 2023: 0,7 milioni di euro
Il riconoscimento di 1 mese di prestazione differenziale NASPI comporta maggiori oneri pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023.
La stima degli effetti finanziari della disposizione in esame è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:
- invarianza delle platee sopra riportate, desunta dall'analisi della serie storica delle 1° e 2° domande di DS rimpatriati estrapolata dagli archivi gestionali INPS per il periodo 2016-2023;
- uniforme distribuzione nell'anno delle platee sopra riportate;
- decorrenza della norma dal 1° gennaio 2025 per gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025. Nel primo anno si è tenuto conto dei tempi procedurali per ottenere la prestazione.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari complessivi derivanti dal provvedimento normativo di abrogazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati (legge 25 luglio 1975, n. 402).

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) (Importi In milioni di euro)

Anno	1• domande			2• domande			Effetti complessivi del provvedimento di abrogazione		
	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale
2025	8,6	9,4	18,0	-0,6	-0,4	-1,0	8,0	9,0	17,0
2026	18,3	20,0	38,3	-0,6	-0,4	-1,0	17,7	19,6	37,3
2027	18,7	20,5	39,2	-0,6	-0,4	-1,0	18,1	20,1	38,2
2028	19,1	20,9	40,0	-0,6	-0,4	-1,0	18,5	20,5	39,0
2029	19,5	21,3	40,8	-0,6	-0,4	-1,0	18,9	20,9	39,8
2030	19,9	21,7	41,6	-0,6	-0,4	-1,0	19,3	21,3	40,6
2031	20,3	22,1	42,4	-0,6	-0,4	-1,0	19,7	21,7	41,4
2032	20,7	22,5	43,2	-0,6	-0,4	-1,0	20,1	22,1	42,2
2033	21,1	23,0	44,1	-0,6	-0,4	-1,0	20,5	22,6	43,1
2034	21,5	23,5	45,0	-0,6	-0,4	-1,0	20,9	23,1	44,0

ART. 30
(Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)

L'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, prevista dal comma 1, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico e al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione. La liquidazione delle istanze prevede, entro il mese di settembre, la trasmissione del decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse, ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a-valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Lo stanziamento complessivo di 30 milioni di euro che costituisce limite di spesa, riferito sia al fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, previsto dall'articolo 1, comma 326, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha permesso di non operare alcuna decurtazione dell'indennità, garantendo ai lavoratori il sostegno al reddito nella misura non superiore a 30,00 euro giornaliere. Quest'anno, infatti, l'onere di spesa autorizzato dal decreto direttoriale n.1733 del 12 luglio 2024 è stato di 26.402.518,20 euro. Si propone anche per il 2025 la richiesta di finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della

pesca marittima con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1 lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
La disposizione di cui al comma 2 intende prorogare e rifinanziare i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo, per il 2024, dall'articolo 1, comma 170, legge 30 dicembre 2023, n. 213.
La quantificazione dell'onere di spesa conferma lo stanziamento dell'anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo alle esigenze dei territori.
Le misure per il 2025 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
I commi 3 e 4 recano la proroga, per il 2025, dell'efficacia della disposizione normativa di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Tale disposizione prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, viene ulteriormente prorogato. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e ai sensi del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016. Con la disposizione in esame si prevede, per l'anno 2025, un finanziamento dell'intervento pari ad euro 100 milioni, che costituisce limite di spesa, quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, per specifiche situazioni di crisi aziendali nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19 e dalla crisi energetica. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2025, sono a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
La disposizione originaria, di cui si proroga il finanziamento al comma 5, prevista per l'anno 2017 dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. L'intervento è stato prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all'ultima proroga prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore.
I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente n. 2131 lavoratori, di cui n. 1808 dipendenti da Ilva, n. 311 dipendenti da Sanac e n. 12 dipendenti da

Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di n. 1.786, n. 311 e n. 12 lavoratori, per un totale di n. 2.109 unità lavorative. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art.18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 6 proroga l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la cui efficacia è già stata prorogata una prima volta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2021 e 2022 ed una seconda volta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022, 2023 e 2024, reca la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Con la disposizione in esame, in ragione dei continui interventi normativi volti a procrastinarne l'efficacia e delle numerose richieste di intervento registrate negli anni di vigenza della norma stessa, si prevede un'ulteriore proroga triennale in conformità con le proroghe precedenti, lasciando invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina. La quantificazione della spesa è effettuata sulla base degli accordi stipulati in sede ministeriale per gli anni precedenti e dei successivi decreti di autorizzazione degli interventi ed è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 7 ha a oggetto la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n.388 del 2000. L'onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per maggior completezza, si fornisce l'onere complessivo per l'anno 2024, determinato in euro 3.711.740,62, con decreti direttoriali n. 645 del 18 marzo 2024, n. 742 del 22 marzo 2024, n. 1813 del 23 luglio 2024 e n. 1860 del 25 luglio 2024.

Per espressa previsione normativa, la proposta di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'indennità di cui al comma 8, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, appartenenti alle aziende del settore dei *call center*, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La disposizione di proroga dell'intervento per l'anno 2025 prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro dimensionato anche sulla base dell'esperienza delle autorizzazioni relative al 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione

di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
La disposizione di cui al comma 9 conferma il rifinanziamento effettuato nel 2024 (CIGS per i lavoratori presso imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi) per consentire la gestione dell'anno 2025 in relazione alle esigenze prevedibili. La proroga è effettuata nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
La disposizione di cui al comma 10 prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1, in conformità al regime degli aiuti di Stato. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA

ART. 31
(Bonus nuove nascite)

La disposizione prevede che al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuto un importo *una-tantum* pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.
L'importo non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile fiscalmente ed è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. L'importo è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il medesimo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini della prestazione in esame non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
L'onere derivante dal riconoscimento dell'importo in esame è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
La valutazione dell'onere è coerente e trova riscontro nel numero complessivo di nati e adottati del 2023 pari a circa 380.000 cui applicare la selezione derivante dal livello di ISEE per l'accesso al beneficio (40.000 euro) pur non considerando la rilevanza a tali fini dell'assegno unico e universale.

Infatti, l'incidenza della selezione ISEE fino a 40.000 euro nell'ambito dell'insieme costituito dagli ISEE evidenzia un valore pari a circa il 95%, valutato considerando sia la base dati generale delle DSU sia quella specifica relativa alla prestazione assegno unico e universale (in relazione agli ISEE fino a 40.000 euro rispetto al complesso delle dichiarazioni ISEE presentate). Prudenzialmente si è considerata un'ipotesi minima di soggetti che non presentino la dichiarazione ISEE (2% circa), la quale però numericamente risulta sostanzialmente compensata dalla valutazione degli effetti di deroga nel computo ISEE della prestazione corrispondente all'assegno unico e universale (che si valuti comporti la riconsiderazione di circa 5.000/6.000 soggetti). Tale ipotesi prudenziale circa la numerosità dei soggetti interessati che non presentino la dichiarazione ISEE (circa 2%) trova anche giustificazione nella circostanza che in assenza di dichiarazione la prestazione non è riconosciuta mentre, ad esempio, al caso dell'assegno unico e universale, per il quale comunque la prestazione è riconosciuta (anche se per un importo minimo) anche in assenza di dichiarazione ISEE, la quota di assenza di dichiarazione è significativamente più rilevante (circa il 12%). L'importo una-tantum da riconoscere è pari a 1.000 euro, non rivalutato.
La valutazione risulta altresì coerente anche in relazione alla dinamica di medio periodo del numero di nascite previste nell'ambito dello scenario mediano Istat (previsioni demografiche - base 2023), tenuto anche conto che il limite ISEE di 40.000 euro non è rivalutato nel tempo.
Pertanto, dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

Maggiore spesa (valori in milioni di euro)

2025	**Dal 2026**
330	360

In ogni caso, trattandosi di onere valutato, è esplicitamente prevista, a salvaguardia, apposita clausola connessa all'attività di monitoraggio. L'INPS provvede alla relativa attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 32
(Esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido)

La presente relazione intende valutare gli effetti del maggior onere determinato dallo scorporo dell'Assegno Unico Universale dalla componente dell'ISR specificatamente per il Bonus Asilo Nido. La platea di riferimento è stata determinata, calcolando il differenziale di importo prima e dopo la modifica normativa relativa all'indicatore ISEE per l'anno 2023. I minori ai quali è stato erogato il Bonus Asilo Nido nel 2023, al netto di coloro che non hanno presentato la DSU, e che hanno percepito contestualmente l'Assegno Unico Universale sono risultati circa 411mila e quelli per i quali con il nuovo livello dell'indicatore ISEE vi sarebbe il passaggio ad una classe ISEE inferiore, cioè dalla terza alla seconda o alla prima oppure dalla seconda alla prima, sono risultati 13.400, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 53 euro al mese con riferimento ad un numero medio di mensilità pari a 7. Conseguentemente per l'anno 2025 l'onere aggiuntivo risulterebbe pari a 5 milioni di euro (13.400 *53*7) e si manterrebbe nel tempo della medesima misura ipotizzando che gli individui interessati nei prossimi anni si mantengano costanti.

Dalla disposizione pertanto derivano maggiori oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per effetto del conseguente adeguamento del relativo limite di spesa.

ART. 33
(Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

La disposizione interviene estendendo quanto previsto dall'articolo 1, commi 177-178 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. In particolare, si prevede che l'incremento del buono per i nuclei con ISEE fino a 40.000 con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 al valore di 3.600 euro si applichi a prescindere dalla presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, eliminando, quindi, tale condizione. Sulla base delle basi tecniche e ipotesi prudenziali adottate in sede di legge di bilancio 2024, dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri (in milioni di euro)

2025	**2026**	**2027**	**2028**	**Dal 2029**
97	131	194	197	200

Al riguardo, si precisa che sulla base del monitoraggio relativo all'anno 2024 la spesa complessiva dell'istituto in esame, che conferma il *trend* in crescita di utilizzo dello stesso, risulta comunque per tale anno ricompresa nel limite di spesa programmato (limite di spesa programmato: 815,8 milioni di euro; spesa contabilizzata a tutto settembre 2024: 551 milioni di euro) anche considerando un'accelerazione delle erogazione nella seconda parte dell'anno per effetto dell'implementazione della riforma della misura in corso d'anno. Di seguito gli elementi di monitoraggio relativi alle erogazioni per la prestazione in esame.

Valori in mln di euro

	2023	**2024**	var in %
a tutto aprile	213	136	-36,1%
a tutto maggio	296	243	-18,0%
a tutto agosto	474	497	4,9%
a tutto settembre	515	551	7,1%
(periodo giugno-settembre)	(219)	(309)	41,0%
(contabilizzazioni solo settembre)	(40)	(54)	33,0%
fine anno	654 consuntivo	750,0 previsione	14,7%

A tale ultimo riguardo, rispetto alle valutazioni originarie contenute in sede di relazione tecnica della legge di bilancio 2024, gli effetti di onerosità dell'innovazione normativa con riferimento ai nati nel 2024 e in anni successivi, risultano più distribuiti nel tempo sia in quanto nel primo anno di vita risulta prevalente il ricorso ad altri istituti di tutela sia in quanto la prestazione economica in esame è riconosciuta successivamente alla rendicontazione delle relative spese. Pertanto, si è reso possibile, nell'ambito del rifinanziamento programmato del limite di spesa sopra riportato, ricomprendere, nell'estensione del beneficio dal 2025, i nati del 2024. In via di sintesi il complessivo limite di spesa programmato, a seguito della disposizione in esame risulta essere il seguente:

(valori in milioni di euro)			
	A) Limite spesa a normativa vigente	stima maggiore onere disposizione in esame	B) Totale complessivo limite spesa a seguito della disposizione in esame
2025	840,8	97,0	937,8
2026	897,8	131,0	1.028,8
2027	911,8	194,0	1.105,8
2028	925,8	197,0	1.122,8
dal 2029	939,8	200,0	1.139,8

Per completezza di informazione di seguito si rappresenta il complessivo limite di spesa rideterminato anche per effetto di quanto disposto **dall'articolo 32** (incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025):

(valori in milioni di euro)	
	Totale complessivo limite spesa a seguito della disposizione in esame e **dell'articolo 32**
2025	942,8
2026	1.033,8
2027	1.110,8
2028	1.127,8
dal 2029	1.144,8

ART. 34
(Misure in materia di congedi parentali)

La disposizione mira a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio 2023 e 2024.
Tale processo ha preso avvio con disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all'80 per cento.

Con la disposizione in esame, in linea con tale impostazione si effettuano due tipologie di intervento:

a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 è messa a regime, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60 percento prevista dalla legge di bilancio 2024;b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino. Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 e dalla presente legge di bilancio è elevata strutturalmente l'indennità del congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione , stante il susseguirsi di interventi che necessariamente non hanno esplicato gli effetti consolidati e di regime, si è proceduto in coerenza con le basi tecniche già adottate in sede di legge di bilancio 2023 e 2024 opportunamente rivalutate, tenendo conto anche degli ultimi elementi di consuntivo/monitoraggio che in sostanza non evidenziano particolari scostamenti, né eccessi di spesa rispetto a quanto previsto con le metodologie sopra citate, confermandone la attendibilità. In particolare:

Incremento dal 30% all'80% per un mese (legge 29 dicembre 2022, n. 197):

a) consuntivo 2023: 79 milioni di euro (essendo una registrazione di contabilità finanziaria mediante conguaglio delle prestazioni con i versamenti contributivi riguarda solo le mensilità al massimo fino a novembre, in quanto il conguaglio delle prestazioni di dicembre slitta all'anno successivo. Inoltre, il primo anno di applicazione la rilevazione risente sia dei tempi di avvio amministrativo della operatività della prestazione sia dei tempi per il progressivo accesso alla prestazione medesima);
b) rilevazione provvisoria di monitoraggio relativa ai primi 8 mesi 2024: 127 milioni di euro

Incremento dal 30% all'80% solo per 2024 (in quanto per gli anni successivi a legislazione vigente l'indennità è fissata al 60%) per un ulteriore mese

a) rilevazione provvisoria di monitoraggio relativa ai primi 8 mesi 2024: 40 milioni di euro (il primo anno di applicazione la rilevazione risente sia dei tempi di avvio amministrativo della operatività della prestazione sia dei tempi per il progressivo accesso alla prestazione medesima)

In tali termini, a fronte di una previsione complessiva dei due interventi per il 2024 in circa 300 milioni di euro, la proiezione lineare dei dati di monitoraggio evidenzierebbe oneri per 250 milioni di euro circa, e pertanto non distante dalla previsione complessiva, anche in considerazione di quanto sopra rappresentato.
Ne consegue che sulla base dei parametri, delle ipotesi e delle valutazioni sopra esposte con riferimento alla disposizione in esame sono valutati i seguenti oneri:

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2024**
Maggiore spesa per prestazioni	164	246	333	375	380	388	396	404	412	420
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	19	39	65	70	69	70	71	72	73	74
Totale	183	285	398	445	449	458	467	476	485	494

Nella valutazione si è tenuto conto sia del diverso profilo delle generazioni interessate dalla misura sia della circostanza che aumentando il numero di mesi di fruizione del beneficio dell'incremento dell'indennità il relativo utilizzo può essere maggiormente distribuito nel tempo.
Rimane confermato che con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

ART. 35
(Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)

La disposizione è diretta a prevedere, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una misura di parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. tLe lavoratrici devono essere madri di due figli o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero in esame non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma, e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate.

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica sono stimati nei seguenti termini.

	(valori in mln di euro)		
	2025	**2026**	**2027**
minori entrate contributive (lordo fisco)	-300	-300	-300
effetto fiscale indotto	62	88	76
Effetto complessivo	-238	-212	-224

ART. 36
(Formazione delle donne vittime di violenza)

La disposizione prevede che al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

TITOLO VI
MISURE IN MATERIA DI DISABILITA', POLITICHE SOCIALI E SPORT

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 37
(Misure in materia di cani di assistenza)

Il comma 1 riconosce alle **persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del comma 3, lettera a), e alle persone con patologie, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità, individuate ai sensi del medesimo comma 3, lettera a),** i medesimi diritti che la legge n. 37 del 1974 garantisce alla persona cieca e al suo cane di assistenza e, quindi, il diritto di farsi accompagnare sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l'animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico.

Comporta, perciò, una riduzione delle entrate per le aziende del Trasporto pubblico locale, da compensare attraverso un corrispondente incremento dei trasferimenti operati alle Regioni, stimata come segue.

Il numero dei cani di assistenza presenti sul territorio nazionale non è, attualmente, censito. Tuttavia, in base alle stime disponibili, le scuole operanti sul territorio addestrano circa 80 cani guida all'anno mentre per quanto riguarda le altre categorie di cani d'assistenza si ipotizza una produzione annua da parte di tutte le realtà operanti sul territorio di circa 60-70 esemplari sulla base di informazioni raccolte informalmente attraverso i contatti con gli operatori di settore e le associazioni professionali.

Ipotizzando una aspettativa di vita di 16 anni, se ne ricava un numero complessivo di sino a 1.120 cani di assistenza attivi ogni dato anno = (16×70), in aggiunta ai cani guida per le persone cieche. Ipotizzando 2 viaggi al giorno sul trasporto pubblico locale per 220 giorni all'anno e un costo del

biglietto pari a 2 euro a viaggio, si ricava una riduzione di entrate, per i soggetti del Trasporto pubblico locale, pari a 1 milione di euro all'anno (= 1.120×2×220gg×2eur), da coprire mediante l'incremento dei corrispondenti trasferimenti alle Regioni (**comma 5**):

Dispos.	*Effetto*	*2025*	*2026*	*2027*	*2025*	*2026*	*2027*
		SNF (mln)			*IN (mln)*		
co. 5	> s, t.c.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Il comma 2 reca la definizione di cane di assistenza e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma **3**, lettere da *a*) a *d*) nonché f), non determina oneri considerato che le spese di produzione del tesserino identificativo di cui alla lettera *d*) sono a carico dei richiedenti.

L'individuazione, in concreto, degli enti di cui al comma 3, lettera e), deputati al riconoscimento, al controllo e al monitoraggio dei soggetti abilitati all'addestramento dei cani di assistenza, interessando anche competenze regionali, sarà effettuata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale di cui al medesimo comma 3.

In totale:

Dispos.	*Effetto*	*2025*	*2026*	*2027 e ss*	*2025*	*2026*	*2027 e ss*
		SNF (mln)			*IN (mln)*		
co. 5	> s, t.c.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
co. 6	> s, t.c.	0,40	0,40	0,40	40	40	40
TOTALE		**1,40**	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**1,40**

ART. 38
(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)

La disposizione di cui al comma 1, nelle more del completamento delle procedure assunzionali previste al comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che non potranno avvenire prima della metà dell'anno 2025 dell'immissione in servizio dei vincitori di concorso, è finalizzata a reperire medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali (per i quali ancora non è stato bandito il concorso) attraverso conferimento di incarichi professionali, anche su base convenzionale con altre amministrazioni pubbliche, in primis le Aziende Sanitarie Locali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025. Di seguito la stima dei maggiori oneri per il reperimento delle figure professionali pari a:

costo specialisti	512.000
medici	12.583.030
operatori sociali	2.151.479
personale amministrativo	753.018
TOTALE	**15.999.527**

La disposizione di cui al comma 2, per le finalità di cui al comma 1, autorizza la spesa di euro 4 milioni per le spese di funzionamento necessarie per sostenere un investimento di risorse economiche iniziale per adeguare i locali e consentire l'acquisto della strumentazione propedeutica all'avvio della riforma su tutto il territorio nazionale, avendo accertato difficoltà nell'individuazione nel breve di strutture immobiliari idonee allo scopo.
La disposizione di cui al comma 3 prevede, a copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALLE DROGHE E ALLE DIPENDENZE

ART. 39
*(***Uffici antidroga***)*

La disposizione, per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:
1. modifica l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 11, del d.P.R n. 309 del 1990 prevedendo che al personale inviato presso gli uffici della Direzione centrale per i servizi antidroga, appositamente costituiti e operanti fuori dal territorio nazionale spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 del citato articolo 11 (a cui si applica quello indicato dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18 del 1967);
2. sostituisce integralmente il comma 5 al fine di destinare, a decorrere dall'anno 2025, alla sopraindicata finalità, risorse pari a 810.000 euro di cui 725.000 euro annui per le spese connesse all'invio all'estero di personale della citata Direzione e ad euro 85.000 per le spese di funzionamento.
L'istituzione di Uffici antidroga di cui al comma 3 non incide sul contingente di 50 unità di Esperti per la Sicurezza attualmente fissato dal combinato disposto dell'art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dal D.M. n. 104 del 2016. L'art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede due tipologie di Uffici antidroga all'estero:
- la prima, disciplinata dai commi 1 e 2, include il personale "Ufficiali/Funzionari" della DCSA che opera presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani in qualità di "Esperto per la sicurezza", nel limite di 20 unità complessive, quota parte delle 50 previste dall'art. 3 del citato decreto n. 104 del 2016.
- la seconda, mai divenuta operativa, prevista dai commi 3 e 4 del citato art. 11 del d.P.R. n. 309 del1990, opera, invece, presso altra struttura (organismi/centri antidroga esteri, nazionali, regionali o internazionali, quali DEA, NCA, INTERPOL, ecc.) nel quadro di specifici accordi di cooperazione.
Attesa la necessità della DCSA di disporre di un dispositivo estero flessibile, le risorse sopra indicate finanziano l'operatività di tale seconda tipologia di uffici consentendo l'invio all'estero di un contingente di tre unità di personale in servizio presso tre diverse sedi, composto da Ufficiali/Funzionari di livello dirigenziale ovverosia da Colonnelli dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e Primi Dirigenti della Polizia di Stato. L'onere annuale complessivo di tali Uffici viene individuato utilizzando in via prudenziale le voci di costo, fornite dal MAECI, relative alla sede per l'esperto per la sicurezza in Ottawa (Canada) con funzione da "Consigliere", pari a € 241.554,15

quantificate secondo i parametri utilizzati nell'anno 2024 per il calcolo delle indennità di servizio all'estero.
La stima considera i seguenti elementi ai fini del trattamento economico all'estero previsto dal comma 3 del predetto articolo 168 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18:

a) ISE per la sede di Ottawa per un posto di consigliere più la maggiorazione per rischio e disagio ed un coniuge ed un figlio a carico
b) Maggiorazione spese abitazione
c) Indennità di prima sistemazione
d) Provvidenze scolastiche
e) Trasporto effetti
f) Spese di viaggio di trasferimento
g) Spese di viaggio di congedo
h) Si considera che i viaggi in aereo vengano effettuati in classe economica;
i) Prudenzialmente non si considera la possibilità di inviare ufficiali su posti di funzione equiparabili a quello di primo segretario.
j) Oneri previdenziali e assistenziali

Nella tabella di seguito-riportata sono indicate le stime degli oneri annui con i seguenti criteri:

ISE (con carichi di famiglia standard);
indennità prima sistemazione (IPS), corrisposta una tantum solamente all'inizio del biennio di servizio, varia in relazione alla sede ed è calcolata in ragione delle previsioni di cui all'art. 175 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;
Viaggio trasferimento (valori singoli reali con carichi di famiglia standard, calcolati sia all'inizio che alla fine del servizio);
Viaggi di congedo (valori singoli reali con carichi di famiglia, rapportati alla sede di Ottawa considerando il diritto riconosciuto di un viaggio di congedo ogni 18 mesi);
Trasporto effetti (valori singoli reali del trasloco sia alla partenza che al ritorno, ossia all'inizio e alla fine del servizio);
Contributo provvidenze scolastiche: somme effettivamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 179, comma 1 del DPR 18/1967 nella sede presa a base di riferimento per l'individuazione dei parametri.

Tipologia spesa	Importo
ISE netta/ritenute fiscali/ritenute previdenziali lavoratore	398.200
Imposte sulle retribuzioni	34.500
Indennità alloggio	112.300
Provvidenze scolastiche	47.300
Indennità prima sistemazione e viaggi	78.200
Contributo trasporto effetti	54.500
TOTALE	**725.000**

Per le spese di funzionamento l'onere è pari ad euro 85.000 a decorrere dal 2025.Pertanto, alla disposizione si ascrivono oneri complessivi pari a euro 810.000 a decorrere dall'anno 2025. Tale importo è da considerarsi un limite di spesa.

ART. 40
(Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni. La dotazione del fondo è di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 41
(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

La disposizione di cui al comma 1 introduce all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 il comma 10-bis, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e il comma 10-ter il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo del Fondo di cui al citato comma 10-*bis*.
La quantificazione delle esigenze finanziarie necessarie a sostenere i costi degli accertamenti analitici sulle sostanze stupefacenti sequestrate nei confronti dei consumatori nell'ambito del procedimento amministrativo di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 90 si basa sull'utilizzo di dati certificati.

Il primo fattore è rappresentato dal numero dei sequestri di droga effettuato annualmente dalle Forze di Polizia ai sensi del citato art. 75.

Il dato, raccolto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione Centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Ufficio V: Studi, Ricerche e Documentazione Generale, è tratto dalle annuali Relazioni al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, edite dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel prospetto che segue è riportato il numero delle segnalazioni per violazione dell'art. 75[4] in relazione al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, con riferimento agli anni 2021 – 2023 e il relativo valore medio triennale.

[4] Art. 75 - Condotte integranti illeciti amministrativi 1. *Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:* a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del

Anno	**Numero segnalazioni Anni 2021 – 2023** (tratto da Relazione Annuale al Parlamento DPA Anno 2023 - pag. 446)	**Valore medio (totale: 3)**
2021	36.336	**34.534**
2022	32.588	
2023	34.679	
Totale	**103.603**	

Anche l'altro fattore, il costo unitario degli accertamenti analitici, ha una provenienza verificabile, essendo desunto dal D.M. 30 maggio 2002, recante "*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*".
Tale provvedimento stabilisce, nell'ultimo aggiornamento disponibile, la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione riconosciuti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori. In particolare, nella Tabella (art. 27) relativa alla "*perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici*, inclusa nell'Allegato[5] al citato decreto, è previsto che "*spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da € 67,66 a € 193,67 a campione per la ricerca quantitativa*"[6].
Nel sottostante prospetto è riportato il costo minimo unitario degli accertamenti analitici che, per quanto di interesse con riferimento alla tipologia di analisi da svolgere sui reperti ex art. 75, devono necessariamente includere sia la valutazione qualitativa ("*quale*" sostanza stupefacente è presente nel reperto) sia quantitativa ("*quanta*" sostanza stupefacente è presente nel reperto) per le esigenze di prosecuzione del procedimento amministrativo prefettizio.

Analisi	**Onorario** (tratto da Tab. art. 27 allegata al D.M. 30 maggio 2002)	**Costo minimo unitario**
Qualitativa	da € 48,03 a € 145,12	€ 48,03
Quantitativa	da € 67,66 a € 193,67	€ 67,66

certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni ; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

[5] Recante "*Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319*".
[6] Nella medesima tabella è riportato che "*Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà*".

Costo unitario di un'analisi tossicologica quali-quantitativa	**€ 115,69**

Moltiplicando i due fattori, il numero medio di segnalazioni annue ex art. 75 e il costo minimo unitario si ottiene l'importo (stimato) complessivo annuo relativo alle analisi tossicologiche quali-quantitative sui reperti sequestrati nell'ambito del procedimento amministrativo.

Numero medio di segnalazioni annue	Costo minimo unitario	Importo complessivo annuo minimo
34.534	**€ 115,69**	**3.995.238**

L'importo di 3,99 mln, arrotondato a 4 milioni, in ragione d'anno, ottenuto utilizzando il moltiplicatore rappresentato dal costo minimo unitario, dovrà trovare copertura attraverso la costituzione (comma 10-bis) nello stato di previsione del Ministero dell'interno del "Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui all'articolo 75 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", le cui modalità di utilizzo saranno definite (comma 10-ter) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.
La disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 42
(Sistema nazionale di allerta rapida - news-D)

La disposizione al comma 1 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, del Sistema nazionale di allerta rapida. Lo strumento NEWS-D non determina riflessi sull'organizzazione della PCM in quanto non è prevista la costituzione di una ulteriore struttura amministrativa. Lo stesso è da considerarsi un mero strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate. Dall'avvalimento delle diverse amministrazioni pubbliche quali centri collaborativi di primo e secondo livello non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con particolare riguardo alle spese di personale in quanto le singole amministrazioni pubbliche coinvolte svolgono la propria attività a favore del NEWS-D nell'ambito delle loro ordinarie competenze istituzionali. .Le risorse finanziarie necessarie a sostenere i costi del Sistema nazionale di allerta rapida sono quelle, già individuate, presenti nel capitolo 771 del CDR 14 del DPA denominato "*Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione, diffusione delle informazioni e attività di monitoraggio*".

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che all'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI SPORT

ART. 43
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

La disposizione, al comma 1, lettera *a*), punto 1), modifica l'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserendo, tra gli enti destinatari del finanziamento sportivo, il Comitato Italiano Paralimpico. Conseguentemente, la disposizione incrementa il limite complessivo minimo del finanziamento in questione, da euro 410.000.000 a euro 438.761.503 sulla base degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente. Il comma 1, lettera *a*), punto 2), determina la misura del finanziamento del Comitato Italiano Paralimpico in euro 28.761.503.
La disposizione, al comma 1, lettera *b*), punto 1), modifica l'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserendo, tra gli enti destinatari del finanziamento sportivo, il Comitato Italiano Paralimpico. Conseguentemente, la disposizione incrementa il limite complessivo minimo del finanziamento in questione, da euro 410.000.000 a euro 438.761.503 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, in linea con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Il comma 1, lettera *a*), punto 2), determina la misura del finanziamento del Comitato Italiano Paralimpico in euro 28.761.503 euro annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e nella misura di 12.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035.
Il comma 1, lettera *c*), sostituisce l'articolo 1, comma 632, della legge 145del 2018, disciplinando le modalità di attribuzione delle maggiori entrate accertate di cui ai richiamati commi 630 e 630-*bis*. In particolare, viene disposto che, qualora le predette entrate risultino superiori ai summenzionati importi, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato Paralimpico internazionale, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. La disposizione, intervenendo sulle modalità di riparto delle eventuali maggiori entrate, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

ART. 44
(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

La disposizione prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

ART. 45
(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

La disposizione stabilisce l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano – Cortina 2026. Una quota della predetta dotazione è destinata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Alla ripartizione fondo si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito della spesa autorizzata.

ART. 46
(Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)

La disposizione prevede il rifinanziamento del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

TITOLO VII

MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

ART. 47
(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede l'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
Il suddetto incremento risulta capiente ai fini della copertura del rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi con il personale convenzionato, di cui all'articolo 19, nonché ai fini della copertura delle disposizioni di cui agli articoli 18, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Il **comma 2** prevede che una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 sia accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.
Infine, il **comma 3** prevede che una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1 pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, 478 milioni di euro per l'anno 2027 e 528 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 sia destinata all'incremento delle risorse per specifici obiettivi sanitari di carattere prioritario di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 48
(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

La disposizione aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
In particolare, il **comma 1** incrementa il predetto limite di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025, pari a circa 61,5 milioni di euro, e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026, pari a 123 milioni di euro, rispetto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 233 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, atteso che il volume della spesa per acquisti da privato accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale nell'anno 2011 (anno di riferimento) ammonta a complessivi 12,3 miliardi di euro.
Il **comma 2** precisa che relative all'ulteriore incremento di cui al comma 1 sono destinate anche alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso ed inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.
Il **comma 3** prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

ART. 49
(Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata)

La disposizione reca misure concernenti la definizione di innovatività dei farmaci e misure di coordinamento in materia (commi 1-7 e 11-12). Si prevede, inoltre, una diversa destinazione di quota parte delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (commi 8-10), che, a legislazione vigente, ha una dotazione di 1.300 milioni di euro annui.
In particolare, si prevede che a tale Fondo a decorrere dall'anno 2025 possano accedere anche i farmaci con il requisito dell'innovatività condizionata, come definito al comma 8, per un importo non superiore a 300 milioni di euro annui e gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come *reserve* secondo la nomenclatura *AWaRe,* per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui.
Trattandosi, quindi, di una riallocazione delle risorse del Fondo dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, ai farmaci innovativi è destinata una quota non superiore a 900 milioni di euro annui.

ART. 50
(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

La disposizione è diretta a vincolare una quota dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 47, che presenta le necessarie disponibilità, all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie. In particolare, per le tariffe per le prestazioni post acuzie sono previsti 77 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mentre per le tariffe per acuti si prevedono 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 51
(Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)

La disposizione di cui al comma 1 prevede di vincolare una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base dell'istruttoria dell'apposita Commissione permanente tariffe operante presso il Ministero della salute. Il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui **all'articolo 47.**
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono dirette a potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, integrando il vigente sistema di garanzia previsto dal decreto ministeriale del 12 marzo 2019. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 52
(Piano pandemico 2025-2029)

La disposizione è diretta ad autorizzare una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attuazione delle misure relative al Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico per il periodo 2025-2029. Le risorse saranno assegnate alle regioni a valere sul fabbisogno sanitario standard, come incrementato dall'articolo 47, che presenta le necessarie disponibilità.

ART. 53
(Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)

La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2025, la destinazione di una quota, pari a 10 milioni di euro annui dell'incremento del livello del finanziamento previsto dall'articolo 47, per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto.

ART. 54
(Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini)

La disposizione prevede che al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del 2 novembre 2011 e del 30 dicembre 2020.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di norma diretta a favorire la tempestiva attuazione di quanto già previsto nel vigente ordinamento.

ART. 55
(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

La disposizione è diretta a regolare i fenomeni distorsivi, sia sul piano finanziario che assistenziale, derivanti da rilevanti flussi di mobilità sanitaria tra regioni. Introduce, pertanto, disposizioni dirette a fissare l'obbligatorietà della sottoscrizione di accordi bilaterali di mobilità che regolino tale fenomeno. In tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 56
(Incremento indennità pronto soccorso)

La disposizione incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di complessivi 50 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come già incrementati dall'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di destinare maggiori risorse per la specifica indennità prevista per i dirigenti medici e il personale del comparto sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale ed operanti nei servizi di pronto soccorso, nel limite, rispettivamente, di 15 e 35 milioni di euro e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, nel limite di 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità. Dal 2026, quindi, i predetti limiti di spesa sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro annui lordi. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall'articolo 47.

ART. 57
(Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

La disposizione di cui ai commi 1 e 2 prevede il trasferimento della quota percentuale dello 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 dalle aziende farmaceutiche ai grossisti. In ragione di detto trasferimento "intrafiliera" non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimanendo invariato il complesso delle risorse pubbliche destinate al rimborso dei farmaci di cui trattasi.

La disposizione di cui ai commi 3 e 4 prevede che per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ai distributori farmaceutici sia riconosciuto un importo pari a 0,05 euro per ogni medicinale di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, distribuito alle farmacie territoriali. Sulla base del numero delle confezioni annue di medicinali complessivamente distribuite, pari a circa 1 miliardo, l'onere è stimato in 50 milioni di euro annui, che costituisce comunque limite di spesa. La copertura è disposta a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 47.

ART. 58
(Incremento delle risorse per le cure palliative)

La disposizione prevede l'incremento delle risorse vincolate all'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di cure palliative, pari a 110 milioni euro annui a decorrere dal 2024, di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, come incrementato dall'articolo 47 della presente legge.

ART. 59
(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)

La disposizione integra l'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, introducendo un nuovo comma 3-bis, il quale prevede che a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 la parte fissa del trattamento economico per i medici in formazione specialistica è aumentata per tutte le specializzazioni di una percentuale pari al 5 per cento e la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d'emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria.

La disposizione comporta oneri pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che gli attuali contratti di formazione specialistica per il I e II anno di corso passano da 25.000 euro annui a 26.135 euro ovvero a 27.285 euro per le specializzazioni sopra indicate e i contratti per il III, IV e V anno di corso passano da 26.000 euro annui a 27.135 ovvero a 28.785 per le specializzazioni sopra indicate. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, come incrementato dall'articolo 47.

ART. 60
(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

La disposizione prevede che, al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi e degli atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

ART. 61
(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)

La disposizione, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, dispone che la contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità incrementi i valori dell' indennità di specificità medica e veterinaria prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021 stipulato il 23 gennaio 2024 nei limiti di spesa complessiva lorda di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 327 milioni di euro annui dall'anno 2026. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall'articolo 47.

ART. 62
(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)

La disposizione, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, dispone che la contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità incrementi i valori dell'indennità di specificità sanitaria prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021 stipulato il 23 gennaio 2024 nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall'articolo 47.

ART. 63
(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)

La disposizione, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dispone, che la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi gli importi dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 104 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021 nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Dispone, inoltre, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, che la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi gli importi della specifica indennità di cui all'articolo 105 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021 nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall'articolo 47.

ART. 64
(Premialità liste di attesa)

La disposizione prevede che in favore delle Regioni che rispettino l'adempimento riguardante le Liste di Attesa, verificato da Tavolo e Comitato di cui agli articoli 12 e 9 dell'Intesa del 25 marzo 2023,

sia vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul fabbisogno sanitario, come incrementato dall'articolo 47.

ART. 65
(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

La disposizione prevede che, al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, è vincolata una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la remunerazione delle citate prestazioni.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

ART. 66
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita, ai commi 2 e 4, a ridefinire le finalità di finanziamenti già esistenti e conseguentemente, ai commi 1 e 3, ad abrogare le finalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI

CAPO I
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 67
(Interventi in materia di premi di produttività)

La norma in esame dispone, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la proroga della riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.
La legislazione vigente prevede, per tali anni, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.
Sulla base dei dati dei versamenti F24 di competenza per l'anno d'imposta 2023, nel quale l'aliquota era pari al 5%, l'ammontare di premi a tassazione agevolata è pari a circa 2.963,4 milioni di euro.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi di circa il 10% (296,3 milioni di euro), per un totale di base imponibile di circa 3.259,7 milioni di euro.
Applicando il differenziale di aliquota fra il 10% e il 5% si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di circa -163 milioni di euro.
Considerando la vigenza della disposizione per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028
Irpef (sostitutiva)	-163,0	-163,0	-163,0	0

in milioni di euro

ART. 68
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

La proposta normativa prevede ai **comma da 1 a 4**, per i lavoratori dipendenti assunti nel 2025 con nuovi contratti a tempo indeterminato, che trasferiscono la propria residenza in un raggio di oltre 100 Km dal precedente luogo di residenza alla nuova sede di lavoro contrattuale e con un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 35.000 euro, la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 5.000 euro annui, delle somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese di locazione per l'abitazione principale e dei relativi oneri accessori sostenute nei primi due anni dalla data di assunzione. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. La misura, seguendo la metodologia solitamente adottata per disposizioni che agiscono introducendo ovvero incrementando l'ambito di esenzione di somme erogate dal datore di lavoro a favore dei propri lavoratori, determina effetti negativi considerando ai fini prudenziali che le somme corrisposte siano assoggettate alle ritenute Irpef.

Ai fini della determinazione dei nuovi assunti a tempo indeterminato, con i limiti di reddito sopracitati, sono state effettuate elaborazioni sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2023. È stata considerata la percentuale dell'11% (stimata sui dati ISTAT considerando alcune informazioni fornite da Confindustria) al fine di individuare la quota di soggetti che trasferiscono la propria residenza in un raggio di oltre 100 Km dal precedente luogo di residenza alla nuova sede di lavoro contrattuale. Ai fini della stima è stata considerata solo una quota del 25% della platea, in considerazione del fatto che non tutti i sostituti d'imposta erogheranno tali somme agevolate (o solo parzialmente). Sulla base delle ipotesi sopra riportate, si ipotizza la seguente ripartizione della platea per gli anni interessati:

	2025	2026	2027
Beneficiari	30.277	55.896	25.619

Assumendo che ai suddetti soggetti venga rimborsato l'ammontare massimo di 5.000 euro ed applicando l'aliquota marginale media IRPEF del 30 per cento, si stimano le seguenti variazioni di gettito di competenza annua:

	2025	2026	2027
Minore base imponibile	151,4	279,5	128,1
IRPEF	-45,4	-83,8	-38,4
Addizionale Regionale	-2,6	-4,9	-2,2
Addizionale Comunale	-0,01	-0,02	-0,01
Totale Imposte	**-48,0**	**-88,7**	**-40,6**

In milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-45,4	-83,8	-38,4	0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0	-2,6	-4,9	-2,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,0
Totale	**-45,40**	**-86,41**	**-43,32**	**-2,21**	**0,01**	**0,0**

In milioni di euro

La proposta in esame dispone ai **comma 5 e 6**, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la non concorrenza alla formazione, entro il limite complessivo di euro 2.000, del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In aggiunta è previsto, per i restanti lavoratori dipendenti senza figli a carico e per la stessa tipologia di valori, che tale limite complessivo sia innalzato a 1.000 euro. La legislazione vigente prevede dal 2025, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2023, risulta che l'ammontare del valore in esame risulta complessivamente pari a circa 617,3 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare è incrementati del 50 per cento, per un totale di 926 milioni di euro. Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa **-277,8 milioni di euro** per l'IRPEF e, rispettivamente, di **-16,2 e -6,2 milioni di euro** per addizionale regionale e addizionale comunale.
Considerando la validità della norma per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-277,8	-277,8	-277,8	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-16,2	-16,2	-16,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-8,0	-6,2	-6,2	1,8	0,0
Totale	**-277,8**	**-302,0**	**-300,2**	**-22,4**	**1,8**	**0,0**

in milioni di euro

Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dalla norma, a fronte dell'importo stimato di 926 milioni di euro, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40%, si determinano minori entrate contributive per **370,4 milioni di euro** per ognuno degli anni **2025, 2026 e 2027.**

ART. 69.
(Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi)

La disposizione prevede al **comma 1**, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e per i lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi i lavoratori degli stabilimenti termali, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.
Il **comma 2** prevede che il suddetto trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel periodo d'imposta 2024 abbiano un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro.
I **commi 3 e 4** stabiliscono che il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo. Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da gennaio a settembre 2024 del settore turismo e stabilimenti termali, si stima un ammontare di retribuzioni per il periodo in esame di circa 16,9 miliardi di euro. Ipotizzando prudenzialmente che gli ammontari agevolati siano pari al 6% delle suddette retribuzioni (percentuale superiore a quella contenuta nei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori del settore da fonte ISTAT) si stima una base imponibile agevolata di circa 1.014 milioni di euro. Applicando l'aliquota del trattamento integrativo del 15%, si stima una variazione di trattamento integrativo di competenza annua di -152,1 milioni di euro.

	2025	2026
Trattamento integrativo	-152,1	0

ART. 70.
(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, viene prorogata, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.
In particolare, per ciascuno dei tre periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 è agevolabile l'incremento occupazionale rispetto all'anno antecedente.
Inoltre, per favorire l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione laddove questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Tale coefficiente è stato assunto nelle stime nella misura massima prevista, pari al 10% del costo del lavoro complessivo riferibile a dette categorie.

Ambito soggettivo delle disposizioni

La maggiorazione del costo del lavoro in presenza di incrementi occupazionali è riconosciuta ai seguenti soggetti:

- società ed enti residenti in Italia di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR nonché stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato;
- enti non commerciali e altri soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa;
- imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, titolari di reddito di lavoro autonomo;

che abbiano esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.

La maggiorazione non si applica ai forfetari e alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Fonti dei dati utilizzate per la stima

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono state utilizzate le seguenti fonti informative:

- modello redditi 2023 (anno di imposta 2022);
- dichiarazioni UNIEMENS annualizzate del periodo 2016-2022, ovvero le denunce obbligatorie inviate all'INPS dai datori di lavoro che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta, contenenti dati relativi al numero di occupati e la retribuzione media annuale pagata da ciascuna impresa;
- archivio Istat Asia-Imprese relativo ai lavoratori dipendenti beneficiari di sgravi contributivi (ultimi dati disponibili relativi all'anno 2017).

Metodologia di stima

Gli effetti finanziari delle disposizioni normative sono stati stimati con la metodologia di seguito descritta.

Al fine di beneficiare della misura agevolativa, i soggetti IRES e IRPEF devono effettuare nuove assunzioni. In particolare, il numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 deve risultare superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta antecedente a quello di applicazione della maggiorazione.

Per stimare gli incrementi occupazionali sono stati utilizzati i dati INPS relativi alle dichiarazioni UNIEMENS annualizzate

In particolare, l'incremento occupazionale è stato stimato, per ciascun soggetto, confrontando il numero di dipendenti occupati nel 2022 con quelli occupati nel 2021, in quanto rappresenta l'anno più recente e quello in cui, nell'ambito del periodo 2016-2022, si è verificato l'incremento occupazionale complessivo più elevato.

Al verificarsi del requisito oggettivo (variazione positiva del numero di occupati) l'importo su cui calcolare la maggiorazione della deducibilità viene definito in termini del minore importo tra il costo del lavoro effettivo dei neoassunti e l'incremento del costo del personale riportato nel conto economico.

Prudenzialmente, nella stima degli effetti finanziari, è stato preso in considerazione il costo effettivo dei neoassunti e non la variazione del costo del personale, se inferiore, risultante da conto economico.

Ai fini della quantificazione del costo del lavoro, sono state utilizzate le dichiarazioni UNIEMENS annualizzate e, in particolare, è stata applicata la seguente metodologia:

- il totale delle retribuzioni pagate da ogni impresa è stato calcolato moltiplicando la retribuzione media dichiarata dall'impresa per il numero di dipendenti occupati;
- il costo del lavoro è stato calcolato aggiungendo al totale delle retribuzioni gli oneri contributivi e il trattamento di fine rapporto;
- il costo totale del lavoro così stimato è stato proiettato all'anno 2025 in base all'indice di variazione delle retribuzioni lorde dei dipendenti del settore privato (intera economia) riportato nei documenti di economia e finanza.

Al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10% nei casi in cui questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra le quali vi sono i lavoratori svantaggiati o con disabilità; le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile; i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; già beneficiari del reddito di cittadinanza.

A tal fine la maggiorazione del 10% è stata applicata al costo del lavoro incrementale moltiplicato per la quota dei lavoratori che beneficiano di sgravi contributivi, in quanto appartenenti a fasce deboli, disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali (circa l'1%), sul totale dei lavoratori dipendenti (Fonte ISTAT).

Effetti finanziari

Mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione reddito di impresa e del modello di microsimulazione IRES, aggiornati con i dati dichiarativi dell'anno di imposta 2022 (dati provvisori), è stato calcolato il minor gettito IRPEF o IRES determinato dal risparmio d'imposta derivante dalla maggiorazione del costo del lavoro.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della misura, per cassa, in considerazione della previsione secondo cui, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta di applicazione delle nuove disposizioni, non si tiene conto delle medesime (ovvero che i beneficiari tengano conto della maggiorazione del costo del lavoro incrementale solo in sede di versamento del saldo).

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
IRES	0,0	-1048,1	-1048,1	-1048,1	
IRPEF	0,0	-259,0	-259,0	-259,0	
Addizionale Regionale IRPEF	0,0	-14,6	-14,6	-14,6	
Addizionale comunale IRPEF	0,0	-8,0	-6,2	-6,2	1,8
Totale	**0,0**	**-1329,7**	**-1327,9**	**-1327,9**	**1,8**

ART. 71.
(Piano Casa Italia)

La disposizione è volta a prevedere una revisione complessiva delle misure finalizzate alla promozione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale per il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia.
Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 1, commi 282 e 283, della legge n. 213 del 2023 prevedendo che le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica siano applicate anche all'edilizia sociale. La nuova finalità connessa all'edilizia sociale verrà perseguita nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 213 del 2023 e, pertanto, **dall'applicazione del predetto comma 1 non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica**.
Il **comma 2** prevede l'adozione di un piano con finalità di mera programmazione, volto alla definizione delle strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione delle misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale e, pertanto, **dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

ART. 72.
***(*Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)**

Il **comma 1** stabilisce che, per effetto della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea, l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd decontribuzione SUD), trova applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025 non sarà più possibile usufruire della suddetta misura agevolativa, determinando, conseguentemente, minori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto a normativa vigente.
Di seguito si riporta l'effetto finanziario complessivo, rispetto a quanto originariamente valutato per l'articolo 1, comma 167 della legge n. 178 del 2020, derivante dalla disapplicazione della misura agevolativa in esame dal 1° gennaio 2025, tenuto conto dei riflessi sul versante contributivo e fiscale delle code derivanti dagli oneri di competenza dell'anno 2024 per effetto delle scadenze dei versamenti da parte dei datori di lavoro.

Effetti finanziari complessivi derivanti dal termine dell'autorizzazione comunitaria per la misura Decontribuzione SUD dal 1° gennaio 2025 (Indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Minori spese SNF	Maggiori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Fabbisogno settore pubblico	Maggiori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitamento netto	Effetti fiscali indotti	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su Indebitamento netto
2025	5.489,1	5.489,1	5.902,3	0	**5.489,1**	**5.902,3**
2026	4.239,2	4.239,2	3.993,9	-948,2	**3.291,0**	**3.045,7**
2027	4.047,1	4.047,1	4.053,8	-605,5	**3.441,6**	**3.448,3**
2028	2.313,3	2.313,3	2.057,3	-704,3	**1.609,0**	**1.353,0**
2029	2.084,8	2.084,8	2.088,2	-197,9	**1.886,9**	**1.890,3**
2030	267,2	267,2	0,0	-346,5	**-79,3**	**-346,5**
2031	0,0	0,0	0,0	180,9	**180,9**	**180,9**
2032	0,0	0,0	0,0	33,7	**33,7**	**33,7**

Il comma 2, da' conto con riferimento ai limiti di spesa di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024 del venir meno dell'effetto riduttivo degli oneri ascritto alla decontribuzione sud viceversa computato nella determinazione dei predetti limiti di spesa, non essendo la stessa prorogata per le assunzioni effettuate successivamente al 30 giugno 2024 (la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024).

Infatti, coerentemente a tale decisione, i decreti attuativi disciplinano il monitoraggio degli specifici limiti di spesa non considerando, nella determinazione degli oneri prospettici connessi alle domande da acquisire da confrontare con i limiti di spesa sanciti per via legislativa, l'effetto riduttivo della decontribuzione sud e pertanto con la eventuale criticità che nell'attività di riscontro i medesimi limiti di spesa si rilevino non capienti. Pertanto, la disposizione provvede ai relativi incrementi dei limiti di spesa in maniera corrispondente all'effetto riduttivo considerato in sede di DL n. 60/2024 e non più attuale. Sulla base delle medesime basi tecniche contenute nelle relazioni tecniche specifiche del DL n. 60/2024, i maggiori oneri che derivano dalla disposizione sono pertanto di seguito indicati:

(valori in milioni
di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	(minori entrate contributive lordo fisco) - rifinanziamento relativi limiti di spesa di spesa				(effetti fiscali indotti)				Effetti complessivi			
	articolo 22	articolo 23	articolo 24	Totale	articolo 22	articolo 23	articolo 24	Totale	articolo 22	articolo 23	articolo 24	Totale
2024	-0,7	-0,4	-2,1	-3,2	0	0	0	0	-0,7	-0,4	-2,1	-3,2
2025	-16,3	-14,4	-68,9	-99,6	0,3	0,2	0,8	1,3	-16	-14,2	-68,1	-98,3
2026	-15,9	-17,5	-73,5	-106,9	6,3	5,6	43	54,9	-9,6	-11,9	-30,5	-52
2027	-5,6	-9,1	-28,7	-43,4	1	1,7	5,8	8,5	-4,6	-7,4	-22,9	-34,9
2028	0	0	0	0	1,3	2,1	6,6	10	1,3	2,1	6,6	10
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La disposizione di cui al **comma 3** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, un fondo con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, 3.400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.500 milioni di euro per l'anno 2028 e 750 milioni di euro per l'anno 2029, per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell'occupazione e nello sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L'individuazione delle tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi nonché le modalità di presentazione delle domande e di riconoscimento dei finanziamenti nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo è demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma **4,** le risorse di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che si rendono disponibili, a decorrere dall'anno 2025, per effetto del comma 1, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, sono state destinate alla copertura finanziaria del Fondo di cui al comma 3, nonché, per quota parte, alla proroga al 2025 del credito d'imposta ZES di cui all'articolo 77 e all'incremento in sezione II della capacità di spesa del Fondo sviluppo e coesione.

Il **comma 5** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Inoltre, il **comma 6** prevede che il comma 2 e 5 del presente articolo entrino in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 73
(Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

La disposizione prevede la proroga del credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificando la data del 31 dicembre 2024 in 31 dicembre 2027, con conseguente introduzione di limiti di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La disposizione comporta maggiori oneri per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nei limiti dei tetti di spesa fissati.

ART. 74
(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)

La disposizione autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027 per il riconoscimento, quale limite massimo, di un contributo per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento di cui all'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 avendo fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

ART. 75
(Nuova Sabatini)

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini) di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

ART. 76
(Interventi in materia di banda ultra larga)

La disposizione è volta a consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio nazionale, a seguito di eventi, imprevisti e imprevedibili, che hanno significativamente inciso sul valore attuale netto degli investimenti, nonché dei costi e dei ricavi del progetto originario.
A tal fine, con decreto del Ministro del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze possono essere concessi contributi fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 sulla base di motivate esigenze rappresentate dal soggetto attuatore, con la previsione che eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.

ART. 77
(Credito d'imposta ZES)

La disposizione prevede il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel limite di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025 per interventi realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica per 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, pari al limite di spesa.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRANDI EVENTI, INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE

ART. 78
(Giubileo)

Si prevede, al comma 1, lo stanziamento di parte corrente di complessivi 88 milioni di euro per il 2025 per le esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica.
Ai sensi della lett. a), 37 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all' allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a. In particolare, il calendario prevede un Grande Evento (Giubileo dei Giovani) nell'area di Tor Vergata e alcuni Medi Eventi (tra i quali: Giubileo dei malati e della sanità, Giubileo degli adolescenti, Giubileo dei disabili, Giubileo dei lavoratori, Giubileo delle confraternite, Giubileo dei movimenti), nell'area di San Pietro. Sulla base di un'analisi dettagliata dei fabbisogni organizzativi e dei relativi costi, è emerso un fabbisogno finanziario complessivo di 37 milioni di euro nel 2025, ulteriori rispetto ai 29 milioni di euro già assegnati con il D.P.C.M. 10 aprile 2024.
La lett. b) propone l'assegnazione di 16,5 milioni di euro connessi all'organizzazione e all'allestimento di circa 32 piccoli eventi, a cura di Roma Capitale.
La lett. c) propone l'assegnazione alla Regione Lazio di complessivi 34,5 milioni di euro da destinare alle esigenze connesse con l'emergenza, l'assistenza e soccorso ai pellegrini.
Al fine di permettere l'ultimazione degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica, il comma 2 prevede l'incremento per 7 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 488, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. Alla ripartizione delle risorse si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito della pianificazione complessiva attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, al fine di valutare le diverse esigenze in modo coordinato con i circa 330 interventi già inclusi nel Programma dettagliato degli interventi.

ART. 79
(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)

L'intervento normativo si propone di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la previsione di interventi in grado di favorire la digitalizzazione dell'ecosistema turistico e il turismo sostenibile.

In particolare, il **comma 1** prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con il quale sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

Il **comma 2** prevede che con il decreto di cui al comma 1 siano definiti:

a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;

c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento in esame, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive e con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

Il **comma 3**, inoltre, dispone che possano essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'intervento.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 a copertura degli oneri connessi all'espletamento delle attività di cui al comma 3.

Il **comma 5** prevede che il Ministero del turismo vigili sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 3 e che possa definire, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.

Infine, il **comma 6** autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 per le agevolazioni di cui al comma 1, che si prevede di riconoscere nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino a 60 milioni di euro, con conseguente impatto di pare ammontare in termini di indebitamento netto.

ART. 80
(Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato)

La disposizione è volta ad agevolare una più immediata operatività della Società Autostrade dello Stato in coerenza con la *ratio legis* dell'art. 2, comma 2-*decies*, del decreto-legge n.121 del 2021.
Nello specifico la disposizione integra il citato articolo 2, comma 2-*decies*, del suddetto decreto, allo scopo di definire la procedura per il trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS spa nelle seguenti società: Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus – SITAF S.p.A, da attuarsi tramite due diverse operazioni straordinarie di scissione, prima da ANAS alla società FS e successivamente da quest'ultima in favore della società Autostrade dello Stato Spa. Per dette operazioni di scissione è escluso ogni conguaglio in denaro o in natura. La disposizione non reca oneri per la finanza pubblica.

TITOLO IX
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ART. 81
(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

La disposizione, al comma 1, è volta a completare la disciplina dell'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni dal 2018 al 2022, autorizzando, senza effetti per la finanza pubblica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad adempiere ai relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
Viene inoltre previsto ai commi 2 e 3 che successivamente alla predetta registrazione, l'Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2007, n. 115, conclusi i quali, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, è esclusa l'adozione di ogni atto di recupero ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 82
(Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)

Al comma 1, attraverso il contributo di conto di capitale nella misura di 3 milioni di euro annui dal 2025 al 2027, la disposizione è volta a sostenere l'attività di ricerca di CREA finalizzata alle sperimentazioni per la realizzazione di nuove opportunità progettuali.
Il comma 2 autorizza la spesa di conto capitale nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO *Livestock Environment Opendata*, le cui attività si concluderanno a dicembre 2024. È essenziale il prolungamento del progetto e la sua

implementazione con ulteriori informazioni e aggiornamento evolutivo finalizzati anche ad agevolare gli operatori del comparto nell'assolvimento degli obblighi introdotti dalla nuova PAC, con una programmazione sviluppata su ulteriori 3 anni.
Per quanto riguarda il comma 3, la necessità di allocare risorse economiche per lo svolgimento di attività a supporto della ricerca attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e il *modeling* dei sistemi agroalimentari, risponde all'esigenza di interesse pubblico di accrescere la competitività dell'agricoltura italiana a livello nazionale ed internazionale. Si ritiene, pertanto, strategico utilizzare la quota prevista nel 2025 per Agrivita anche per la realizzazione di attività di ricerca al fine di rendere l'agricoltura italiana più efficiente, sostenibile e resiliente.

ART. 83
(Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli)

L'articolo in commento interviene a precisare i limiti della deroga prevista per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, in determinate zone geografiche. Al riguardo, tenuto conto della necessità di uniformare i criteri di applicazione della deroga, si prevede l'esclusiva competenza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad emanare il decreto di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 30 dicembre 2018 al fine di introdurre previsioni relative alla migliore perimetrazione, secondo criteri e indicatori specifici da applicare ai comuni già determinati come prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, al fine di delimitare l'area di applicazione della deroga *ex* articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, rilevante anche ai fini di perimetrazione dei benefici degli aiuti economici a superficie. In particolare, si prevede che la predetta deroga non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti e che l'esenzione del titolo di conduzione per l'inserimento della particella nel fascicolo aziendale è valida solo se il beneficiario dichiari particelle di terreno limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche della propria azienda agricola e non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

TITOLO X

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

ART. 84
(Misure in materia di istruzione e di merito)

La disposizione al **comma 1** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito rivolto ad interventi finalizzati alla valorizzazione del sistema scolastico. La dotazione del fondo è di 122 milioni di euro nel 2025, 189 milioni di euro nel 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
Ai commi 2 e 3 si prevede la proroga, non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 , fintanto che le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 2 non sono completate. Tali incarichi hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3. Conseguentemente è prevista la proroga del termine di cui articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Agli oneri derivanti dalle predette proroghe si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126. Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 85
(Misure in materia di Carta docente)

La norma, al **comma 1**, modifica il comma 121 della legge n. 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) al fine di prevedere, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l'estensione della Carta del docente anche al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. La disposizione è introdotta all'esito della Ordinanza 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/21 con cui la Corte di Giustizia Europea si è espressa sull'interpretazione della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE) che deve essere interpretata nel senso che essa "*osta a una normativa nazionale che riservi al solo personale docente a tempo indeterminato (...) e non al personale docente a tempo determinato (...) il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione (...)*".
Viene, inoltre, previsto che con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze siano definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo della stessa, in misura non superiore a 500 euro, sulla base del numero dei docenti di cui al citato comma 121, come modificato per effetto della disposizione in esame, e nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 123.Il **comma 2** prevede che a tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 123 della predetta legge viene incrementata di euro 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Il **comma 3** stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente col fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITA' E RICERCA

ART. 86
(Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

La disposizione prevede il sostegno e la promozione, tramite il cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute, delle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, finanziati con risorse a valere sul PNRR, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC) al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria, anche nelle fasi successive al completamento del PNRR (31 dicembre 2026). Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da indicatori chiave di prestazione, dettagliatamente delineati al **comma 1** della proposta, tra cui, in particolare, la capacità da parte dei soggetti attuatori di sostenersi autonomamente nel tempo, anche mediante la possibilità di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati.
Al **comma 3**, al fine di attuare la disposizione è autorizzata l'istituzione di un fondo di conto capitale nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Il **comma 4** specifica che il riparto delle risorse verrà predisposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno, mediante il quale verranno individuati i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI CULTURA

ART. 87
(Misure in materia di beni culturali)

Il **comma 1** incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di

interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

Il **comma 2** rifinanzia nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il credito d'imposta di cui all'articolo 65-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le spese sostenute per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo e aumentare il numero di immobili di interesse storico e artistico sottoposti a interventi di manutenzione, protezione o restauro, il fondo di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l'utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, fissato a 100.000 euro per il 2021 e 2022 viene innalzato a 200.000 euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l'effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. Viene inoltre abrogato il comma 5 inerente la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Viene, infine, introdotta una disposizione per rendere maggiormente accessibili al pubblico gli immobili aventi particolare pregio o rilievo storico artistico e architettonico, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La disposizione di cui al **comma 3** nasce dall'analisi e valutazione positiva sull'andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura fino ad arrivare nel 2023 all'utilizzo delle risorse all'uopo stanziate per la quasi totalità (95%). Si intende, pertanto, incrementare il limite di spesa previsto dal comma 316, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissato a 5 milioni di euro annui, per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che verranno allocati nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, sui capitoli/piani gestionali stipendiali all'uopo dedicati. La proposta normativa prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall'anno 2025. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 316, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di due milioni di euro annui.

Il **comma 4** dispone che le risorse relative alla realizzazione dei Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sul capitolo 8098, possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, la soppressione della cadenza temporale prevista per l'adozione del piano strategico in questione permetterebbe di effettuare anche programmazioni triennali. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 88
(Misure in materia di spettacolo dal vivo)

Il **comma 1**, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Il **comma 2**, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al precedente periodo.
Il **comma 3,** al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all'intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone che a decorrere dal 2025 la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche venga ripartita, nella misura di 8 milioni di euro, come segue: a) una quota di 750.000 euro a favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale; b) una quota di 7.250.000 euro a favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024. La restante quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nel 2025 alle medesime fondazioni per la realizzazione delle attività liriche, sinfoniche e di balletto, in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 4**, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, novella il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante "*Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo*", apportando le seguenti modifiche:

1. all'articolo 2, comma 1 lettera c) il reddito massimo IRPEF per aver diritto all'indennità passa da 25.000 euro a 30.000 euro;
2. all'articolo 2, comma 1 lettera d) il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda passa da 60 a 51;
3. all'articolo 3, comma 1 i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione non incidono più sulla durata dell'indennità di discontinuità;
4. l'articolo 5, rubricato "Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità" viene soppresso.

ART. 89
(Misure in materia di creatività contemporanea)

Il comma 1 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'attuazione del

Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.
Il comma 2 autorizza la spesa di 1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale della Fotografia, da allocare nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura su un capitolo di nuova istituzione di parte corrente afferente al C.d.R. Dipartimento per le attività culturali. Il 21 marzo 2024 è stato siglato l'accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, tra il Ministero della Cultura, il Comune di Cinisello Balsamo e la Città metropolitana di Milano volto alla valorizzazione del patrimonio fotografico e artistico in possesso della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (MuFoCo) e alla promozione della creatività contemporanea nel campo della fotografia, prevedendo l'ingresso del Ministero della Cultura nella compagine della fondazione e modificandone la denominazione in Fondazione Museo Nazionale della Fotografia (MUNAF).

TITOLO XI
MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI

ART. 90
(Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025-2026-2027)

Gli oneri complessivi per quanto concerne il **comma 1** sono pari a euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
La spesa destinata al personale di cui al comma 74, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è pari a euro 193.502.811. La spesa per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del predetto decreto-legge, è pari a euro 4.890.088.
Per la quantificazione degli oneri – pari a euro 193.502.811 - relativi all'impiego del personale delle Forze armate, sono stati considerati i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata considerata l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986) ed **euro 13** per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **55 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale

impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- **viveri**: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 18[1] per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;

- **alloggio**: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 45[2] per l'alloggiamento presso strutture civili;

- **servizi generali**: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di energia elettrica/acqua ecc. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;

- **equipaggiamento/vestiario**: per tutti i militari, sia in sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;

- **impiego automezzi**: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora)[3] e i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*[4], a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;

[1] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per la consumazione del vitto presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 15€ a 18€ (+3€ *pro capite* giornaliero).
[2] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per l'alloggiamento presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 35€ a 45€ (+10€ *pro capite* giornaliero).
[3] In tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.
[4] Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

– *in merito alle seguenti* ***una tantum***:

a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 825.077 circa per 5.200 militari impiegati per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 103.134,6 circa. A tal proposito si è provveduto ad adeguare il corrispettivo tabellare dell'indennità di marcia aumentato a seguito di specifica attività di concertazione di cui al d.P.R. n. 56 del2022;

b) acquisto dotazioni individuali straordinarie per il contingente in sede per un onere complessivo di circa € 24.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;

c) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per il contingente "fuori sede" per un onere complessivo di circa € 266.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;

d) acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 104.400 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

ANNO 2025

800 MILITARI IN SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	**costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)**
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 1.191.040**	**€ 14.361.480**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 177.000**	**€ 2.153.500**

ONERI UNA TANTUM	
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)	€ 24.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ 24.000

RIEPILOGO		
	costo/mese	**costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 177.000	€ 2.153.500
TOTALE ONERI	**€ 1.368.040**	**€ 16.514.980**
ONERI UNA TANTUM		€ 24.000
TOTALE GENERALE	**€ 1.392.040**	**€ 16.538.980**

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

ANNO 2025

5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 9.643.400**	**€ 116.486.240**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/vestiario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 4.872.503**	**€ 59.282.114**

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni	€ 825.077
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture	€ 266.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 104.400
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**€ 1.195.477**

RIEPILOGO		
	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 4.872.503	€ 59.282.114
TOTALE ONERI	**€ 14.515.903**	**€ 175.768.354**
ONERI UNA TANTUM		€ 1.195.477
TOTALE GENERALE	**€ 15.711.380**	**€ 176.963.831**

RIEPILOGO ONERI	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	**€ 16.538.980**
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	**€ 176.963.831**
TOTALE PER L'ANNO 2025	**€ 193.502.811**

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

ANNO 2026

800 MILITARI IN SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	**costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)**
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 1.191.040**	**€ 14.361.480**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 177.000**	**€ 2.153.500**

ONERI UNA TANTUM	
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)	€ 24.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ 24.000

RIEPILOGO		
	costo/mese	**costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 177.000	€ 2.153.500
TOTALE ONERI	**€ 1.368.040**	**€ 16.514.980**
ONERI UNA TANTUM		€ 24.000
TOTALE GENERALE	**€ 1.392.040**	**€ 16.538.980**

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

ANNO 2026

5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 9.643.400**	**€ 116.486.240**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/vestiario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 4.872.503**	**€ 59.282.114**

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni	€ 825.077
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture	€ 266.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 104.400
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**€ 1.195.477**

RIEPILOGO		
	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 4.872.503	€ 59.282.114
TOTALE ONERI	**€ 14.515.903**	**€ 175.768.354**
ONERI UNA TANTUM		€ 1.195.477
TOTALE GENERALE	**€ 15.711.380**	**€ 176.963.831**

RIEPILOGO ONERI	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	**€ 16.538.980**
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	**€ 176.963.831**
TOTALE PER L'ANNO 2026	**€ 193.502.811**

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

ANNO 2027

800 MILITARI IN SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	**costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)**
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 1.191.040**	**€ 14.361.480**
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 177.000**	**€ 2.153.500**
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	**costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)**
ONERI DI PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
TOTALE ONERI			**€ 1.368.040**	**€ 16.514.980**
ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
TOTALE GENERALE			**€ 1.392.040**	**€ 16.538.980**

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

ANNO 2027

5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	**costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)**
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 9.643.400**	**€ 116.486.240**
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/vestiario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 4.872.503**	**€ 59.282.114**
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 825.077
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				€ 266.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 104.400
TOTALE ONERI UNA TANTUM				**€ 1.195.477**

RIEPILOGO		
	costo/mese	**costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 4.872.503	€ 59.282.114
TOTALE ONERI	**€ 14.515.903**	**€ 175.768.354**
ONERI UNA TANTUM		€ 1.195.477
TOTALE GENERALE	**€ 15.711.380**	**€ 176.963.831**

RIEPILOGO ONERI	**costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)**
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	**€ 16.538.980**
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	**€ 176.963.831**
TOTALE PER L'ANNO 2027	**€ 193.502.811**

Per il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 600 unità, di cui 350 in sede e 250 fuori sede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'onere, pari a euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25, comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e ad euro 29,44, comprensivo dei contributi a carico dello Stato, per quelli fuori sede.

"CONTINGENTE INTEGRATIVO 800 UNITA' - STAZIONI SICURE"
Ai fini dell'attuazione del comma 3 – concernente la proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 del contingente di 800 unità di personale delle Forze Armate, denominato "Stazioni Sicure" - il successivo comma 4 prevede un onere complessivo pari a euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
La spesa destinata al personale di cui al comma 74, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è pari a euro 37.970.985. La spesa per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del predetto decreto-legge, è pari a euro 2.518.500. Per la quantificazione degli oneri – pari a **euro** 37.970.985 - relativi all'impiego del personale delle Forze armate, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- **indennità onnicomprensiva/ordine pubblico**: per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986). A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- **compenso per lavoro straordinario**: per tutti i militari delle Forze armate, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **55 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- **viveri**: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 18[5] per la consumazione del vitto presso strutture civili;

- **alloggio**: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 45[6] per l'alloggiamento presso strutture civili;

- **equipaggiamento/vestiario**: è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;

- **impiego automezzi**: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*[7], a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, l'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, le elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;

- *in merito alle seguenti* ***una tantum***:

a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 126.910 circa per 800 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 15.863,7 circa. A tal proposito si è provveduto ad adeguare il corrispettivo tabellare dell'indennità di marcia aumentato a seguito di specifica attività di concertazione di cui al d.P.R. n. 56 del2022;

b) acquisto dotazioni individuali straordinarie per un onere complessivo di circa € 24.000;

c) acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 22.310.

In sintesi, nell'ambito delle spese connesse con il:

---

[5] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per la consumazione del vitto presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 15€ a 18€ (+3€ *pro capite* giornaliero).

[6] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per l'alloggiamento presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 35€ a 45€ (+10€ *pro capite* giornaliero)

[7] Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

- **personale** abbiamo gli oneri per indennità onnicomprensiva/ordine pubblico e compensi per lavoro straordinario per un totale di € 17.920.960 a cui si aggiungono gli oneri una tantum per indennità di marcia, missione e ricognizioni pari a € 126.910, per un totale di € 18.047.870;

- **funzionamento** abbiamo gli oneri per le spese di vitto, alloggio, automezzi, equipaggiamento, etc., per € 19.876.805 a cui si aggiungono gli oneri una tantum (dotazioni individuali straordinarie, attrezzature varie, pedaggi autostradali, etc.) per € 46.310, per un totale di € 19.923.115.

La spesa complessiva è, pertanto, pari a € 37.970.985 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"**

ANNO 2025

800 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	**costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)**
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 1.483.600**	**€ 17.920.960**
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 1.633.710**	**€ 19.876.805**
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM				**€ 173.220**
RIEPILOGO				
			costo/mese	**costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)**
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
TOTALE ONERI			**€ 3.117.310**	**€ 37.797.765**
ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
TOTALE GENERALE			**€ 3.290.530**	**€ 37.970.985**

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"**

ANNO 2026

800 MILITARI **FUORI SEDE STANZIALE**

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	**costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)**
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 1.483.600**	**€ 17.920.960**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 1.633.710**	**€ 19.876.805**

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni	€ 126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)	€ 24.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**€ 173.220**

RIEPILOGO		
	costo/mese	**costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.633.710	€ 19.876.805
TOTALE ONERI	**€ 3.117.310**	**€ 37.797.765**
ONERI UNA TANTUM		€ 173.220
TOTALE GENERALE	**€ 3.290.530**	**€ 37.970.985**

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"**

ANNO 2027

800 MILITARI **FUORI SEDE STANZIALE**

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 1.483.600**	**€ 17.920.960**
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 1.633.710**	**€ 19.876.805**
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM				**€ 173.220**
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
TOTALE ONERI			**€ 3.117.310**	**€ 37.797.765**
ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
TOTALE GENERALE			**€ 3.290.530**	**€ 37.970.985**

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 400 unità di personale, tutti in sede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'onere, pari a euro 2.518.500 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25, comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede.

ART. 91
(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)

Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato *NATO Innovation Fund*, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni

contenuto nel Limite Partnership Agreement (LPA), l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 M€ per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l'80% della contribuzione totale.
L'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023.
Successivamente, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), è stato autorizzato il finanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2024, a cui è seguito l'ulteriore finanziamento per la parte restante pari a 6.650.000 euro ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.
Al fine di provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità viene autorizzata la spesa di euro 7.726.500,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si rende, inoltre, necessaria la copertura delle spese per eventuali compensi da riconoscere ad operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione, individuati nel rispetto della normativa vigente, che prestino la propria opera di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Tale compenso non potrà comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale al Fondo NATO per l'Innovazione e include la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico nazionale e alle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Gli stanziamenti indicati dalla disposizione, pari a euro 7.726.500,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, saranno attestati sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per un importo pari a:
– euro 7.650.000,00 sul capitolo 7103/01;
– euro 76.500,00 sul capitolo 1274/10, per le eventuali esigenze di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori da parte di operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione su temi legali e finanziari.

TITOLO XII

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

ART. 92
(Fondo per la ricostruzione)

La disposizione prevede al **comma 1** l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Il fondo contribuisce al raggiungimento e al successivo mantenimento del livello di investimenti coerente con il sentiero di crescita della spesa netta in attuazione della nuova *governance* economica europea.
Le disposizioni di cui ai **commi 2 e 3** stabiliscono le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, sulla base dei fabbisogni connessi all'avanzamento delle attività di ricostruzione e dei relativi cronoprogrammi di spesa, in tal modo consentendo di verificare la coerenza delle risorse assegnate con il cronoprogramma finanziario.

ART. 93
(Esigenze connesse alla ricostruzione)

La disposizione di cui **al comma 1** stabilisce la proroga fino al 31 dicembre **2025**, dello stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 regioni Emilia-Romagna.
La disposizione di cui al **comma 2** conseguentemente autorizza~~ta~~ la spesa di euro **8.600.000 per l'anno 2025**, per oneri di parte corrente relativi a funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma sistemazione, assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012. Nel dettaglio gli oneri sono suddivisi in:
- funzionamento: 3,3 milioni di euro;
- assistenza tecnica 3: milioni di euro;
- CAS, assistenza alla popolazione, interventi sostitutivi: 2,3 milioni di euro;

La disposizione di cui **comma 3** prevede per la Regione Emilia-Romagna la proroga per l'anno 2025 delle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, già prorogate fino al 2024 dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 213 del 2023, al fine di garantire il necessario fabbisogno di risorse umane.
Il relativo onere, di parte corrente, è quantificato **per l'anno 2025 in 4 milioni di euro.**
La disposizione di cui **comma 4,** modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di spesa complessivo, pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2025, che rappresenta onere di parte corrente, così determinato:

		2025
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Commissariale Struttura	18.500.000
Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	8.300.000
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
Art. 3, D.L 189/16	Personale USR – comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1 ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

La disposizione di cui **comma 5**, al fine di assicurare il completamento dei percorsi di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze correlate alla ricostruzione, prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari e destinate ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dei commi 3 e 4, sono rese indisponibili per

nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale precario, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, fermo restando che le stesse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
La disposizione di cui **comma 6** prevede la proroga all'anno 2025 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del D.L. 189 del 2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, in relazione alla proroga di contratti nel medesimo limite di spesa previsto per l'anno 2024.
Alla disposizione sono ascritti oneri, di parte corrente, pari a 470.000 euro per l'anno 2025.
La disposizione di cui comma 7 prevede la proroga all'anno 2025 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2022, 2023 e 2024, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che configurano oneri di parte corrente.
La disposizione di cui **comma 8** prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2025 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017. **Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi**, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
La disposizione di cui **comma 9** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. **Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi**, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
La disposizione al **comma 10** differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. **La disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.**
La disposizione di cui al **comma 11** proroga al 31 dicembre 2025 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni

immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
La disposizione di cui al **comma 12** stabilisce la proroga al 31 dicembre 2025 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2025 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 11, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
Il **comma 13** dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, del limite di spesa complessivo di **1.500.000 euro per l'anno 2025.**
La disposizione al **comma 14, lettera a)** proroga dal 31 dicembre **2024** al 31 dicembre **2025** l'esenzione per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In linea con la precedente proroga disposta con d.l. 183 del 2020, art 17 ter, comma 3, lett. b), **la norma configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica**.
Alla lettera b) vengono apportate due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La disposizione di cui alla lettera b), n. 1) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2023, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
IRPEF/IRES	-3,5	1,5	0,00	0,00
Addizionale regionale	-0,1	0,0	0,00	0,00
Addizionale comunale	-0,04	0,0	0,00	0,00
Totale	**-3,64**	1,5	**0,00**	**0,00**

Alla disposizione di cui alla lettera b), n. 1) vengono pertanto ascritti oneri pari a 3,64 milioni di euro per l'anno 2025.

Alla lettera b), n. 2), viene disposta la proroga al 2025 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2024, si stima una perdita IMU per l'anno 2025 pari a 15 milioni di euro, di cui 14,4 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato.
Gli oneri derivanti dal comma 14 risultano complessivamente pari a 18,64 milioni di euro per l'anno 2025.

La disposizione al **comma 15** prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia. **Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.**

La disposizione al **comma 16** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione. **Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.**
La norma al **comma 17** rifinanzia per 5 milioni di euro per l'anno 2025 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del D.L. n. 183/2020 allo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione per l'anno 2025 di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari, prevista a favore delle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, ricompresi nel cratere sismico. Sulla base dei dati acquisiti per il ristoro dell'esenzione riferita alle precedenti annualità, si ritiene congruo l'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2025 relativo al ristoro delle minori entrate da assicurare agli enti locali interessati.
La disposizione di cui al **comma 18** modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno **2025**, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno **2025**, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. La disposizione determina oneri **pari a 2 milioni per l'anno 2025** in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Il **comma 19** autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno **2025**, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario. **La disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.**
Il comma 20 prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 21** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" di cui all'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. **A tal fine è autorizzata la spesa di parte corrente nel limite massimo di 92 milioni di euro, per l'anno 2025.**
La disposizione di cui al **comma 22** assegna **1 milione di euro per l'anno 2025** per lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla

popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. **La disposizione comporta un onere di parte corrente pari a 1 milioni di euro per l'anno 2025.**

Il comma 23 alla lettera a), reca modifiche al primo periodo del comma 1 dell'art. 13-ter del D.L. 228 del2021, al fine di prolungare fino al 31 dicembre 2025 la possibilità (attualmente prevista dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2024), per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Conseguentemente, il limite di spesa complessivo per tutto il periodo fino al 31 dicembre 2025 passa da 2,5 a 3,4 milioni di euro. L'onere ascritto alla disposizione di cui alla lettera a) è pertanto pari a euro 900.000 per l'anno 2025.
La lettera b) estende la proroga anche all'anno 2025 delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA nel limite di 2,5 milioni di euro annui.
L'onere ascritto alla disposizione di cui alla lettera b) è pertanto pari a euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2025
La lett. c) interviene sul comma 3 del medesimo articolo al fine di incrementare il limite complessivo di spesa di cui ai commi 1 e 2 da 10 a 13,4 milioni di euro.
La lettera c) si limita ad allineare le autorizzazioni di spesa.
L'intera disposizione di cui al comma 23 comporta quindi oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2025.

La disposizione di cui al **comma 24** proroga fino al 31 dicembre 2025, lo stato di emergenza di cui all'art.1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. **Alla disposizione non sono ascritti oneri**, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76 .

La disposizione al **comma 25** prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2025, prorogando di un anno la precedente scadenza.

Sono conseguentemente prorogate le attività di **assistenza alla popolazione** in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. **La disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025**, corrispondente al limite di spesa previsto.

Il **comma 26,** conseguentemente alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria di cui al comma 25, conferma, anche **per l'anno 2025,** i limiti di spesa già previsti per l'anno 2024 per il funzionamento della struttura commissariale – alle **lettere a) e b)** - pari ad euro **2.050.000**, per la proroga delle convenzioni con Invitalia – alla **lettera c)** -pari ad euro **2.000.000** per garantire

l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, lacco ameno e Casamicciola terme – alla **lettera d) ,** pari ad euro **1.000.000**.

Tabella dettaglio spese lett. **a) e b)**

		Previsione di spesa
Personale ed esperti art. 31 d.l. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	**1.409.000**
Personale ed esperti art. 5-septies d.l. 186/2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	**641.000**
Totale		**2.050.000**

La disposizione di cui al **comma 26 determina un onere, di parte corrente, complessivamente pari a euro 5.050.000 per l'anno 2025**.

La disposizione di cui al **comma 27** prevede che alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia**,** il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e le attività di assistenza alla popolazione di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, e le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il Commissario subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022. **Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 28** prevede che per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 27 **è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente.** Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, modalità e condizioni definiti con ordinanza commissariale. Si prevede altresì che Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 provvede all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 ter.

La disposizione di cui al **comma 29** prevede la possibilità di riconoscere ristori, incentivi o indennizzi per perdita di ricavi alle imprese che operano nei Comuni di Ischia e che hanno subito danni o perdite di fatturato a causa degli eventi calamitosi del 26 novembre 2022. **A tal fine è autorizzata una spesa nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente.** Con ordinanza commissariale saranno definiti i requisiti di accesso all'indennizzo.

Il comma 30 prevede il potenziamento della struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 109 del 2018 alla quale si aggiungono cinque unità di personale non dirigenziale, nei limiti complessivi di spesa di euro 228.668 per l'anno 2025, e di una figura di esperto cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo per l'anno 2025 non superiore a euro 48.000.

È prevista inoltre la possibilità che il Commissario straordinario possa nominare un sub-commissario cui spetta un compenso determinato in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n 111, pari ad euro 132.700 per l'anno 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. **A tal fine è autorizzata la spesa di euro 409.368 per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente.**

Di seguito gli elementi della quantificazione:

Trattamento accessorio lordo Stato					
	FUP	Ind. Pres.	Tot pro-capite	N. unità	TOT
Cat. A-F1	26.349,00	10.630,41	**36.979,41**	5	**184.897,03**

Straordinari							
	Tariffa	N. ore	N. mesi	Tot pro-capite	N. unità	TOT lordo dip.	TOT lordo Stato
Cat. A-F1	18,62	30	11	**6.144,60**	5	**30.723,00**	**40.769,42**

Spese di missione		
Costo pro-capite	N. unità	TOT
500,00	6	**3.000,00**

compenso sub-commissario	
compenso lordo dip.	compenso lordo Stato
100.000,00	**132.700,00**

Voce di spesa	€
1 Esperto	48.000
Trattam econ access. 5 funzionari	184.898
Spese missione aggiuntive	3.000
Compenso per lavoro straordinario	40.770
Compenso Sub Commissario	132.700
Totale	**409.368**

La disposizione di cui al **comma 31** al primo periodo prevede che al fine di assicurare ai Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro, per i maggiori costi sostenuti per il servizio di smaltimento di rifiuti e le minori entrate ricevute a titolo di TARI. Il secondo periodo prevede che anche per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa, nel limite di 1 milioni di euro, per i maggiori costi sostenuto per il servizio di smaltimento di rifiuti e le minori entrate ricevute a titolo di TARI. **La disposizione comporta un onere di 2,8 milioni di euro per il 2025.**

Il comma 32 proroga, per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019, che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2025 l'attuale termine del 31 dicembre 2024.

La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale ridetermina i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32 del 2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32 del 2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. **La disposizione prevede maggiori oneri, di parte corrente, a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,83 milioni di euro per l'anno 2025** finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018.

Tabella di dettaglio

Commissario straordinario ricostruzione area Etnea – sisma 2018	**Anno 2025**
Struttura commissariale	646.500 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni personale	1.860.000 euro
TOTALE area etnea	**2.566.500 euro**
Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2024
Struttura commissariale	233.500 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
TOTALE area molisana	**263.500 euro**

Il **comma 33** prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 34 e 35 dispongono la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 e si introduce il contributo per il disagio abitativo per coloro la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui alle delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019.

Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di **1,7 milioni di euro per l'anno 2025**, **che costituisce limite di spesa, pertanto la disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2025**

Il **comma 36** proroga al 31 dicembre 2025 l'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione ed il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del D.L. 61 del 2023. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per l'anno 2025, quantificati come segue.

	Onere
missioni	300.000 €
esperti	150.000 €
Spese generali	1.825.300 €
Compenso commissario	132.700 €
accessorio	2.592.000 €
Totale	5.000.000 €

L'ultimo periodo del comma 36 proroga, altresì, la possibilità da parte del Commissario di avvalersi delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per le sottoscrizioni delle convenzioni di cui al precedente periodo viene autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025.

La disposizione di cui al comma 36 comporta oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 94
(Crisi idrica)

La disposizione è volta a prevedere che una quota, fino 144 milioni per il 2025, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possa essere destinata ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Tenuto conto che il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato già prevista a legislazione vigente, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO XIII
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I
REGIONI

ART. 95
(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)

I **commi da 1 a 4** recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto il **19 ottobre 2024**, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche in riferimento agli anni 2025 e successivi**,** ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019 n.154 che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Regione**.**
Il **comma 1** determina in **432,700** milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione per gli anni dal 2027 al 2033, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito per l'anno 2026 nell'ambito del precedente accordo bilaterale del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022). Si ricorda che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, al comma 554 dell'articolo 1, ha codificato il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della Regione fino all'anno 2026.
La disposizione determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per euro **432,700** milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2033.
Il **comma 2** prevede il versamento da parte della regione Friuli-Venezia Giulia dell'importo di euro 422.689.368 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 422.689.368 per l'anno 2025.
Il **comma 3** è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, in attuazione della nuova governance economica europea di cui al **comma 4 dell'articolo 104**. Gli accantonamenti sono determinati considerando anche gli enti locali situati sul relativo territorio. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.
Nello specifico, gli accantonamenti che la Regione effettua, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, sono stabiliti in misura pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l'anno 2029, determinati considerando anche i comuni situati sul relativo territorio.
La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica **già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 104**
Il **comma 4** non determina effetti finanziari.
I **commi da 5 a 7** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il **Ministro dell'economia e delle finanze** e la Regione Sardegna sottoscritto il **20 ottobre 2024**.
In particolare, il **comma 5** determina in 306,400 milioni di euro annui l'ammontare del contributo

alla finanza pubblica della Regione a decorrere dal 2026. Si ricorda che il precedente accordo bilaterale in materia di finanza pubblica del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.
Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio in attuazione dell'accordo 2021, la disposizione non determina alcuna variazione del concorso della Regione a decorrere dall'anno 2026.
Il **comma 6** prevede il versamento da parte della regione Sardegna dell'importo di euro 92.568.134 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 92.568.134 per l'anno 2025.
Il **comma 7** è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea di cui al **comma 4 dell'articolo 104**. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, gli accantonamenti della Regione sono determinati in misura pari a euro 27 milioni per l'anno 2025, euro 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 ed euro 134 milioni per l'anno 2029.
La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica **già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 104**
I **commi da 8 a 10** recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il **19 ottobre 2024**, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche in riferimento agli anni 2025 e successivi**,** nel rispetto della procedura concordata di cui all'articolo 104 del DPR n. 670 del 1972 recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Il **comma 8** prevede il versamento da parte delle province autonome di Trento e Bolzano al bilancio dello Stato rispettivamente dell'importo di euro 154.943.007 e di euro 103.687.794 per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a complessivi euro 258.630.801 per l'anno 2025.
Il **comma 9** è finalizzato a definire, attraverso l'inserimento di un comma 4-novies all'articolo 79 dello Statuto di cui al DPR n. 670 del 1972, da approvare con la procedura di cui all'articolo 104 del medesimo DPR n. 670 del 1972, gli accantonamenti in bilancio della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per conto del sistema territoriale regionale integrato, per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea di cui al **comma 4 dell'articolo 104**. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Specularmente il citato comma 4-septies dell'articolo 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che lo Stato possa modificare per un periodo di tempo definito i

contributi previsti dalla legislazione vigente d'intesa con la Regione e le Province autonome.
Nello specifico, il predetto accantonamento è determinato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029 per la Regione Trentino Alto Adige, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 73 milioni di euro per l'anno 2029 per la Provincia autonoma di Trento e pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 85 milioni di euro per l'anno 2029 per la Provincia autonoma di Bolzano. Il contributo delle Province autonome è determinato considerando anche gli enti locali di rispettiva competenza.
La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica **già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 104**
Il **comma 10** non determina effetti finanziari.
I **commi da 11 a 13** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta sottoscritto il **20 ottobre 2024.**
In particolare, il **comma 11** determina in 82,246 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dal comma 559 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 in recepimento dell'accordo bilaterale di finanza pubblica sottoscritto il 30 ottobre 2021, precisando che tale contributo è determinato con riferimento alla Regione, ai relativi enti locali e ai rispettivi enti strumentali. Si ricorda che il suddetto accordo bilaterale in materia di finanza pubblica del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.
Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio in attuazione dell'accordo 2021, la norma non determina effetti di natura finanziaria.
Il **comma 12** prevede il versamento da parte della regione Valle d'Aosta dell'importo di euro 8.081.183 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica in misura pari a euro 8.081.183 per l'anno 2025.
Il **comma 13** è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, anche per conto dei propri enti locali, in attuazione della nuova governance economica europea di cui al **comma 4 dell'articolo 104**. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica della Regione, anche per conto dei propri enti locali, è determinato in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029.
La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica **già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 104.**
I **commi da 14 a 16** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana sottoscritto il 19 ottobre **2024**.
Il **comma 14** determina in 800,8 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza

pubblica della Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dal comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 in recepimento dell'accordo bilaterale di finanza pubblica sottoscritto il 16 dicembre 2021. Si ricorda che il suddetto accordo bilaterale del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, l'accordo non determina effetti finanziari.

Il **comma 15** prevede il versamento da parte della Regione siciliana dell'importo di euro 451.363.715 in favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 451.363.715 per l'anno 2025.

Il **comma 16** è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea di cui al **comma 4 dell'articolo 104.** Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, l'accantonamento in bilancio della Regione è determinato in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 179 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 288 milioni di euro per l'anno 2029.

I corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica **sono già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 104.**

ART. 96
(Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La disposizione in esame prevede (commi da 1 a 4) che al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, il termine per la modifica delle aliquote applicabili nell'anno 2025 è differito al 15 aprile 2025. Contestualmente, al comma 2, si prevede la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i predetti anni d'imposta, quindi, le Regioni e le Province hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in conseguenza delle modifiche alla disciplina dell'IRPEF per il medesimo anno 2024 apportate dal citato decreto legislativo.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, occorre rilevare che, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.Lgs n. 68/2011, per le Regioni a statuto ordinario l'aliquota dell'addizionale regionale riferita ai redditi imponibili ricadenti nel primo scaglione IRPEF non può

superare il valore di 1,73% mentre il limite massimo dell'aliquota complessiva applicabile sui redditi imponibili degli altri scaglioni risulta pari a 3,33%.
Per effetto della proposta in esame per gli anni dal 2025 al 2027 non si registrano effetti in termini di gettito a titolo di addizionale stante la facoltà per Regioni e Province Autonome di confermare le aliquote riferite agli scaglioni attualmente in vigore. I commi da 1 a 4, pertanto, non determinano effetti finanziari.

ART. 97
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

La disposizione in esame, prevedendo un incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, comporta oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 98
(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)

La disposizione prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel territorio della regione **Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.**

Conseguentemente, per i Comuni della regione non sono dovuti i trasferimenti derivanti da parte dell'incasso dell'addizionale e, parallelamente la Regione Abruzzo provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. A tal fine, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la Regione Abruzzo versa con oneri a carico della finanza regionale entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 4.763.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato, di cui l'importo di euro 3.663.000 annui è trasferito all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), per essere destinato alle gestioni interessate. L'INPS è infatti destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali oggetto di disapplicazione, pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero della quota (che complessivamente è di 6,5 euro – come si evince dallo schema riportato di seguito), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5-bis, del DL 134/2008, convertito con legge 166/2008, nonché dall'articolo 4, comma 75, della legge 92/2012.

Invece, l'importo residuo di 1.100.000 euro annui (pari al 23 per cento) è destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), al netto della quota a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti della Regione, al cui ristoro provvede la medesima regione, e b) (ossia il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie), della legge 21 dicembre 2003, n. 350, oltre che alle finalità di cui all'articolo 1 comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti) .

Come nel caso della Regione Calabria, qualora la Regione Abruzzo non disponga il versamento entro i termini previsti, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ovvero, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

L'effetto complessivo delle norme è quindi quello di spostare l'onere dell'addizionale d'imbarco dai

passeggeri alla Regione che provvederà a versarla allo Stato. Conseguentemente, per dare copertura certa all'onere finanziario previsto dalla disposizione, si prevede espressamente che si possa procedere in ultima istanza anche al recupero a valere su risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

In merito ai profili di quantificazione, si precisa che i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Pescara nell'anno 2023 risultano essere circa **872.701**, generando un importo complessivo per il gettito dello Stato pari a **2.890.414,00** euro.

Ad ogni modo, si ritiene che i versamenti complessivi a partire dall'anno 2025 dovrebbe essere incrementati fino a **4.763.000 euro**, per un totale stimato di transiti di **1.465.200 pax** in considerazione della dinamica di aumento del traffico passeggeri.

La somma sarà versata al bilancio dello Stato dalla Regione Abruzzo per la successiva riassegnazione per le finalità previste dalla normativa vigente.

	Fonte normativa	**Entità della misura**	**Destinazione del gettito**	**Quota regione Abruzzo 2023**
1)	Articolo 2, comma 11, legge 24 dicembre 2003, n. 350	1 euro	30 milioni di euro →apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa	444.679,00euro
	Quota eccedente 30 milioni di euro → fondo istituito presso il Ministero dell'interno da destinare ai comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti (40%) e al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie (60%)			
2	Articolo 1, comma 1328, legge 27 dicembre 2006, n. 296	0,50 euro	Apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.	222.340,00 euro
3	Articolo 2, comma 5-bis, decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con legge 27 ottobre 2008, n. 166	3 euro	INPS	1.334.037,00 euro

4	Articolo 4, comma 75, legge 28 giugno 2012, n. 92 (e articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43	2 euro	INPS	889.358 euro
				2.890.414,00 euro

Per quanto riguarda gli importi ad oggi assegnati ai comuni abruzzesi del sedime aeroportuale, gli ultimi dati a disposizione sono quelli relativi allo scorso anno, quando le risorse sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 maggio 2023. Gli importi erogati con il citato provvedimento possono essere visualizzati dal prospetto allegato.

COMUNE	PROV.	Enti per i quali è stato disposto il pagamento in data 17/05/2022 *	Enti con sospensione pagamento (art.161, comma 3, decreto legislativo 18/8/2000, n.267)
PROV .AUTONOMA BOLZANO	BZ	1,775,49	
FOSSANO	CN	3.573,11	
SAVIGLIANO	CN	2.822,74	
CASELLE TORINESE	TO	111.423,67	
SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO		520,15
SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	56.687,22	
BERGAMO	BG	4.247,75	
GRASSOBBIO	BG	66.170,95	
ORIO AL SERIO	BG	373.462,84	
SERIATE	BG	83.053,28	
MONTICHIARI	BS	28,99	
MILANO	MI	40.669,78	
PESCHIERA BORROMEO	MI	227.400,94	
SEGRATE	MI	39.357,85	
CARDANO AL CAMPO	VA	75.898,33	
CASORATE SEMPIONE	VA	34.499,23	
FERNO	VA	324.292,83	
LONATE POZZOLO	VA	172.496,18	
SAMARATE	VA	32.429,29	
SOMMA LOMBARDO	VA	193.195,73	
VIZZOLA TICINO	VA	16.421,64	
GENOVA	GE	49.055,82	
BOLZANO	BZ	826,65	
LAIVES	BZ	948,84	
QUINTO DI TREVISO	TV	10.952,03	
TREVISO	TV	94.917,57	
VENEZIA	VE	371.813,03	
SOMMACAMPAGNA	VR	91.535,30	
VILLAFRANCA DI VERONA	VR	27.091,17	
RONCHI DEI LEGIONARI	GO	15.432,85	
SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	523,51	
SAN PIER D'ISONZO	GO	6.217,78	
TURRIACO	GO	5.738,71	
BOLOGNA	BO	291.747,11	
CALDERARA DI RENO	BO	50.696,66	
FORLI'	FO	3.328,66	
PARMA	PR	4.632,21	
RIMINI	RN	6.686,49	
RICCIONE	RN	1.874,07	
FIRENZE	FI	66.344,41	
SESTO FIORENTINO	FI	22.496,10	
GROSSETO	GR	66,31	
CAMPO NELL'ELBA	LI	214,23	
PISA	PI	179.183,96	
ASSISI	PG	1.486,31	
BASTIA UMBRA	PG	2.972,62	
PERUGIA	PG	10.404,18	
FALCONARA MARITTIMA	AN	18.826,61	
CIAMPINO	RM	31.492,57	
ROMA	RM	107.074,71	
FIUMICINO	RM	1.165.850,07	
SAN GIOVANNI TEATINO	CH	8.182,33	
PESCARA	PE	19.813,89	
CASORIA	NA	32.184,11	
NAPOLI	NA	406.124,93	

* Per assegnazioni di importo inferiore ad euro 12 non viene disposta l'erogazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120

Pertanto, nel 2023 i comuni abruzzesi hanno ottenuto la somma complessiva di euro **27.996,22** (19.813,89, a Pescara –8.182,33 a San Giovanni Teatino).

CAPO II
ENTI LOCALI

ART. 99
(Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La disposizione, **al comma 1,** prevede che, entro il 15 aprile 2025, i Comuni possano adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di tenere conto delle modifiche alla disciplina IRPEF relativamente alle modifiche degli scaglioni di reddito. Inoltre, si stabilisce, **al comma 2**, la facoltà, per i soli anni d'imposta dal 2025 al 2027, di continuare a utilizzare gli scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 in conseguenza delle modifiche alla disciplina dell'IRPEF apportate per tale anno dal citato decreto legislativo.
Infine, **al comma 3,** si prevede che, in caso di non ottemperanza dei Comuni nei termini fissati per gli anni dal 2025 al 2027, l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
Con riferimento ai profili di natura finanziaria, non si ascrivono effetti alle disposizioni sopra commentate, in considerazione della circostanza che i Comuni possono determinare l'aliquota dell'addizionale comunale nel limite massimo previsto dello 0,8% (il limite è elevato a 0,9% per il solo Comune di Roma), senza alcun ulteriore limite per ciò che concerne gli scaglioni di reddito. Pertanto, ferma restando la facoltà di utilizzare per tre anni ancora gli scaglioni IRPEF previgenti, i Comuni potranno rimodulare le aliquote in ragione dei nuovi scaglioni IRPEF al fine di sterilizzare ogni effetto negativo in termini di gettito.

ART. 100
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 1**, alle lettere *a*) e *b*), ridetermina, rispettivamente, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale e della sua ripartizione a partire dal 2026, cogliendo anche gli effetti prodotti a partire dal 2030 dall'articolo 9-terdecies comma 2 della L 76/2024, come riportato nella tabella che segue:

FSC	2026	2027	2028	2029	2030	a decorrere dal 2031
FSC Legge n. 232/2016	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	7.980.590.365	7.908.608.365	8.672.531.365
Taglio decreto legge 76 del 2024					-4.014.252	-4.014.252
Incremento comma 449 d-quater da legge di bilancio	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	310.000.000	310.000.000
FSC post legge di bilancio	6.872.590.365	6.928.590.365	6.984.590.365	8.260.590.365	8.214.594.113	8.978.517.113
FSC variazione	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	305.985.748	305.985.748

Il **comma 2** istituisce un fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** comportano oneri a carico della finanza pubblica come riportato nella tabella che segue:

Legge Bilancio	2025	2026	2027	2028	2029	a decorrere 2030
Oneri	56.000.000	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	310.000.000

ART. 101
(Fondo per l'assistenza ai minori)

La disposizione di cui al **comma 1** comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. I **commi da 2 a 7**, volti a disciplinare le modalità di riparto e gestione del fondo, non determinano effetti finanziari.

ART. 102
(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)

I commi 1 e 2 prevedono un incremento di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinate al finanziamento e allo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, iscritte nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi del comma 783 della predetta legge.
Le risorse incrementali saranno ripartite tra province e città metropolitane sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni standard complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L'attuale peso approvato nella nota metodologica del 13 aprile 2022 è pari a 73,49% per le province e 26,51% per le città metropolitane relativamente al triennio 2022- 2024. I corrispondenti importi sono iscritti rispettivamente sui pertinenti capitoli 1441 e 1442 all'uopo istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. È in corso di predisposizione la nuova metodologia di riparto per il triennio 2025- 2027 che determinerà sia la nuova percentuale di riparto tra i comparti delle risorse aggiuntive previste a legislazione vigente che il riparto dei contributi e dei fondi di parte corrente di cui al comma 783. Le risorse di cui al **comma 1** sono ripartite tra i due comparti con lo stesso criterio adottato per il riparto delle risorse di cui ai vigenti commi 783, 784 e 785 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite con decreto da adottare entro il 31 marzo 2025.
Il **comma 1** determina oneri pari a 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI TESORERIA UNICA, CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA E RIMODULAZIONE DI RISORSE DEGLI ENTI TERRITORIALI
ART. 103
(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)

Il **comma 1** dispone l'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico calcolato, per ciascun sottosettore, come media delle giacenze sul sottoconto fruttifero per il triennio 2021-2023.

(milioni di euro)	2026	2027
Fabbisogno	5.575	2.295

L'effetto migliorativo dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, tenuto conto degli interessi sulle giacenze, segue il profilo temporale distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella.

Impatto abrogazione Tesoreria Unica Mista - dati in mln euro

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036
Fabbisogno	109	202	243	255	273	287	292	296	299	302	303
Indebitamento	141	232	259	274	296	311	317	321	323	325	325
Saldo netto da finanziare	85	209	250	260	270	275	278	283	286	289	292

ART. 104
(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

I **commi da 1 a 5** definiscono, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l'ammontare complessivo del contributo alla finanza pubblica da parte di ciascun sotto-comparto degli enti territoriali e le modalità ed i criteri per la determinazione del concorso in capo a ciascun ente. Il successivo **comma 6** prevede, poi, la costituzione di un fondo di parte corrente non spendibile per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, precisando che la costituzione del fondo è finanziata attraverso risorse di parte corrente.

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 6** prevedono effetti finanziari positivi in misura pari a 570 milioni di euro per l'anno 2025, 1.570 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2029, come da dettaglio sotto riportato:

	2025	2026	2027	2028	2029
Comma 3 - RSO	280	840	840	840	1.310
Comma 4 - RSS	150	440	440	440	700
Comma 5 - EELL	140	290	290	290	490
TOTALI	**570**	**1.570**	**1.570**	**1.570**	**2.500**

Il **comma 7** dispone che il fondo, costituito ai sensi del **comma 6**, sia utilizzato nell'esercizio successivo a quello di riferimento. Nel caso di enti in:

a) disavanzo: per il ripiano anticipato del disavanzo (per le regioni e le province autonome il disavanzo è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto);

b) avanzo: per investimenti.

Con riferimento agli enti di cui alla lettera a) la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, con riferimento agli enti di cui alla lettera b) la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 30 milioni di

euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 340 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 760 milioni di euro per l'anno 2030, 930 milioni di euro per l'anno 2031, 760 milioni di euro per l'anno 2032, 380 milioni di euro per l'anno 2033, 90 milioni di euro per l'anno 2034 e 10 milioni di euro per l'anno 2035.

La stima degli effetti di cui al **comma 7** è stata effettuata tenendo conto, per ciascun ente, delle informazioni relative ai rendiconti anno 2023, ovvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati). In particolare, per gli enti in avanzo si è ipotizzato l'utilizzo delle risorse vincolate per investimenti di medie dimensioni con un orizzonte temporale di spesa di 5 anni, sulla base dei SAL. Per le regioni e province autonome, si è tenuto conto del rilevante peso degli investimenti indiretti (trasferimenti ad enti del territorio) e, di conseguenza, dei tempi di assegnazione delle risorse.

Le disposizioni di cui ai **commi da 8 a 12** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non si ascrivono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dal sistema sanzionatorio di cui al **comma 9** in quanto si ipotizza il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai **commi da 1 a 6** e dall'istituzione del tavolo tecnico di cui al **comma 12** in quanto è espressamente previsto che è istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro.

Il **comma 14, lettera a),** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 304,5 milioni per ciascun anno del periodo 2027-2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per un totale complessivo di 2.376,5 milioni di euro per il periodo dal 2027 al 2034.

Le **lettere b) e c) del comma 14**, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **La lettera d)** del medesimo comma 14 si limita a sostituire la tabella di riparto tra le regioni tenendo conto degli effetti di cui alla lettera a).

Il **comma 15** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 115,5 milioni di euro per il 2025, 139,5 milioni di euro per il 2026, 113,5 milioni di euro per il 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2028-2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2031-2033, 160 milioni di euro a decorrere dal 2034.

Il **comma 16, lettera a),** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, per un totale di 800 milioni di euro.

Il **comma 16, lettera b),** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 800 milioni di euro per il periodo 2025-2031. In particolare, 200 milioni di euro riferiti all'anno 2025 e 100 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2026-2031.

Il **comma 17** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 268,2 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, di cui 53.036.470 euro per l'anno 2029, 54.596.367 euro per l'anno 2030, 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51.281.588 per l'anno 2033.

Il **comma 18** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 2.140 milioni di euro per il periodo 2029-2034, di cui 140 milioni di euro per l'annualità 2029 e 400 milioni di euro per le annualità dal 2030 al 2034.

Il **comma 19, lettera a),** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 19, lettera b)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a circa 89,9 milioni di euro a valere sul triennio 2025-2027, di cui 29.927.137 euro per l'anno 2025, di 29.966.074 euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027.

Il **comma 20** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 31,9 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033.
Il **comma 21** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 372,2 milioni di euro per il periodo dal 2025 al 2032 di cui 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 23 milioni di euro per l'anno 2027, 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031 e 80 milioni di euro per l'anno 2032.

TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA

CAPO I
NORME DI REVISIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ART. 105
(Modifiche al Codice di procedura civile)

La disposizione introduce nel codice di procedura civile l'articolo 307-bis, rubricato "Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato".
Si prevede, al primo comma, che il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato.
Al secondo comma è disposto che alla prima udienza il giudice, verificato l'omesso o parziale pagamento, assegna alla parte interessata termine di trenta giorni per il versamento o l'integrazione del contributo e rinvia l'udienza a data immediatamente successiva; a tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l'estinzione del giudizio.
Il terzo comma reca la disciplina relativa al caso di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del secondo comma, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l'intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell'impugnazione incidentale. In tal caso di prevede che il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda cui si riferisce l'inadempimento. Il quarto comma individua l'ambito di applicazione dell'articolo 307-bis, specificando che la norma non si applica ai procedimenti cautelari e possessori, ma si applica alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo. Si chiarisce in tal modo che l'articolo 307-bis costituisce una disposizione di carattere generale, applicabile anche a procedimenti ulteriori rispetto a quelli regolati dal libro II del codice di rito. La norma è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, tuttavia, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.

ART. 106
(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)

La presente disposizione è diretta ad aumentare il contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.
La materia è disciplinata a livello sostanziale dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», che all'articolo 19-bis rubricato «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia» prevede che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui all'articolo 281-decies e ss. c.p.c. La Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di «Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione», ha stabilito che per i procedimenti semplificati di cognizione disciplinati dagli articoli 16-17-19-bis e 19-ter del decreto legislativo n.150/2011 è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento. Per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, l'articolo da ultimo citato prevede che la misura del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa, a prescindere dal numero di richiedenti, sia 518 euro.
La presente proposta normativa intende aumentare il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle cause relative all'accertamento della cittadinanza a 600 euro per ciascun ricorrente. La norma è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, tuttavia, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.

ART. 107
(Misure in materia di spese di giustizia)

La proposta emendativa è diretta a adeguare e ad armonizzare le modalità di rilascio delle copie di atti e di documenti contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo con la corrispondente riscossione dei diritti di rilascio e di copia degli stessi atti e documenti, superando il sistema previsto dal decreto ministeriale n. 44 del 2011 che è stato integrato dal recente decreto 29 dicembre 2023, n. 217 a seguito dell'approvazione delle norme attuative del processo telematico.
Pertanto, il primo intervento *(lettera a)* viene condotto sull'art. 269, comma 1 del D.P.R. 115/2002, premettendo al termine "documenti" quello di "atti" che è presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nel decreto ministeriale n. 44 del 2011 come modificato dal decreto ministeriale n.217 del 2023, riguardo alle specifiche tecniche in materia di depositi telematici per specificare quanto già previsto dall'articolo 21 del suddetto decreto del 2023 riguardo all'estrazione e rilascio di entrambi (sia copie di atti che di documenti).
La precisazione successiva (comma 1-*bis*), di conseguenza, è necessaria per estendere sempre, sia agli atti che ai documenti, l'esonero (già previsto nel citato decreto ministeriale n.217 del 2023) dal pagamento dei diritti di copia prive di attestazione di conformità da parte di coloro (difensori o parti private) che estraggono gli atti direttamente dal portale dei servizi telematici, senza che vi sia richiesta e mediazione del personale di segreteria o cancelleria, non chiamate ad alcun adempimento (né duplicazione né trasmissione).
Di conseguenza a quanto appena illustrato, la lettera *b*) prevede l'introduzione dell'articolo 269-*bis* del decreto del Presidente della repubblica n.115 del 2002, subordinando il rilascio da parte della cancelleria o della segreteria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del

procedimento penale, al versamento di un contributo relativo alla riscossione del diritto di copia forfettizzato, secondo la misura stabilita nel nuovo allegato 8 (che elimina ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e adegua i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni), il quale contiene il prospetto riepilogativo delle modalità di rilascio delle copie in ragione del supporto previsto e la correlata entità del pagamento del diritto forfettizzato, nonché le diverse modalità di trasmissione telematica degli atti e documenti richiesti e la correlata entità del diritto di trasmissione in forma elettronica (lettera *c*)). La norma, che contiene l'adeguamento della riscossione dei nuovi diritti forfettizzati di copia nonché l'introduzione dei diritti forfettizzati di trasmissione con modalità telematica dei dati richiesti – che attualmente non è prevista – è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, considerato che nella maggior parte dei casi gli avvocati e gli altri soggetti che sono abilitati alla consultazione dei fascicoli processuali sulla piattaforma informatica, accederanno alla stessa per visionare in maniera celere gli atti e i documenti cui sono interessati, richiedendo l'ufficialità della trasmissione – che attesta altresì la regolarità della copia del documento così inviato – da parte del personale dell'ufficio giudiziario, continuando anche per loro comodità a versare il contributo di diritto di copia forfettizzato e di trasmissione alle casse erariali. Si consideri, infatti, che l'attività di estrazione copia richiede cura ed una prassi burocratica che può distogliere gli avvocati dai compiti del loro ufficio, anche in considerazione della mole di procedimenti e fascicoli trattati dagli studi legali, mentre continuare a richiedere la copia di atti e documenti per il tramite del personale amministrativo consentirà ai difensori di risparmiare tempo e di non gravare sull'ufficio giudiziario attesa l'immediatezza di espletamento delle attività telematiche, i cui oneri, peraltro, graveranno sempre sulle parti interessate. Al contrario, l'introduzione del nuovo diritto di trasmissione contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabile. Ciò anche in considerazione della sostituzione degli attuali supporti diversi da quelli cartacei, quali la cassetta fonografica e videofonografica, il dischetto informatico e il compact disk, considerati strumenti di memoria desueti e superati dalle nuove tecnologie informatiche e, di fatto, non più utilizzati ai fini del rilascio delle copie di atti nel processo penale.

ART. 108
(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)

La proposta normativa intende estendere anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*", ai sensi della quale "*Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri*", al fine di impedire l'esecuzione forzata sui suddetti fondi. L'esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), infatti, determina

l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravi di spesa per l'Amministrazione in termini di sanzioni e interessi. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 109
(Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

In coerenza con gli obiettivi di efficienza della giustizia imposti dal PNRR, la norma in esame prevede una rivisitazione della procedura e delle tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, realizzando progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato nonché una migliore gestione delle procedure con attesi risparmi di spesa per la finanza pubblica.
Per le motivazioni sopra riportate, quindi, il **comma 1** della presente disposizione apporta opportune modificazioni ***all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89*** tenendo conto degli intervenuti aggiornamenti informatici che l'amministrazione giudiziaria ha da tempo messo in atto e delle modalità tecniche e telematiche a supporto delle procedure, civili, penali e dei servizi amministrativi di cui il panorama della giustizia si avvale.
In tale ottica deve interpretarsi la modifica di cui alla ***lettera a),*** in cui, si sopprime il riferimento alla trasmissione della documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 e si integra il comma con la previsione relativa all'onere del creditore di presentare istanza, corredata dalla necessaria documentazione, ***solamente per via telematica*** attraverso i modelli individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicati sul sito dello stesso ministero, impegnandosi altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis* e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi e della documentazione presentata.
Con la ***lettera b)*** viene introdotto il nuovo ***comma 1-bis*** che, ricollegandosi alla trasmissione esclusivamente per via telematica di cui al comma precedente e al fine di premiare comportamenti diligenti, stabilisce il termine di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione per la presentazione all'amministrazione delle domande e delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e, infine, dispone che, dopo lo spirare del termine suddetto e fino alla presentazione della dichiarazione, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi;
Con la ***lettera c)*** si modifica il ***comma 2***, prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ai sensi del comma precedente ha validità biennale, non più semestrale, e l'amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica ai sensi dei commi 3 e 3-*bis*.
Con la ***lettera d)*** si interviene sul ***comma 4***, il quale viene sostituito integralmente inserendo la precisazione che per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, non sono dovuti interessi da parte dell'amministrazione.
Con la ***lettera e)*** si interviene sul ***comma 5*** attraverso un mero drafting che richiama il termine stabilito al "primo" periodo per il pagamento da parte dell'amministrazione. Resta confermato che il termine appena detto non inizia a decorrere in caso, di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

Con la ***lettera f)*** s'interviene sul ***comma 6*** introducendo l'obbligo per l'amministrazione di erogare gli indennizzi agli aventi diritto per intero, nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio. Rimane invariata la norma che stabilisce la copertura relativa alla liquidazione dei citati pagamenti mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con la ***lettera g)*** si sostituisce il ***comma 9,*** riconfermando la previsione che le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, mentre viene aggiunta la previsione per cui il creditore può delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Con la ***lettera h)*** è abrogato il ***comma 10*** del vigente articolo 5-*sexies*, in quanto non più attuale in relazione al sistema dei pagamenti per cassa o vaglia cambiario. Con la ***lettera i)*** s'interviene sul ***comma 12*** apportando una correzione di drafting relativa al riferimento al solo comma 9, attesa l'abrogazione del comma 10 al quale nel testo vigente si fa riferimento. Con la ***lettera l)*** viene introdotto il ***comma 12*-bis** che prevede un intervento di smaltimento dell'arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell'amministrazione**.** Si prevede che in tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*. A tal fine il Ministero della giustizia dà opportuna notizia della facoltà di rinnovo della domanda, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale. Si stima che il pagamento dei creditori che hanno rinnovato la domanda sarà effettuato entro il 31 dicembre 2026. Al **comma 2** si prevede, infine, che il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio e alla valutazione dell'efficientamento delle procedure di pagamento, anche sulla base dei dati telematici acquisiti, dei conseguenti risparmi di spesa realizzati. *Dal punto di vista finanziario si evidenzia che le disposizioni in esame, dirette a rivedere il sistema di liquidazione delle somme dovute a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata dei procedimenti penali, privilegiano aspetti organizzativi e gestionali della procedura finalizzati ad accertare l'effettività del credito vantato dai beneficiari, onerandoli di una serie di adempimenti che consentono all'amministrazione di verificare l'attualità delle pretese dagli stessi vantate, i documenti a sostegno delle istanze e le motivazioni sottese alle richieste, con obbligo di aggiornamento delle relative sezioni di interesse e di inoltro delle istanze esclusivamente con modalità telematiche utili alla gestione delle medesime e alla programmazione della loro evasione da parte dell'amministrazione. Le disposizioni organizzative introdotte consentiranno all'amministrazione una migliore gestione delle somme stanziate a legislazione vigente per la liquidazione degli indennizzi sul capitolo 1264 «*Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo*» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una più oculata programmazione della liquidazione degli indennizzi secondo le tempistiche disciplinate dalle presenti disposizioni e solo qualora sussistano i requisiti di corretta e regolare trasmissione telematica delle istanze e di ammissibilità e regolarità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite dagli interessati.*

CAPO II
MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA

ART. 110
(Misure in materia di personale pubblico)

L'articolo, per le finalità ivi indicate, prevede che le amministrazioni pubbliche possano procedere, per l'anno 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale disposizione non si applica alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario nazionale, al personale delle Magistrature e agli Avvocati e Procuratori dello Stato e agli enti con un numero di dipendenti fino a 20 unità. L'intervento tiene conto dei regimi assunzionali dei diversi comparti e settori. In particolare, sono previste modifiche alle seguenti diposizioni in materia di assunzioni e/o di organici: e comma 1 dell'articolo 3 della legge 56 del 2019 relativo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici (comma 2);e comma 3-bis dell'articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) relativo alle Forze armate incluso il Corpo delle capitanerie di porto (comma 3)e comma 9-bis dell'articolo 66 del DL 112 del 2008 relativo ai Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 4 lettera a);e comma 13-bis dell'articolo 66 del DL 112 del 2008 relativo alle Università (comma 4 lettera b);e comma 2 dell'articolo 9 del Dlgs 218 del 2016 relativo agli Enti Pubblici di Ricerca comma 654 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017 relativo alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM (comma 6);a (comma 6);eIl comma 7 modifica la vigente normativa in materia di assunzioni delle Istituzioni scolastiche. In particolare, per il settore scolastico, la riduzione del turn over pari al 25% determina la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia e di 2.174 unità di personale ATA.
Il comma 8 applica per l'anno 2025 il predetto limite del 75 per cento delle cessazioni relative all'anno precedente alle Autorità indipendenti.
Il comma 9 modifica per il 2025 la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali degli enti territoriali, dei relativi enti strumentali e delle CCIAA, con più di 20 dipendenti.
Il comma 10 applica per l'anno 2025 il predetto limite del 75 per cento agli enti non ricompresi nei commi da 2 a 9, ma indicati nei raggruppamenti istituzionali delle Agenzia fiscali, degli Enti di regolazione dell'attività economica, degli Enti produttori di servizi tecnici e economici, degli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, delle Autorità di bacino del distretto idrografico, delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dei Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e delle Altre amministrazioni locali, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione dei soggetti costituiti in forma societaria, delle ONLUS e delle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.
lIl comma 11 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, si possa derogare a quanto disposto dal presente articolo previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l'invarianza finanziaria.

Il comma 12 dispone che i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, ivi incluse le disposizioni introdotte dal presente articolo, asseverati dai relativi organi di controllo, possano essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.
aIl comma 13 prevede, al fine di rendere strutturali nel tempo le economie realizzate nell'anno 2025, che le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.
Il comma 14 prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 siano versate dalle amministrazioni interessate al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3441, opportunamente istituito, per restare acquisite all'erario. Con apposita comunicazione saranno fornite indicazioni alle amministrazioni interessate in merito alle modalità di versamento al capitolo dedicato.
Il comma15 prevede che le disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le Regioni a Statuto speciale si attengano alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
La stima delle economie derivanti dalla disposizione è stata effettuata prudenzialmente, prendendo a riferimento le cessazioni per raggiunti limiti ordinamentali, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, considerando lo stipendio tabellare e l'indennità di amministrazione/ente. Per le amministrazioni di cui al comma 10 le economie sono quantificate a consuntivo. Per l'anno 2025 per il settore scolastico le economie sono quantificate in misura pari al 33% tenuto conto dell'avvio dell'anno scolastico nel mese di settembre di ciascun anno solare. A decorrere dall'anno 2026, le predette economie sono computate nella misura piena.

Risparmi blocco turn over 25%			
	COMPARTO/CONTRATTO	**Risparmio anno 2025**	**Risparmio a deccorrere dal 2026**
Comma 2	Amministrazioni che applicano il turn over (art. 3, L. n. 56/2019)	140.927.492	140.927.492
Comma 3	Forze Armate (art. 584, comma 3-bis, lettere a) e b) del D.lgs. n. 66 del 2010)	24.463.092	24.463.092
Comma 4 lett a)	Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 9-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	89.684.131	89.684.131
Comma 4 lett b)	Università (comma 13-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	36.691.122	36.691.122
Comma 5	Enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218 del 2016 - comma 2 articolo 9)	8.585.084	8.585.084
Comma 6	Enti AFAM (L. n. 205 del 2017 - art. 1, comma 654)	3.114.197	3.114.197
Comma 7	Scuola	88.036.314	266.776.710
Comma 8	Autorità Indipendenti	1.338.209	1.338.209
TOTALE GENERALE		**392.839.642,3**	**571.580.038**
Comma 9	Regioni ed Enti locali (art. 33 commi 1, 1-bis e 2 del DL 34/2019) ed altri enti locali soggetti a turn over	159.608.552	159.608.552

ART. 111
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)

L'intervento normativo, per esigenze di contenimento e di riduzione della spesa, stabilisce che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi pubblici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e degli enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi a carico della finanza pubblica non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

Detto limite viene pertanto fissato nell'importo di 120.000 euro annui, quale parametro di riferimento da considerarsi adeguatamente proporzionato in relazione alla complessità degli incarichi in questione, che viene stabilito altresì in ossequio ad un principio di coerenza con la qualità e quantità delle prestazioni richieste. Ciò anche nella considerazione della circostanza che altre figure di rilievo istituzionale previste dall'ordinamento, quali, ad esempio, i Ministri ed i Sottosegretari di Stato percepiscono indennità parametrate a quelle spettanti ai membri del Parlamento, per importi sostanzialmente in linea con quello fissato dalla presente norma come parametro massimo di riferimento.

Di conseguenza, con il citato decreto è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Viene anche introdotta una disposizione per effetto della quale i titolari di cariche negli organi degli enti e degli organismi pubblici, che ove previsto nei rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza non possono percepire per l'incarico svolto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. Disposizione di analogo tenore e finalità viene introdotta per disciplinare i casi di cumulabilità delle indennità.
Sono indicati infine gli organi e gli enti esclusi dall'assoggettamento alle disposizioni in questione.
Viene altresì precisato che le norme in questione non si applicano ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
L'intervento normativo nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine.

ART. 112
(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

L'articolo reca misure finalizzate a potenziare la funzione di controllo e monitoraggio della finanza pubblica.

Il **comma 1** estende l'obbligo di integrare la composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze a società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in forma indiretta, contributi a carico dello Stato di entità significativa.
Tale obbligo è già previsto, per le amministrazioni pubbliche, dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui disposizioni sono fatte salve. Rimane, in particolare, confermato il perimetro applicativo previsto dall'anzidetto articolo 16, con la precisazione che, tra le società destinatarie della presente disposizione, non sono annoverate le controllate o le partecipate da regioni ed enti locali così come definite dagli articoli 11-*quater* e 11-*quinquies* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Il comma 1 stabilisce, altresì, che la soglia di significatività del contributo a carico dello Stato ricevuto da società, enti, organismi e fondazioni, oltre la quale scatta l'obbligo di integrazione della composizione dell'organo di controllo, è fissata con DPCM da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Si prevede, tuttavia, che, in sede di prima applicazione, detta soglia è fissata nell'importo di 100 mila euro annui.

Il **comma 2** disciplina la tempistica e le modalità di adeguamento della composizione dell'organo di controllo dei soggetti destinatari della norma, individuando:

- la decorrenza a partire dalla prima scadenza del collegio successiva all'esercizio in cui il soggetto risulta percettore di un contributo a carico dello Stato;
- la cessazione a partire dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.

Quanto alle modalità di adeguamento, il comma 2 stabilisce che gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1, al fine di dare attuazione alle relative disposizioni, adottano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.
Infine, con lo scopo di evitare aggravi di oneri a carico dei soggetti individuati al comma 1, la norma mantiene fermo il numero dei componenti del collegio dei revisori o sindacale come definito dai relativi ordinamenti.
Il **comma 3** stabilisce che i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze che operano negli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dei soggetti individuati al comma 1, nell'espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.

*Le previsioni recate dai **commi da 1 a 3** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto:*

- *il Ministero dell'economia e delle finanze curerà gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;*
- *i compensi da corrispondere ai rappresentanti ministeriali per le attività svolte in seno ai collegi di revisione o sindacali dei soggetti interessati dalla norma saranno a carico di questi ultimi che, in ogni caso, non registreranno alcun aggravio di oneri, stante la disposizione che mantiene fermo il numero dei componenti dell'organo di controllo come definito dai relativi ordinamenti.*

Il **comma 4** risponde all'esigenza di favorire processi di efficientamento della gestione di società, enti, organismi e fondazioni che, pur non essendo ricompresi nell'ambito della pubblica amministrazione, sono percettori di contributi a carico dello Stato, nella prospettiva di realizzare processi integrati e sistematici di revisione della spesa pubblica e di rafforzare l'efficacia allocativa delle risorse pubbliche erogate.
Per questo motivo, si prevede di estendere ai soggetti sopra menzionati l'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) già sperimentate utilmente per enti e organismi pubblici afferenti alla finanza statale. È stabilito, in particolare, che le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità in un periodo base, individuato, limitatamente ai soggetti contemplati dal presente articolo, nel triennio 2021-2023.
L'estensione dell'applicazione delle suindicate misure di contenimento è volto a incentivare, anche con riguardo alla platea dei destinatari della presente norma, l'adozione di processi di governo e di controllo della spesa in linea con gli obiettivi generali di finanza pubblica, senza tuttavia pregiudicare l'operatività e il perseguimento delle finalità istituzionali, atteso che le misure di contenimento oggetto di estensione prevedono un meccanismo che consente di aumentare la capacità di spesa in misura corrispondente alle maggiori risorse proprie acquisite rispetto al periodo di confronto.

La disposizione – stante la finalità di potenziamento del controllo e del monitoraggio della spesa – è suscettibile di determinare prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno tuttavia essere colti solo a consuntivo, nel medio termine, man mano che la norma produrrà i suoi esiti.

Il **comma 5** è volto a potenziare l'attività di controllo amministrativo contabile dei revisori dei conti che operano presso le istituzioni scolastiche, attribuendo ai medesimi ulteriori compiti di verifica che saranno definiti sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine, è previsto l'incremento dello stanziamento destinato ai compensi dei revisori quantificato, complessivamente, nella misura di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

CAPO III
ALTRE MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 113
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

La disposizione prevede che la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. adotta, per il triennio 2025-2027, misure di contenimento dei costi di personale e per consulenze assicurando che il corrispondente ammontare:

- per il 2025, non sia superiore al costo sostenuto nel 2023, quale risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio;
- per il 2026 e per il 2027 sia ridotto di una misura rispettivamente pari ad almeno il due e il quattro percento del costo sostenuto nel triennio 2023-2025.

I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati agli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio 2023-2028 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 121 del 25 maggio 2024.
La norma demanda al collegio sindacale il compito di verificare la corretta attuazione delle misure introdotte e stabilisce che gli eventuali risparmi discendenti dalle medesime sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 3 del contratto nazionale di servizio 2023-2028.
La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

ART. 114
(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option*)*

La contabilizzazione *IAS/IFRS* consente di imputare a titolo di costo del lavoro (e oneri finanziari) la contropartita del valore di mercato delle azioni che saranno assegnate ai dipendenti e al *management* in attuazione di un piano di *stock option o stock granting*, già nel momento in cui il piano viene deliberato e le azioni iscritte nello Stato Patrimoniale, indipendentemente dalla circostanza che sia avvenuta l'effettiva assegnazione. Tale onere "figurativo" risulta deducibile, in applicazione del principio di derivazione rafforzata, ai sensi delle disposizioni di coordinamento contenute nel DM 8/6/2011 (solo per i soggetti *IAS/IFRS adopter*).

La proposta intende rendere deducibile tale componente di reddito solo al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti finanziari; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.
L'analisi effettuata sui dati delle principali banche ha consentito di rilevare piani di stock option triennali per un importo complessivo di deduzione delle poste interessate dall'intervento pari a circa 150 milioni di euro. Parallelamente, la medesima analisi condotta sulle maggiori imprese del settore industriale ha consentito di quantificare ulteriori piani di stock option per un importo equivalente a quello rilevato nel settore bancario.

Supponendo che l'avvio del piano di stock option si distribuisca omogeneamente nei tre anni (un terzo avvia nel 2025, un terzo nel 2026 e un terzo nel 2027), si è sviluppata un'ipotesi di ripartizione dei 300 milioni di euro complessivi secondo lo schema di deducibilità a legislazione vigente:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Piano 2025	-100	-100	-100		
Piano 2026		-100	-100	-100	
Piano 2027			-100	-100	-100
Piano 2028				-100	-100
Piano 2029					-100
Totale	**-100**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**

Milioni di euro

La normativa proposta prevede l'indeducibilità della componente figurativa da cui il seguente schema di deducibilità a legislazione proposta:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Piano 2025	0	0	-300		
Piano 2026		0	0	-300	
Piano 2027			0	0	-300
Piano 2028				0	0
Piano 2029					0
Totale	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Milioni di euro

Ne deriva una variazione di deducibilità (maggiore base imponibile) come indicato di seguito:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiore base imponibile	**100**	**200**	**0**	**0**	**0**

Milioni di euro

Ai fini della valutazione dell'impatto sul gettito, i contribuenti sono stati distinti tra banche ed altri operatori ai fini dell'applicazione delle specifiche aliquote effettive dei relativi settori.

Considerando l'entrata in vigore dal 2025 e un acconto IRES del 75%, l'andamento finanziario sarebbe il seguente:

	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0	25	39	-21	0

Milioni di euro

ART. 115
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

La proposta razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (di seguito anche "Fondo"), attraverso una mirata integrazione dell'articolo 15 della legge n. 108/1996 non prevede la assegnazione di nuove risorse a valere sul bilancio dello Stato, dal momento che i flussi di alimentazione periodica del Fondo sono già delineati e disciplinati dall'art. 1, commi 385 e 386 della legge n. 266/2005.

Si prevede, tuttavia, ex novo la concessione di una garanzia dello Stato di ultima istanza per gli interventi di garanzia promossi dai confidi e dalle fondazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura (comma 7), che, in analogia con interventi pubblici promossi da altri fondi di garanzia (Fondo di garanzia PMI ex art. 2, comma 100, lettera a della legge 662/1996; Fondo garanzia prima casa ex art. 1, comma 48, lettera c della legge 147/2013; Fondo per lo studio di cui all'art. 15 del DL 81/2007 convertito dalla L 127/2007 come integrato dall'art. 16-ter del DL 71/2004 convertito dalla legge 106/2024) consentono alle banche a agli altri soggetti finanziatori, benefici di ponderazione a fini prudenziali, incentivando così la concessione del finanziamento.1Giova precisare che la nuova garanzia dello Stato di ultima istanza opererebbe solo laddove non dovesse operare la garanzia del confidi o delle fondazioni e associazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo. Al riguardo si evidenzia che, come previsto dal novellato comma 1 dell'art. 15 nel testo in proposta, dette risorse godono di separazione patrimoniale, sono assegnate solo "in gestione" senza confondersi con il patrimonio degli assegnatari e sono depositate su conti bancari ad hoc ("*devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatarie, con vincolo di destinazione (.....) costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari*"). Nella pluriennale esperienza del Fondo non risultano eventi di escussione della garanzia ai quali gli assegnatari del Fondo non abbiano potuto fare fronte con le risorse loro destinate. Anche il rafforzamento dei criteri di selezione dei confidi con la limitazione ai soli "soggetti garanti autorizzati" ai sensi della disciplina del Fondo di garanzia PMI ex L 662/1996 (nuovo comma 2, lettera a) va nella stessa direzione di ulteriore contenimento dei rischi. Sotto altro aspetto il combinato disposto dei nuovi commi 7-bis e 10-bis consente l'introduzione di ulteriori presidi a salvaguardia della garanzia dello Stato di ultima istanza, rimettendo al provvedimento ministeriale la definizione di criteri, condizioni e modalità per la sua concessione, tra quali è prevista la indicazione della percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio per ciascuna operazione al fine di assicurare un'adeguata disponibilità di risorse per fronteggiare il rischio di escussione. Si ritiene, pertanto, che il rischio sotteso di un'escussione della garanzia dello Stato di ultima istanza sia meramente teorico. Conseguentemente, detta garanzia è inserita nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009, senza necessità di una specifica copertura finanziaria. Anche la possibilità di ricorso al supporto di una società *in house* (comma 10-

quater) è prevista con oneri a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 mel limite massimo annuo di 400.000 euro a decorrere dal 2025. Si evidenzia che il Fondo è, altresì, alimentato annualmente, ai sensi dell'art, 1, commi 385 e 386 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), da una somma pari alla quota eccedente la media delle somme riscosse nel biennio 2002-2003 con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni alla normativa valutaria, antiriciclaggio e in materia di usura e dall'ammontare dei contributi restituiti dagli Enti gestori del Fondo a seguito di inattività biennale e cessazione. Per l'anno 2024, il totale delle suddette somme, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo, che si aggiunge allo stanziamento della legge di bilancio 2024, è stato pari a 14.306.156,00 euro.

Le previsioni contenute nei restanti commi non comportano oneri, essendo relative ad aspetti di carattere procedurale (tra i quali: il diverso riparto del fondo tra confidi e associazioni/fondazioni, la esplicitazione dell'affidamento in gestione delle risorse del fondo, la separazione delle risorse, il rafforzamento dei criteri di selezione dei confidi) che sono in massima parte una riproposizione/razionalizzazione della normativa già vigente e attualmente disseminata in diversi plessi legislativi, o l'esplicitazione di circostanze già presenti nell'attuale configurazione del fondo. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 116
(Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici e società pubbliche)

La disposizione prevede che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l'Automobile club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che resta acquisita all'erario.

ART. 117
(Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

La disposizione prevede l'allineamento della previsione di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che conferisce all'Autorità giudiziaria la facoltà di affidare in custodia giudiziale agli organi dell'Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta, per le loro esigenze operative, i beni, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti contemplati dal medesimo decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ampliando l'applicazione anche ai delitti tributari.
La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 118
(Tax credit cinema)

La norma apporta le seguenti modifiche alla Legge 14 novembre 2016, n. 220. In particolare:

La lettera a), apporta modifiche all'articolo 12, comma 6, allargando il perimetro della relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi della legge cinema predisposta dal Ministero della cultura e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre, prevedendo che l'indagine deve avere riguardo, in particolare, sia all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia di tutti gli incentivi, e non solo quindi degli incentivi tributari, sia agli esiti dei controlli previsti dalla medesima legge.
La lettera b), apporta modifiche all'articolo 13, commi 2 e 5 e introduce il comma 5-bis; in particolare, con la modifica al comma 2 viene eliminato qualsiasi riferimento alla straordinarietà dei Piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico, essendo entrambi divenuti ordinari; con la modifica al comma 5 viene portato dal 15 per cento al 30 per cento il limite massimo delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo da destinate ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione; il comma 5-bis, di nuova introduzione, prevede che le risorse stanziate per i finanziamenti degli interventi della legge, laddove inutilizzate, possano essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
La lettera c), reca modifiche all'articolo 15, comma 2, sopprimendo alla lettera a) la parola "ordinariamente" e specificando che l'aliquota del 40 per cento prevista per le opere cinematografiche è l'aliquota massima, in conformità a quanto già previsto alla fine della medesima disposizione; parimenti, alla lett. b), viene puntualizzato che l'aliquota del 40 per cento prevista per le opere audiovisive è l'aliquota massima.
La lettera d) apporta modifiche all'articolo 21, comma 5. In particolare, è stata introdotta la previsione secondo cui i decreti attuativi emanati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsti nel medesimo comma, possono stabilire i criteri e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi; all'assegnazione in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera; in tal modo lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo; infine, è stata apportata una modifica alla previsione che disciplina il credito di imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al regista, sceneggiatore, attore e ad altre figure da individuare, rimandando al decreto attuativo del medesimo comma l'individuazione dell'importo massimo, sulla base di quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.
La lettera e) reca modifiche all'art. 26, commi 3 e 4, sopprimendo sia la disposizione relativa alla concessione di contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico sia la previsione relativa alla posizione contabile delle imprese; dette previsioni, infatti, non hanno mai trovato applicazione. Inoltre, per i contributi selettivi è stata introdotta la previsione secondo cui, con il decreto attuativo previsto nel medesimo comma, possono essere stabiliti i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. In tal modo, lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con

una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
La lettera f) apporta modifiche all'art. 29, alla rubrica e al comma 1, mutando il piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo da straordinario a ordinario; in particolare, con la modifica apportata è prevista una dotazione annua pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi finalizzati alla digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive; la previgente disposizione prevedeva, infatti, un piano straordinario per le sole annualità 2017, 2018 e 2019; infine, è stata apportata una modifica al comma 4, prevedendo, in analogia a quanto previsto all'art. 28, comma 2, che i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato siano definiti con decreto del Ministro della cultura e non del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.
La lettera g) apporta all'art. 32, comma 7, una modifica di coordinamento formale.

ART. 119
(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

Il comma 1 prevede che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel piano strutturale di bilancio Italia 2025 - 2029, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato III annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati.
Al fine di consentire alle amministrazioni interessate la necessaria flessibilità nella gestione del bilancio la disposizione prevede che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità e bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle riduzioni operate, suddivisa per Stati di previsione.

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	782.172	*466.926*	743.851	*455.757*	666.978	*400.899*
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	366.090	*357.296*	375.977	*366.711*	388.583	*382.996*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.579	*28.213*	34.224	*28.204*	34.234	*28.223*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	85.110	*49.120*	107.387	*61.537*	110.272	*49.116*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	69.386	*50.717*	70.479	*52.211*	60.681	*43.304*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	41.038	*9.953*	39.447	*11.307*	40.584	*12.838*
MINISTERO DELL'INTERNO	217.865	*97.691*	178.028	*64.597*	213.097	*102.365*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	125.192	*102.838*	165.242	*142.271*	211.660	*195.339*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	293.693	*229.026*	294.476	*237.517*	236.593	*187.465*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	246.922	*217.897*	238.590	*213.349*	216.275	*207.478*
MINISTERO DELLA DIFESA	56.978	*18.226*	55.094	*17.905*	52.725	*20.302*
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	63.106	*47.454*	32.327	*18.053*	29.720	*15.810*
MINISTERO DELLA CULTURA	147.630	*118.321*	178.111	*150.859*	204.089	*175.375*
MINISTERO DELLA SALUTE	41.111	*28.912*	40.758	*29.571*	29.886	*23.177*
MINISTERO DEL TURISMO	69.394	*68.463*	46.435	*45.487*	40.383	*39.487*
Totale	2.640.265	*1.891.052*	2.600.427	*1.895.340*	2.535.759	*1.884.173*

Il **comma 2** ai fini del conseguimento della *milestone* M1C1-122 della Riforma 1.13 del PNRR [Riforma della revisione della spesa ("riforma della spending review")] fissa gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 in termini di indebitamento netto. I suddetti obiettivi sono individuati nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato, disposte dalla presente legge, incluse le disposizioni di cui all'articolo 110. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell' allegato IV annesso alla presente legge.

Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, a parità di importi complessivi indicati dal comma 2, è possibile modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio fra ministeri e le misure che concorrono al raggiungimento dei suddetti importi.

Il **comma 4** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 1 e 3.
Il **comma 5** prevede che sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze le misure di cui ai commi 2 e 3. Il monitoraggio è svolto sulla base di quanto indicato dalle linee guida ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere, agli stessi, eventuali integrazioni delle informazioni fornite, in particolare per la rendicontazione dei risparmi. Ogni Ministero redige una relazione di monitoraggio entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di revisione; dette relazioni sono allegate a quella predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con quanto previsto per il conseguimento della milestone M1C1-122 della Riforma 1.13 del PNRR.

CAPO IV
FONDI

ART. 120
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

I **commi 1 e 2** prevedono l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036, diretto a finanziare investimenti infrastrutturali, con riferimento a interventi, anche già finanziati parzialmente, che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica. Le risorse del fondo sono assegnate, nel limite previsto per ciascuna amministrazione dall'allegato V, mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, se relative ai Ministeri. Con i medesimi decreti sono definiti anche le modalità di monitoraggio sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e quelle di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.
Gli stanziamenti sono indicati nella seguente tabella:

Ministero *(dati in milioni di euro)*	**2027**	**2028**	**2029**	**2030-2036**	**2027-2036** (valore cumulato)
Ministero dell'economia e delle finanze	1.189	595	311	873	8.206
di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri	*110*	*110*	*95*	*95*	*980*
Ministero delle imprese e del made in Italy	350	300	161	350	3.261
Ministero della giustizia	141	81	40	101	966
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	12	6	3	8	78
Ministero dell'Istruzione e del Merito	12	7	7	9	88
Ministero dell'Interno	103	104	50	133	1.187
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	192	100	71	100	1.063
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	924	536	200	551	5.514
Ministero dell'università e della ricerca	238	129	62	155	1.514
Ministero della Difesa	30	15	15	15	165
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	40	28	14	34	321
Ministero della cultura	200	60	40	130	1.210
Ministero del turismo	59	29	15	31	316
Ministero del lavoro	1	1	1	1	10
Ministero della salute	10	10	10	10	100
TOTALE	**3.500**	**2.000**	**1.000**	**2.500**	**24.000**

Il **comma 3** del presente articolo innalza da 33,787 a 35,053 miliardi di euro il programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e successivi rifinanziamenti. Nel contempo stabilisce, al **comma 4**, che la ripartizione dell'incremento di euro 1,266 miliardi di cui al comma 1 avvenga, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in attuazione del suddetto articolo 1, comma 13, transitati alla gestione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 67/1988, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania.

ART. 121
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili)

Il **comma 1** indica gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volti al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2025–2027 e determinati per ciascuno degli anni del triennio nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge in esame. Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.

Il **comma 2** prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 122
(Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)

Il comma 1 modifica l'epigrafe del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 511 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali al fine di allargare il proprio ambito di utilizzo.
Il comma 2 prevede l'istituzione di due fondi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, uno di parte corrente e uno di conto capitale, finalizzato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 123
(Fondo per l'immigrazione)

Al fine di far fronte al costante aumento del flusso dei migranti nel territorio nazionale, le risorse iscritte sul capitolo 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno finalizzate all'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 124
(Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

La disposizione non determina nuovi oneri, in quanto gli effetti finanziari dei trasferimenti a favore delle Autonomie speciali sono compresi tra gli oneri complessivi delle misure fiscali nel territorio nazionale.

PAGINA BIANCA

PARTE II

Sezione II

PAGINA BIANCA

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente[7]

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo contabile interno alle nuove regole di governance economica europea. La principale novità di queste regole, come già accennato nella premessa della relazione illustrativa, riguarda l'introduzione per ciascun Paese di un nuovo documento di programmazione che copre un orizzonte di 4/5 anni, a seconda della durata della legislatura nazionale denominato Piano strutturale di bilancio a medio termine (PSBMT), nel quale si fissa un sentiero di spesa netta delle Amministrazioni pubbliche. Le previsioni per il triennio 2025-2027 e anche per le annualità successive tengono conto di questo contesto in evoluzione.
Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate
Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2025 e per gli anni successivi.
Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni considerano l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel PSBMT 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.
L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.
Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa quello di riferimento per la previsione degli esercizi futuri, basata anche sullo scenario macroeconomico definito e sugli effetti delle manovre fiscali.
Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

- con riferimento all'anno in corso

• sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;

• elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;

• considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

- con riferimento agli anni successivi

• calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;

[7] Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 24 della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2024, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027 e Budget per il triennio 2025-2027 nonché le proposte per la manovra 2025.

- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il quinquennio 2025-2029 sono state, quindi, rielaborate per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2024.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica. La classificazione economica espone l'articolazione nelle voci gerarchicamente ordinate per Titolo di entrata, Categoria economica, Tipologia di entrata e Provento, in raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale. L'esposizione per unità di voto parlamentare viene rappresentata per Titolo, Natura e Tipologia con una nomenclatura ed una struttura modificate in coerenza con la revisione della classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, nonché delle unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel PSBMT 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi, per il quinquennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2024 e negli esercizi precedenti. A tal riguardo, particolare attenzione è stata tributata agli stanziamenti superiori a 1,5 milioni di euro e ad ogni proposta incrementativa, focalizzando in primis l'esame sugli stanziamenti che abbiano registrato, nel biennio precedente, in media, economie a consuntivo superiori al 10 per cento dello stanziamento assegnato, addivenendo alla loro riduzione in assenza di un'adeguata motivazione a conferma del quantum.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi[8]), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle spese medesime.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il quinquennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale

[8] Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art. 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.

prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale.
Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2024 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel PSBMT.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.
Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS,** finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.
Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.
La dotazione del Fondo Sanitario Nazionale è stabilita dalla legge[9] ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:
1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.
La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:
1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario

[9] Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).
Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).
Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione –, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.
Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).
Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni contenute nel DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.
Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).
Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.
Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.
Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità[10] di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

[10] Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti[11].

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009.In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi del citato art. 23, co. 3, lett. b).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno (cd. verticali) delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio:

[11] L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

SEZ. II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Missioni internazionali	MEF	C	7.550.000.000	A DECORRERE	1.270.000.000	1.570.000.000	1.570.000.000	2025	A DECORRERE
Incremento del Fondo per le emergenze nazionali - FEN	MEF	K	1.050.000.000	A DECORRERE	450.000.000	150.000.000	150.000.000	2025	A DECORRERE
Funzionamento scuole statali	MIM	C	190.000.000	190.000.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000	2025	2029
Servizio civile nazionale	MEF	C	700.000.000	A DECORRERE	100.000.000	100.000.000	200.000.000	2025	A DECORRERE
Interventi Commissario Gran Sasso	MIT	K	85.000.000	85.000.000	-	-	20.000.000	2027	2029
Fondo unico turismo parte corrente	TURISMO	C	20.000.000	20.000.000	20.000.000			2025	2025
Contributo al contrasto della peste suina	MASAF	C	10.000.000	10.000.000	10.000.000			2025	2025
Fondo per il recepimento della normativa europea	MEF	C	100.000.000	A DECORRERE	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2025	A DECORRERE
DIFESA - Investimenti difesa nazionale	DIFESA	K	7.500.000.000	22.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2025	2039
MIMIT - Investimenti difesa nazionale	MIMIT	K	5.066.000.000	12.594.000.000	922.000.000	973.000.000	1.090.000.000	2025	2039
Fondo piccoli comuni	INTERNO	C	10.000.000	10.000.000	10.000.000			2025	2025
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Fondazioni lirico sinfoniche	MIC	C	70.000.000	A DECORRERE	14.000.000	14.000.000	14.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Attività musicali in Italia e all'estero	MIC	C	35.000.000	A DECORRERE	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Attività teatrali di prosa	MIC	C	11.875.000	A DECORRERE	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2025	A DECORRERE
Fondo nazionale per la rievocazione storica	MIC	C	5.000.000	A DECORRERE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo per le non autosufficienze	MILPS	C	574.850.000	574.850.000	80.570.000	48.570.000	148.570.000	2025	2029
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (FSOF)	MILPS	C	300.000.000	300.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2025	2027

SEZ. II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Marebonus	MIT	C	60.000.000	A DECORRERE	12.000.000	12.000.000	12.000.000	2025	A DECORRERE
Ferrobonus	MIT	C	50.000.000	A DECORRERE	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità	MEF	C	200.000.000	200.000.000	-	50.000.000	150.000.000	2026	2027
Sostegno esuli ex Jugoslavia	MAECI	C	30.000.000	A DECORRERE	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2025	A DECORRERE
Caregiver	MILPS	C	72.250.000	A DECORRERE	15.000.000	10.000.000	13.750.000	2025	A DECORRERE
ATP Finals Torino	MEF	C	78.000.000	97.500.000	-	19.500.000	19.500.000	2026	2030
RFI - Manutenzione ordinaria	MEF	C	1.250.000.000	1.540.000.000	290.000.000	190.000.000	190.000.000	2025	2030
Commissione garanzia sciopero	MILPS	C	7.500.000	A DECORRERE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2025	A DECORRERE
Costruzione e ampliamento Istituti Penitenziari	GIUSTIZIA	K	80.000.000	80.000.000	30.000.000	50.000.000		2025	2026
TOTALE PARTE CORRENTE		**c**	**11.324.475.000**	**2.942.350.000**	**1.989.445.000**	**2.181.945.000**	**2.515.695.000**		
TOTALE CONTO CAPITALE		**k**	**13.781.000.000**	**35.259.000.000**	**2.902.000.000**	**2.673.000.000**	**2.760.000.000**		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			**25.105.475.000**	**38.201.350.000**	**4.891.445.000**	**4.854.945.000**	**5.275.695.000**		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	**STP**	c/k	**TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO**	**TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)**	**2025**	**2026**	**2027**	**ANNO INIZIALE**	**ANNO TERMINALE**
Riprogrammazione Programmi di investimento della Difesa	MIMIT	K	170.000.000	-	50.000.000	110.000.000	20.000.000	2025	2036
Tecnologie spaziali ed economia satellitare	MEF	K	- 48.540.244	-	- 171.930.799	- 22.230.171	48.540.242	2025	2030
Strade sicure – Messa in sicurezza e sistema monitoraggio dinamico per controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	MIT	K	- 195.000.000	-	- 51.500.000	- 25.000.000	- 110.000.000	2025	2032
Sviluppo accessibilità marittima e resilienza infrastrutture portuali	MIT	K	- 120.000.000	-			- 150.000.000	2027	2031
Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura	MASAF	K	- 270.330.000	-	- 122.500.000	- 70.330.000	- 150.000.000	2025	2031
Unità navali - DDX	DIFESA	K	404.000.000	-	136.000.000	180.000.000	- 2.000.000	2025	2038
Unità navali - FREMM EVO	DIFESA	K	182.000.000	-	-	34.000.000	114.000.000	2026	2036
TOTALE PARTE CORRENTE		**c**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE CONTO CAPITALE		**k**	**122.129.756**	**-**	**- 159.930.799**	**206.439.829**	**- 229.459.758**		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			**122.129.756**	**-**	**- 159.930.799**	**206.439.829**	**- 229.459.758**		
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	**STP**	c/k	**TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO**	**TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)**	**2025**	**2026**	**2027**	**ANNO INIZIALE**	**ANNO TERMINALE**
MEF - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MEF	K	- 161.492.167	- 161.492.167	- 42.979.564	- 63.440.789	- 30.924.668	2025	2028
MIMIT - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIMIT	K	- 436.565.236	- 485.751.624	- 108.340.754	- 121.658.565	- 81.800.741	2025	2035
GIUSTIZIA - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	GIUSTIZIA	K	- 468.073.466	- 468.073.466	- 179.243.579	- 190.805.585	- 98.024.302	2025	2027
MAECI - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MAECI	K	- 6.000.000	- 6.000.000	- 4.000.000	- 2.000.000		2025	2026
MIM - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIM	K	- 6.405.943	- 6.405.943	- 2.405.943	- 4.000.000		2025	2026

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
INTERNO - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	INTERNO	K	- 867.709.057	- 867.709.057	- 290.512.242	- 305.009.803	- 117.864.036	2025	2029
MASE - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MASE	K	- 132.350.007	- 132.350.007	- 80.350.007	- 51.000.000	- 1.000.000	2025	2027
MIT - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIT	K	- 995.369.804	- 998.774.716	- 679.749.473	- 209.146.863	- 106.473.468	2025	2034
MUR - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MUR	K	- 8.000.000	- 8.000.000	-	- 8.000.000		2026	2026
DIFESA - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	DIFESA	K	- 293.983.108	- 293.983.108	- 105.934.442	- 125.624.019	- 39.782.997	2025	2028
MASAF - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MASAF	K	- 222.649.115	- 222.649.115	- 136.725.748	- 84.638.210	- 1.285.157	2025	2027
MIC - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIC	K	- 379.657.470	- 379.657.470	- 347.460.715	- 29.067.762	- 3.128.993	2025	2027
Fondo delega fiscale	MEF	C	- 14.095.854.993	A DECORRERE	- 3.409.772.415	- 2.707.565.332	- 2.694.356.582	2025	A DECORRERE
Automotive	MIMIT	K	- 3.750.000.000	- 4.550.000.000	- 550.000.000	- 800.000.000	- 800.000.000	2025	2030
Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App "io"	MEF	K	- 31.472.417	- 31.472.417	- 23.545.417	- 7.927.000		2025	2026
Servizi digitali e competenze digitali - Piattaforma notifiche digitali	MEF	K	- 95.000.000	- 95.000.000	- 60.000.000	- 35.000.000		2025	2026
Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIT	K	- 886.668	- 886.668	- 886.668			2025	2025
Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci - Locomotori, carri e raccordi ferroviari	MIT	K	- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000			2025	2025
Strade sicure – Monitoraggio dinamico per controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel rete viaria principale. ANAS e concessionari	MIT	K	- 50.000.000	- 50.000.000	-	-	- 25.000.000	2027	2028
Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	MIT	K	- 10.734.800	- 10.734.800	- 734.800	-	- 5.000.000	2025	2028
Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	MIT	K	- 130.952.459	- 130.952.459	- 952.459	-	- 50.000.000	2025	2028
Salute, ambiente, biodiversità e clima	SALUTE	K	- 13.914.776	- 13.914.776	- 13.914.776	-		2025	2025
"Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MIMIT	K	- 269.064	- 269.064	- 134.532	- 134.532		2025	2026
Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario	MUR	K	- 165.997.336	- 165.997.336	- 92.998.668	- 72.998.668		2025	2026
ANAS (Interventi anticipati ex DL 155/24)	MIT	K	- 300.000.000	- 300.000.000	- 300.000.000			2025	2025
RFI (Interventi anticipati ex DL 155/24)	MEF	K	- 700.000.000	- 700.000.000	- 700.000.000			2025	2025
Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo	MIC	C	- 167.375.000	A DECORRERE	- 33.875.000	- 33.875.000	- 33.875.000	2025	A DECORRERE
Misure in materia di istruzione e merito - Continuità didattica per gli alunni con disabilità	MIM	C	- 150.000.000	A DECORRERE	-	-	-	2028	A DECORRERE
Misure in materia di istruzione e merito - Valorizzazione docenti - tutor	MIM	C	- 38.000.000	- 38.000.000	- 38.000.000			2025	2025
Fondo crisi d'impresa	MIMIT	K	- 30.000.000	- 30.000.000	- 30.000.000			2025	2025
Fondo per l'abbattimento della pressione fiscale (Tax gap)	MEF	C	- 10.955.000.000	A DECORRERE	- 2.191.000.000	- 2.191.000.000	- 2.191.000.000	2025	A DECORRERE
TOTALE PARTE CORRENTE		**c**	**- 25.406.229.993**	**- 38.000.000**	**- 5.672.647.415**	**- 4.932.440.332**	**- 4.919.231.582**		
TOTALE CONTO CAPITALE		**k**	**- 9.272.482.893**	**- 10.125.074.193**	**- 3.765.869.787**	**- 2.110.451.796**	**- 1.360.284.362**		
TOTALE DEFINAZIAMENTI			**- 34.678.712.886**	**- 10.163.074.193**	**- 9.438.517.202**	**- 7.042.892.128**	**- 6.279.515.944**		

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

			DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
DES_TIT	CAT	DES_CAT	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2	CONSUMI INTERMEDI	-38,0			20,0	20,0	50,0				-18,0	20,0	50,0
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				308,4	285,9	485,9				308,4	285,9	485,9
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				8,0	8,0	8,0				8,0	8,0	8,0
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-33,9	-33,9	-33,9	342,0	212,0	212,0				308,1	178,1	178,1
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				6,0	6,0	6,0				6,0	6,0	6,0
	13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-5.600,8	-4.898,6	-4.885,4	1.305,0	1.650,0	1.753,8				-4.295,8	-3.248,6	-3.131,6
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			**-5.672,6**	**-4.932,4**	**-4.919,2**	**1.989,4**	**2.181,9**	**2.515,7**				**-3.683,2**	**-2.750,5**	**-2.403,5**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-901,1	-761,9	-243,5	30,0	50,0	20,0	136,0	214,0	112,0	-735,1	-497,9	-111,5
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-1.189,7	-270,6	-126,5				-171,9	-22,2	-101,5	-1.361,6	-292,8	-227,9
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-1.088,6	-245,8	-118,1	922,0	973,0	1.090,0	-124,0	14,7	-240,0	-290,6	741,9	731,9
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-12,2	-32,2	-12,2							-12,2	-32,2	-12,2
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				450,0	150,0	150,0				450,0	150,0	150,0
	27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-574,3	-800,0	-850,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0				925,7	700,0	650,0
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE			-10,0									-10,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			**-3.765,9**	**-2.110,5**	**-1.360,3**	**2.902,0**	**2.673,0**	**2.760,0**	**-159,9**	**206,4**	**-229,5**	**-1.023,8**	**769,0**	**1.170,3**
Totale complessivo			**-9.438,5**	**-7.042,9**	**-6.279,5**	**4.891,4**	**4.854,9**	**5.275,7**	**-159,9**	**206,4**	**-229,5**	**-4.707,0**	**-1.981,5**	**-1.233,3**

Effetti di retroazione derivanti dalla manovra di finanza pubblica

Le misure contenute nella Legge di bilancio 2025 determinano un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale programmatico, con i seguenti effetti differenziali rispetto allo scenario tendenziale a legislazione vigente:

	2025	2026	2027
Pil nominale	**0,31**	**0,10**	**0,13**
Componente reale	0,25	-0,01	0,16
Deflatore del PIL	0,05	0,11	-0,04

Dalle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie, con particolare riguardo a quelle più numerose, si attende un impulso favorevole sui consumi interni e, anche attraverso la maggiore domanda aggregata, sugli investimenti delle imprese rispetto allo scenario tendenziale. Gli effetti positivi di tali interventi si protrarranno anche nel biennio successivo.
Il miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna si riflettono sull'aumento delle entrate tributarie e contributive, (effetti di retroazione), quantificato nella tabella seguente.

	2025	2026	2027	2028	2029
Effetti retroazione	**1.619**	**1.115**	**2.212**	**2.832**	**2.291**
Tributarie	**1.314**	**908**	**1.728**	**2.264**	**1.936**
dirette	*273*	*189*	*359*	*470*	*402*
indirette	*1.039*	*718*	*1.366*	*1.790*	*1.531*
in conto capitale	*2*	*1*	*3*	*3*	*3*
Contributive	**305**	**207**	**484**	**568**	**355**

In conseguenza degli interventi espansivi disposti con la manovra di finanza pubblica si determina anche una maggiore spesa per interessi passivi secondo il seguente profilo temporale:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036
Fabbisogno	104	472	1.021	1.707	2.423	2.766	2.905	2.913	2.920	2.929	2.934	2.935
Indebitamento	138	599	1.187	1.935	2.718	3.107	3.262	3.275	3.282	3.286	3.290	3.290
Saldo netto da finanziare	57	425	943	1.673	2.432	2.768	2.898	2.905	2.912	2.917	2.922	2.922

Importi in milioni di euro

Approvazione stati di previsione

Articoli da 125 a 143

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2025-2027** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito in termini di indebitamento netto del conto Stato e del conto della pubblica amministrazione.
A seguito della riforma della governance economica dell'Unione Europea, sono state introdotte alcune modifiche[12] ai documenti di programmazione e all'orizzonte temporale coperto, oltre che alle variabili obiettivo rilevanti.
Nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance europea, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo e contabile[13] che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all'esposizione dell'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.
La rappresentazione che viene data per il triennio 2025-2027 nella presente tavola[14] **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.
I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2025 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 187 miliardi dovuto a entrate finali pari a 728 miliardi e spese finali pari a 916 miliardi. Nel 2026 il saldo netto da finanziare è pari a 163 miliardi (le entrate finali si attestano a 737 miliardi e le spese finali a 900 miliardi). Nel 2027 il saldo netto da finanziare è pari a 143 miliardi: le entrate finali si attestano a 752 miliardi e le spese finali a 895 miliardi.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) espone l'effetto sulle entrate finali e le spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati sono inclusi gli effetti della riclassificazione svolta sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del

[12] La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza viene sostituita da un nuovo documento di programmazione che copre un orizzonte temporale di 4/5 anni, a seconda della durata della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio a medio termine (PSBMT), deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2024 e presentato alle Camere nella stessa data, in sede di prima applicazione, fissa un sentiero di spesa netta primaria per il periodo 2025-2029 che il Governo si impegna a rispettare, nonché illustra la correzione del saldo primario strutturale annuale necessario per mantenere tale traiettoria di spesa.
[13] Si tratta dell'art. 21, comma 12 bis, lettera c), della legge 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica".
[14] I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.
Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e nell'ambito delle operazioni di tipo economico vengono effettuate riclassificazioni da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, come ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza ad alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro che in natura, che rientrano nei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010.
In generale, si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato, determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, nonché dall'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2025 pari a 641 miliardi, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2025 pari a 828, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2026 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 650 miliardi, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 813, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2027 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 666 miliardi, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 809 miliardi, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.
La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 16 delle entrate – *Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato* e 31 delle spese – *Acquisizione di attività finanziarie*) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (186 miliardi di euro nel 2025, 162 miliardi di euro nel 2026 e 143 miliardi di euro nel 2027).

Nella **riga 4** "**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di

controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.
Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2025 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 18 miliardi e di 128 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 110 miliardi. Nel 2026 la riduzione delle entrate finali si attesta a 10 miliardi e quella delle spese a 105 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 95 miliardi. Infine, nel 2027, le entrate sono più basse di 28 miliardi, le spese di 109 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 81 miliardi.

La **riga 5**, denominata "Conto economico programmatico – Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 76 miliardi nel 2025 con un livello di entrate finali pari a 622 miliardi e spese finali di 699 miliardi, a 67 miliardi nel 2026 con un livello di entrate finali pari a 640 miliardi e spese finali di 707 miliardi e a 62 miliardi nel 2027 con un livello di entrate finali pari a 638 miliardi e di spese finali di 700 miliardi.

La **riga 6** ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione") espone per la pubblica amministrazione nel suo complesso i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori che la compongono (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza) viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 21, comma 12-quater, della legge 196 del 2009.
Nel 2025, le entrate finali per la PA sono pari a 1.065 miliardi, le spese finali ammontano a 1.140 miliardi e l'indebitamento netto si attesta a 74 miliardi; nel 2026 le entrate finali sono pari a 1.096 miliardi, le spese finali ammontano a 1.161 miliardi e l'indebitamento si attesta a 65 miliardi; nel 2027 le entrate finali sono pari a 1.108 miliardi, le spese finali ammontano a 1.170 miliardi e l'indebitamento si attesta a 62 miliardi.

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2025 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2025	728	916	-187	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2025	641	828	-187	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*641*	*826*		*-186*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-18**	**-128**		**110**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	622	699		-76
6		Conto economico programmatico - PA	1.065	1.140		-74

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2026 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2026	737	900	-163	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2026	650	813	-163	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*650*	*811*		*-162*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-10**	**-105**		**95**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	640	707		-67
6		Conto economico programmatico - PA	1.096	1.161		-65

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2027 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2027	752	895	-143	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2027	666	809	-143	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*666*	*808*		*-143*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-28**	**-109**		**81**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	638	700		-62
6		Conto economico programmatico - PA	1.108	1.170		-62

I dati delle tavole sono espressi in miliardi. I saldi, pertanto, possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

23/10/2024

PAGINA BIANCA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2025-2027

(legge n. 196 del 2009, articolo 21, comma 12-*ter*)

PAGINA BIANCA

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2	1		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - IRPEF	E	T	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7
2	1		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale regionale	E	T					-23,2	-23,2		-23,2	-23,2
2	1		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale regionale	S	C		23,2	23,2						
2	1		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale comunale	E	T					-10,9	-8,3		-10,9	-8,3
2	1		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale comunale	S	C		10,9	8,3						
2	1		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - TFR	E	T	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
2	1		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzera a 40 mila euro - bonus	S	C	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6
2	1		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzera a 40 mila euro - IRPEF	E	T	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
2	1		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzera a 40 mila euro - addizionale regionale	E	T					-81,8	-81,8		-81,8	-81,8

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2	1		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzera a 40 mila euro - addizionale regionale	S	C		81,8	81,8						
2	1		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzera a 40 mila euro - addizionale comunale	E	T					-48,0	-36,9		-48,0	-36,9
2	1		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzera a 40 mila euro - addizionale comunale	S	C		48,0	36,9						
2	10	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - IRPEF	E	T	277,3	331,2	308,1	277,3	331,2	308,1	277,3	331,2	308,1
2	10	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale regionale	E	T					8,0	8,0		8,0	8,0
2	10	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale regionale	S	C		-8,0	-8,0						
2	10	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale comunale	E	T									
2	10	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale comunale	S	C		-4,2	-3,2		-4,2	-3,2		-4,2	-3,2
2	10	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti - IRPEF	E	T	116,2	138,8	129,1	116,2	138,8	129,1	116,2	138,8	129,1

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2	10	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti - addizionale regionale	E	T					8,5	8,5		8,5	8,5
2	10	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti - addizionale regionale	S	C		-8,5	-8,5						
2	10	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti - addizionale comunale	E	T					4,2	3,2		4,2	3,2
2	10	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti - addizionale comunale	S	C		-4,2	-3,2						
2	10	b)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo - della detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età - IRPEF	E	T	102,6	122,6	114,0	102,6	122,6	114,0	102,6	122,6	114,0
2	10	b)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo - della detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età - addizionale regionale	E	T					8,9	8,9		8,9	8,9
2	10	b)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo - della detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età - addizionale regionale	S	C		-8,9	-8,9						
2	10	b)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo - della detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età - addizionale comunale	E	T					4,5	3,5		4,5	3,5
2	10	b)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico: eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo - della detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età- addizionale comunale	S	C		-4,5	-3,5						

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
3	1		DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRES	E	T	615,2	386,5	-153,8	615,2	386,5	-153,8	615,2	386,5	-153,8
3	1		DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRAP	E	T				172,4	73,7	-43,1	172,4	73,7	-43,1
3	1		DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRAP	S	C	-172,4	-73,7	43,1						
3	3		DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi - IRES	E	T	698,7	698,7	-174,7	698,7	698,7	-174,7	698,7	698,7	-174,7
3	3		DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi- IRAP	E	T				166,4	166,4	-41,6	166,4	166,4	-41,6
3	3		DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi - IRAP	S	C	-166,4	-166,4	41,6						
3	4		DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRES	E	T	124,0	130,9	-31,0	124,0	130,9	-31,0	124,0	130,9	-31,0
3	4		DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRAP	E	T				69,9	69,9	-17,5	69,9	69,9	-17,5
3	4		DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRAP	S	C	-69,9	-69,9	17,5						

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
3	6		Tetto del 65% alla compensazione mediante perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 - IRES	E	T	695,0			695,0			695,0		
4	1		Modifiche all'imposta sui servizi digitali, di cui all'art. 1, c. 36, della L. 145/2018	E	T		51,6	51,6		51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
4	2		Aumento dal 26% al 42% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva su plusvalenze e proventi da cripto-attività, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 461/1997	E	T	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
5	1		Estensione a regime della rideterminazionazione dei valori di terreni e partecipazioni (aliquota 16%) - imposta sostitutiva	E	T	839,8	1.059,7	1.279,5	839,8	1.059,7	1.279,5	839,8	1.059,7	1.279,5
5	1		Estensione a regime della rideterminazionazione dei valori di terreni e partecipazioni (aliquota 16%) - imposte dirette	E	T	-155,9	-311,9	-467,8	-155,9	-311,9	-467,8	-155,9	-311,9	-467,8
6	1		Estensione dell'obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento semplificato telematico (eDAS), di cui all'art. 25, c. 8, del D. Lgs. 504/1995 - accise	E	T	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
6	1		Estensione dell'obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento semplificato telematico (eDAS), di cui all'art. 25, c. 8, del D. Lgs. 504/1995 - IVA	E	T	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
7	1		Fringe benefits auto aziendali (percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria) - IRPEF	E	T	25,2	73,8	110,2	25,2	73,8	110,2	25,2	73,8	110,2
7	1		Fringe benefits auto aziendali (percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria) - addizionale regionale	E	T					2,2	6,5		2,2	6,5

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
7	1		Fringe benefits auto aziendali (percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria) - addizionale regionale	S	C		-2,2	-6,5						
7	1		Fringe benefits auto aziendali (percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria) - addizionale comunale	E	T					1,2	3,2		1,2	3,2
7	1		Fringe benefits auto aziendali (percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria) - addizionale comunale	S	C		-1,2	-3,2						
7	2		Esclusione IVA agevolata al 10% per le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia	E	T	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1
8	1		Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF	E	T	-29,2	-311,0	-134,2	-29,2	-311,0	-134,2	-29,2	-311,0	-134,2
8	1		Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF/IRES	E	T		139,2	-59,6		139,2	-59,6		139,2	-59,6
8	1		Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	S	C		-11,6	5,0						
8	1		Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	E	T					11,6	-5,0		11,6	-5,0
8	1		Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IVA	E	T	33,1			33,1			33,1		

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
8	2	a)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF	E	T	-10,3	-110,1	-62,1	-10,3	-110,1	-62,1	-10,3	-110,1	-62,1
8	2	a)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF/IRES	E	T		87,6	-37,5		87,6	-37,5		87,6	-37,5
8	2	a)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	S	C		-7,3	3,1						
8	2	a)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	E	T					7,3	-3,1		7,3	-3,1
8	2	a)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IVA	E	T	20,9			20,9			20,9		
8	2	b)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF	E	T	-2,6	-27,8	-16,8	-2,6	-27,8	-16,8	-2,6	-27,8	-16,8
8	2	b)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF/IRES	E	T		8,3	-3,6		8,3	-3,6		8,3	-3,6
8	2	b)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	S	C		-0,7	0,3						
8	2	b)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	E	T					0,7	-0,3		0,7	-0,3

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
8	2	b)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IVA	E	T	2,0			2,0			2,0		
8	2	b)	Proroga per il 2025 del bonus mobili al 50% - limite 5,000 euro - IRPEF	E	T	-10,2	-119,4	-68,2	-10,2	-119,4	-68,2	-10,2	-119,4	-68,2
8	2	b)	Proroga per il 2025 del bonus mobili al 50% - limite 5,000 euro - IRPEF/IRES	E	T		23,5	-10,1		23,5	-10,1		23,5	-10,1
8	2	b)	Proroga per il 2025 del bonus mobili al 50% - limite 5,000 euro IRAP	E	T					2,0	-0,8		2,0	-0,8
8	2	b)	Proroga per il 2025 del bonus mobili al 50% - limite 5,000 euro IRAP	S	C		-2,0	0,8						
8	2	b)	Proroga per il 2025 del bonus mobili al 50% - limite 5,000 euro - IVA	E	T	24,6			24,6			24,6		
8	3		Riduzione dell'aliquota dal 65% al 50% per le abitazioni principali e dal 65% al 36% per gli immobili diversi dalle abitazioni principali per le spese relative al Superbonus - IRPEF	E	T		273,5	156,3		273,5	156,3		273,5	156,3
9	1		Introduzione di un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico	E	T		50,0	76,3		50,0	76,3		50,0	76,3
9	5		Recupero evasione da locazioni turistiche mediante l'obbligo di indicare il codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica	E	T	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
9	7		Estensione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della facoltà di accedere ai dati della fatturazione elettronica, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 504/1995	E	T	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
10	1		Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza - IRES	E	T		309,0	176,0		309,0	176,0		309,0	176,0
10	1		Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza - IRPEF/sostitutiva forfettari	E	T		32,0	19,0		32,0	19,0		32,0	19,0
10	2		Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza - IRAP	E	T					91,0	49,0		91,0	49,0
10	2		Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza - IRAP	S	C		-91,0	-49,0						
10	4		Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire dal 1º luglio 2025 - Erario	E	T					18,0	45,0		18,0	45,0
10	4		Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire dal 1º luglio 2025 - Enti di previdenza	E	CO					1,8	4,5		1,8	4,5
10	4		Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire dal 1º luglio 2025 - Enti di previdenza	S	C		-1,8	-4,5						
10	4		Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire dal 1º luglio 2025 - Altri enti	E	T					16,2	40,5		16,2	40,5

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
11	1		Modifica del regime di versamento dell'imposta di bollo sui prodotti assicurativi del ramo III e V	E	T	970,4	397,0	385,1	970,4	397,0	385,1	970,4	397,0	385,1
13	1		Proroga a regime della quarta estrazione settimanale del gioco del Lotto e del SuperEnalotto - utile erariale connesso all'incremento della raccolta	E	EXT	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
13	2		Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del D.L. 1/2018	S	K	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
13	2		Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del D.L. 1/2018	S	C									
14	1	a)	Proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di Bingo	E	EXT	19,8	19,8		19,8	19,8		19,8	19,8	
14	1	b)	Proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi (anche ippici) che non sportivi (compresi quelli simulati)	E	EXT	74,5	74,5		74,5	74,5		74,5	74,5	
14	1	c)	Proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento	E	EXT	138,5	138,5		138,5	138,5		138,5	138,5	
16	1		Incremento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, c. 1 del D.L. 83/2012	S	C	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
16	2		Incremento del Fondo per l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 450, della L. 197/2022	S	C	500,0			500,0			500,0		

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
17	3		Incremento del Fondo garanzia prima casa, di cui all'art. 1, c. 48, lett. c), della L. 147/2013	S	K	130,0	270,0	270,0				130,0	270,0	270,0
18	1		Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del MEF, destinato ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (incremento dello 0,22%), ai sensi dall'art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 - Stato	S	C	112,1	112,1	112,1	112,1	112,1	112,1	112,1	112,1	112,1
18	1		Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del MEF, destinato ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (incremento dello 0,22%), ai sensi dall'art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 - Stato - effetti riflessi	E	TC				54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
18	3		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, destinato ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (incremento dello 0,22%), ai sensi dall'art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 - Scuola	S	C	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
18	3		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, destinato ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (incremento dello 0,22%), ai sensi dall'art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 - Scuola - effetti riflessi	E	TC				45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
19	1		Rifinanziamento del fondo destinato al rinnovo del CCNL del personale statale per il triennio 2025-2027	S	C	1.243,0	2.772,0	4.556,0	1.243,0	2.772,0	4.556,0	1.243,0	2.772,0	4.556,0
19	1		Rifinanziamento del fondo destinato al rinnovo del CCNL del personale statale per il triennio 2025-2027 - effetti riflessi	E	TC				602,9	1.344,4	2.209,7	602,9	1.344,4	2.209,7
19	4		Risorse destinate al rinnovo del CCNL del personale statale per il triennio 2028-2030	S	C									
19	4		Risorse destinate al rinnovo del CCNL del personale statale per il triennio 2028-2031 - effetti riflessi	E	TC									

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
20	1		Stabilizzazione di 3.000 unità di personale dell'ufficio del processo e del personale tecnico amministrativo e messa in servizio nell'ambito del PNRR (M1C1-I1.8).	S	C		68,2	136,4		68,2	136,4		68,2	136,4
20	1		Stabilizzazione di 3.000 unità di personale dell'ufficio del processo e del personale tecnico amministrativo e messa in servizio nell'ambito del PNRR (M1C1-I1.8) - effetti riflessi	E	TC					33,1	66,1		33,1	66,1
23	1		Misure in materia di trattenimento in servizio-rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025-minori contributi	S	C	15,0	30,6	31,2						
23	1		Misure in materia di trattenimento in servizio-rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025-minori contributi	E	CO				-15,0	-30,6	-31,2	-15,0	-30,6	-31,2
23	1		Misure in materia di trattenimento in servizio-rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025-minori prestazioni	S	C									
23	1		Misure in materia di trattenimento in servizio-rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025-effetti fiscali	E	T									
23	2		Ampliamento della possibilità di trattenere al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione - prestazioni	S	C	-20,0	-51,0	-82,0	-20,0	-51,0	-82,0	-20,0	-51,0	-82,0
23	2		Ampliamento della possibilità di trattenere al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione - TFR	S	C		-23,0	7,0		-23,0	7,0		-23,0	7,0
23	2		Ampliamento della possibilità di trattenere al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione - effetti fiscali	E	T		-5,0	2,0		-5,0	2,0		-5,0	2,0

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
24	1		Proroga al 2025 del regime di pensionamento anticipato c.d. Opzione donna anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31/12/2024 - prestazioni	S	C	20,1	56,1	74,8	20,1	56,1	74,8	20,1	56,1	74,8
24	1		Proroga al 2025 del regime di pensionamento anticipato c.d. Opzione donna anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31/12/2024 - TFS	S	C			20,9			20,9			20,9
24	1		Proroga al 2025 del regime di pensionamento anticipato c.d. Opzione donna anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31/12/2024 - effetti fiscali	E	T			3,6			3,6			3,6
24	2		Proroga al 2025 della misura di flessibilità in uscita di cui all'art. 14 del D.L. 4/2019 (Quota 103) - prestazioni	S	C	67,0	476,0	380,0	67,0	476,0	380,0	67,0	476,0	380,0
24	2		Proroga al 2025 della misura di flessibilità in uscita di cui all'art. 14 del D.L. 4/2019 (Quota 103) - TFR	S	C	23,0	32,0	-23,0	23,0	32,0	-23,0	23,0	32,0	-23,0
24	2		Proroga al 2025 della misura di flessibilità in uscita di cui all'art. 14 del D.L. 4/2019 (Quota 103) - TFR - effetti fiscali	E	T	6,0	8,0	-6,0	6,0	8,0	-6,0	6,0	8,0	-6,0
24	3		Proroga Ape sociale al solo 2025 con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 179, lett. da a) a d), della L. 232/2016	S	C	114,0	240,0	208,0	114,0	240,0	208,0	114,0	240,0	208,0
25	1		Proroga a esaurimento degli incrementi transitori di cui all'art. 1, c. 310, della L. 197/2022 (Pensioni minime)	S	C	290,0	175,0		290,0	175,0		290,0	175,0	
26	1		Accesso anticipato al sistema pensionistico per le lavoratrici con quattro o più figli (16 mesi di anticipo piuttosto che 12) - spesa pensionistica	S	C	0,5	0,8	0,9	0,5	0,8	0,9	0,5	0,8	0,9

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
26	1		Accesso anticipato al sistema pensionistico per le lavoratrici con quattro o più figli (16 mesi di anticipo piuttosto che 12) - TFR/TFS	S	C	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3
26	1		Accesso anticipato al sistema pensionistico per le lavoratrici con quattro o più figli (16 mesi di anticipo piuttosto che 12) - TFR/TFS - effetti fiscali	E	T		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1
27	1		Limitazione, per l'anno 2025, della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per i pensionati residenti all'estero con trattamento pensionistico complessivamente superiore al trattamento minimo INPS	S	C	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
27	1		Limitazione, per l'anno 2025, della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per i pensionati residenti all'estero con trattamento pensionistico complessivamente superiore al trattamento minimo INPS - effetti fiscali	E	T	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
28	1		Possibilità di computare, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia	S	C		0,5	0,9		0,5	0,9		0,5	0,9
29	1		Disapplicazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, di cui alla L. 402/1975, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025 - prestazione	S	C	-8,0	-17,7	-18,1	-8,0	-17,7	-18,1	-8,0	-17,7	-18,1
29	1		Disapplicazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, di cui alla L. 402/1975, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025 - contribuzione figurativa	S	C	-9,0	-19,6	-20,1						
31	1		Istituzione di un fondo destinato all'erogazione di un bonus di 1.000 euro per ciascun nuovo nato a partire dal 1° gennaio 2025, a favore dei nuclei con ISEE fino a 40 mila euro - Bonus nascite	S	C	330,0	360,0	360,0	330,0	360,0	360,0	330,0	360,0	360,0
32	1		Scorporo dell'Assegno Unico Universale dalla componente dell'ISEE per la richiesta del Bonus Asilo Nido, di cui all'art. 1, c. 355 della L. 232/2016	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
33	2		Estensione delle misure per il supporto al pagamento di rette per la frequenza di asili nido anche alle famiglie con un solo figlio (modifica dell'art. 1, c. 355, della L. 232/2016)	S	C	97,0	131,0	194,0	97,0	131,0	194,0	97,0	131,0	194,0
34	1		Incremento della misura del congedo parentale, di cui all'art. 34, c. 1, del D.Lgs 151/2001, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino, con copertura all'80% fino al terzo mese di congedo - prestazione	S	C	164,0	246,0	333,0	164,0	246,0	333,0	164,0	246,0	333,0
34	1		Incremento della misura del congedo parentale, di cui all'art. 34, c. 1, del D.Lgs 151/2001, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino, con copertura all'80% fino al terzo mese di congedo - contribuzione figurativa	S	C	19,0	39,0	65,0						
35	1		Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - prestazione	S	C	300,0	300,0	300,0						
35	1		Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - prestazione	E	CO				-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
35	1		Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - effetti fiscali	E	T	62,0	88,0	76,0	62,0	88,0	76,0	62,0	88,0	76,0
36	1		Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza	S	C	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
37	5		Incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis, c. 1, del D.L. 95/2012 per l'esenzione del pagamento del biglietto dei mezzi pubblici per i cani da assistenza	S	C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
37	6		Maggiori spese che gli enti con funzioni di controllo e monitoraggio dovranno sostenere per l'istruttoria delle procedure di riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza	S	C	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
38	1		Conferimento di incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali - personale	S	C	16,0			16,0			16,0		
38	2		Conferimento di incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali - funzionamento	S	C	4,0			4,0			4,0		
38	3		Riduzione dello stanziamento destinato all'assunzione di personale da parte di INPS, di cui all'art. 9, c. 7, del D.Lgs. 62/2024	S	C	-20,0			-20,0			-20,0		
38	3		Riduzione dello stanziamento destinato all'assunzione di personale da parte di INPS, di cui all'art. 9, c. 7, del D.Lgs. 62/2024	E	TC				-9,7			-9,7		
39	1	b)	Adeguamento del trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti inviati in Uffici operanti fuori dal territorio nazionale - personale	S	C	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
39	1	b)	Adeguamento del trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti inviati in Uffici operanti fuori dal territorio nazionale - effetti riflessi	E	TC				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
39	1	b)	Adeguamento del trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti inviati in Uffici operanti fuori dal territorio nazionale - spese di funzionamento	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
40	1		Istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni	S	C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41	1		Istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui all'art. 75 del Testo unico approvato con D.P.R. 309/1990	S	C	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
44	1		Rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, c. 369, della L. 205/2017	S	C	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
45	1		Istituzione di un Fondo per il finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026- spese di funzionamento	S	C	0,5	50,0		0,5	50,0		0,5	50,0	
46	1		Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale, di cui all'art. 5, della L. 1295/1957	S	C		50,0	40,0		50,0	40,0		50,0	40,0
47	1		Incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale	S	C	1.302,0	5.078,0	5.780,0	962,0	4.382,9	4.680,0	962,0	4.382,9	4.680,0
60	1		Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati	S	C	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
67	1		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività tramite modifica dell'art. 1, c. 182 della L. 208/2015 - Imposta sostitutiva	E	T	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0
68	1		Fringe benefit canoni di locazione - Componente fiscale - IRPEF	E	T	-45,4	-83,8	-38,4	-45,4	-83,8	-38,4	-45,4	-83,8	-38,4
68	1		Fringe benefit canoni di locazione - Componente fiscale - addizionale regionale	E	T					-2,6	-4,9		-2,6	-4,9
68	1		Fringe benefit canoni di locazione - Componente fiscale - addizionale regionale	S	C		2,6	4,9						

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
68	1		Fringe benefit canoni di locazione - Componente fiscale - addizionale comunale	E	T					0,0	0,0		0,0	0,0
68	1		Fringe benefit canoni di locazione - Componente fiscale - addizionale comunale	S	C		0,0	0,0						
68	5		Misure fiscali per il welfare aziendale - IRPEF	E	T	-277,8	-277,8	-277,8	-277,8	-277,8	-277,8	-277,8	-277,8	-277,8
68	5		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale regionale	S	C		16,2	16,2						
68	5		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale regionale	E	T					-16,2	-16,2		-16,2	-16,2
68	5		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale comunale	S	C		8,0	6,2						
68	5		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale comunale	E	T					-8,0	-6,2		-8,0	-6,2
68	5		Misure fiscali per il welfare aziendale - Minori entrate contributive	S	C	370,4	370,4	370,4						
68	5		Misure fiscali per il welfare aziendale - Minori entrate contributive	E	CO				-370,4	-370,4	-370,4	-370,4	-370,4	-370,4

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
69	1		Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della L. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali	S	C	152,1			152,1			152,1		
70	1		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - IRES	E	T		-1.048,1	-1.048,1		-1.048,1	-1.048,1		-1.048,1	-1.048,1
70	1		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - IRPEF	E	T		-259,0	-259,0		-259,0	-259,0		-259,0	-259,0
70	1		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale regionale	S	C		14,6	14,6						
70	1		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale regionale	E	T					-14,6	-14,6		-14,6	-14,6
70	1		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale comunale	S	C		8,0	6,2						
70	1		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale comunale	E	T					-8,0	-6,2		-8,0	-6,2
72	1		Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, di cui all'art. 1, c.161-167, della L. 178/2020, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea	S	C	-5.489,1	-4.239,2	-4.047,1				-5.902,3	-3.993,9	-4.053,8
72	1		Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, di cui all'art. 1, c.161-167, della L. 178/2020, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea	E	CO				5.489,1	4.239,2	4.047,1			

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
72	1		Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, di cui all'art. 1, c.161-167, della L. 178/2020, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea - effetti fiscali	E	T		-948,2	-605,5		-948,2	-605,5		-948,2	-605,5
72	2		Compensazione dei maggiori oneri di cui agli artt.22, c. 7 (bonus giovani), 23, c. 4 (bonus donne) e 24, c. 7 (bonus ZES), del D.L. 60/2024, a seguito della sentenza C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea	S	C	99,6	106,9	43,4				99,6	106,9	43,4
72	2		Compensazione dei maggiori oneri di cui agli artt.22, c. 7 (bonus giovani), 23, c. 4 (bonus donne) e 24, c. 7 (bonus ZES), del D.L. 60/2024, a seguito della sentenza C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea	E	CO				-99,6	-106,9	-43,4			
72	2		Compensazione dei maggiori oneri di cui agli artt.22, c. 7 (bonus giovani), 23, c. 4 (bonus donne) e 24, c. 7 (bonus ZES), del D.L. 60/2024, a seguito della sentenza C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea - effetti fiscali indotti	E	T	1,3	54,9	8,5	1,3	54,9	8,5	1,3	54,9	8,5
72	3		Istituzione di un fondo destinato a finanziare politiche per il mezzogiorno, su cui confluiscono risorse derivanti dall'azzeramento di Decontribuzione Sud	S	C	2.450,0	1.000,0	3.400,0	2.450,0	1.000,0	3.400,0	2.450,0	1.000,0	3.400,0
73	1		Proroga del credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 1, della L. 205/2017	S	C		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
74	3		Istituzione di un fondo MIMIT per l'erogazione di un contributo in conto capitale per i soggetti che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013	S	K	60,0	50,0	80,0	60,0	50,0	80,0	60,0	50,0	80,0
75	1		Rifinanziamento delle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) di cui all'art. 2 del D.L. 69/2013	S	K	400,0	100,0	400,0	400,0	100,0	400,0	400,0	100,0	400,0
76	1		Concessione contributi al fine di permettere il completamento degli interventi concementi le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle zone bianche del territorio nazionale (Open Fiber)	S	K			220,0			220,0			220,0

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
77	1		Credito di imposta zes e bonus ZES Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023	S	K	1.600,0			1.600,0			1.600,0		
78	1	a	Finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a.	S	C	37,0			37,0			37,0		
78	1	b	Finanziamento connesso all'organizzazione e all'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale	S	C	16,5			16,5			16,5		
78	1	c	Finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza della Regione Lazio	S	C	34,5			34,5			34,5		
78	2		Incremento delle risorse destinate agli inteventi di conto capitale, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui all'art. 1, c. 488, 2° p., della L. 213/2023	S	K	7,0			7,0			7,0		
79	6		Concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati, al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale	S	K	110,0			60,0			60,0		
82	1		Contributo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA	S	K	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
82	2		Finanziamento destinato alla prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata	S	K	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
84	1		Istituzione, nello stato di previsione del MIM, di un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico	S	C	122,0	189,0	75,0	122,0	189,0	75,0	122,0	189,0	75,0

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
84	1		Istituzione, nello stato di previsione del MIM, di un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico - effetti riflessi	E	TC				59,2	91,7	36,4	59,2	91,7	36,4
85	2		Incremento delle risorse destinate alla Carta del docente, di cui all'art. 1, c. 123, della L. 107/2015	S	C	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
86	3		Centri di ricerca di eccellenza (prosecuzione PNRR) - KPR	S	K			150,0			150,0			150,0
87	1		Incremento delle risorse per la campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, c. 333, L. 213/2023	S	K	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
87	2	a)	Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico, di cui all'art. 65-bis, c.1, del D.L. 73/2021	S	K	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
87	3		Incremento del limite massimo stanziato in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'art. 1, c. 316, L. 205/2017	S	C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
88	1		Istituzione del Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale	S	C	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
88	2		Istituzione di un Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali	S	C	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
89	1		Attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero	S	K	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
89	2		Fondazione Museo Nazionale della Fotografia	S	C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
90	1		Prosecuzione del concorso delle Forze armate e delle Forze di Polizia nel controllo del territorio (operazione Strade sicure) - funzionamento	S	C	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
90	1		Incremento di 800 unità di personale delle Forze armate e di 600 unità do personale delle Forze di Polizia per la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese (operazione Stazioni sicure) - personale	S	C	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6
90	1		Strade sicure (include Terra dei fuochi) - effetti riflessi	E	TC				66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2
90	4		Stazioni sicure - funzionamento	S	C	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
90	4		Stazioni sicure - personale	S	C	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
90	4		Stazioni sicure - effetti riflessi	E	TC				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
91	1		Rifinanziamento NATO Innovation Fund, di cui all'art. 1, c. 724, della L. 197/2022	S	K	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7			
91	1		Rifinanziamento NATO Innovation Fund, di cui all'art. 1, c. 724, della L. 197/2022 - esigenze di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
92	1		Istituzione di un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione (Fondo catastrofi)	S	C			1.500,0			1.500,0			1.500,0
93	2		Attività di assistenza tecnica e assistenza alla popolazione per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012	S	K	8,6								
93	2		Attività di assistenza tecnica e assistenza alla popolazione per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012	S	C				8,6			8,6		
93	3		Proroga della gestione commissariale a seguito del Sisma dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 3-bis, c. 2, DL 113/2016	S	K	4,0								
93	3		Proroga della gestione commissariale a seguito del Sisma dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 3-bis, c. 2, DL 113/2016	S	C				4,0			4,0		
93	4		Proroga al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (personale)	S	C	71,8			71,8			71,8		
93	4		Proroga al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (personale) - effetti riflessi	E	TC				34,8			34,8		
93	6		Proroga della gestione commissariale di cui all'art. 50, c. 3, DL 189/2016 (personale)	S	C	0,5			0,5			0,5		
93	6		Proroga della gestione commissariale di cui all'art. 50, c. 3, DL 189/2016 (personale) - effetti riflessi	E	TC				0,2			0,2		

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
93	7		Proroga per l'anno 2025 dell' utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione	S	C	7,5			7,5			7,5		
93	10		Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui CdP per gli enti locali interessati dal SISMA 2016	S	C	0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
93	13		Sospensione dei mutui in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta	S	K	1,5			1,5			1,5		
93	14	b)	Proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - IRPEF/IRES	E	T	-3,5	1,5		-3,5	1,5		-3,5	1,5	
93	14	b)	Proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE REGIONALE	S	C	0,1								
93	14	b)	Proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE REGIONALE	E	T				-0,1			-0,1		
93	14	b)	Proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE COMUNALE	S	C	0,0								
93	14	b)	Proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE COMUNALE	E	T				0,0			0,0		
93	14	b)	Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA STATO	E	T	-0,6			-0,6			-0,6		

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
93	14	b)	Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA COMUNE	S	C	14,4								
93	14	b)	Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA COMUNE	E	T				-14,4			-14,4		
93	17		Esenzione dei canoni relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia	E	T				-5,0			-5,0		
93	17		Incremento del fondo di cui al dell'art. 17-ter, c. 1 DL 183/2020 al fine di ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione per l'anno 2025 di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari	S	C	5,0								
93	18		Esclusione dall'ISEE, per l'anno 2025, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali	S	C				2,0			2,0		
93	19		Compensazione TARI comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016	S	K	10,0								
93	19		Compensazione della perdita di gettito TARI nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016	S	C				10,0			10,0		
93	21		Proroga fino al 31 dicembre 2025 del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'art. 9-duodecies, c. 2, D.L. 76/2024 .	S	K	92,0								
93	21		Proroga fino al 31 dicembre 2025 del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'art. 9-duodecies, c. 2, D.L. 76/2024 .	S	C				92,0			92,0		

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
93	22		Implementazione, manutenzione e funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016	S	K	1,0			1,0			1,0		
93	23		Incremento del contingente di esperti per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR previsti a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016	S	C				3,4			3,4		
93	25		Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all'attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017	S	K	4,5								
93	25		Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all'attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017	S	C				4,5			4,5		
93	26		Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all'attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017 - spese di personale	S	K	4,1								
93	26	a) e b)	Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all'attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017 - spese di personale	S	C				2,1			2,1		
93	26	a) e b)	Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all'attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017 (spese di personale) - effetti riflessi	E	TC				1,0			1,0		
93	26	c)	Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all'attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017 - proroga delle convenzioni con Invitalia	S	C				2,0			2,0		
93	26	d)	Proroga della gestione commissariale nell'area di Ischia finalizzata all'attuazione delle misure di ricostruzione e adeguamento sismico conseguenti gli eventi sismici del 2017-operatività uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Iacco ameno e Casamicciola terme	S	C	1,0			1,0			1,0		

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
93	28		Assistenza alla popolazione per gli eventi eccezionali verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	K	2,0								
93	28		Assistenza alla popolazione per gli eventi eccezionali eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	C				2,0			2,0		
93	29		Indennizzo dei mancati ricavi delle attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	K	10,0								
93	29		Indennizzo dei mancati ricavi delle attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	C				10,0			10,0		
93	30		Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 - Ischia	S	K	0,4								
93	30		Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 - Ischia	S	C				0,4			0,4		
93	30		Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 - Ischia-effetti riflessi	E	TC				0,2			0,2		
93	31		Compensazione del gettito della TARI per i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022	S	C	2,8			2,8			2,8		
93	32		Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che hanno interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che hanno colpito l'Area Etnea	S	K	2,8								

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
93	32		Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che hanno interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che hanno colpito l'Area Etnea	S	C				2,8			2,8		
93	34		Istituzione del contributo per il disagio abitativo per gli immobili dell'area etnea danneggiati in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018	S	K	1,7								
93	34		Istituzione del contributo per il disagio abitativo per gli immobili dell'area etnea danneggiati in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018	S	C				1,7			1,7		
93	36		Proroga al 31 dicembre 2025 dell'incarico del Commissario straordinario e del funzionamento della struttura di supporto per ricostruzione territori colpiti da enti alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui all'art. 20-ter, commi 1 e 2, del D.L. 61/2023	S	C	5,0			5,0			5,0		
93	36		Proroga al 31 dicembre 2025 dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione ed il funzionamento della struttura di supporto per ricostruzione territori colpiti da enti alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023-convenzioni	S	C	12,5			12,5			12,5		
95	1		Rideterminazione del contributo alla finanza pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 2027, di cui all'art. 4-bis, c. 3, del D.Lgs. 154/2019	S	C						-432,7			-432,7
95	1		Rideterminazione del contributo alla finanza pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 2027, di cui all'art. 4-bis, c. 3, del D.Lgs. 154/2019	E	EXT			432,7						
95	2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla regione Friuli Venezia Giulia rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	422,7								
95	6		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla regione Sardegna rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	92,6								

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
95	8		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla provincia autonoma di Trento rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	154,9								
95	8		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla provincia autonoma di Bolzano rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	103,7								
95	12		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla regione Valle d'Aosta rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	8,1								
95	15		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla Regione siciliana rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	451,4								
97	1		Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis, c. 1, del D.L. 95/2012	S	C	120,0			120,0			120,0		
98	4		Disapplicazione nella regione Abruzzo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'art. 2, c. 11, della L.350/2003	E	EXT	-1,1	-1,1	-1,1	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
98	2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Regione	E	EXT	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
98	3		Disapplicazione nella regione Abruzzo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'art. 2, c. 11, della L.350/2003 - trasferimenti all'INPS	S	C	3,7	3,7	3,7						
100	1		Incremento del Fondo di solidarità comunale (potenziamento della componente di perequazione verticale)	S	C		112,0	168,0		112,0	168,0		112,0	168,0

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
100	2		Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale.	S	C	56,0			56,0			56,0		
101	1		Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria	S	C	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
102	1		Incremento del contributo di cui all'art. 1, c. 784, della L. 178/2020, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard	S	C	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
103	1		Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 - conservazione delle giacenze tra le disponibilità liquide del Tesoro	S	C					-5.575,0	-2.295,0			
102	1		Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 - interessi passivi	S	C		-85,0	-209,0		-109,0	-202,0		-141,0	-232,0
104	13		Riduzione risorse assegnate ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all'art. 1, c. 139, della L. 145/2018	S	K									
104	14	a)	Riduzione risorse assegnate alle regioni a statuto ordinario per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all'art. 1, c. 134, della L. 145/2018	S	K			-304,5			-100,5			-100,5
104	15		Riduzione dei contributi a favore dei comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, di cui all'art. 30, c. 14-bis, del D.L. 34/2019	S	K	-115,5	-139,5	-113,5	-115,5	-139,5	-113,5	-115,5	-139,5	-113,5
104	16	a)	Riduzione dei contributi a favore dei comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, c. 42, della L. 160/2019	S	K			-200,0			-66,0			-66,0

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
104	16	b)	Riduzione dei contributi a favore degli enti locali per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di cui all'art. 1, c. 51, della L. 160/2019	S	K	-200,0	-100,0	-100,0	-100,0	-150,0	-100,0	-100,0	-150,0	-100,0
104	17		Riduzione del Fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'art. 1, c. 443, della L. 160/2019	S	K									
104	18		Soppressione del Fondo per investimenti a favore dei comuni, di cui all'art. 1, cc. 44-46, della L. 160/2019	S	K									
104	19	a)	Riduzione del Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento per infiltrazione mafiosa, di cui all.art. 1, c. 277, della L. 205/2017	S	K	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
104	19	b)	Riduzione del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, di cui all.art. 1, c. 1079, della L. 205/2017	S	K	-29,9	-30,0	-30,0	-29,9	-30,0	-30,0	-29,9	-30,0	-30,0
104	20		Riduzione autorizzazione di spesa art 1 comma 640 legge n.208/2015-progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche	S	K									
104	21		Riduzione della quota destinata agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016	S	K	-20,0	-30,0	-23,0	-20,0	-30,0	-23,0	-20,0	-30,0	-23,0
104	3		Contributo alla finanza pubblica assicurato dalle regioni a statuto ordinario (RSO)	S	C				-280,0	-840,0	-840,0	-280,0	-840,0	-840,0
104	4		Contributo alla finanza pubblica assicurato dalle regioni a statuto speciale (RSS) e dalle province autonome di Trent e Bolzano	S	C				-150,0	-440,0	-440,0	-150,0	-440,0	-440,0

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
104	5		Contributo alla finanza pubblica assicurato dai comuni delle RSO, della Regione siciliana e della regione Sardegna	S	C				-130,0	-260,0	-260,0	-130,0	-260,0	-260,0
104	5		Contributo alla finanza pubblica assicurato dalle province e dalle città metropolitane delle RSO, della Regione siciliana e della regione Sardegna	S	C				-10,0	-30,0	-30,0	-10,0	-30,0	-30,0
104	7		Quota accantonata del risultato di amministrazione degli enti non in disavanzo, da destinare al finanziamento di investimenti, anche indiretti	S	K					30,0	150,0		30,0	150,0
110	2		Rimodulazione al 75% per il 2025 del coefficiente di sostituzione del personale del pubblico impiego cessato (turn over) - Amministrazioni centrali	E	EXT	392,8	571,6	571,6						
110	2		Rimodulazione al 75% per il 2025 del coefficiente di sostituzione del personale del pubblico impiego cessato (turn over) - Amministrazioni centrali	S	C				-392,8	-571,6	-571,6	-392,8	-571,6	-571,6
110	2		Rimodulazione al 75% per il 2025 del coefficiente di sostituzione del personale del pubblico impiego cessato (turn over) - Amministrazioni centrali - effetti riflessi	E	TC				-190,5	-277,2	-277,2	-190,5	-277,2	-277,2
112	5		Incremento compensi dei revisori per verifica oneri supplenze brevi	S	C	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
112	5		Incremento compensi dei revisori per verifica oneri supplenze brevi - effetti riflessi	E	TC				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
114	1		Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option	E	T		25,0	39,0		25,0	39,0		25,0	39,0

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
116	1		Concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica dell'Automobile club d'Italia	E	EXT	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
119	1		Riduzione spesa Ministeri - parte corrente	S	C	-697,2	-689,7	-639,4	-697,2	-689,7	-639,4	-697,2	-689,7	-639,4
119	1		Riduzione spesa Ministeri - spesa in conto capitale	S	K	-1.943,1	-1.910,7	-1.896,3	-1.258,9	-1.873,4	-1.698,5	-1.258,9	-1.873,4	-1.698,5
120	1		Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del MEF, da ripartire a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese	S	K			3.500,0			1.400,0			1.400,0
120	3		Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, di cui all'art. 20, della L. 67/1988	S	K			126,6			126,6			126,6
121	1		Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente (Tabella A)	S	C	215,1	215,1	271,1	215,1	215,1	271,1	215,1	215,1	271,1
121	1		Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale (Tabella B)	S	K	94,0	144,0	194,0	94,0	144,0	194,0	94,0	144,0	194,0
121	2		Rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	120,0	200,0	200,0	120,0	200,0	200,0	120,0	200,0	200,0
123	1		Incremento delle risorse per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza dei migranti	S	C	200,0			200,0			200,0		
			Entrate *(al netto della retroazione fiscale)*	E		**-7.056,1**	**-11.697,5**	**-12.655,3**	**-2.917,4**	**-7.189,5**	**-8.277,9**	**-8.255,3**	**-11.321,8**	**-12.281,6**
			Spese *(al netto degli interessi passivi derivanti dal maggior fabbisogno)*	S		**7.417,0**	**10.492,3**	**21.179,0**	**11.803,3**	**5.460,8**	**16.571,6**	**6.123,0**	**7.379,1**	**15.088,6**

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
			SALDO *(Sezione I)*			-14.473,1	-22.189,8	-33.834,3	-14.720,7	-12.650,2	-24.849,5	-14.378,2	-18.700,9	-27.370,2

Disegno di legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
			MANOVRA SEZIONE II			**2025**	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**
			TOTALE RIFINANZIAMENTI			**4.891,4**	**4.854,9**	**5.275,7**	**6.906,7**	**6.526,5**	**6.347,3**	**4.484,7**	**4.053,5**	**5.257,3**
			Spesa parte corrente			1.989,4	2.181,9	2.515,7	2.439,4	2.331,9	2.665,7	2.439,4	2.331,9	2.665,7
			Spesa parte capitale			2.902,0	2.673,0	2.760,0	4.652,0	4.423,0	3.910,0	2.230,0	1.950,0	2.820,0
			Entrate tributarie/contributive			0,0	0,0	0,0	184,8	228,4	228,4	184,8	228,4	228,4
			TOTALE DEFINANZIAMENTI			**-9.438,5**	**-7.042,9**	**-6.279,5**	**-8.208,1**	**-7.120,7**	**-6.105,6**	**-8.208,1**	**-7.120,7**	**-6.105,6**
			Spesa parte corrente			-5.672,6	-4.932,4	-4.919,2	-5.672,6	-4.932,4	-4.919,2	-5.672,6	-4.932,4	-4.919,2
			Spesa parte capitale			-3.765,9	-2.110,5	-1.360,3	-2.535,4	-2.188,2	-1.186,4	-2.535,4	-2.188,2	-1.186,4
			Entrate tributarie/contributive			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			**-159,9**	**206,4**	**-229,5**	**-78,0**	**168,7**	**-125,0**	**-264,0**	**-155,3**	**-257,0**
			Spesa parte corrente			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spesa parte capitale			-159,9	206,4	-229,5	-78,0	168,7	-125,0	-264,0	-155,3	-257,0
			TOTALE MANOVRA SEZIONE II			**4.707,0**	**1.981,5**	**1.233,3**	**1.379,4**	**425,5**	**-116,7**	**3.987,4**	**3.222,5**	**1.105,3**
						2025	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**
			TOTALE (SEZIONE I + SEZIONE II)			**-9.766,1**	**-20.208,3**	**-32.601,0**	**-13.341,3**	**-12.224,8**	**-24.966,2**	**-10.390,8**	**-15.478,4**	**-26.264,8**
			EFFETTI DI RETROAZIONE MANOVRA			**2025**	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**
			Effetti di retroazione-entrate tributarie	E	T	1.314,0	908,0	1.728,0	1.314,0	908,0	1.728,0	1.314,0	908,0	1.728,0
			Effetti di retroazione-entrate contributive	E	CO	0,0	0,0	0,0	305,0	207,0	484,0	305,0	207,0	484,0
			Effetti di retroazione-entrate contributive	S	C	-305,0	-207,0	-484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			TOTALE			**1.619,0**	**1.115,0**	**2.212,0**	**1.619,0**	**1.115,0**	**2.212,0**	**1.619,0**	**1.115,0**	**2.212,0**
			TOTALE MANOVRA (Sezione I + Sezione II + Effetti di retroazione)			**2025**	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**
			Spesa parte corrente			3.129,6	9.116,8	15.954,0	7.786,8	4.695,0	13.664,9	1.984,1	6.351,0	11.919,5
			Spesa parte capitale			-724,6	-813,0	3.507,7	2.801,9	568,7	3.251,9	316,3	-1.965,9	2.292,2
			Entrate tributarie/contributive			-5.742,1	-10.789,5	-10.927,3	-1.113,6	-5.846,0	-5.837,4	-6.451,5	-9.978,3	-9.841,1
			Totale manovra al netto degli interessi passivi			**-8.147,1**	**-19.093,3**	**-30.389,0**	**-11.702,3**	**-11.109,8**	**-22.754,2**	**-8.751,8**	**-14.363,4**	**-24.052,8**
			Maggiore spesa per interessi passivi			57,0	425,0	943,0	104,0	472,0	1.021,0	138,0	599,0	1.187,0
			TOTALE MANOVRA DLB 2025 - 2027			**-8.204,1**	**-19.518,3**	**-31.332,0**	**-11.806,3**	**-11.581,8**	**-23.775,2**	**-8.889,8**	**-14.962,4**	**-25.239,8**

ALLEGATO CONOSCITIVO

RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE

PAGINA BIANCA

999/668/1

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)						
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 2.3)						
DL n. 152 del 2021 art. 31/bis c. 5 "*ASSUNZIONI DELLE PROFESSIONALITÀ NECESSARIE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL PNRR DA PARTE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI*" - (Cap-pg: 1435/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	30.000.000	<<	10.000.000	<<	40.000.000
	2026	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

999/668/2

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L'Italia in Europa e nel mondo (4)						
Integrazione europea (4.7)						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 1.5)						
L n. 72 del 2001 art. 1 c. 3 "*INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE ESULIITALIANI INISTRIA, FIUME E DALMAZIA*" (*) - (Cap-pg: 4547/1) - (Variazione Permanente)	2025	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2026	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2027	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
L n. 73 del 2001 art. 2 "*INTERVENTI A FAVORE DELLA MINORANZA STRANIERA IN SLOVENIA E IN CROAZIA*" (*) - (Cap-pg: 4544/1) - (Variazione Permanente)	2025	<<	<<	3.000.000	<<	3.000.000
	2026	<<	<<	3.000.000	<<	3.000.000
	2027	<<	<<	3.000.000	<<	3.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	3.000.000	<<	3.000.000
L n. 960 del 1982 art. 5 c. 1 "*SPESE E CONTRIBUTI PER INTERVENTI CULTURALI A FAVORE DI MINORANZE ITALIANE DELLA EX JUGOSLAVIA*" (*) - (Cap-pg: 4545/1) - (Variazione Permanente)	2025	976.885	<<	1.000.000	<<	1.976.885
	2026	976.885	<<	1.000.000	<<	1.976.885
	2027	976.885	<<	1.000.000	<<	1.976.885
	2028 e succ.	976.885	<<	1.000.000	<<	1.976.885
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.1)						
L n. 234 del 2012 art. 41/bis "*FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA*" - (Cap-pg: 2815/1) - (Scad. Variazione 2050)	2025	94.917.731	<<	20.000.000	<<	114.917.731
	2026	92.229.646	<<	20.000.000	<<	112.229.646
	2027	92.165.891	<<	20.000.000	<<	112.165.891
	2028 e succ.	902.683.973	<<	200.000.000	<<	1.102.683.973

999/668/3

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Difesa e sicurezza del territorio (5)						
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.1)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7763/7) - (Scad. Variazione 2026)	2025	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2026	20.709.837	<<	<<	-709.837	20.000.000
	2027	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2028 e succ.	231.800.000	<<	<<	<<	231.800.000

999/668/4

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali (5.6) MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.5)						
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "*SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA*" - (Cap-pg: 7120/1) - (Scad. Variazione 2038)	2025	843.882.145	136.000.000	<<	<<	979.882.145
	2026	946.252.579	214.000.000	<<	<<	1.160.252.579
	2027	955.054.887	112.000.000	<<	<<	1.067.054.887
	2028 e succ.	8.492.069.425	-413.000.000	<<	<<	8.079.069.425
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/duodecies "*INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE*" - (Cap-pg: 7120/35) - (Scad. Variazione 2026)	2025	814.563	<<	<<	-18.204	796.359
	2026	1.396.681	<<	<<	-745.852	650.829
	2027	800.000	<<	<<	<<	800.000
	2028 e succ.	4.800.000	<<	<<	<<	4.800.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. E/duodecies "*DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE*" - (Cap-pg: 7120/36) - (Scad. Variazione 2026)	2025	14.667.818	<<	<<	-2.084.772	12.583.046
	2026	7.411.200	<<	<<	-5.000.000	2.411.200
	2027	21.600.000	<<	<<	<<	21.600.000
	2028 e succ.	57.600.000	<<	<<	<<	57.600.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/duodecies "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7120/37) - (Scad. Variazione 2026)	2025	54.103.749	<<	<<	-10.103.749	44.000.000
	2026	22.791.000	<<	<<	-4.000.000	18.791.000
	2027	19.004.000	<<	<<	<<	19.004.000
	2028 e succ.	227.715.000	<<	<<	<<	227.715.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/duodecies "*ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI*" - (Cap-pg: 7120/38) - (Scad. Variazione 2028)	2025	110.357.950	<<	<<	-819.380	109.538.570
	2026	188.721.027	<<	<<	-6.600.160	182.120.867
	2027	202.408.681	<<	<<	<<	202.408.681
	2028 e succ.	285.084.405	<<	<<	-6.000.000	279.084.405
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/duodecies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7120/39) - (Scad. Variazione 2026)	2025	43.919.725	<<	<<	-8.466.173	35.453.552
	2026	21.242.736	<<	<<	-1.631.733	19.611.003
	2027	49.648.549	<<	<<	<<	49.648.549
	2028 e succ.	326.195.294	<<	<<	<<	326.195.294
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7120/40) - (Scad. Variazione 2027)	2025	211.840.362	<<	<<	-21.989.786	189.850.576
	2026	128.199.047	<<	<<	-3.932.364	124.266.683
	2027	280.941.002	<<	<<	-1.000.000	279.941.002
	2028 e succ.	589.862.783	<<	<<	<<	589.862.783

999/668/5

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 227 "*POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI IN MATERIA DI DIFESA CIBERNETICA*" - (Cap-pg: 7120/4) - (Scad. Variazione 2025)	2025	900.000	<<	<<	-900.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 934 "*SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI STRUMENTALI AL RIPRISTINO DELLE PIATTAFORME STRADALI DI ROMA*" - (Cap-pg: 7130/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	738.558	<<	<<	-738.558	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. G/duodecies "*ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI*" - (Cap-pg: 7120/42) - (Scad. Variazione 2025)	2025	170.257.874	<<	<<	-3.779.562	166.478.312
	2026	104.684.425	<<	<<	<<	104.684.425
	2027	238.728.601	<<	<<	<<	238.728.601
	2028 e succ.	1.063.259.207	<<	<<	<<	1.063.259.207
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/duodecies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7120/43) - (Scad. Variazione 2026)	2025	9.090.401	<<	<<	<<	9.090.401
	2026	10.040.000	<<	<<	-500.000	9.540.000
	2027	3.200.000	<<	<<	<<	3.200.000
	2028 e succ.	66.000.000	<<	<<	<<	66.000.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 622 "*FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEL MINISTERO DELLA DIFESA*" - (Cap-pg: 7128/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	18.224.231	<<	<<	-14.780.402	3.443.829
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. E/duodecies "*DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE*" - (Cap-pg: 7120/30) - (Scad. Variazione 2027)	2025	34.683.118	<<	<<	-795.000	33.888.118
	2026	27.344.000	<<	<<	-1.180.000	26.164.000
	2027	27.392.286	<<	<<	-9.240.358	18.151.928
	2028 e succ.	205.911.568	<<	<<	<<	205.911.568
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/duodecies "*EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7120/31) - (Scad. Variazione 2026)	2025	38.064.814	<<	<<	-4.570.000	33.494.814
	2026	43.839.272	<<	<<	-11.986.180	31.853.092
	2027	219.065.000	<<	<<	<<	219.065.000
	2028 e succ.	1.254.493.000	<<	<<	<<	1.254.493.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/duodecies "*ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI*" - (Cap-pg: 7120/32) - (Scad. Variazione 2026)	2025	237.719.806	<<	<<	-10.964.921	226.754.885
	2026	150.140.366	<<	<<	-14.300.100	135.840.266
	2027	114.905.947	<<	<<	<<	114.905.947
	2028 e succ.	116.045.894	<<	<<	<<	116.045.894

999/668/6

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/duodecies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7120/33) - (Scad. Variazione 2025)	2025	26.323.083	<<	<<	-3.811.905	22.511.178
	2026	11.886.400	<<	<<	<<	11.886.400
	2027	33.234.400	<<	<<	<<	33.234.400
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/duodecies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7120/34) - (Scad. Variazione 2027)	2025	94.990.133	<<	<<	-4.612.000	90.378.133
	2026	81.075.337	<<	<<	-19.259.136	61.816.201
	2027	73.844.603	<<	<<	-11.603.899	62.240.704
	2028 e succ.	48.400.000	<<	<<	<<	48.400.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/ter "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7120/23) - (Scad. Variazione 2026)	2025	34.185.216	<<	<<	-4.202.912	29.982.304
	2026	15.137.499	<<	<<	-5.265.206	9.872.293
	2027	46.704.150	<<	<<	<<	46.704.150
	2028 e succ.	172.213.001	<<	<<	<<	172.213.001
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. D/ter "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7120/25) - (Scad. Variazione 2027)	2025	43.143.649	<<	<<	-5.055.379	38.088.270
	2026	36.712.200	<<	<<	-12.999.250	23.712.950
	2027	50.473.954	<<	<<	-12.896.399	37.577.555
	2028 e succ.	160.818.560	<<	<<	<<	160.818.560
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/quater "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7120/26) - (Scad. Variazione 2026)	2025	47.806.712	<<	<<	-226.386	47.580.326
	2026	29.324.488	<<	<<	-14.048.177	15.276.311
	2027	167.975.240	<<	<<	<<	167.975.240
	2028 e succ.	1.909.197.140	<<	<<	<<	1.909.197.140
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. F/ter "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. Variazione 2028)	2025	173.076.341	<<	<<	-433.384	172.642.957
	2026	174.659.292	<<	<<	-11.393.134	163.266.158
	2027	362.890.931	<<	<<	<<	362.890.931
	2028 e succ.	2.891.538.668	<<	<<	-16.641.650	2.874.897.018
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quater "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7120/28) - (Scad. Variazione 2027)	2025	49.806.034	<<	<<	-2.846.229	46.959.805
	2026	31.764.886	<<	<<	-12.072.890	19.691.996
	2027	71.589.238	<<	<<	-5.042.341	66.546.897
	2028 e succ.	306.563.058	<<	<<	<<	306.563.058
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "*FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF*" - (Cap-pg: 7120/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	12.705.259	<<	<<	-1.069.074	11.636.185
	2026	15.350.000	<<	<<	<<	15.350.000
	2027	12.900.000	<<	<<	<<	12.900.000
	2028 e succ.	10.300.000	<<	<<	<<	10.300.000

999/668/7

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Missioni internazionali (5.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 4.1)						
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI*" (*) - (Cap-pg: 3006/1) - (Variazione Permanente)	2025	75.000.000	<<	1.270.000.000	<<	1.345.000.000
	2026	<<	<<	1.570.000.000	<<	1.570.000.000
	2027	<<	<<	1.570.000.000	<<	1.570.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	1.570.000.000	<<	1.570.000.000
Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (5.10) MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.10)						
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "*SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA*" (*) - (Cap-pg: 7140/1) - (Scad. Variazione 2039)	2025	<<	<<	1.500.000.000	<<	1.500.000.000
	2026	<<	<<	1.500.000.000	<<	1.500.000.000
	2027	<<	<<	1.500.000.000	<<	1.500.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	1.500.000.000	<<	1.500.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/duodecies "*RICERCA*" - (Cap-pg: 7101/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	7.166.666	<<	<<	-3.666.666	3.500.000
	2026	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2027	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2028 e succ.	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000

999/668/8

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia (6)						
Amministrazione penitenziaria (6.1)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.1)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. G/primum "*MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI. COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO DI PADIGLIONI E SPAZI PER STRUTTURE PENITENZIARIE PER ADULTI E MINORI*" - (Cap-pg: 7300/18 - 7300/19) - (Scad. Variazione 2025)	2025 2026 2027 2028 e succ.	35.796.436 8.150.000 20.000.000 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	-9.766.436 << << <<	26.030.000 8.150.000 20.000.000 10.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7300/16) - (Scad. Variazione 2026)	2025 2026 2027 2028 e succ.	12.000.000 11.354.500 11.359.000 <<	<< << << <<	30.000.000 50.000.000 << <<	<< << << <<	42.000.000 61.354.500 11.359.000 <<
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 155 "*INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMPLIAMENTO DI SPAZI DESTINATE AL LAVORO DEI DETENUTI E CABLAGGIO DI I.P.*" - (Cap-pg: 7304/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025 2026 2027 2028 e succ.	16.954.537 10.000.000 << <<	<< << << <<	<< << << <<	-6.954.537 << << <<	10.000.000 10.000.000 << <<
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 155 p. 1 "*INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMPLIAMENTO DI SPAZI DESTINATE AL LAVORO DEI DETENUTI E CABLAGGIO DI I.P.*" - (Cap-pg: 7361/3) - (Scad. Variazione 2026)	2025 2026 2027 2028 e succ.	2.825.145 2.000.000 << <<	<< << << <<	<< << << <<	-2.825.145 -2.000.000 << <<	<< << << <<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "*EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7300/12 - 7300/13 - 7300/14 - 7300/15) - (Scad. Variazione 2026)	2025 2026 2027 2028 e succ.	19.070.024 16.079.213 12.567.488 85.440.328	<< << << <<	<< << << <<	-9.207.840 -7.111.725 << <<	9.862.184 8.967.488 12.567.488 85.440.328
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/quinquies "*PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO*" - (Cap-pg: 7301/3) - (Scad. Variazione 2026)	2025 2026 2027 2028 e succ.	2.611.583 1.256.261 435.938 12.953.368	<< << << <<	<< << << <<	-1.000.000 -820.323 << <<	1.611.583 435.938 435.938 12.953.368

999/668/9

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7301/4 - 7321/6) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.162.551	<<	<<	-230.701	1.931.850
	2026	1.931.850	<<	<<	<<	1.931.850
	2027	1.931.850	<<	<<	<<	1.931.850
	2028 e succ.	65.742.100	<<	<<	<<	65.742.100
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. N/quinquies "*ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE*" - (Cap-pg: 7301/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	257.348	<<	<<	-257.348	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "*FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF*" - (Cap-pg: 7300/10 - 7300/11 - 7321/3 - 7321/4 - 7321/5) - (Scad. Variazione 2026)	2025	27.014.845	<<	<<	-7.982.767	19.032.078
	2026	22.822.525	<<	<<	-5.111.874	17.710.651
	2027	25.724.628	<<	<<	<<	25.724.628
	2028 e succ.	50.512.581	<<	<<	<<	50.512.581

999/668/10

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia civile e penale (6.2)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.2)						
DL n. 91 del 2017 art. 11/quater "*SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA*" - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (Scad. Variazione 2027)	2025	87.235.749	<<	<<	-10.500.000	76.735.749
	2026	35.500.000	<<	<<	-25.500.000	10.000.000
	2027	47.002.079	<<	<<	-14.643.019	32.359.060
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7200/13 - 7200/14) - (Scad. Variazione 2027)	2025	143.762.862	<<	<<	-35.762.862	108.000.000
	2026	54.978.820	<<	<<	-35.000.000	19.978.820
	2027	71.948.424	<<	<<	-3.043.923	68.904.501
	2028 e succ.	80.025.840	<<	<<	<<	80.025.840
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/quinquies "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7200/17 - 7200/18) - (Scad. Variazione 2027)	2025	5.500.000	<<	<<	-5.500.000	<<
	2026	5.500.000	<<	<<	-5.500.000	<<
	2027	3.199.501	<<	<<	-3.199.501	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 855 "*ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI*" - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (Scad. Variazione 2027)	2025	167.000.000	<<	<<	-32.000.000	135.000.000
	2026	156.000.000	<<	<<	-21.000.000	135.000.000
	2027	81.651.207	<<	<<	-36.651.207	45.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "*EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7200/11 - 7200/12) - (Scad. Variazione 2027)	2025	34.481.375	<<	<<	-17.000.000	17.481.375
	2026	31.855.977	<<	<<	-11.500.000	20.355.977
	2027	62.736.895	<<	<<	-8.757.523	53.979.372
	2028 e succ.	21.402.828	<<	<<	<<	21.402.828
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7200/7 - 7200/8 - 7200/9 - 7200/10) - (Scad. Variazione 2027)	2025	99.089.040	<<	<<	-30.500.000	68.589.040
	2026	77.454.844	<<	<<	-32.500.000	44.954.844
	2027	63.111.112	<<	<<	-31.729.129	31.381.983
	2028 e succ.	14.935.788	<<	<<	<<	14.935.788

999/668/11

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.3)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. G/primum "*MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI. COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO DI PADIGLIONI E SPAZI PER STRUTTURE PENITENZIARIE PER ADULTI E MINORI*" - (Cap-pg: 7400/5 - 7400/6) - (Scad. Variazione 2026)	2025	21.865.000	<<	<<	-895.000	20.970.000
	2026	6.511.663	<<	<<	-1.761.663	4.750.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2025)	2025	1.194.107	<<	<<	-294.107	900.000
	2026	900.000	<<	<<	<<	900.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.5)						
DL n. 105 del 2023 art. 2 c. 1 p. A "*SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE*" - (Cap-pg: 7503/19) - (Scad. Variazione 2026)	2025	45.000.000	<<	<<	<<	45.000.000
	2026	43.000.000	<<	<<	-43.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/quinquies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7503/9) - (Scad. Variazione 2025)	2025	7.165.064	<<	<<	-38.306	7.126.758
	2026	2.437.002	<<	<<	<<	2.437.002
	2027	1.352.754	<<	<<	<<	1.352.754
	2028 e succ.	33.424.304	<<	<<	<<	33.424.304
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7503/10) - (Scad. Variazione 2025)	2025	7.281.114	<<	<<	-74.424	7.206.690
	2026	3.158.220	<<	<<	<<	3.158.220
	2027	3.269.190	<<	<<	<<	3.269.190
	2028 e succ.	70.399.220	<<	<<	<<	70.399.220
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2025)	2025	110.630.398	<<	<<	-8.454.106	102.176.292
	2026	87.610.136	<<	<<	<<	87.610.136
	2027	92.110.136	<<	<<	<<	92.110.136
	2028 e succ.	271.748.208	<<	<<	<<	271.748.208

999/668/12

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ordine pubblico e sicurezza (7)						
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 5.1)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/bis "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7837/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	5.517.879	<<	<<	-2.367.879	3.150.000
	2026	4.815.000	<<	<<	<<	4.815.000
	2027	5.130.000	<<	<<	<<	5.130.000
	2028 e succ.	39.280.000	<<	<<	<<	39.280.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/bis "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7837/6) - (Scad. Variazione 2027)	2025	28.823.112	<<	<<	-1.553.112	27.270.000
	2026	25.687.718	<<	<<	-37.718	25.650.000
	2027	56.385.326	<<	<<	-1.901.126	54.484.200
	2028 e succ.	275.299.200	<<	<<	<<	275.299.200
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/bis "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7837/8) - (Scad. Variazione 2027)	2025	12.872.798	<<	<<	<<	12.872.798
	2026	14.196.798	<<	<<	-1.000.000	13.196.798
	2027	15.208.581	<<	<<	-3.418.581	11.790.000
	2028 e succ.	73.495.000	<<	<<	<<	73.495.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/bis "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7837/7) - (Scad. Variazione 2027)	2025	42.072.439	<<	<<	-8.925.000	33.147.439
	2026	18.535.751	<<	<<	-162.537	18.373.214
	2027	57.054.190	<<	<<	-160.976	56.893.214
	2028 e succ.	213.360.712	<<	<<	<<	213.360.712
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/bis "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7837/4) - (Scad. Variazione 2027)	2025	44.460.683	<<	<<	-310.506	44.150.177
	2026	21.739.951	<<	<<	-2.979.692	18.760.259
	2027	56.877.335	<<	<<	-1.154.552	55.722.783
	2028 e succ.	174.071.761	<<	<<	<<	174.071.761
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "*FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF*" - (Cap-pg: 7837/3) - (Scad. Variazione 2028)	2025	29.300.550	<<	<<	-1.094.550	28.206.000
	2026	32.995.842	<<	<<	-1.439.944	31.555.898
	2027	29.706.000	<<	<<	-1.500.000	28.206.000
	2028 e succ.	86.118.000	<<	<<	-1.500.000	84.618.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 93 p. 1 "*CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA*" - (Cap-pg: 7833/1 - 7834/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025	3.595.000	<<	<<	-3.595.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	10.785.000	<<	<<	-10.785.000	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/13

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 4.1)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/decies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7835/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	588.712	<<	<<	-212.389	376.323
	2026	361.661	<<	<<	<<	361.661
	2027	393.917	<<	<<	<<	393.917
	2028 e succ.	2.675.929	<<	<<	<<	2.675.929
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/decies "*EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7861/2) - (Scad. Variazione 2026)	2025	1.000.000	<<	<<	-1.000.000	<<
	2026	1.000.000	<<	<<	-1.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 "*POTENZIAMENTO COMPONENTI AEREONAVALI CAPITANERIE DI PORTO*" - (Cap-pg: 7842/1) - (Scad. Variazione 2034)	2025	63.450.000	<<	<<	<<	63.450.000
	2026	51.750.000	<<	<<	<<	51.750.000
	2027	52.650.000	<<	<<	<<	52.650.000
	2028 e succ.	366.904.912	<<	<<	-3.404.912	363.500.000

999/668/14

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.1)						
L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "*CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE*" - (Cap-pg: 7391/4) - (Scad. Variazione 2025)	2025	377.126	<<	<<	-303.433	73.693
	2026	3.600.000	<<	<<	<<	3.600.000
	2027	5.400.000	<<	<<	<<	5.400.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 21 del 2022 art. 32/ter c. 1 p. A "*RISORSE IN FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AL TERRORISMO INTERNAZIONALE NONCHÉ PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI PER IL SETTORE MOTORIZZAZIONE, ARMAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI*" - (Cap-pg: 7411/24 - 7411/25 - 7456/14 - 7456/15 - 7456/17 - 7490/3) - (Scad. Variazione 2028)	2025	57.537.308	<<	<<	-17.495.948	40.041.360
	2026	29.217.972	<<	<<	-3.919.330	25.298.642
	2027	31.703.907	<<	<<	-3.353.907	28.350.000
	2028 e succ.	44.700.000	<<	<<	-5.500.000	39.200.000
DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "*ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI SISMICI.*" - (Cap-pg: 7481/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	850.000	<<	<<	-850.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. A "*POTENZIAMENTO DI APPARATI TECNICO LOGISTICI DELLA POLIZIA DI STATO*" - (Cap-pg: 7417/4 - 7456/10) - (Scad. Variazione 2028)	2025	42.414.437	<<	<<	-18.458.582	23.955.855
	2026	22.136.225	<<	<<	-21.765.833	370.392
	2027	24.750.000	<<	<<	<<	24.750.000
	2028 e succ.	7.000.000	<<	<<	-7.000.000	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7411/13 - 7411/14) - (Scad. Variazione 2026)	2025	57.570.099	<<	<<	-12.972.424	44.597.675
	2026	33.380.184	<<	<<	-18.371.384	15.008.800
	2027	40.315.100	<<	<<	<<	40.315.100
	2028 e succ.	202.000	<<	<<	<<	202.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "*PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO*" - (Cap-pg: 7411/16) - (Scad. Variazione 2026)	2025	206.673	<<	<<	-206.673	<<
	2026	206.673	<<	<<	-206.673	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/15

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7417/5 - 7456/13) - (Scad. Variazione 2026)	2025	12.783.130	<<	<<	-1.368.880	11.414.250
	2026	5.500.000	<<	<<	-1.000.000	4.500.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7411/18 - 7411/19 - 7411/21 - 7411/22) - (Scad. Variazione 2027)	2025	13.157.480	<<	<<	-3.752.480	9.405.000
	2026	10.505.000	<<	<<	-1.100.000	9.405.000
	2027	11.742.500	<<	<<	-3.507.500	8.235.000
	2028 e succ.	30.155.520	<<	<<	<<	30.155.520
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/octies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7396/2) - (Scad. Variazione 2028)	2025	981.220	<<	<<	-981.220	<<
	2026	991.218	<<	<<	-991.218	<<
	2027	490.610	<<	<<	-490.610	<<
	2028 e succ.	490.610	<<	<<	-490.610	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. I/octies "*PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO*" - (Cap-pg: 7411/23) - (Scad. Variazione 2025)	2025	527.620	<<	<<	-527.620	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 660 "*FONDO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DESTINATI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA POLIZIA DI STATO IN RAGIONE IN RAGIONE DELL'ECCEZIONALE AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE, DEI CARBURANTI E DEI PRODOTTI ENERGETICI NONCHÉ PER FAR FRONTE AI MAGGIORI FABBISOGNI SCATURITI DALL'AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEI PREZZARI REGIONALI*" - (Cap-pg: 7421/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025	27.000.000	<<	<<	<<	27.000.000
	2026	27.000.000	<<	<<	<<	27.000.000
	2027	77.000.000	<<	<<	-50.000.000	27.000.000
	2028 e succ.	135.000.000	<<	<<	<<	135.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "*EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7411/9 - 7411/10) - (Scad. Variazione 2028)	2025	31.822.191	<<	<<	-15.576.291	16.245.900
	2026	49.730.184	<<	<<	-48.787.271	942.913
	2027	48.323.520	<<	<<	<<	48.323.520
	2028 e succ.	50.647.262	<<	<<	-10.000.000	40.647.262
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/octies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7391/6) - (Scad. Variazione 2025)	2025	41.717.691	<<	<<	-716.747	41.000.944
	2026	5.052.000	<<	<<	<<	5.052.000
	2027	40.428.000	<<	<<	<<	40.428.000
	2028 e succ.	103.458.000	<<	<<	<<	103.458.000

999/668/16

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/octies "*PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO*" - (Cap-pg: 7411/11 - 7411/12) - (Scad. Variazione 2026)	2025	23.775.196	<<	<<	-23.775.196	<<
	2026	22.400.000	<<	<<	-22.400.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2028)	2025	64.990.922	<<	<<	-54.000.000	10.990.922
	2026	26.333.501	<<	<<	-12.000.000	14.333.501
	2027	145.654.501	<<	<<	-45.000.000	100.654.501
	2028 e succ.	112.496.404	<<	<<	-36.944.404	75.552.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7411/6 - 7411/7) - (Scad. Variazione 2029)	2025	92.909.120	<<	<<	-75.699.570	17.209.550
	2026	101.329.189	<<	<<	-96.399.140	4.930.049
	2027	57.072.884	<<	<<	<<	57.072.884
	2028 e succ.	135.516.106	<<	<<	-51.455.584	84.060.522
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7411/4 - 7411/5) - (Scad. Variazione 2027)	2025	11.729.535	<<	<<	-11.729.535	<<
	2026	10.617.019	<<	<<	-10.617.019	<<
	2027	10.617.019	<<	<<	-10.617.019	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "*FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF*" - (Cap-pg: 7456/6 - 7456/7 - 7456/8 - 7458/1 - 7460/1 - 7490/2) - (Scad. Variazione 2026)	2025	48.361.738	<<	<<	-4.109.638	44.252.100
	2026	50.726.385	<<	<<	-4.937.957	45.788.428
	2027	43.401.500	<<	<<	<<	43.401.500
	2028 e succ.	130.204.500	<<	<<	<<	130.204.500
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.2)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "*EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7410/2) - (Scad. Variazione 2029)	2025	23.562.404	<<	<<	-5.084.000	18.478.404
	2026	11.832.000	<<	<<	-7.782.000	4.050.000
	2027	8.522.000	<<	<<	-4.895.000	3.627.000
	2028 e succ.	4.714.899	<<	<<	-4.714.899	<<

999/668/17

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.3)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2029)	2025	390.750	<<	<<	<<	390.750
	2026	2.642.000	<<	<<	<<	2.642.000
	2027	37.352.202	<<	<<	<<	37.352.202
	2028 e succ.	367.864.027	<<	<<	-18.217.479	349.646.548
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7457/6) - (Scad. Variazione 2028)	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	22.098.000	<<	<<	<<	22.098.000
	2028 e succ.	109.507.200	<<	<<	-20.000.000	89.507.200
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "*FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF*" - (Cap-pg: 7457/3 - 7457/4) - (Scad. Variazione 2026)	2025	10.888.202	<<	<<	<<	10.888.202
	2026	19.968.641	<<	<<	-19.968.641	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "*SPESE PER IL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE TETRA*" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025	69.555.391	<<	<<	<<	69.555.391
	2026	72.857.842	<<	<<	-1.911.343	70.946.499
	2027	16.173.315	<<	<<	<<	16.173.315
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/18

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Soccorso civile (8)						
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.1)						
DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "*ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI SISMICI.*" - (Cap-pg: 7305/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	3.312.806	<<	<<	-3.312.806	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.2)						
L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "*CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE*" - (Cap-pg: 7312/1 - 7325/9) - (Scad. Variazione 2025)	2025	1.700.000	<<	<<	-1.700.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. B "*POTENZIAMENTO DI APPARATI TECNICO LOGISTICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.*" - (Cap-pg: 7311/6) - (Scad. Variazione 2025)	2025	5.186.333	<<	<<	-236.333	4.950.000
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7311/7) - (Scad. Variazione 2025)	2025	11.265.762	<<	<<	-4.529.919	6.735.843
	2026	8.948.285	<<	<<	<<	8.948.285
	2027	6.177.529	<<	<<	<<	6.177.529
	2028 e succ.	58.923.090	<<	<<	<<	58.923.090
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "*PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO*" - (Cap-pg: 7313/5) - (Scad. Variazione 2026)	2025	12.657.617	<<	<<	<<	12.657.617
	2026	26.119.992	<<	<<	-15.241.371	10.878.621
	2027	6.287.327	<<	<<	<<	6.287.327
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7325/24) - (Scad. Variazione 2025)	2025	10.725.043	<<	<<	-4.697.607	6.027.436
	2026	7.252.414	<<	<<	<<	7.252.414
	2027	7.683.891	<<	<<	<<	7.683.891
	2028 e succ.	43.706.448	<<	<<	<<	43.706.448

999/668/19

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 1005 "*ACQUISTO E ADEGUAMENTO SEDI STRUTTURALI VVF*" - (Cap-pg: 7302/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.291.247	<<	<<	-2.291.247	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7302/10) - (Scad. Variazione 2026)	2025	13.500.000	<<	<<	<<	13.500.000
	2026	8.296.313	<<	<<	-4.696.313	3.600.000
	2027	9.000.000	<<	<<	<<	9.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/octies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7311/8 - 7324/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.677.191	<<	<<	-1.637.191	1.040.000
	2026	1.130.000	<<	<<	<<	1.130.000
	2027	635.000	<<	<<	<<	635.000
	2028 e succ.	3.070.000	<<	<<	<<	3.070.000
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 672 p. 1 "*SPESE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI RISPOSTA DELLE SQUADRE DI INTERVENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON USO DI NUOVE TECNOLOGIE* " - (Cap-pg: 7325/41) - (Scad. Variazione 2026)	2025	9.000.000	<<	<<	<<	9.000.000
	2026	8.000.000	<<	<<	-2.000.000	6.000.000
	2027	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 673 "*SPESE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI RISPOSTA DELLE SQUADRE DI INTERVENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI*" - (Cap-pg: 7325/42) - (Scad. Variazione 2026)	2025	2.700.000	<<	<<	<<	2.700.000
	2026	2.126.727	<<	<<	-2.126.727	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "*EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7302/6) - (Scad. Variazione 2025)	2025	9.500.000	<<	<<	-5.000.000	4.500.000
	2026	3.600.000	<<	<<	<<	3.600.000
	2027	2.700.000	<<	<<	<<	2.700.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7325/21) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.021.961	<<	<<	-21.961	2.000.000
	2026	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000
	2027	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000
	2028 e succ.	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7313/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	30.472.014	<<	<<	-15.818.904	14.653.110
	2026	18.000.000	<<	<<	<<	18.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/20

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Protezione civile (8.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.2)						
DL n. 93 del 2013 art. 10 c. 1 "*FONDO EMERGENZE NAZIONALI*" (*) - (Cap-pg: 7441/1) - (Variazione Permanente)	2025	340.000.000	<<	450.000.000	<<	790.000.000
	2026	340.000.000	<<	150.000.000	<<	490.000.000
	2027	340.000.000	<<	150.000.000	<<	490.000.000
	2028 e succ.	340.000.000	<<	150.000.000	<<	490.000.000

999/668/21

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)						
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)						
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.1)						
L n. 166 del 2016 art. 11 c. 2 "*LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI - FONDO NAZIONALE PROGETTI INNOVATIVI PER CONTRASTO AGLI SPRECHI*" - (Cap-pg: 7720/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	881.415	<<	<<	-881.415	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
L n. 185 del 1992 art. 1 c. 1 "*FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA*" - (Cap-pg: 7411/3) - (Scad. Variazione 2025)	2025	11.970.200	<<	<<	-11.970.200	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 192 del 2003 art. 1 c. 1 p. B "*FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE CALAMITA' NATURALI*" - (Cap-pg: 7411/4) - (Scad. Variazione 2025)	2025	13.597.000	<<	<<	-13.597.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 666 "*NUOVA LB*" - (Cap-pg: 7741/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	327.470	<<	<<	-327.470	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 672 "*NUOVA LB*" - (Cap-pg: 7725/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025	40.000	<<	<<	-40.000	<<
	2026	94.102	<<	<<	-94.102	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 426 "*SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'ORGANISMO NOCIVO PHOMA TRACHEIPHILA*" - (Cap-pg: 7426/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.711.307	<<	<<	-11.307	2.700.000
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/22

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "*RICERCA*" - (Cap-pg: 7301/12) - (Scad. Variazione 2025)	2025	9.465	<<	<<	-9.465	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B "*PIANO IRRIGUO NAZIONALE*" - (Cap-pg: 7438/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	55.025.251	<<	<<	-8.521.972	46.503.279
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1059 p. 2 "*SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE*" - (Cap-pg: 7438/4) - (Scad. Variazione 2025)	2025	6.252.401	<<	<<	-3.552.401	2.700.000
	2026	1.798.833	<<	<<	<<	1.798.833
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.2)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "*RICERCA*" - (Cap-pg: 7904/3 - 7904/4 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2027)	2025	2.025.000	<<	<<	<<	2.025.000
	2026	2.144.362	<<	<<	<<	2.144.362
	2027	2.428.657	<<	<<	-1.078.657	1.350.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies "*EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7857/2) - (Scad. Variazione 2027)	2025	200.000	<<	<<	<<	200.000
	2026	342.400	<<	<<	<<	342.400
	2027	406.500	<<	<<	-206.500	200.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/23

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.3)						
DL n. 4 del 2022 art. 26 c. 1 "*MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE SUINICOLO*" - (Cap-pg: 2331/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. H/primum "*INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FILIERA*" - (Cap-pg: 7373/1) - (Scad. Variazione 2031)	2025	202.500.000	-122.500.000	<<	-80.000.000	<<
	2026	204.874.108	-70.330.000	<<	-84.544.108	50.000.000
	2027	200.000.000	-150.000.000	<<	<<	50.000.000
	2028 e succ.	100.000.000	342.830.000	<<	<<	442.830.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/ter decies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7761/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	12.758.770	<<	<<	-158.770	12.600.000
	2026	12.600.000	<<	<<	<<	12.600.000
	2027	12.600.000	<<	<<	<<	12.600.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/ter decies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7761/6) - (Scad. Variazione 2025)	2025	24.680.612	<<	<<	-2.474.912	22.205.700
	2026	18.992.700	<<	<<	<<	18.992.700
	2027	15.898.500	<<	<<	<<	15.898.500
	2028 e succ.	27.598.500	<<	<<	<<	27.598.500
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 "*FONDO COMPETITIVITÀ FILIERE AGRICOLE*" - (Cap-pg: 7097/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	10.000.000	<<	<<	-10.000.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 128 "*FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE , DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA*" - (Cap-pg: 7098/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.068.999	<<	<<	-2.068.999	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 126 "*CONTRATTI DI DISTRETTO PER TERRITORI DANNEGGIATI DA XYLELLA*" - (Cap-pg: 7050/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	300.596	<<	<<	-300.596	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/24

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 131 "*FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE AGRUMICOLE*" - (Cap-pg: 7051/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.811.241	<<	<<	-2.811.241	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)						
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 5.2)						
DLG n. 48 del 2020 art. 8 "*SPESE PER LA REALIZZAZIONE PRESSO ENEA DEL PORTALE NAZIONALE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI*" - (Cap-pg: 7061/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025	1.000.000	<<	<<	-1.000.000	<<
	2026	1.000.000	<<	<<	-1.000.000	<<
	2027	1.000.000	<<	<<	-1.000.000	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/ter "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7660/5) - (Scad. Variazione 2026)	2025	50.000.000	<<	<<	-50.000.000	<<
	2026	50.000.000	<<	<<	-50.000.000	<<
	2027	114.921.000	<<	<<	<<	114.921.000
	2028 e succ.	1.056.126.400	<<	<<	<<	1.056.126.400
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 5.1)						
DL n. 34 del 2019 art. 48 c. 1 "*IMPEGNI ASSUNTI DAL GOVERNO ITALIANO CON L'INIZIATIVA MISSION INNOVATION ADOTTATA DURANTE LA CONFERENZA SUL CLIMA (COP 21) DI PARIGI*" - (Cap-pg: 7620/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	20.000.000	<<	<<	-20.000.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter "*RICERCA*" - (Cap-pg: 7620/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	27.350.007	<<	<<	-9.350.007	18.000.000
	2026	18.000.000	<<	<<	<<	18.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/25

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)						
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 1.3)						
L n. 46 del 1982 art. 14 "*FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA*." - (Cap-pg: 7342/6) - (Scad. Variazione 2025)	2025	26.489.541	<<	<<	-16.489.541	10.000.000
	2026	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2027	7.500.000	<<	<<	<<	7.500.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 "*FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA*" - (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	176.271.162	<<	<<	-30.000.000	146.271.162
	2026	162.112.727	<<	<<	<<	162.112.727
	2027	152.212.727	<<	<<	<<	152.212.727
	2028 e succ.	843.914.543	<<	<<	<<	843.914.543
DL n. 112 del 2008 art. 43 "*CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE*" - (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025	692.000.000	<<	<<	-40.000.000	652.000.000
	2026	472.000.000	<<	<<	-30.000.000	442.000.000
	2027	467.401.674	<<	<<	-25.401.674	442.000.000
	2028 e succ.	4.196.000.000	<<	<<	<<	4.196.000.000
DL n. 124 del 2019 art. 58/bis c. 1 "*SOMME DA DESTINARE ALLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PMI PER LA GARANZIA IN FAVORE DEI FONDI PENSIONE CHE INVESTANO RISORSE PER LA CAPITALIZZAZIONE O RIPATRIMONIALIZZAZIONE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE.*" - (Cap-pg: 7345/3) - (Scad. Variazione 2035)	2025	32.400.000	<<	<<	<<	32.400.000
	2026	10.800.000	<<	<<	<<	10.800.000
	2027	10.800.000	<<	<<	<<	10.800.000
	2028 e succ.	99.600.000	<<	<<	-12.000.000	87.600.000
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 109 "*FONDO IMPRESE CREATIVE*" (*) - (Cap-pg: 7342/31) - (Scad. Variazione 2026)	2025	9.000.000	<<	<<	<<	9.000.000
	2026	7.500.000	<<	<<	-3.000.000	4.500.000
	2027	13.500.000	<<	<<	<<	13.500.000
	2028 e succ.	3.500.000	<<	<<	<<	3.500.000

999/668/26

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13) MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 1.8)						
L n. 808 del 1985 "*INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO*." - (Cap-pg: 7423/10 - 7423/13) - (Scad. Variazione 2029)	2025	87.330.579	<<	<<	<<	87.330.579
	2026	22.711.048	<<	<<	-9.211.048	13.500.000
	2027	60.804.129	<<	<<	-24.992.679	35.811.450
	2028 e succ.	123.503.830	<<	<<	-63.527.593	59.976.237
L n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A "*INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO*" - (Cap-pg: 7423/2 - 7423/10) - (Scad. Variazione 2026)	2025	194.000.415	<<	<<	<<	194.000.415
	2026	257.024.537	<<	<<	-36.524.537	220.500.000
	2027	236.250.000	<<	<<	<<	236.250.000
	2028 e succ.	903.952.794	<<	<<	<<	903.952.794
DL n. 17 del 2022 art. 22 c. 1 "*FONDO PER LA TRANSIZIONE VERDE, LA RICERCA, GLI INVESTIMENTI DEL SETTORE AUTOMOTIVE E PER IL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI*" - (Cap-pg: 7333/1 - 7356/1) - (Scad. Variazione 2030)	2025	762.186.388	<<	<<	-562.186.388	200.000.000
	2026	1.012.186.388	<<	<<	-812.186.388	200.000.000
	2027	1.012.186.388	<<	<<	-812.186.388	200.000.000
	2028 e succ.	3.036.559.164	<<	<<	-2.436.559.164	600.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "*ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI*" - (Cap-pg: 7491/3) - (Scad. Variazione 2030)	2025	9.000.000	<<	<<	<<	9.000.000
	2026	13.353.200	<<	<<	-7.280.000	6.073.200
	2027	29.421.700	<<	<<	-7.720.000	21.701.700
	2028 e succ.	94.035.400	<<	<<	-50.000.000	44.035.400

999/668/27

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 1.9)						
L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "*PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE*" - (Cap-pg: 7421/3 - 7421/4) - (Scad. Variazione 2039)	2025	255.700.000	<<	440.000.000	-10.000.000	685.700.000
	2026	153.000.000	<<	415.000.000	<<	568.000.000
	2027	139.500.000	<<	500.000.000	<<	639.500.000
	2028 e succ.	1.600.000.000	<<	4.960.000.000	-10.000.000	6.550.000.000
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C "*SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO*" - (Cap-pg: 7420/1 - 7420/2) - (Scad. Variazione 2029)	2025	57.920.235	<<	<<	-25.000.000	32.920.235
	2026	44.456.592	<<	20.000.000	-17.456.592	47.000.000
	2027	31.500.000	<<	20.000.000	<<	51.500.000
	2028 e succ.	190.000.000	<<	50.000.000	<<	240.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "*ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI*" - (Cap-pg: 7421/27) - (Scad. Variazione 2025)	2025	86.924.331	<<	<<	-20.331	86.904.000
	2026	21.458.700	<<	<<	<<	21.458.700
	2027	118.162.800	<<	<<	<<	118.162.800
	2028 e succ.	44.239.000	<<	<<	<<	44.239.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter "*ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI*" - (Cap-pg: 7421/25) - (Scad. Variazione 2026)	2025	134.137.304	<<	<<	<<	134.137.304
	2026	114.509.300	<<	<<	-5.000.000	109.509.300
	2027	271.879.200	<<	<<	<<	271.879.200
	2028 e succ.	178.590.400	<<	<<	<<	178.590.400
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. B "*PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI*" - (Cap-pg: 7421/18) - (Scad. Variazione 2025)	2025	1.973.014	<<	<<	-1.973.014	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. C "*PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI*" - (Cap-pg: 7421/19) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.571.480	<<	<<	-2.571.480	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 "*CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM*" - (Cap-pg: 7485/14) - (Scad. Variazione 2039)	2025	84.051.000	<<	325.000.000	<<	409.051.000
	2026	225.558.000	<<	346.000.000	<<	571.558.000
	2027	256.590.000	<<	325.000.000	<<	581.590.000
	2028 e succ.	507.380.000	<<	2.300.000.000	<<	2.807.380.000

999/668/28

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "*CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE*" - (Cap-pg: 7419/7 - 7419/8) - (Scad. Variazione 2039)	2025	60.000.000	50.000.000	157.000.000	<<	267.000.000
	2026	55.000.000	110.000.000	192.000.000	<<	357.000.000
	2027	65.000.000	20.000.000	245.000.000	<<	330.000.000
	2028 e succ.	1.115.000.000	-180.000.000	1.049.000.000	<<	1.984.000.000
Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 1.10)						
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 5 "*RISORSE DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DELLA 'FONDAZIONE ENEA TECH'*" - (Cap-pg: 7631/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2026	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2027	10.000.000	<<	<<	-10.000.000	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/29

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)						
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.1)						
L n. 144 del 1999 art. 32 c. 1 "*SICUREZZA STRADALE*" - (Cap-pg: 7333/4) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.553.945	<<	<<	-53.945	2.500.000
	2026	2.500.000	<<	<<	<<	2.500.000
	2027	2.500.000	<<	<<	<<	2.500.000
	2028 e succ.	38.500.000	<<	<<	<<	38.500.000
DL n. 34 del 2020 art. 209 c. 1 p. 1 "*ISTITUZIONE DI UN FONDO PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI EROGATI DAGLI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE*" - (Cap-pg: 7101/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	725.388	<<	<<	-725.388	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 121 del 2021 art. 1 c. 6/quater "*FONDO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE E PER LA CYBERSICUREZZA*" - (Cap-pg: 7129/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	1.999.346	<<	<<	-1.999.346	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 1031 p. B/bis "*EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA*" - (Cap-pg: 7118/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025	6.910.385	<<	<<	-6.910.385	<<
	2026	6.910.384	<<	<<	-6.910.384	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/30

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.3)						
DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 "*RINNOVO PARCO VEICOLARE*" - (Cap-pg: 7309/4) - (Scad. Variazione 2025)	2025	20.000.200	<<	<<	-20.000.200	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. O/decies "*INCENTIVI IMPRESE PRIVATE*" - (Cap-pg: 7309/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	14.318.000	<<	<<	-7.918.000	6.400.000
	2026	2.400.000	<<	<<	<<	2.400.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 17 p. A "*REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA DETENZIONE DEI FLUSSI DI MERCE IN ENTRATA NEI CENTRI STORICI- INCREMENTO AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI*" - (Cap-pg: 7305/3) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.000.000	<<	<<	-2.000.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 647 "*CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI MARITTIMI PER IL TRASPORTO COMBINATO DELLE MERCI O IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SU ROTTE ESISTENTI, IN ARRIVO E/O PARTENZA DA PORTI*" (*) - (Cap-pg: 1245/1) - (Variazione Permanente)	2025	19.403.750	<<	12.000.000	<<	31.403.750
	2026	19.403.750	<<	12.000.000	<<	31.403.750
	2027	<<	<<	12.000.000	<<	12.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	12.000.000	<<	12.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 648 "*CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO INTERMODALE IN CONNESSIONE CON NODI LOGISTICI E PORTUALI*" (*) - (Cap-pg: 1246/1) - (Variazione Permanente)	2025	19.855.000	<<	10.000.000	<<	29.855.000
	2026	19.855.000	<<	10.000.000	<<	29.855.000
	2027	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.2)						
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/quater decies "*AEROPORTO DI FIRENZE*" - (Cap-pg: 7742/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	46.810.000	<<	<<	-46.810.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/31

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.4)						
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "*INTERVENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LOMBARDIA E VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2026*" - (Cap-pg: 7561/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025 2026 2027 2028 e succ.	73.884.633 28.000.000 << <<	<< << << <<	<< << << <<	-28.884.633 -25.000.000 << <<	45.000.000 3.000.000 << <<
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/quater "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS - RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE E INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI*" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025 2026 2027 2028 e succ.	45.000.000 << << <<	<< << << <<	<< << << <<	-45.000.000 << << <<	<< << << <<
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2/ter p. B "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- RINNOVO FLOTTE, BUS, TRENI E NAVI VERDI - NAVI- RINNOVO O ACQUISTO, DA PARTE DI RFI SPA, DI UNITÀ NAVALI PER TRAGHETTAMENTO STRETTO DI MESSINA*" - (Cap-pg: 7505/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025 2026 2027 2028 e succ.	10.000.000 40.000.000 << <<	<< << << <<	<< << << <<	-10.000.000 -40.000.000 << <<	<< << << <<
DL n. 68 del 2022 art. 10 c. 5/septies "*SOMME A FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA PER GENOVA*" - (Cap-pg: 7518/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025 2026 2027 2028 e succ.	43.000.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000	<< << << <<	<< << << <<	-13.000.000 << << <<	30.000.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000
DL n. 121 del 2021 art. 3 c. 1 "*ISTITUZIONE DEL FONDO PER FINANZIARE I COSTI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DI GESTIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)*" - (Cap-pg: 7142/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025 2026 2027 2028 e succ.	40.500.000 26.664.300 87.000.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << -60.000.000 <<	40.500.000 26.664.300 27.000.000 <<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "*MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE*" - (Cap-pg: 7302/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025 2026 2027 2028 e succ.	15.000.000 << << <<	<< << << <<	<< << << <<	-15.000.000 << << <<	<< << << <<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7556/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025 2026 2027 2028 e succ.	5.000.320 5.725.000 << <<	<< << << <<	<< << << <<	-5.000.320 -5.725.000 << <<	<< << << <<

999/668/32

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 654 p. 2 "*SPESE PER COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA EFFETTUATI ATTRAVERSO IL VALICO TRA ITALIA E FRANCIA, IN PARTICOLARE IL FREJUS*" - (Cap-pg: 7290/3) - (Scad. Variazione 2025)	2025	7.121.510	<<	<<	-4.621.510	2.500.000
	2026	2.500.000	<<	<<	<<	2.500.000
	2027	2.500.000	<<	<<	<<	2.500.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 "*NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE*" - (Cap-pg: 7532/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	373.610.000	<<	<<	-11.400.000	362.210.000
	2026	509.610.000	<<	<<	<<	509.610.000
	2027	443.540.000	<<	<<	<<	443.540.000
	2028 e succ.	1.111.080.000	<<	<<	<<	1.111.080.000

999/668/33

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.6)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/primum "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- RINNOVO DELLE FLOTTE DI BUS, TRENI E NAVI VERDI - BUS*" - (Cap-pg: 7248/12) - (Scad. Variazione 2025)	2025	133.910.000	<<	<<	-886.668	133.023.332
	2026	124.220.000	<<	<<	<<	124.220.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 121 del 2021 art. 4 c. 3/ter "*CONTRIBUZIONE AL RINNOVO, PER L'ACQUISTO DI MEZZI SU GOMMA AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA, DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*" - (Cap-pg: 7248/13) - (Scad. Variazione 2025)	2025	28.000.000	<<	<<	-5.000.000	23.000.000
	2026	23.000.000	<<	<<	<<	23.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 931 "*METROPOLITANA ROMA*" - (Cap-pg: 7416/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	25.000.000	<<	<<	-25.000.000	<<
	2026	49.500.000	<<	<<	<<	49.500.000
	2027	9.000.000	<<	<<	<<	9.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. B/decies "*MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE*" - (Cap-pg: 7580/7) - (Scad. Variazione 2025)	2025	8.000.000	<<	<<	-8.000.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 18 "*COMPLETAMENTO DEL POLO METROPOLITANO M1-M5 DI CINISELLO-MONZA BETTOLA*" - (Cap-pg: 7418/5) - (Scad. Variazione 2027)	2025	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
	2026	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
	2027	4.000.000	<<	<<	-3.000.000	1.000.000
	2028 e succ.	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 47 "*ISTITUZIONE FONDO PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI URBANE*" - (Cap-pg: 7580/6) - (Scad. Variazione 2026)	2025	20.000.000	<<	<<	-20.000.000	<<
	2026	27.000.000	<<	<<	-27.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "*MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE*" - (Cap-pg: 7248/5 - 7248/6) - (Scad. Variazione 2025)	2025	81.876.000	<<	<<	-32.876.000	49.000.000
	2026	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2027	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2028 e succ.	56.000.000	<<	<<	<<	56.000.000

999/668/34

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7248/3) - (Scad. Variazione 2025)	2025	28.360.385	<<	<<	-18.360.385	10.000.000
	2026	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2027	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2028 e succ.	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 92 "*INTERVENTI INFRASTRUTTURALI*" - (Cap-pg: 7415/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	697.035	<<	<<	-697.035	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 888 "*MOBILITA' FIERE*" - (Cap-pg: 7415/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.696.361	<<	<<	-2.696.361	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 "*TRASPORTO RAPIDO DI MASSA*" - (Cap-pg: 7400/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	221.955.990	<<	<<	-85.990	221.870.000
	2026	245.662.203	<<	<<	<<	245.662.203
	2027	323.669.919	<<	<<	<<	323.669.919
	2028 e succ.	1.095.417.878	<<	<<	<<	1.095.417.878
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 8.1)						
DL n. 39 del 2024 art. 9/bis p. A "*MANUTENZIONE ORDINARIA FS*" - (Cap-pg: 1541/2) - (Scad. Variazione 2030)	2025	<<	<<	290.000.000	<<	290.000.000
	2026	95.000.000	<<	190.000.000	<<	285.000.000
	2027	95.380.000	<<	190.000.000	<<	285.380.000
	2028 e succ.	<<	<<	870.000.000	<<	870.000.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 396 "*CDP RFI - PARTE SERVIZI*" - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	900.000.000	<<	<<	-450.000.000	450.000.000
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	600.000.000	<<	<<	<<	600.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 "*CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.*" - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	250.000.000	<<	<<	-250.000.000	<<
	2026	390.800.000	<<	<<	<<	390.800.000
	2027	1.854.000.000	<<	<<	<<	1.854.000.000
	2028 e succ.	2.778.800.000	<<	<<	<<	2.778.800.000

999/668/35

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.5)						
L n. 808 del 1985 "*INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO.*" - (Cap-pg: 7273/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	464.812	<<	<<	-464.812	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/septies "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- SVILUPPO DELL'ACCESSIBILITÀ MARITTIMA E DELLA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI*" - (Cap-pg: 7258/6) - (Scad. Variazione 2031)	2025	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2026	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2027	210.000.000	-150.000.000	<<	<<	60.000.000
	2028 e succ.	170.000.000	150.000.000	<<	<<	320.000.000
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/novies "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- ULTIMO/PENULTIMO MIGLIO FERROVIARIO/STRADALE*" - (Cap-pg: 7258/8) - (Scad. Variazione 2028)	2025	42.790.000	<<	<<	-734.800	42.055.200
	2026	13.430.000	<<	<<	<<	13.430.000
	2027	5.000.000	<<	<<	-5.000.000	<<
	2028 e succ.	5.000.000	<<	<<	-5.000.000	<<
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/undecies "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE (COLD IRONING) ATTRAVERSO SISTEMA ALIMENTATO, OVE L'ENERGIA NON PROVENGA DA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, DA FONTI GREEN RINNOVABILI O, SE NON DISPONIBILI, DA BIOGAS O, IN SUA MANCANZA, DA GAS NATURALE*" - (Cap-pg: 7258/10) - (Scad. Variazione 2028)	2025	80.000.000	<<	<<	-952.459	79.047.541
	2026	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2027	90.000.000	<<	<<	-50.000.000	40.000.000
	2028 e succ.	80.000.000	<<	<<	-80.000.000	<<
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2/ter p. A "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- RINNOVO FLOTTE, BUS, TRENI E NAVI VERDI - NAVI - RINNOVO E AMMODERNAMENTO DELLE NAVI ANCHE IN FASE DI COSTRUZIONE*" - (Cap-pg: 7605/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	15.237.163	<<	<<	-15.237.163	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2/ter p. C "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- RINNOVO FLOTTE, BUS, TRENI E NAVI VERDI - NAVI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI LIQUEFAZIONE DI GAS NATURALE PER LA DECARBONIZZAZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI*" - (Cap-pg: 7603/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	787.521	<<	<<	-787.521	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/36

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 68 del 2022 art. 4 c. 2 "*SPESA A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLE BANCHINE DEI PORTI DI MONFALCONE E DI TRIESTE*" - (Cap-pg: 7258/11) - (Scad. Variazione 2025)	2025	58.000	<<	<<	-58.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 153 "*OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI*" - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025	60.000.000	<<	<<	-60.000.000	<<
	2026	69.500.000	<<	<<	-69.500.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236 "*COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI*" - (Cap-pg: 7600/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	14.500.000	<<	<<	-14.500.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 357 "*CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI IN AMBITO NAVALE*" - (Cap-pg: 7604/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	5.837.344	<<	<<	-1.337.344	4.500.000
	2026	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
	2027	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
	2028 e succ.	31.500.000	<<	<<	<<	31.500.000

999/668/37

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)						
Sistemi idrici e idraulici (14.5)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.2)						
DL n. 13 del 2023 art. 31/ter c. 1 "*RISORSE IN FAVORE DELLA REGIONE MOLISE PER ADEGUAMENTO SISMICO DIGA DI RIPASPACCATA*" - (Cap-pg: 7281/7) - (Scad. Variazione 2026)	2025	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000
	2026	7.100.000	<<	<<	-7.100.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 79 del 2004 art. 2 c. 2 p. 1 "*DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE*" - (Cap-pg: 7280/3) - (Scad. Variazione 2025)	2025	785.000	<<	<<	-785.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/sexies decies "*COMPLETAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE ABRUZZO*" - (Cap-pg: 7253/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	1.531.000	<<	<<	-1.531.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/decies "*INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE*" - (Cap-pg: 7281/4) - (Scad. Variazione 2025)	2025	9.077.140	<<	<<	-93.069	8.984.071
	2026	8.634.041	<<	<<	<<	8.634.041
	2027	9.404.107	<<	<<	<<	9.404.107
	2028 e succ.	63.137.415	<<	<<	<<	63.137.415
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 1 "*PIANO IDRICO NAZIONALE*" - (Cap-pg: 7281/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	123.414.300	<<	<<	-53.414.300	70.000.000
	2026	60.000.000	<<	<<	<<	60.000.000
	2027	60.000.000	<<	<<	<<	60.000.000
	2028 e succ.	60.000.000	<<	<<	<<	60.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 2 "*PIANO IDRICO NAZIONALE*" - (Cap-pg: 7281/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	133.451.146	<<	<<	-62.747.662	70.703.484
	2026	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000
	2027	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000
	2028 e succ.	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 519 "*SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA IDRICO DEL PESCHIERA*" - (Cap-pg: 7281/6) - (Scad. Variazione 2027)	2025	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2026	120.000.000	<<	<<	-20.000.000	100.000.000
	2027	130.000.000	<<	<<	-30.000.000	100.000.000
	2028 e succ.	300.000.000	<<	<<	<<	300.000.000

999/668/38

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 523 "*PIANO STRAORDINARIO URGENTE PROPEDEUTICO AL PIANO INVASI*" - (Cap-pg: 7281/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	105.059.545	<<	<<	-25.059.545	80.000.000
	2026	80.000.000	<<	<<	<<	80.000.000
	2027	380.000.000	<<	<<	<<	380.000.000
	2028 e succ.	150.000.000	<<	<<	<<	150.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. C/decies "*INFRASTRUTTURE ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE*" - (Cap-pg: 7281/3) - (Scad. Variazione 2025)	2025	51.500.000	<<	<<	-1.500.000	50.000.000
	2026	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2027	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
	2028 e succ.	22.200.000	<<	<<	<<	22.200.000

999/668/39

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.4)						
DL n. 32 del 2019 art. 4/ter c. 13 "*SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUIFERO DEL GRAN SASSO E DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE POTABILI.*" - (Cap-pg: 7012/1) - (Scad. Variazione 2029)	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	65.000.000	<<	65.000.000
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 3 p. B/bis "*SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO*" - (Cap-pg: 7219/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	3.149.756	<<	<<	-3.149.756	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12 "*INFRASTRUTTURE CARCERARIE*" - (Cap-pg: 7471/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	16.798.255	<<	<<	-6.798.255	10.000.000
	2026	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2027	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2028 e succ.	51.000.000	<<	<<	<<	51.000.000
DLG n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 "*PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE SVILUPPO PAESE*" - (Cap-pg: 7008/4 - 7008/5) - (Scad. Variazione 2025)	2025	23.009.829	<<	<<	-23.009.829	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/decies "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2026)	2025	42.000.000	<<	<<	-2.000.000	40.000.000
	2026	19.911.479	<<	<<	-4.911.479	15.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. C/decies "*INFRASTRUTTURE ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE*" - (Cap-pg: 7008/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	770.491	<<	<<	-770.491	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1079 "*FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI*" - (Cap-pg: 7009/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025	72.863	<<	<<	<<	72.863
	2026	33.926	<<	<<	<<	33.926
	2027	13.473.468	<<	<<	-13.473.468	<<
	2028 e succ.	90.000.000	<<	<<	<<	90.000.000

999/668/40

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 338 "*INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI*" - (Cap-pg: 7554/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	16.370.331	<<	<<	-10.370.331	6.000.000
	2026	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000
	2027	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000
	2028 e succ.	54.000.000	<<	<<	<<	54.000.000

999/668/41

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.1)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/quinquies "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- STRADE SICURE -MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DINAMICO PER IL CONTROLLO DA REMOTO DI PONTI, VIADOTTI E TUNNEL (A24-A25)*" - (Cap-pg: 7701/4) - (Scad. Variazione 2032)	2025	103.000.000	-51.500.000	<<	<<	51.500.000
	2026	50.000.000	-25.000.000	<<	<<	25.000.000
	2027	220.000.000	-110.000.000	<<	<<	110.000.000
	2028 e succ.	120.000.000	186.500.000	<<	<<	306.500.000
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/sexies "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- STRADE SICURE - IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DINAMICO PER IL CONTROLLO DA REMOTO DI PONTI, VIADOTTI E TUNNEL DELLA RETE VIARIA PRINCIPALE*" - (Cap-pg: 7405/1) - (Scad. Variazione 2028)	2025	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2026	75.000.000	<<	<<	<<	75.000.000
	2027	50.000.000	<<	<<	-25.000.000	25.000.000
	2028 e succ.	50.000.000	<<	<<	-25.000.000	25.000.000
DL n. 98 del 2011 art. 32 c. 6 "*FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI*" - (Cap-pg: 7685/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	24.270.804	<<	<<	-24.270.804	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 101 del 2019 art. 10/bis c. 1 "*SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN VARIANTE E IN AMMODERNAMENTO DEL PRIMO TRATTO DEL PROGETTO STRADALE DENOMINATO "MARE-MONTI"*" - (Cap-pg: 7399/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	5.000.000	<<	<<	-5.000.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. A/decies "*TRASPORTI E VIABILITÀ*" - (Cap-pg: 7002/53) - (Scad. Variazione 2025)	2025	20.000.000	<<	<<	-13.000.000	7.000.000
	2026	10.600.000	<<	<<	<<	10.600.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 19 "*RYDER CUP 2022*" - (Cap-pg: 7699/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	11.220.826	<<	<<	-11.220.826	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies "*TRASPORTI E VIABILITA*" - (Cap-pg: 7002/45 - 7701/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	76.950.000	<<	<<	-39.000.000	37.950.000
	2026	130.140.000	<<	<<	<<	130.140.000
	2027	209.860.000	<<	<<	<<	209.860.000
	2028 e succ.	1.035.246.000	<<	<<	<<	1.035.246.000

999/668/42

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "*MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE*" - (Cap-pg: 7582/3) - (Scad. Variazione 2025)	2025	24.391.878	<<	<<	-14.391.878	10.000.000
	2026	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2027	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
	2028 e succ.	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7002/32) - (Scad. Variazione 2025)	2025	74.000.000	<<	<<	-74.000.000	<<
	2026	57.000.000	<<	<<	<<	57.000.000
	2027	25.799.087	<<	<<	<<	25.799.087
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 397 "*CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS 2021-2025*" - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2025)	2025	450.000.000	<<	<<	-183.000.000	267.000.000
	2026	545.000.000	<<	<<	<<	545.000.000
	2027	1.050.000.000	<<	<<	<<	1.050.000.000
	2028 e succ.	6.725.380.000	<<	<<	<<	6.725.380.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 403 "*CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA*" - (Cap-pg: 7359/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	50.000.000	<<	<<	-10.000.000	40.000.000
	2026	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2027	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9/bis "*FONDO OPERE STRATEGICHE*" - (Cap-pg: 7065/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.000.000	<<	<<	-2.000.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000

999/668/43

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Comunicazioni (15)						
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 5.1)						
DLG n. 82 del 2022 art. 18 c. 8 "*SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'ACCESSIBILITA' DI PRODOTTI E SERVIZI*" - (Cap-pg: 7040/6) - (Scad. Variazione 2027)	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 5.2)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. F/primum "*FONDO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MISE - "POLIS" - CASE DEI SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE*" - (Cap-pg: 7521/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025	245.000.000	<<	<<	-134.532	244.865.468
	2026	122.380.000	<<	<<	-134.532	122.245.468
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 5.3)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/ter "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7624/3) - (Scad. Variazione 2029)	2025	100.000	<<	<<	-100.000	<<
	2026	1.000.000	<<	<<	-1.000.000	<<
	2027	1.000.000	<<	<<	-1.000.000	<<
	2028 e succ.	1.864.807	<<	<<	-1.864.807	<<

999/668/44

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ricerca e innovazione (17)						
Ricerca di base e applicata (17.15)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 11.1)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. A/ter "*PCM TECNOLOGIE SATELLITARI ED ECONOMIA SPAZIALE*" - (Cap-pg: 7486/1) - (Scad. Variazione 2030)	2025	288.560.000	-171.930.799	<<	<<	116.629.201
	2026	107.310.000	-22.230.171	<<	<<	85.079.829
	2027	<<	48.540.242	<<	<<	48.540.242
	2028 e succ.	<<	145.620.728	<<	<<	145.620.728
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)						
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 1.1)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. I/primum "*INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA*" - (Cap-pg: 7450/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025	100.000.000	<<	<<	-92.998.668	7.001.332
	2026	100.000.000	<<	<<	-72.998.668	27.001.332
	2027	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Casa e assetto urbanistico (19)						
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 13.1)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 91 "*GARANZIA PRIMA CASA*" - (Cap-pg: 7077/3) - (Scad. Variazione 2026)	2025	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2026	20.000.000	<<	<<	-20.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/45

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela della salute (20)						
Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15)						
MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 1.15)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. E/primum "*SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SANITÀ PUBBLICA IN MATERIA DI SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA*" - (Cap-pg: 7122/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025 2026 2027 2028 e succ.	46.540.000 2.450.000 < <<	<< << << <<	<< << << <<	-13.914.776 << << <<	32.625.224 2.450.000 << <<

999/668/46

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)						
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.1)						
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. C "*FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE*" (*) - (Cap-pg: 6621/1) - (Scad. Variazione 2050)	2025	208.888.000	<<	14.000.000	<<	222.888.000
	2026	209.888.000	<<	14.000.000	<<	223.888.000
	2027	209.888.000	<<	14.000.000	<<	223.888.000
	2028 e succ.	209.888.000	<<	14.000.000	<<	223.888.000
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. D "*ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO*" (*) - (Cap-pg: 6622/1) - (Scad. Variazione 2050)	2025	69.417.711	<<	7.000.000	<<	76.417.711
	2026	69.767.711	<<	7.000.000	<<	76.767.711
	2027	69.767.711	<<	7.000.000	<<	76.767.711
	2028 e succ.	69.767.711	<<	7.000.000	<<	76.767.711
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. E "*ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA*" (*) - (Cap-pg: 6623/1) - (Scad. Variazione 2050)	2025	37.060.055	<<	2.375.000	<<	39.435.055
	2026	37.245.055	<<	2.375.000	<<	39.620.055
	2027	37.245.055	<<	2.375.000	<<	39.620.055
	2028 e succ.	37.245.055	<<	2.375.000	<<	39.620.055
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 627 "*FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA*" (*) - (Cap-pg: 6641/1) - (Variazione Permanente)	2025	1.805.000	<<	1.000.000	<<	2.805.000
	2026	1.900.000	<<	1.000.000	<<	2.900.000
	2027	1.900.000	<<	1.000.000	<<	2.900.000
	2028 e succ.	1.900.000	<<	1.000.000	<<	2.900.000
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.5)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 375 p. 1 "*CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI*" - (Cap-pg: 7815/4) - (Scad. Variazione 2026)	2025	2.002.222	<<	<<	-100.000	1.902.222
	2026	2.320.565	<<	<<	-486.178	1.834.387
	2027	1.834.387	<<	<<	<<	1.834.387
	2028 e succ.	14.675.096	<<	<<	<<	14.675.096

999/668/47

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (21.15) MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.9)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. D/primum "*ATTUAZIONE DEL PIANO COMPLEMENTARE PNRR - MIC*" - (Cap-pg: 8130/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	301.622.221	<<	<<	-171.622.221	130.000.000
	2026	132.300.000	<<	<<	<<	132.300.000
	2027	135.000.000	<<	<<	<<	135.000.000
	2028 e succ.	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. P/quater decies "*TUTELA PATRIMONIO CULTURALE*" - (Cap-pg: 8099/3) - (Scad. Variazione 2027)	2025	9.699.758	<<	<<	-9.699.758	<<
	2026	19.558.000	<<	<<	-2.458.000	17.100.000
	2027	145.960.000	<<	<<	-160.000	145.800.000
	2028 e succ.	433.800.000	<<	<<	<<	433.800.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. P/quater decies "*TUTELA PATRIMONIO CULTURALE*" - (Cap-pg: 8098/7 - 8098/8) - (Scad. Variazione 2026)	2025	32.150.526	<<	<<	-15.245.526	16.905.000
	2026	22.052.000	<<	<<	-3.215.000	18.837.000
	2027	21.332.500	<<	<<	<<	21.332.500
	2028 e succ.	338.227.500	<<	<<	<<	338.227.500
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 632 "*NUOVO FONDO CULTURA*" (*) - (Cap-pg: 1923/1) - (Variazione Permanente)	2025	35.334.300	<<	<<	-33.875.000	1.459.300
	2026	44.237.541	<<	<<	-33.875.000	10.362.541
	2027	37.783.241	<<	<<	-33.875.000	3.908.241
	2028 e succ.	37.783.241	<<	<<	-32.875.000	4.908.241
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quater decies "*EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 8105/6 - 8105/7 - 8106/6 - 8106/7 - 8107/7 - 8108/6 - 8108/7) - (Scad. Variazione 2027)	2025	39.461.188	<<	<<	-16.371.428	23.089.760
	2026	32.441.382	<<	<<	-5.167.940	27.273.442
	2027	32.411.450	<<	<<	-1.100.000	31.311.450
	2028 e succ.	219.271.042	<<	<<	<<	219.271.042
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/quater decies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 8105/11 - 8108/10) - (Scad. Variazione 2027)	2025	1.332.243	<<	<<	-222.266	1.109.977
	2026	1.338.150	<<	<<	-15.000	1.323.150
	2027	1.629.369	<<	<<	-5.000	1.624.369
	2028 e succ.	11.940.855	<<	<<	<<	11.940.855
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/quater decies "*PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO*" - (Cap-pg: 8105/9 - 8106/9 - 8107/9 - 8108/9) - (Scad. Variazione 2027)	2025	29.719.106	<<	<<	-16.045.629	13.673.477
	2026	21.735.818	<<	<<	-5.568.000	16.167.818
	2027	18.872.310	<<	<<	-437.310	18.435.000
	2028 e succ.	133.235.075	<<	<<	<<	133.235.075

999/668/48

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. L/quater decies "*INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE*" - (Cap-pg: 8105/10) - (Scad. Variazione 2026)	2025	5.266.838	<<	<<	-2.963.416	2.303.422
	2026	3.611.910	<<	<<	-715.219	2.896.691
	2027	3.321.022	<<	<<	<<	3.321.022
	2028 e succ.	23.583.865	<<	<<	<<	23.583.865
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. N/quater decies "*ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE*" - (Cap-pg: 8105/8 - 8106/8 - 8108/8) - (Scad. Variazione 2027)	2025	10.169.024	<<	<<	-3.727.402	6.441.622
	2026	8.868.660	<<	<<	-1.215.000	7.653.660
	2027	8.769.476	<<	<<	-10.000	8.759.476
	2028 e succ.	62.798.507	<<	<<	<<	62.798.507
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/sexies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 8105/4) - (Scad. Variazione 2025)	2025	364.430	<<	<<	-205.670	158.760
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 "*FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE*" - (Cap-pg: 8099/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025	266.032.097	<<	<<	-94.235.528	171.796.569
	2026	164.752.025	<<	<<	-10.227.425	154.524.600
	2027	155.941.283	<<	<<	-1.416.683	154.524.600
	2028 e succ.	1.195.246.000	<<	<<	<<	1.195.246.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 338 "*INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI*" - (Cap-pg: 7673/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	17.021.871	<<	<<	-17.021.871	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/49

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Istruzione scolastica (22)						
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.1)						
DLG n. 59 del 2017 art. 16/ter c. 5 "*ISTITUZIONE FONDO PER L'INCENTIVO ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI*" - (Cap-pg: 3365/1) - (Variazione Permanente)	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000
	2027	85.000.000	<<	<<	<<	85.000.000
	2028 e succ.	3.416.000.000	<<	<<	-750.000.000	2.666.000.000
Istruzione del primo ciclo (22.17)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.6)						
LB n. 213 del 2023 art. 1 c. 329 "*RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI, CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA*" - (Cap-pg: 1195/16 - 1196/16 - 1204/16) - (Scad. Variazione 2025)	2025	28.500.000	<<	<<	-28.500.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "*ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE*" - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1) - (Scad. Variazione 2029)	2025	128.892.682	<<	12.000.000	<<	140.892.682
	2026	126.227.591	<<	12.000.000	<<	138.227.591
	2027	125.935.489	<<	30.000.000	<<	155.935.489
	2028 e succ.	1.259.354.890	<<	60.000.000	<<	1.319.354.890
Istruzione del secondo ciclo (22.18)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.7)						
LB n. 213 del 2023 art. 1 c. 329 "*RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI, CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA*" - (Cap-pg: 1194/16) - (Scad. Variazione 2025)	2025	9.500.000	<<	<<	-9.500.000	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "*ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE*" - (Cap-pg: 1194/1) - (Scad. Variazione 2029)	2025	70.006.996	<<	8.000.000	<<	78.006.996
	2026	68.777.991	<<	8.000.000	<<	76.777.991
	2027	68.611.273	<<	20.000.000	<<	88.611.273
	2028 e succ.	686.112.730	<<	40.000.000	<<	726.112.730

999/668/50

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (22.20)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.9)						
DL n. 109 del 2018 art. 42/bis c. 2 "*DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE*" - (Cap-pg: 8108/2) - (Scad. Variazione 2025)	2025	2.405.943	<<	<<	-2.405.943	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. l/septies "*PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO*" - (Cap-pg: 8106/2) - (Scad. Variazione 2026)	2025	85.000.000	<<	<<	<<	85.000.000
	2026	89.000.000	<<	<<	-4.000.000	85.000.000
	2027	85.000.000	<<	<<	<<	85.000.000
	2028 e succ.	510.000.000	<<	<<	<<	510.000.000
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)						
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)						
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 2.2)						
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 131 "*INTERVENTI DI EDILIZIA ED ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI*" (*) - (Cap-pg: 7312/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025	40.398	<<	<<	<<	40.398
	2026	8.040.398	<<	<<	-8.000.000	40.398
	2027	40.398	<<	<<	<<	40.398
	2028 e succ.	40.398	<<	<<	<<	40.398

999/668/51

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)						
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 3.2)						
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 334 "*FONDO DESTINATO ALLA COPERTURA FINANZIARIA DI INTERVENTI LEGISLATIVI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE ED ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ NON PROFESSIONALI DEL CAREGIVER FAMILIARE*" (*) - (Cap-pg: 3555/1) - (Variazione Permanente)	2025	47.500.000	<<	15.000.000	<<	62.500.000
	2026	47.500.000	<<	10.000.000	<<	57.500.000
	2027	47.500.000	<<	13.750.000	<<	61.250.000
	2028 e succ.	47.500.000	<<	16.750.000	<<	64.250.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 "*FONDO NON AUTOSUFFICIENTI*" - (Cap-pg: 3538/1) - (Scad. Variazione 2029)	2025	839.185.000	<<	80.570.000	<<	919.755.000
	2026	886.000.000	<<	48.570.000	<<	934.570.000
	2027	959.900.000	<<	148.570.000	<<	1.108.470.000
	2028 e succ.	9.573.700.000	<<	297.140.000	<<	9.870.840.000
Politiche previdenziali (25)						
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 2.1)						
L n. 88 del 1989 art. 37 "*GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI*" - (Cap-pg: 4339/1) - (Scad. Variazione 2029)	2025	6.695.360.528	<<	<<	-305.000.000	6.390.360.528
	2026	2.417.130.528	<<	<<	-207.000.000	2.210.130.528
	2027	1.961.770.528	<<	<<	-484.000.000	1.477.770.528
	2028 e succ.	10.733.706.280	<<	<<	-923.000.000	9.810.706.280

999/668/52

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche per il lavoro (26)						
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.1)						
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 "*FONDO SPECIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE*" - (Cap-pg: 2230/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025	515.165.000	<<	100.000.000	<<	615.165.000
	2026	512.985.000	<<	100.000.000	<<	612.985.000
	2027	567.985.000	<<	100.000.000	<<	667.985.000
	2028 e succ.	5.656.320.000	<<	<<	<<	5.656.320.000
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.3)						
LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 149 "*FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI*" (*) - (Cap-pg: 5025/1) - (Scad. Variazione 2050)	2025	2.193.874	<<	1.500.000	<<	3.693.874
	2026	2.193.874	<<	1.500.000	<<	3.693.874
	2027	2.193.874	<<	1.500.000	<<	3.693.874
	2028 e succ.	2.193.874	<<	1.500.000	<<	3.693.874
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)						
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 5.1)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7351/6) - (Scad. Variazione 2026)	2025	1.759.687	<<	<<	-1.759.687	<<
	2026	2.000.000	<<	<<	-2.000.000	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/53

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)						
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.2)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis "*EDILIZIA PUBBLICA*" - (Cap-pg: 7852/5) - (Scad. Variazione 2026)	2025	10.896.000	<<	<<	-1.860.000	9.036.000
	2026	14.641.037	<<	<<	-7.923.437	6.717.600
	2027	53.728.200	<<	<<	<<	53.728.200
	2028 e succ.	323.139.600	<<	<<	<<	323.139.600
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/bis "*RISORSE RIPARTO FONDO INVESTIMENTI- EDILIZIA PUBBLICA*" - (Cap-pg: 7852/2) - (Scad. Variazione 2027)	2025	20.195.207	<<	<<	<<	20.195.207
	2026	14.808.800	<<	<<	-2.000.000	12.808.800
	2027	21.204.990	<<	<<	-3.536.190	17.668.800
	2028 e succ.	157.095.800	<<	<<	<<	157.095.800
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7852/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025	5.528.000	<<	<<	-2.000.000	3.528.000
	2026	22.028.018	<<	<<	-12.000.000	10.028.018
	2027	43.868.243	<<	<<	-3.368.243	40.500.000
	2028 e succ.	414.500.000	<<	<<	<<	414.500.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 93 p. 1 "*CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA*" - (Cap-pg: 7849/1) - (Scad. Variazione 2028)	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	19.215.000	<<	<<	-19.215.000	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 "*CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA*" - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2028)	2025	145.878.613	<<	<<	-20.572.864	125.305.749
	2026	130.084.890	<<	<<	-15.897.461	114.187.429
	2027	132.000.000	<<	<<	-5.100.000	126.900.000
	2028 e succ.	865.532.146	<<	<<	-3.432.146	862.100.000

999/668/54

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giovani e sport (30)						
Attivita' ricreative e sport (30.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.1)						
DL n. 181 del 2006 art. 1 c. 19 p. A "*ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*" - (Cap-pg: 2111/2) - (Scad. Variazione 2030)	2025	13.701.332	<<	<<	<<	13.701.332
	2026	<<	<<	19.500.000	<<	19.500.000
	2027	<<	<<	19.500.000	<<	19.500.000
	2028 e succ.	<<	<<	58.500.000	<<	58.500.000
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.2)						
L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "*NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA*" - (Cap-pg: 2185/1) - (Variazione Permanente)	2025	123.264.386	<<	100.000.000	<<	223.264.386
	2026	123.264.386	<<	100.000.000	<<	223.264.386
	2027	123.264.386	<<	200.000.000	<<	323.264.386
	2028 e succ.	1.232.643.860	<<	1.100.000.000	<<	2.332.643.860
Turismo (31)						
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)						
MINISTERO DEL TURISMO (UdV - 2.5)						
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 366 "*FONDO UNICO PER IL TURISMO*" - (Cap-pg: 2025/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/55

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)						
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.2)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/bis "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7019/3) - (Scad. Variazione 2025)	2025	4.822.653	<<	<<	-700.653	4.122.000
	2026	2.939.585	<<	<<	<<	2.939.585
	2027	1.016.129	<<	<<	<<	1.016.129
	2028 e succ.	3.048.387	<<	<<	<<	3.048.387
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 2.2)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/sexies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7240/5) - (Scad. Variazione 2026)	2025	17.500.000	<<	<<	-4.000.000	13.500.000
	2026	15.500.000	<<	<<	-2.000.000	13.500.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 6.2)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "*EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7613/1) - (Scad. Variazione 2025)	2025	1.898.350	<<	<<	-1.898.350	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7628/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025	14.526.250	<<	<<	<<	14.526.250
	2026	6.787.583	<<	<<	-6.787.583	<<
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/56

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.3)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. A/primum "*PCM PIATTAFORMA PAGOPA E APP IO*" - (Cap-pg: 7484/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025	40.000.000	<<	<<	-23.545.417	16.454.583
	2026	10.000.000	<<	<<	-7.927.000	2.073.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. A/bis "*PCM PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI*" - (Cap-pg: 7485/1) - (Scad. Variazione 2026)	2025	70.000.000	<<	<<	-60.000.000	10.000.000
	2026	45.000.000	<<	<<	-35.000.000	10.000.000
	2027	<<	<<	<<	<<	<<
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Fondi da ripartire (33)						
Fondi da assegnare (33.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.1)						
DLG n. 209 del 2023 art. 62 c. 1 "*ISTITUZIONE FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE*" - (Cap-pg: 3832/1) - (Variazione Permanente)	2025	3.601.280.332	<<	<<	-3.409.772.415	191.507.917
	2026	2.982.570.332	<<	<<	-2.707.565.332	275.005.000
	2027	3.126.600.332	<<	<<	-2.694.356.582	432.243.750
	2028 e succ.	31.217.423.320	<<	<<	-30.268.593.320	948.830.000
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 2 "*FONDO DELEGA RIFORMA FISCALE E PER LE MAGGIORI ENTRATE PER LA FEDELTÀ FISCALE, ASSEGNO UNICO*" - (Cap-pg: 3833/1) - (Variazione Permanente)	2025	2.191.000.000	<<	<<	-2.191.000.000	<<
	2026	2.191.000.000	<<	<<	-2.191.000.000	<<
	2027	2.191.000.000	<<	<<	-2.191.000.000	<<
	2028 e succ.	21.910.000.000	<<	<<	-21.910.000.000	<<
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 178 "*FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ*" - (Cap-pg: 3088/1) - (Scad. Variazione 2027)	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2027	<<	<<	150.000.000	<<	150.000.000
	2028 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/57

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Debito pubblico (34)						
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 21.1)						
DL n. 18 del 2020 art. 126 c. 6 "*MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19*" - (Cap-pg: 2214/1) - (Scad. Variazione 2050)	2025	415.200.000	<<	57.000.000	<<	472.200.000
	2026	426.100.000	<<	425.000.000	<<	851.100.000
	2027	446.900.000	<<	943.000.000	<<	1.389.900.000
	2028 e succ.	4.878.100.000	<<	27.271.000.000	<<	32.149.100.000

19PDL0112500